

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1145**

Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

23/03/2025 - 09:31

# Indice

1. DDL S. 1145 - XIX Leg. . . . .	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 1145 . . . . .	4
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	6
1.3.1. Sedute . . . . .	7
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	8
1.3.2.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	9
1.3.2.1.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 138 (pom.) del 18/06/2024 . . . . .	10
1.3.2.1.2. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 151 (ant.) del 24/07/2024 . . . . .	220
1.3.2.1.3. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 158 (pom.) dell'11/09/2024 . . . . .	226
1.3.2.1.4. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 118 (pom.) del 25/09/2024 . . . . .	229
1.3.2.1.5. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 161 (ant.) del 26/09/2024 . . . . .	230
1.3.2.1.6. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 120 (ant.) del 01/10/2024 . . . . .	234
1.3.2.1.7. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 122 (pom.) dell'08/10/2024 . . . . .	235
1.3.2.1.8. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 125 (pom.) del 29/10/2024 . . . . .	236
1.3.2.1.9. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 126 (pom.) del 05/11/2024 . . . . .	237
1.3.2.1.10. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 167 (pom.) del 05/11/2024 . . . . .	238
1.3.2.1.11. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (ant.) del 12/11/2024 . . . . .	243
1.3.2.1.12. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 169 (pom.) del 19/11/2024 . . . . .	247
1.3.2.1.13. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 171 (pom.) del 26/11/2024 . . . . .	250
1.3.2.1.14. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 173 (pom.) del 03/12/2024 . . . . .	254

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 177 (ant.) del 18/12/2024 . . . . .	284
1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 179 (pom.) dell'08/01/2025 . . . . .	291
1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 180 (pom.) del 14/01/2025 . . . . .	297
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	301
1.4.1. Sedute . . . . .	302
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	303
1.4.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	304
1.4.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 216 (ant.) del 03/12/2024 .	305
1.4.2.1.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 220 (ant.) dell'11/12/2024 .	309
1.4.2.1.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 223 (ant.) del 18/12/2024 .	318

## **1. DDL S. 1145 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1145

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1145

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DE CARLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2024

Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

Onorevoli Senatori. - La quantità di cibo prodotto e non consumato è in continuo aumento ed è evidenziata da dati allarmanti: secondo recenti studi dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) la stima dello spreco *pro capite* nell'Unione europea è di circa 131 chilogrammi annui. Nel 2021, sempre secondo l'Eurostat, i Paesi europei hanno prodotto un totale di circa 58,4 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari, di cui il 54 per cento riconducibile a scarti di origine domestica, mentre il resto è da imputare alla fase di produzione e trasformazione degli alimenti.

Al netto di inefficienze della filiera alimentare, è evidente che gli sprechi sono prevalentemente dovuti a fattori comportamentali e a una generale disattenzione rispetto alla disponibilità di cibo, che non è una risorsa infinita, e al suo valore.

Le perdite e gli sprechi alimentari costano all'economia mondiale oltre 990 miliardi di dollari ogni anno: gli alimenti sprecati comportano un consumo approssimativo pari a un quarto di tutta l'acqua utilizzata a fini agricoli, richiedono una superficie coltivata della grandezza della Cina, sono responsabili di oltre l'8 per cento delle emissioni globali di gas a effetto serra e contribuiscono in maniera significativa alla perdita di biodiversità.

Le iniziative intraprese a livello internazionale e dall'Unione europea sono numerose; tuttavia vanno fatti ulteriori sforzi per promuovere ogni condotta virtuosa, perché lo spreco di cibo può essere ridotto solo se cambiamo i nostri comportamenti.

Dobbiamo essere consapevoli che il cibo è elemento centrale di uno stile di vita che si esprime attraverso scelte alimentari sane ed equilibrate nel rispetto della salute, dell'ambiente e anche della solidarietà, posto che, a fronte di un eccesso di alimenti, c'è anche povertà e fame.

In questo senso la riduzione dello spreco di cibo avanzato sia in casa, ma soprattutto nella ristorazione pubblica e privata, può contribuire in maniera determinante all'obiettivo stabilito dalla Commissione europea di tagliare gli sprechi *pro capite* del 30 per cento entro il 2030 in ristoranti, mense e famiglie. Giova evidenziare che la maggior parte degli italiani consuma sempre più pasti fuori casa, ordinando importanti quantità di cibo che spesso vengono solo parzialmente consumate, generando sprechi ed elevate quantità di rifiuti. Per quanto spesso proposta dagli esercenti, la possibilità di portar via dal ristorante il cibo non consumato rimane una pratica ancora poco esercitata da parte dei clienti che spesso anzi considerano questo comportamento addirittura motivo di imbarazzo. Secondo i dati raccolti dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), circa il 74 per cento dei consumatori ritiene che la pratica dell'asporto del cibo avanzato sia corretta. Tuttavia sono ancora molti gli italiani, oltre uno su quattro, che considerano disdicevole chiedere ai ristoratori di poter portare con sé gli alimenti non consumati durante il pasto.

Anche nelle mense, sia aziendali che scolastiche, si ravvisa un preoccupante spreco di cibo, e andrebbero incentivate tutte quelle scelte finalizzate a ridurre gli sprechi, come la pratica dell'asporto, ma anche pratiche di prevenzione come, ad esempio, evitare preparazioni troppo abbondanti da parte della cucina o pratiche modalità di porzionatura non corrette.

Il presente disegno di legge, al fine di ridurre lo spreco di cibo, interviene a modificare le finalità del Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197. Tale Fondo è destinato a finanziare progetti di distribuzione di pacchi alimentari realizzati con l'inventario della distribuzione alimentare in favore di soggetti appartenenti a categorie fragili.

Con il presente intervento normativo la finalità del Fondo è estesa al finanziamento di progetti di riduzione dello spreco di cibo realizzati dai comuni, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione, di formazione e diffusione delle migliori pratiche, in particolare della pratica dell'asporto, con il coinvolgimento delle scuole, degli operatori della ristorazione e degli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e bevande. Per tale finalità la dotazione del Fondo è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, si prevede la ridefinizione, con decreto ministeriale, delle modalità attuative del Fondo, come modificato dalla legge.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 434, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo la parola: « alimentare » sono inserite le seguenti: « e per il sostegno a progetti di riduzione dello spreco di cibo realizzati dai comuni »;

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Fondo è altresì destinato a finanziare progetti di riduzione dello spreco di cibo realizzati dai comuni, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione, formazione e diffusione delle migliori pratiche, in particolare della pratica dell'asporto, con il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, degli operatori della ristorazione e degli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e bevande. Per le finalità di cui al terzo periodo il Fondo è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024 ».

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 434, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Conseguentemente, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 maggio 2023, n. 78, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del presente comma.



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 138 (pom.) del 18/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024

138ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.  
La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

***(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 6 ordini del giorno e 693 emendamenti, di cui 16 dei relatori, ossia le proposte 1.28, 1.52, 1.61, 1.96, 1.97, 1.0.28, 1.0.29, 1.0.30, 3.8, 3.27, 3.28, 5.89, 5.91, 9.0.1, 10.11, 10.12, pubblicati in allegato. I relatori hanno altresì presentato l'emendamento di coordinamento Coord.1, nonché, questa mattina, gli ulteriori emendamenti 1.200, 3.100, 3.200, 5.200, 6.100, 10.11 (testo 2) e 9.0.100, parimenti pubblicati in allegato. A tale ultimo riferimento, fa presente che le ulteriori proposte emendative recepiscono il parere espresso in Conferenza unificata.

Propone quindi di fissare alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione di subemendamenti a tutti gli emendamenti dei relatori.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che è aperta la fase di illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.

Non essendoci richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale***

(Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [AMIDEI](#) (Fdl) propone l'espressione di un parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) chiede di rinviare la votazione, alla luce degli approfondimenti ancora in corso presso la sede di merito.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2024 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori ( n. 163 )**

(Parere al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 148, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame e rinvio)

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sull'atto in titolo recante lo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.

Dopo aver rammentato che lo schema è stato assegnato l'11 giugno 2024, con termine per l'espressione del parere fissato al 1° luglio 2024, fa notare che per mezzo degli ultimi due decreti, il decreto ministeriale 10 agosto 2020 e il decreto ministeriale 6 maggio 2022, sono state strutturate iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzarsi, rispettivamente, nel triennio 2020-2022, per un importo complessivo di 43 milioni, e nel triennio 2022-2024 per un importo complessivo di 57,75 milioni.

Lo schema di decreto in esame ammette, invece, a riparto - per iniziative da realizzarsi nel triennio 2024-2026 - un importo complessivo di circa 45,1 milioni di euro con imputazione della spesa, tenuto conto degli impegni pluriennali ad esigibilità pregressi e dell'autorizzazione di spesa a legge di bilancio 2024 (ridotta rispetto agli esercizi pregressi), di 2,1 milioni per il 2024, di 23,6 milioni per il 2025 e di 19,3 milioni per il 2026.

Illustra indi l'articolo 1, che individua l'ammontare delle risorse da ripartire e rinvia all'Allegato A per il riepilogo degli importi complessivamente assegnati per ciascun nucleo tematico di azioni.

L'articolo 2 - prosegue il relatore - assegna alla Direzione generale consumatori e mercato la somma complessiva di 8 milioni di euro per il biennio 2025-2026, per la realizzazione delle iniziative in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti e dei servizi. Alle medesime iniziative erano stati assegnati 17,16 milioni per il triennio 2022-2024.

Osserva poi che l'articolo 3 assegna 3 milioni di euro, per il biennio 2025-2026, per realizzare e proseguire iniziative finalizzate favorire e rafforzare l'informazione, la formazione, la sicurezza e la tutela dei consumatori mediante azioni nel settore dell'educazione al consumo responsabile e sostenibile. Alla medesima azione erano stati assegnati 4,5 milioni di euro per il triennio 2022-2024. Evidenzia altresì che l'articolo 4 assegna 9,5 milioni di euro, per il triennio 2024-2026, per la realizzazione di studi ed iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei consumatori attraverso adeguate attività di comunicazione ed informazione, nonché per assicurare la più ampia diffusione e sensibilizzazione alle tematiche consumeristiche, per promuovere i diritti dei consumatori e garantire altresì il supporto e l'assistenza tecnica necessari al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) per assicurare il monitoraggio delle attività a tutela dei consumatori, comprese quelle del CNCU. Alla medesima azione erano stati assegnati 11,69 milioni di euro per il triennio 2022-2024.

Rileva inoltre che l'articolo 5 assegna 6 milioni di euro, per il biennio 2025-2026, per la realizzazione di iniziative a favore dei consumatori promosse dalle relative associazioni rappresentative a livello nazionale. Alle medesime iniziative erano stati assegnati 5 milioni di euro per il biennio 2023-2024.

[Dopo essersi soffermato sull'articolo 6, che assegna 3 milioni di euro, per il biennio 2025-2026, per favorire, potenziare e rendere effettiva la tutela del consumatore, nonché per assicurare il supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, con una differenza di importo rispetto ai 2,9 milioni di euro previsti per il triennio 2022-2024, dà conto dell'articolo 7, che assegna 10 milioni di euro per iniziative da realizzare tramite le Regioni volte a favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in ambito](#)

regionale, mediante sportelli fisici aperti ai consumatori. Registra anche in questo caso che, alla medesima azione, nello scorso periodo erano stati assegnati 10 milioni di euro.

Illustra l'articolo 8, che assegna 2,6 milioni di euro per la realizzazione ed il proseguimento di iniziative a favore dei consumatori ed utenti in materia di trasparenza e comparabilità delle tariffe RC-auto, di antifrode assicurativa, avuto anche riguardo alle novità introdotte dalla legge sulla concorrenza 2017. Alla medesima azione erano stati assegnati 6,5 milioni di euro per il triennio 2022-2024, con il fine prevalente (non più presente) di una restituzione almeno parziale delle polizze dormienti prescritte.

Nel menzionare l'articolo 9, che assegna 2,984 milioni di euro, per il triennio 2024-2026, ad iniziative, non previste nella precedente programmazione, di educazione finanziaria, segnala che in base all'articolo 10 per la copertura della spesa complessiva di 45,084 milioni di euro prevista per le iniziative descritte negli articoli precedenti, saranno utilizzate le somme di competenza disponibili sul capitolo n. 1650 del Dicastero delle imprese secondo l'anno di esigibilità dell'impegno.

Conclude rilevando che, in allegato allo schema di decreto, è stata trasmessa la Relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 con uno stato di avanzamento ad aprile 2024. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare**

**(1145) DE CARLO. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo**

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 972, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1145, e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 972, sospesa nella seduta del 12 giugno.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stato assegnato il disegno di legge n. 1145, a sua prima firma, su cui dà la parola al relatore.

Il relatore **BERGESIO** (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge n. 1145, composto di un solo articolo, che modifica le finalità del Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla legge 29 dicembre 2023, n. 197, al fine di ridurre lo spreco di cibo.

Fa presente al riguardo che tale Fondo è destinato attualmente a finanziare progetti di distribuzione di pacchi alimentari realizzati con l'inventario della distribuzione alimentare in favore di soggetti appartenenti a categorie fragili. Con l'intervento normativo in questione la finalità del Fondo è estesa al finanziamento di progetti di riduzione dello spreco di cibo realizzati dai comuni, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione, di formazione e diffusione delle migliori pratiche, in particolare della pratica dell'asporto, con il coinvolgimento delle scuole, degli operatori della ristorazione e degli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e bevande.

Rileva che per tale finalità la dotazione del Fondo è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024 e che, conseguentemente, si prevede la ridefinizione, con decreto ministeriale, delle modalità attuative del Fondo, come modificato dalla legge.

In ragione dell'affinità dei contenuti, propone conclusivamente di congiungerne la discussione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 972.

Concorda la Commissione.

La senatrice **Aurora FLORIDIA** (*Misto-AVS*) comunica di aver presentato il disegno di legge n. 1167, vertente su materia analoga, che si augura possa essere abbinato al seguito della discussione dei provvedimenti in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 19 giugno, alle ore 9, non avrà luogo. Restano invece confermate la seduta già convocata alle ore 13 di domani,

compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146**

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, valutati favorevolmente i principi generali, di cui all'articolo 3, per l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, che avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità;

considerato che, secondo l'articolo 5, lo Stato e le altre autorità pubbliche promuovono l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) per migliorare la produttività e la competitività del sistema economico nazionale, favoriscono un mercato dell'IA innovativo, equo, aperto e concorrenziale, facilitano la disponibilità di dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA, indirizzano le piattaforme di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni a scegliere fornitori di sistemi e modelli di IA che garantiscono una localizzazione e elaborazione dei dati critici presso *data center* sul territorio nazionale ed elevati standard di trasparenza;

rilevato che l'articolo 21 consente investimenti fino a un miliardo di euro nella partecipazione al capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del calcolo quantistico e delle telecomunicazioni e che gli investimenti sono effettuati avvalendosi di *Cdp Venture Capital Sgr*- Fondo Nazionale Innovazione (FNI);

preso atto altresì che, in base al medesimo articolo 21, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è il soggetto investitore e che per la misura vengono utilizzate le risorse del Fondo di sostegno al *venture capital* istituito dalla legge di bilancio 2019;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 21:

1. al comma 1, alinea e lettera *a*), si valuti l'opportunità di specificare cosa si intenda per il settore "delle tecnologie per questa/queste abilitanti";
2. in base al dettato del comma 1 - che autorizza l'assunzione di partecipazioni nel capitale di rischio di imprese - e del comma 3 - che attribuisce al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la qualità di investitore - si valuti l'opportunità di specificare a chi è conferita l'autorizzazione di cui al citato comma 1;
3. al comma 2, si valuti l'opportunità di meglio definire il concetto di "coinvestimento da parte di altri fondi", chiarendo se si intenda indicare una modalità di investimento effettuato in parte mediante fondi di nuova istituzione e in parte mediante fondi già istituiti.

### **ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)**

N. [1138](#)

**G/1138/1/9**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (A.S. 1138),

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede, al comma 2, la possibilità per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che nell'anno 2023 hanno subito una riduzione del volume



d'affari per almeno il 20 per cento rispetto all'anno precedente di avvalersi della sospensione, per dodici mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale stipulati con banche e altri intermediari finanziari;

possono accedere alle predette misure le imprese che attestino con autocertificazione la riduzione del volume d'affari nella percentuale sopra indicata e le cui esposizioni debitorie non siano, al 16 maggio 2024, classificate come esposizioni creditizie deteriorate;

si prevede inoltre che il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione sia modificato e i relativi termini siano prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità e nuovi o maggior oneri per le parti. A tal proposito si prevede inoltre che la scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia PMI e dall'ISMEA siano automaticamente differite del medesimo periodo di sospensione o proroga;

considerato che:

l'associazione bancaria italiana (ABI), in sede di audizione, ha sollevato criticità riguardo le conseguenze che potrebbero derivare, in termini di definizione della posizione debitoria, per le imprese che scelgono di avvalersi delle misure citate;

la sospensione della sola quota capitale, rileva ABI, potrebbe non essere sufficiente a prevenire l'applicazione della disciplina prudenziale europea che imporrebbe alle banche di classificare l'esposizione oggetto della misura di concessione in "*forborne*" e, nel caso si determini per la banca una riduzione del valore attuale netto dei flussi di cassa derivanti dall'esposizione superiore all'1 per cento, di classificarla come deteriorata;

l'introduzione di una misura agevolativa finalizzata a sostenere le imprese in difficoltà rischia, al contrario, di limitare l'accesso al credito o di renderlo più oneroso per le imprese mettendo a serio rischio la continuità produttiva delle stesse;

è necessario garantire il sostegno alle imprese senza aggravarne la situazione finanziaria e assicurare che le misure di emergenza non abbiano conseguenze negative sull'accesso al credito, così come si ritiene fondamentale mantenere il giusto equilibrio tra le esigenze di liquidità delle imprese e la stabilità del sistema bancario,

impegna il Governo:

a monitorare l'efficacia delle misure previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame, valutando, di conseguenza, l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi che assicurino il raggiungimento degli obiettivi di sostegno a favore delle imprese che vi accedono, anche sotto il profilo della continuità produttiva e della stabilità finanziaria.

**G/1138/2/9**

[Fazzone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

premesso che:

il grano duro resta la coltivazione più diffusa in Italia, con circa 300.000 agricoltori impegnati in questa coltura. Il nostro Paese è primo in Europa e secondo nel mondo nella produzione di grano duro destinato alla pasta;

nel corso degli anni, in Italia, il prezzo del grano è calato sensibilmente, anche a causa di fenomeni speculativi non ancora sanzionati e, per questo, nell'ultimo decennio è scomparso un campo di grano su cinque, con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati e con effetti dirompenti sull'economia, sull'occupazione e sull'ambiente;

in un periodo di guerra, come quello che si sta vivendo, con i supermercati che vengono assaliti

per acquistare beni di prima necessità, come pane, pasta e farina, accade che tali prezzi aumentano sensibilmente, mentre il prezzo della materia prima, cioè il grano, non subisce nessun aumento;

nonostante la domanda dei prodotti finiti (pasta e semola) si mantenga sempre elevata soprattutto sul mercato internazionale, la domanda d'acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui prezzi, i quali, senza adeguati aiuti comunitari, non riuscirebbero a garantire una corretta remunerazione agli agricoltori;

infatti, la pasta 100 per cento grano italiano costa dai 3 euro in su, mentre il grano 100 per cento italiano è sceso in meno di 6 mesi da 0,58 a 0,36 euro al chilo; circa 10 volte in meno il prezzo della pasta 100 per cento italiana;

già in passato le rilevazioni dell'ISMEA mostravano che i prezzi del "grano duro fino" nazionale erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa;

dalle audizioni dell'Antitrust effettuate in Parlamento in data 4 febbraio 2020, si è preso atto che, dal 2015 ad oggi, c'è stata una distorsione del mercato del grano duro italiano. Ovvero i prezzi del grano duro del nostro Paese sono sempre più bassi dei prezzi del grano duro estero;

nonostante il Governo abbia deciso di anticipare i tempi per riportare trasparenza sui mercati e fare chiarezza sui numeri della produzione nazionale, la strategia del Governo sinora non ha risolto le criticità che stanno mettendo in ginocchio il comparto e si limita ad adottare misure provvisorie e sperimentali;

una delle misure dei precedenti Governi è stata la commissione prezzi unica nazionale (CUN), frutto di intese al tavolo di filiera e unico strumento in grado di garantire equità e trasparenza nella previsione dei prezzi del grano, ma la sua attività, sia pur sperimentale, è stata interrotta da ottobre 2022 senza motivazioni plausibili. È ripartita da alcuni mesi e non riesce a diventare ancora effettiva per le resistenze dei trasformatori;

l'istituzione effettiva della CUN si rende necessaria perché le borse merci sono uno strumento ormai obsoleto, come riconosciuto anche da una sentenza del TAR di Foggia (n. 01200/2019) da cui è emerso che: "le rilevazioni dei prezzi non si basano su dati documentati da fatture o da altri riscontri certi e facilmente verificabili, ma su dati riportati solo oralmente dai presenti; e, pertanto, frutto di un'istruttoria deficitaria, in contrasto con le delibere di giunta nn. 52 del 2009 e 67 del 2016 a mente delle quali le quotazioni devono essere basate su elementi certi di valutazione". Vizi formali e sostanziali hanno portato il TAR ad annullare i listini settimanali dei prezzi del grano duro della camera di commercio di Foggia per gli anni 2016 e 2017;

la legge sulla tracciabilità dei grani italiani è stata approvata nel 2020 se non altro per capire di che grano è fatta la nostra pasta, ma i continui rinvii non hanno agevolato né i produttori né i consumatori. Gli italiani vogliono sapere con certezza chi fa pasta al 100 per cento con grano italiano, senza l'aiuto di sostanze potenzialmente pericolose che spesso troviamo dentro i pacchi di pasta, anche se nei limiti di legge, quando si utilizzano miscele con materie prime estere scadenti e a basso prezzo;

il programma Granaio Italia, sotto questo profilo, garantirebbe la tracciabilità dei volumi nazionali, grazie ai registri di carico e scarico, come avviene nell'olio, ma da anni non riesce a spiccare il volo perché ai trasformatori la legge non piace e vorrebbero addirittura modificarla;

gli accordi di filiera, nonostante le risorse impegnate sinora, non sono riuscite a decollare (solo il 15 per cento degli agricoltori stipula i contratti) perché non vi è un quadro giuridico che tuteli la parte debole agricola dal punto di vista negoziale verso i trasformatori che imponendo condizioni restrittive abusano del loro potere economico;

il fondo istituito con l'art 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, non ha sortito gli obiettivi prefissati;

non è stato adottato alcun programma di differenziazione e valorizzazione del grano duro nazionale, notoriamente privo di contaminanti rispetto ai grani esteri importati, che attraverso un

marchio di riconoscibilità avrebbe effetti positivi sull'economia, sulla salute dei consumatori e sul bilancio sanitario dello Stato,

impegna il Governo:

ad implementare con urgenza i pilastri della strategia per affrontare e risolvere l'ennesima crisi di mercato del grano duro, che vede oggi l'arrivo di ingenti quantità di grano da Turchia, Russia e Canada;

ad avviare la fase effettiva della Commissione unica nazionale, cessando la fase sperimentale;

ad istituire il registro telematico di carico e scarico della merce che entra ed esce dai mulini;

ad adottare un marchio del grano duro italiano, sulla stregua del Desert Durum americano.

#### **G/1138/3/9**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto- legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

premesso che:

emerge da diverse inchieste un sistema organizzato di caporalato che coinvolge le imprese di un settore strategico per l'economia qual è quello agricolo e che per qualificare e per rendere più efficace l'azione di contrasto a detto fenomeno sono necessarie misure atte ad estendere la responsabilità penale in solido lungo la filiera, rafforzare le attività ispettive mediante lo strumento degli indici di congruità, recuperare una parte almeno delle disposizioni messe a tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi in cui si lavora, senza ipocrisie, buonismi e indulgenze;

considerato che:

vi è una totale sproporzione tra le parti che acquistano e vendono forza lavoro, e l'intermediazione privata di manodopera come condizione che rende digeribile ed elegante ciò che oggi chiamiamo caporalato;

ritenuto che:

è necessario porre mano alla catena che valorizza i prodotti agricoli e i rapporti perversi interni alla filiera agroalimentare che concentrano in alto i profitti, nelle industrie di trasformazione della grande distribuzione, e scaricano in basso le diseconomie, ai produttori piccoli e medi che sono al contempo vittima e carnefici, dentro un sistema di mercato che è compiutamente mondializzato e che ha persino dato forma a un potente meccanismo di condizionamento delle nostre quotidiane esistenze attraverso l'alimentazione, il cibo che consumiamo, il modo in cui vi accediamo;

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mettere a punto specifici interventi normativi che possano aggredire il fenomeno del caporalato, con l'intento di ampliare le tutele lavorative nel settore agricolo.

#### **G/1138/4/9**

[De Priamo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

premesso che:

è necessaria una corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici,

impegna il Governo:

a) a valutare l'opportunità di coinvolgere la Società Gestore dei Servizi Energetici per l'attività di vigilanza e controllo sui sistemi collettivi di cui ai commi da 3 a 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

b) al fine di massimizzare il numero dei soggetti responsabili che si rivolgono ai sistemi collettivi (consorzi senza fini di lucro costituiti dai produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), per prestare la garanzia finanziaria necessaria per la corretta gestione del fine vita dei moduli installati sugli impianti incentivati in Conto Energia, di valutare l'opportunità di estendere al 31 dicembre 2024 il termine ultimo entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione e istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un meccanismo annuale di presentazione delle istanze nell'ambito di due finestre temporali, organizzato secondo regole definite dal GSE di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e pubblicate sul sito internet del GSE.

### G/1138/5/9

#### Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

premessi che:

le installazioni fotovoltaiche richiedono fondazioni invasive, scavi e movimento di terra, estirpazione di erbe e piante, strutture di appoggio, e pregiudicano la evapotraspirazione dei suoli con conseguenze anche idrogeologiche a lungo termine;

la Cassazione, con sentenza 6840/2024 del 14 marzo 2024, ha pertanto equiparato il fotovoltaico a immobile a causa del non più reversibile consumo di suolo;

il maggiore assorbimento di radiazione solare rispetto al suolo libero, la mancata evapotraspirazione e il conseguente surriscaldamento delle superfici fin oltre 65°C (effetto PVHI, PhotoVoltaic Heat Island) con emissione infrarossa a frequenze cui l'atmosfera è poco trasparente, incrementano l'effetto serra in corrispondenza del fotovoltaico a terra;

i precedenti effetti da tempo accertati costituiscono un grave danno alla luce del principio DNSH (*Do No Significant Harm*), e sono pertanto necessari approfondimenti tecnico-scientifici per mettere a punto mitigazioni allo stato attuale inesistenti;

l'Italia è la nazione europea a maggior consumo di suolo agricolo, per questo motivo dispone di aree già antropizzate in misura esuberante rispetto al resto d'Europa;

all'interno del nostro Paese esistono almeno 86.000 ettari di coperture disponibili di capannoni industriali in gran parte inutilizzati, su cui sono installabili in pochi anni fino a 72 GWp fotovoltaici con: 1) *permitting* pervio e accelerato; 2) irrisori costi di connessione essendo questa già presente (la quale altrimenti costerebbe fino a 20 euro per km per ogni kWp); 3) autoconsumo spinto e quindi bassa esigenza di accumulo; 4) nessuna esigenza di espropri, né di potenziamento della rete in AT;

in particolare, per garantire un futuro pervio agli investitori fotovoltaici appare inderogabile, prodromica e urgente una definizione delle priorità come segue:

1) usare i capannoni industriali; si può rapidamente - e a costi minori - arrivare ad almeno nuovi 70 GWp;

2) successivamente su aree dismesse, SIN, SIR (per le quali non esiste un censimento, ma saranno almeno altri 20 GWp);

3) su parcheggi asfaltati, zone cementificate, caserme dismesse, aree ferroviarie, almeno altri 20 GWo;

4) successivamente con agrivoltaico, dopo aver usato il tempo disponibile (durante le fasi

1+2+3) per monitoraggi ex-ante delle condizioni climatiche ambientali da parte di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) anche per il tramite di ARPAV, JRC, ISPRA in particolare mediante monitoraggio satellitare, comunque necessarie per poterle confrontare con quelle ex-post (altrimenti fuorvianti);

5) solo in caso di necessità, fotovoltaico a terra, in aree idonee sulle quali sia stato possibile (durante le fasi 1+2+3+4) fare valutazioni e approfondimenti di merito e di metodo, in particolare con monitoraggio satellitare delle temperature al suolo ex-ante che possa escludere il rischio di PVHI,

impegna il Governo:

a prevedere l'istituzione urgente di un tavolo tecnico interministeriale per l'individuazione delle priorità d'investimento.

**G/1138/6/9**

[Bizzotto](#), [Dreosto](#), [Cantalamessa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024, recante "*disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.*" prevede che, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992, la vigilanza venatoria sia affidata alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni agricole rappresentate nel Cnel e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata;

l'Unione nazionale cacciatori zona alpi (UNCZA) ha recentemente promosso un studio denominato "*Progetto Stambecco*" che raccoglie tutti gli studi promossi negli ultimi anni nel nostro Paese sulla specie stambecco;

dalle pagine dello studio emerge come lo stambecco sia una specie ormai ampiamente diffusa sull'arco alpino dove sono stati censiti più di 50.000 capi dei quali ben 15.000 sul versante italiano. Numeri che giustificerebbero l'avvio di una gestione anche venatoria della specie;

a livello europeo, secondo la "direttiva Habitat", lo stambecco, al pari del camoscio alpino, è una "specie di interesse comunitario il cui prelievo nella natura ed il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione" (Allegato V);

il decreto del Presidente della Repubblica 357/97 che recepisce la suddetta direttiva, inserisce appunto lo stambecco tra le specie di interesse comunitario il cui sfruttamento potrebbe essere oggetto di misure di gestione, tuttavia la legge n.157 del 1992 non lo prevede fra le specie cacciabili e nemmeno fra quelle particolarmente protette;

gli Stati membri possono adottare misure di sfruttamento purché sempre compatibili con un suo stato di conservazione soddisfacente, attraverso l'introduzione di piani di gestione;

da tempo lo stambecco è oggetto di prelievo venatorio da parte di altri Stati dell'arco alpino: peraltro lo stesso è cacciato ormai da alcuni anni nella Regione Trentino-Alto Adige, in Provincia di Bolzano;

l'ISPRA (allora INFS) ancora nel 2004, e poi anche in seguito, aveva prodotto, su richiesta di UNCZA, un parere circostanziato in cui riteneva assolutamente fattibile l'avvio della gestione venatoria di questo bovide;

ai sensi dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 il passaggio dello stambecco fra le specie cacciabili potrebbe essere attuato attraverso l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro

dell'ambiente, sentito l'ISPRA;

impegna il Governo:

ad attuare provvedimenti affinché lo stambecco venga inserito fra le specie cacciabili di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, al fine di provvedere ad una sua corretta e utile gestione venatoria, anche attraverso l'introduzione di piani di gestione.

#### Art. 1

##### 1.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di contenere le congiunture avverse, derivanti dal conflitto russo- ucraino» inserire le seguenti: «e dall'incremento dei prezzi dei carburanti».*

##### 1.2

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «settore cerealicolo» inserire le seguenti: «e al settore vitivinicolo»;*

*b) dopo le parole: «granchio blu (Callinectes sapidus)» inserire le seguenti: «ed agli attacchi di peronospora della vite (Plasmopora viticola),».*

##### 1.200

I Relatori

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole: "nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo" inserire le seguenti: ", al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico";*

*b) al comma 1, sopprimere le parole da: ", anche contenendo gli effetti" fino a: "granchio blu (Callinectes sapidus),";*

*c) al comma 2, dopo le parole: "almeno al 20 per cento" inserire le seguenti: "e nel caso delle cooperative agricole una riduzione del 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria,".*

##### 1.3

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a. dopo le parole: «settore cerealicolo» inserire le seguenti: «e al settore vitivinicolo»;*

*b. dopo le parole: «granchio blu (Callinectes sapidus)» inserire le seguenti: «ed agli attacchi di peronospora della vite (Plasmopora viticola),».*

##### 1.4

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «settore cerealicolo» inserire le seguenti: «, al settore vitivinicolo»;*

*b) dopo le parole: «granchio blu (Callinectes sapidus)» inserire le seguenti: «ed agli attacchi di peronospora della vite (Plasmopora viticola),».*

##### 1.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole «settore cerealicolo» inserire le seguenti: «, al settore florovivaistico»;*

*b) al comma 3:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) le parole "e agroalimentare" sono sostituite dalle seguenti: ", agroalimentare, della pesca, dell'acquacoltura e del florovivaismo";»*

2) *alla lettera b) sostituire le parole «agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «agricole, della pesca, dell'acquacoltura e del florovivaismo»;*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola «agricole,» inserire la seguente: «florovivaistiche,».*

## 1.6

[Rosa, Fallucchi](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al comma 4, dell'articolo 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole: "otto componenti" sono sostituite dalle seguenti: "dieci componenti";*

b) *dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) due, su designazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria."»*

## 1.7

[Fregolent, Musolino](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente, » con le seguenti: «Le imprese agricole, singole e associate, anche in forma cooperativa, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023 o in un periodo consecutivo di dodici mesi che decorre dal primo giorno di uno dei mesi del 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari e/o una riduzione delle quantità prodotte e/o abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime e di quelli energetici, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno o ai dodici mesi precedenti.»*

## 1.8

[Franceschelli, Martella, Giacobbe](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente, » con le seguenti: «Le imprese agricole, singole e associate, anche in forma cooperativa, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023 o in un periodo consecutivo di dodici mesi che decorre dal primo giorno di uno dei mesi del 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari e/o una riduzione delle quantità prodotte e/o abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime e di quelli energetici, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno o ai dodici mesi precedenti.»*

## 1.9

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

*Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»;*

b) *sostituire le parole «possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento» con le seguenti: «è sospeso, per dodici mesi il pagamento».*

## 1.10

[Paroli](#)

*Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»*

b) *sostituire le parole «possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del*

pagamento» *con le seguenti*: «è sospeso, per dodici mesi il pagamento»

#### 1.11

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole*: «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» *con le seguenti*: «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» *e le parole*: «possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento» *con le seguenti*: «è sospeso, per dodici mesi il pagamento».

#### 1.12

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sostituire le parole*: «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» *con le seguenti*: «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»

b) *sostituire le parole*: «possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento» *con le seguenti*: «è sospeso, per dodici mesi il pagamento»

#### 1.13

[Fallucchi](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *dopo le parole*: «Le imprese agricole», *aggiungere le seguenti*: «ivi comprese le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228»;

b) *sostituire le parole*: «che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume di affari, pari ad almeno il 20 per cento, rispetto all'anno precedente» *con le seguenti*: «che, nell'anno solare 2023, hanno subito una riduzione del volume di affari, in termini di fatturato, pari almeno il 10 per cento, rispetto all'anno precedente.».

#### 1.14

[Paroli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 2, dopo le parole*: «Le imprese agricole» *aggiungere le seguenti*: «ivi comprese le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228»;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: «che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume di affari, pari ad almeno il 20 per cento, rispetto all'anno precedente» *con le seguenti*: «che, nell'anno solare 2023, hanno subito una riduzione del volume di affari, in termini di fatturato, pari almeno il 10 per cento, rispetto all'anno precedente».

#### 1.15

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole* «Le imprese agricole» *inserire le seguenti*: «singole e associate, anche in forma cooperativa.».

#### 1.16

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 2, dopo le parole*: "dell'acquacoltura," *inserire le seguenti*: "nonché le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,".

#### 1.17

[Paroli](#)

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole*: «nell'anno 2023» *inserire le seguenti*: «e nell'anno 2024» *e sostituire le parole*: «dodici mesi» *con le seguenti*: «ventiquattro mesi».



### 1.18

[Fallucchi](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «nell'anno 2023» inserire le seguenti: «e nell'anno 2024» e sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

### 1.19

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2023» aggiungere le seguenti: «e nell'anno 2024» e sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

### 1.20

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «nell'anno 2023» inserire le seguenti: «e nell'anno 2024»;*
- b) *sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

### 1.21

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «nell'anno 2023» inserire le seguenti: «e nell'anno 2024»*
- b) *sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

### 1.22

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del volume d'affari» inserire le seguenti: «ovvero della produzione lorda vendibile».*

### 1.23

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo, sostituire le parole «pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente» con le seguenti: «pari almeno al 10 per cento, ovvero pari almeno al 20 per cento della media dei tre anni precedenti»;*
- b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura abbiano la propria sede operativa in una delle aree interessate da una dichiarazione di stato di crisi ovvero di emergenza per epizootie o calamità naturali negli ultimi 5 anni a partire dalla data entrata in vigore del presente decreto, la soglia per beneficiare delle misure di cui al primo periodo deve intendersi pari ad almeno al 5 per cento del calo di fatturato rispetto all'anno precedente ovvero al 10 per cento rispetto ai cinque anni precedenti.».*

### 1.24

[Rapani](#)

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «pari almeno al 20 per cento» con le seguenti: «pari almeno al 15 per cento».*

### 1.25

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «pari almeno al 20 per cento» con le seguenti: «pari almeno al 10 per cento».*

### 1.26

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «pari almeno al 20 per cento» aggiungere le seguenti:*

«ovvero che abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime».

**1.27**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «pari almeno al 20 per cento» inserire le seguenti: «ovvero che abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime».*

**1.28**

I Relatori

*Al comma 2 dopo le parole: «pari almeno al 20 per cento,» inserire le seguenti: «o che hanno subito una riduzione della produzione pari almeno al 30 per cento».*

**1.29**

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «al 20 per cento» aggiungere le seguenti: «, o della produzione lorda vendibile pari almeno al 30 per cento».*

**1.30**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «al 20 per cento» aggiungere le seguenti: «, o della produzione lorda vendibile pari almeno al 30 per cento».*

**1.31**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «della parte capitale».*

**1.32**

[Fazzone](#)

*Al comma 2, le parole: «della rata dei mutui, e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie,» sono sostituite con le seguenti: «della rata dei mutui, di altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, ivi comprese tutte le altre scadenze (fidi di cassa continuativi o transitori, fidi autoliquidanti)».*

**1.33**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso in cui il mutuo oggetto della sospensione sia nella fase iniziale del periodo di ammortamento e la quota interessi risulti prevalente nell'importo della rata medesima, la sospensione per la durata di 12 mesi del pagamento della rata del mutuo si applica sia alla quota capitale sia alla quota interessi.» e al secondo periodo, dopo le parole: «delle misure di cui al primo» inserire le seguenti: «e al secondo».*

**1.34**

[Pogliese](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo;*

*b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le imprese delle filiere produttive del tessile, abbigliamento, pelle, cuoio e calzature (codici ATECO 13, 14 e 15, anche se secondari) che, nel primo trimestre 2024, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto al medesimo trimestre dell'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per tre mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali, in scadenza nei mesi di aprile*

maggio e giugno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. La sospensione si rinnova di ulteriori tre mesi qualora per ogni trimestre successivo del 2024, si registri la medesima riduzione del 20 per cento del volume di affari rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente. Possono beneficiare della misura, le imprese le cui esposizioni debitorie non sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.».

### **1.35**

#### [Paroli](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al terzo periodo, dopo le parole "nonché per le operazioni finanziarie riferite a" sono aggiunte le seguenti: "imprese agricole,".

2-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.».

### **1.36**

#### [Pogliese](#), [Fallucchi](#), [Nocco](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al terzo periodo, dopo le parole: "nonché per le operazioni finanziarie riferite a" sono aggiunte le seguenti: "imprese agricole,". L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.»

### **1.37**

#### [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese del settore agroalimentare, anche attraverso il sistema dei confidi, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 11-*quater* è sostituito dal seguente: "11-*quater*. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024.".».

### **1.38**

#### [Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese del settore agroalimentare, anche attraverso il sistema dei confidi, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 11-*quater* è sostituito dal seguente: "11-*quater*. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024.".»

### **1.39**

#### [Maffoni](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese del settore agroalimentare, anche attraverso il sistema dei confidi, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni, il comma 11-quater è sostituito dal seguente: "11-quater. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024.».*

#### **1.40**

[Balboni](#), [Pogliese](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente comma: «2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, dopo il comma 4-bis inserire il seguente comma: "4-ter. Il presente articolo si applica ai domini collettivi, alle aziende ed imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, oggi disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168."».*

#### **1.41**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo le parole: "degli approvvigionamenti alimentari," sono inserite le seguenti: "nonché attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", relative agli aiuti di importo limitato."»;

*b) al comma 4, dopo le parole: «anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)», sono inserite le seguenti: «I decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono altresì modificati al fine di sostituire i riferimenti ai regimi di aiuti "de minimis" con quelli al "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", relative agli aiuti di importo limitato.».*

#### **1.42**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dopo le parole: "degli approvvigionamenti alimentari," sono inserite le seguenti: "nonché attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», relative agli aiuti di importo limitato"»;*

*b) al comma 4, dopo le parole: «anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)», inserire le seguenti: «I decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono altresì modificati al fine di sostituire i riferimenti ai regimi di aiuti "de minimis" con quelli al "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", relative agli aiuti di importo limitato.».*

#### 1.43

[Nocco](#), [Fallucchi](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* «attive al 31 dicembre 2021»;

b) *al comma 3 lettera b), dopo le parole:* «regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013» *aggiungere le seguenti:* «, dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023»;

c) *sopprimere le seguenti parole:* «nel settore agricolo e in quello della pesca e dell'acquacoltura»;

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2024, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riservata alle Organizzazioni di produttori olivicoli riconosciute ai sensi degli artt. 152 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ai Consorzi di organizzazioni di produttori olivicoli finalizzate alla valorizzazione ed alla commercializzazione.»;

e) *al comma 4, dopo le parole:* «modifiche previste dal comma 3» *aggiungere le seguenti:* «*dal comma 3-bis*»;

f) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, si provvede ricorrendo ai residui di stanziamento a valere sugli appositi capitoli dello stato previsionale per l'anno 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste destinati agli interventi di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.».

#### 1.44

[Fazzone](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto infine il seguente periodo: "Al fine di ristorare le aziende della filiera del grano duro, delle leguminose (favino, cece, lenticchia e pisello), delle foraggere, delle ciliegie, degli ulivi e delle carni equine (linea fattrice-puledro) e ovicaprine (linea capra-capretto, pecora-agnello).»

#### 1.45

[Paroli](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 4, comma 9-*quater*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 le parole "e dei prodotti lattiero-caseari" sono sostituite dalle seguenti: ", dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura"».

#### 1.46

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

*Al comma 4, sostituire le parole:* «di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

#### 1.47

[Aurora Florida](#)

*Al comma 4, sostituire le parole:* «stipulazione di una polizza assicurativa contro i», *con le seguenti:* «certificazione dei».

#### 1.48

[Potenti](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «calamità naturali o eventi eccezionali o» con le seguenti: «episodi meteorologici estremi, eventi atmosferici o climatici eccezionali nonché».*

**1.49**

[Pogliese](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «assimilabili a calamità naturali» inserire le seguenti: «quali la cenere vulcanica».*

**1.50**

[Potenti](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 4 dopo la parola: «protetti» aggiungere le seguenti: «o selvatici».*

**1.51**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

**1.52**

I Relatori

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, dopo le parole: «è incrementata di» inserire le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2024 e»;*

b) *al terzo periodo, dopo le parole: «pari a» inserire le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;*

c) *al terzo periodo, sostituire le parole: «delle proiezioni» con le seguenti: «dello stanziamento».*

**1.53**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «Con decreto» con le seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti»;*

b) *sostituire le parole: «possono essere destinate» con le seguenti: «sono destinate, per l'anno 2024,»;*

c) *dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «nel limite complessivo di 32 milioni per l'anno 2024»;*

d) *dopo il comma 7, aggiungere le seguenti: «quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

**1.54**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «Con decreto» con le seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti» e le parole: «possono essere destinate» con le seguenti: «sono destinate, per l'anno 2024,».*

**1.55**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «30 dicembre 2020, n. 178,» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».*

**1.56**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 5, dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «nel limite complessivo di 32 milioni per l'anno 2024».*

*Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere le seguenti: «quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

**1.57**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 5, sostituire le parole «ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «ad imprese, cooperative e consorzi della pesca, dell'acquacoltura e della mitilicoltura».*

**1.58**

[Paroli](#)

*Al comma 5 dopo le parole: «imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura» aggiungere le seguenti: «, nella misura di almeno 12 milioni di euro,».*

**1.59**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura» aggiungere le seguenti: «, nella misura di almeno 12 milioni di euro,».*

**1.60**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota del limite complessivo di cui al precedente periodo, pari a 2 milioni di euro, è destinata al sostegno delle imprese, delle cooperative e dei consorzi di mitilicoltura.».*

**1.61**

I Relatori

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

*«5-bis. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, sono concessi contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nonché il limite del contributo per singolo intervento.*

*5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».*

**1.62**

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

*«5-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.*

*5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

### 1.63

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. - Al fine di fronteggiare i danni conseguenti alla diffusione e proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che operano nei territori per i quali è stata adottata, alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della citata specie, gli aiuti di cui al medesimo articolo 5, commi 2 e 3, sono concessi, limitatamente all'anno 2024, qualora la produzione registrata nei primi sei mesi dell'anno 2024 sia inferiore di almeno il 30 per cento di quella registrata nello stesso periodo dei tre anni precedenti il verificarsi della calamità, ovvero di una media triennale basata sugli stessi periodo dei cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, con esclusione del valore più basso e di quello più elevato. Restano validi i criteri di determinazione dell'aiuto di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e agli Orientamenti e Regolamenti unionali in materia di aiuti di Stato. Ai fini e per gli effetti di cui al presente comma, il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi è rinviato al 15 settembre 2024.».*

### 1.64

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

*«5-bis. Al fine di fronteggiare i danni conseguenti alla diffusione e proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che operano nei territori per i quali è stata adottata, alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della citata specie, gli aiuti di cui al medesimo articolo 5, commi 2 e 3, sono concessi, limitatamente all'anno 2024, qualora la produzione registrata nei primi sei mesi dell'anno 2024 sia inferiore di almeno il 30 per cento di quella registrata nello stesso periodo dei tre anni precedenti il verificarsi della calamità, ovvero di una media triennale basata sugli stessi periodo dei cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, con esclusione del valore più basso e di quello più elevato. Restano validi i criteri di determinazione dell'aiuto di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e agli Orientamenti e Regolamenti unionali in materia di aiuti di Stato. Ai fini e per gli effetti di cui al presente comma, il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi è rinviato al 15 settembre 2024.».*

### 1.65

[Fallucchi](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. - Al fine di fronteggiare i danni conseguenti alla diffusione e proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che operano nei territori per i quali è stata adottata, alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della citata specie, gli aiuti di cui al medesimo articolo 5, commi 2 e 3, sono concessi, limitatamente all'anno 2024, qualora la produzione registrata nei primi sei mesi dell'anno 2024 sia inferiore di almeno il 30 per cento di quella registrata nello stesso periodo dei tre anni precedenti il verificarsi della calamità, ovvero di una media triennale basata sugli stessi periodo dei cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, con esclusione del valore più basso e di quello più elevato. Restano validi i criteri di determinazione dell'aiuto di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e agli Orientamenti e Regolamenti unionali in materia di aiuti di Stato. Ai fini e per gli effetti di cui al presente comma, il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi è rinviato al 15 settembre 2024.».*

### 1.66

[Fazzone](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*



«5-bis. All'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali," sono soppresse.».

**1.67**

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:* «5-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di 5 milioni di euro ai produttori di soia.».

**1.68**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di 5 milioni di euro ai produttori di soia.».

**1.69**

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di 5 milioni di euro ai produttori di soia.».

**1.70**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024". Ai maggiori oneri di cui al presente comma pari a 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.71**

[Potenti](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* «6-bis. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La previsione di cui al comma 1 non si applica al caso di interventi relativi a serre agricole fisse e temporanee necessarie allo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, per i quali si fa riferimento esclusivamente alla conformità della disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.».

**1.72**

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:* «6-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "30 dicembre 2020" sono inserite le seguenti: "e per le concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate all'acquacoltura e alla mitilicoltura fino al 31 dicembre 2033".».

**1.73**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole «per l'anno 2024» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;*

b) *sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Agli oneri di cui al comma 7, lettera b), pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

**1.74**

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, dopo le parole «per l'anno 2024, alle» inserire le seguenti: «PMI e alle grandi».*

**1.75**

[Zedda](#), [Fallucchi](#)

*Al comma 7, lettera b), capoverso Art.16-bis, dopo le parole: «per l'anno 2024, alle» inserire le seguenti: «PMI e alle grandi».*

**1.76**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole «prodotti agricoli» inserire le seguenti: «e florovivaistici»;*

b) *alla rubrica, dopo le parole «prodotti agricoli» inserire la seguente: «, florovivaistici,».*

**1.77**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, sostituire le parole «40 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*

b) *al comma 9, sostituire le parole «40 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*

**1.78**

[Fallucchi](#)

*Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis., al comma 2, primo periodo, dopo la parola «effettuati» inserire le seguenti: «dal 1° gennaio 2023».*

**1.79**

[Paroli](#)

*Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 2, sostituire le parole: «fino al 15 novembre 2024» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023 fino al 15 novembre 2024».*

**1.80**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 2, sostituire le parole: «15 novembre 2024» con le seguenti: «10 dicembre 2024».*

**1.81**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo quelli riguardanti il solo acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature effettuati dai coltivatori diretti per importi complessivi non inferiori a 15.000 euro.».*

*Conseguentemente al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

### **1.82**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelli riguardanti il solo acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature effettuati dai piccoli imprenditori della pesca per importi complessivi non inferiori a 10.000 euro.».*

*Conseguentemente al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

### **1.83**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 3, dopo le parole: «e delle finanze,» inserire le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».*

### **1.84**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella percentuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in Agricoltura per l'anno 2024, per l'anno 2024 è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro nel Fondo di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

### **1.85**

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, dopo le

parole: "articolo 2" sono inserite le seguenti: ", comma 5,".

7-ter. All'articolo 5, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "articolo 2" sono inserite le seguenti: ", comma 5,".».

#### **1.86**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "la successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".».

#### **1.87**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale".».

#### **1.88**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:* «7-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto- legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024 n. 18, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

#### **1.89**

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

*Al comma 8, dopo le parole: «e della pesca» sono inserite le seguenti: «e dell'acquacoltura».*

#### **1.90**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«9-bis. Agli allevamenti che producono latte bovino, ubicati nelle zone di montagna, è concesso, per l'anno 2024, un aiuto straordinario nei limiti di spesa di 30 milioni di euro.

9-ter. Al maggior onere derivante dal comma 9-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 19-bis.».

#### **1.91**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2024".

9-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle

risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 1.92

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2024".

9-ter. Agli oneri previsti dal comma 9-bis, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

### 1.93

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2024".».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, valutato in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 1.94

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2024".».

### 1.95

[Damiani](#), [Paroli](#)

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura, è incrementato di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 lo stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 «Politiche per il lavoro» - Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura - ENBLIA -.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a euro 1200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 1.96

I Relatori

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di produzioni vegetali" sono inserite le seguenti: "con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali";

b) le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".».

## 1.97

I Relatori

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, l'accesso a tutte le funzionalità della Carta dell'uso dei suoli, i termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo regolamento sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31 agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024».

## 1.98

[Fallucchi](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:* «9-bis. Il contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e successive modificazioni, non è dovuto dalle imprese agricole che esercitano le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e conservazione ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile. Agli oneri di cui alla presente disposizione valutati in un milione e trecentomila euro a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

## 1.99

[Paroli, Rosso](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Il contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e successive modificazioni, non è dovuto dalle imprese agricole che esercitano le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e conservazione ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del Codice civile. Agli oneri di cui alla presente disposizione valutati in un milione e trecentomila euro a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

## 1.100

[Pogliese](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:* «9-bis. L'articolo 21, comma 6, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024 di cui al decreto ministeriale del 22 marzo 2024 è sostituito con il seguente: "La verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta tramite periti incaricati dal Fondo Mutualistico Nazionale Agri-CAT, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni che procederanno alla determinazione dei danni di natura qualitativa e quantitativa delle produzioni danneggiate dalle calamità gelo/brina/siccità/alluvione. In alternativa le aziende colpite potranno avvalersi di perizie asseverate redatte da professionisti abilitati iscritti all'albo.».

## 1.101

[Nocco, Pogliese](#)

*Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:*

«9-bis. Al fine di sostenere la filiera equina, alla parte II-bis della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-septies), aggiungere i seguenti:

"1-*octies*) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita;

1-*nonies*) prestazioni di servizi inerenti alla gestione di cavalli".».

*Conseguentemente al minor gettito derivante dalla presente disposizione, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **1.102**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete.».

#### **1.103**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".».

#### **1.104**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«9-*bis*. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021 a condizione che sia garantita la loro tracciabilità.».

#### **1.105**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".».

#### **1.106**

[Lotito](#), [Paroli](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-*bis*. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, il credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in favore delle imprese esercenti l'attività della pesca è prorogato per il secondo semestre 2024, con le modalità ivi previste. I termini per la comunicazione sull'importo del credito maturato e per la utilizzabilità dello stesso sono fissati rispettivamente al 31 marzo e al 30 giugno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **1.107**

[Paroli](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024".»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 9 milioni di euro per il 2024, 27,9 milioni per il 2025 e 15,7 milioni per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **1.108**

[Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4 milioni di euro per il 2026";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. È concesso, a valere sulle risorse di cui al comma 1, un contributo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4 milioni per il 2026, per il sostegno della coltivazione della DOP "Bergamotto di Calabria olio essenziale" nelle aree colpite da perdite di produzione superiori al 70 per cento. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4 milioni per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

#### **1.109**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».

#### **1.110**

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».

#### **1.111**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».

#### **1.112**

[Fallucchi](#)

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. L'articolo 11-bis del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 è abrogato.».

#### **1.113**



[Nocco](#), [Fallucchi](#)

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. L'articolo 44 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è abrogato.»

#### 1.0.1

[Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 1-bis.

*(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza granchio blu)*

1. Nei confronti delle imprese e dei consorzi di acquacoltura e della pesca, ivi compresi i pescatori lavoratori autonomi, che dalla data del 20 febbraio 2024 hanno la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori individuati con uno o più decreti ministeriali adottati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 15 luglio 2024 al 30 novembre 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si procede al rimborso di quanto già versato.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2024.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro un limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### 1.0.2

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 1-bis

*(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza granchio blu)*

1. Nei confronti delle imprese e dei consorzi di acquacoltura e della pesca, ivi compresi i pescatori lavoratori autonomi, che dalla data del 20 febbraio 2024 hanno la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori individuati con uno o più decreti ministeriali adottati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 15 luglio 2024 al 30 novembre 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si procede al rimborso di quanto già versato.
4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2024.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro un limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 1.0.3

#### [Fallucchi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza granchio blu)*

1. Nei confronti delle imprese e dei consorzi di acquacoltura e della pesca, ivi compresi i pescatori lavoratori autonomi, che dalla data del 20 febbraio 2024 hanno la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori individuati con uno o più decreti ministeriali adottati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 15 luglio 2024 al 30 novembre 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si procede al rimborso di quanto già versato.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2024.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro un limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 1.0.4

#### [Fallucchi](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di tributi comunali)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole: "locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti" di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano nel senso che l'utilizzo di locali per lo svolgimento delle attività agricole principali, o connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile, non costituisce presupposto per l'applicazione della TARI, ferma restando l'assoggettabilità ad imposizione delle sole porzioni dei locali destinate ad uso abitativo.».

### 1.0.5

#### [Paroli, Rosso](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di tributi comunali)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole: "locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti" di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano nel senso che l'utilizzo di locali per lo svolgimento delle attività agricole principali o connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile non costituisce presupposto per l'applicazione della TA.RI., ferma restando l'assoggettabilità ad imposizione delle sole porzioni dei locali destinate ad uso abitativo.»

**1.0.6**

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di tributi comunali)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole "locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti" di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano nel senso che l'utilizzo di locali per lo svolgimento delle attività agricole principali o connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile non costituisce presupposto per l'applicazione della TA.RI., ferma restando l'assoggettabilità ad imposizione delle sole porzioni dei locali destinate ad uso abitativo.»

**1.0.7**

[Satta, Zedda, Fallucchi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Differimento termine per investimenti, ristrutturazione e riconversione vigneti)*

1. In considerazione degli eventi calamitosi determinati da forti piogge e grandine del periodo maggio giugno 2023 in diverse aree del territorio della Regione Sardegna e della difficoltà di rinvenire le materie prime necessarie all'esecuzione degli interventi, i termini relativi agli obblighi per beneficiare di misure di sostegno per investimenti, ristrutturazione e riconversione di vigneti sono stabiliti al 31 dicembre 2024. Negli obblighi di rendicontazione sono ammissibili i costi sostenuti per il personale impiegato in azienda.»

**1.0.8**

[Fallucchi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della professione di perito agrario)*

1. Alla legge 28 marzo 1968 n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera *a*) le parole: "limitatamente alle piccole e medie aziende" sono soppresse;
- 2) alla lettera *b*) le parole: "limitatamente alle medie aziende" sono soppresse;
- 3) alla lettera *d*) le parole: "inerenti le piccole e medie aziende" sono soppresse;
- 4) alla lettera *o*) le parole "limitatamente alle medie aziende" sono soppresse;

b) all'articolo 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'iscrizione all'albo non è consentita ai periti agrari impiegati nella pubblica amministrazione. Essi su richiesta possono essere iscritti nell'elenco speciale".».

**1.0.9**

[Cantalamessa, Bizzotto](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Interventi urgenti per sostenere il commercio internazionale delle specie animali e vegetali)*

1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

"5-bis.1. Con provvedimento della Direzione generale per la protezione della natura e del mare, previo parere della Commissione scientifica CITES, sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, sono individuate annualmente le specie animali e vegetali, tra quelle incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, per le quali, grazie anche a politiche di allevamento o coltivazione, non vige più l'obbligo di detenzione del registro di cui al comma 5-bis.".

2. All'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, le parole "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni".».

**1.0.10**

[Nicita](#)

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis**

*(Compensazioni per arresto definitivo dell'attività di pesca)*

1. In merito alle procedure di compensazione inerenti le demolizioni derivanti dall'arresto definitivo dell'attività di pesca, di cui all'articolo 20 del Reg. (UE) 1139/2021, esaurite le graduatorie di merito per ciascuna GSA, le eventuali risorse residue previste nei rispettivi GSA ed inerenti i sistemi di pesca ivi indicati sono ripartite nella medesima GSA sulla scorta di sistemi di pesca individuati a prescindere dalla LFT, senza alcun trasferimento ad altre GSA.».

**1.0.11**

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61)*

1. Al comma 3 dell'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

"i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto indennizzi parziali di cui all'articolo 12.".».

**1.0.12**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis**

*(Credito di imposta gasolio utilizzato in agricoltura e pesca)*

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non

rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2024.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 140,1 milioni di euro per l'anno 2024.».

### **1.0.13**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Fondo per gli allevamenti sostenibili)*

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi volti a garantire il benessere animale, anche mediante l'ausilio di personale qualificato destinato all'attuazione specifici sistemi di controllo e monitoraggio per l'attenuazione delle sofferenze animali e che, al contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali,

ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del *Made in Italy*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».

#### **1.0.14**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Moratoria per imprese agricole, acquacoltura e pesca)*

1. Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che alla data del 1° luglio 2022 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2024 sia sospeso sino al 31 dicembre 2024. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La richiesta prevista al comma 1 è inviata da debitore al soggetto finanziatore il quale con richiesta telematica, con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera A), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 31 dicembre 2024 e che siano state sospese ai sensi del comma 1.

3. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 2, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale, delle rate o dei canoni di *leasing* sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 1. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 per cento dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

4. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 1, le procedure esecutive in relazione all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di *leasing* sospesi ai sensi del comma 1. In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 1,

corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. La garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di *leasing* sospesi sino al 30 giugno 2024. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

5. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50 per cento del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 2 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo.

6. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

7. La sezione speciale di cui al comma 2 viene finanziata con risorse pari a 200 milioni per l'anno 2024.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

### 1.0.15

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili)*

1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto di prodotti agricoli deperibili derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie precipitazioni piovose nonché alle ondate di calore, e di arginare le difficoltà economiche subite dalle imprese agricole operanti nel settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 1.0.16

[Marton](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

*(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 maggio 2024 che hanno colpito i territori delle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Le regioni di cui al comma 1, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.17**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

*(Rifinanziamento del fondo filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio)*

1. Al fine di sostenere la filiera della canapa industriale, promuoverne lo sviluppo competitivo, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle relative tecniche di coltivazione, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, in accordo con le finalità di cui al medesimo comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.18**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

*(Misure a favore delle imprese per la promozione della filiera della canapa industriale)*

1. Con la finalità di incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore delle imprese che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di



concerto con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **1.0.19**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Promozione delle pratiche di gestione agricole sostenibili)*

1. Per sostenere il rafforzamento e la diffusione, nell'intero territorio nazionale, di pratiche di gestione agricole sostenibili in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024, dalle imprese agricole e agroalimentari che impiegano servizi di consulenza agronomica e di tecnologie innovative, anche tramite certificazioni volontarie. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

#### **1.0.20**

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Promozione delle pratiche di gestione agricole sostenibili)*

1. Per sostenere il rafforzamento e la diffusione, nell'intero territorio nazionale, di pratiche di gestione agricole sostenibili in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, è riconosciuto in via sperimentale un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese, sostenute dalle aziende agricole e agroalimentari che impiegano servizi di consulenza agronomica e di tecnologie innovative, anche tramite certificazioni volontarie, sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

#### **1.0.21**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Istituzione della Zona agricola speciale - ZAS)*

1. Al fine di contribuire al risanamento del tessuto economico delle aree interessate, nonché di rilanciare la produttività agricola e la competitività territoriale, è istituita la Zona agricola speciale (ZAS) nelle aree colpite da *Xylella fastidiosa* (Well et al.), in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le imprese olivicole situate nella Zona agricola speciale (ZAS) di cui al comma 1 godono di uno o più dei seguenti benefici:

a) l'accesso, in deroga alla legislazione vigente, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 5;

b) la concessione di un contributo a fondo perduto commisurato al valore di produzione registrato nell'anno precedente;

c) la concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali da destinare a progetti di ammodernamento tecnologico;

d) la concessione di un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2024 sui mutui bancari contratti entro la data del 31 dicembre 2023;

e) la sospensione, per 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo riconoscimento del debito, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

3. I benefici di cui al comma 2 sono determinati nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione della Zona agricola speciale (ZAS) e per l'erogazione dei benefici di cui al comma 2.

5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro a partire dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettere b), c), d) ed e), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.22**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Contributo a fondo perduto per il settore olivicolo)*

1. Per l'anno 2024 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da *Xylella fastidiosa* (Well et al.) alle produzioni olivicole, in misura pari a 1 euro, rispettivamente, per ciascun litro di olio prodotto e per ciascun chilo di olive da tavola raccolte. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.23**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Piano per il rilancio dei territori colpiti da Xylella fastidiosa)*

1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) e di organismi nocivi per le piante e, nel contempo, contribuire alla ripresa economica delle aree interessate, è adottato un piano per il rilancio dei territori colpiti da *Xylella fastidiosa*, di seguito denominato piano.

2. Il piano ha per oggetto:

a) la promozione delle buone pratiche agricole, con potatura a cadenza biennale delle piante interessate e taglio ripetuto delle piccole branche che producono sintomi da disseccamento;

b) l'universalizzazione dell'utilizzo, anche mediante incentivi all'acquisto e aiuti di natura economica a favore degli operatori del comparto agricolo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, aventi principi attivi compatibili con l'ambiente, la salute umana e il benessere animale;

c) l'efficientamento, l'estensione e il rafforzamento dei monitoraggi, ad opera degli enti competenti, presso le aree interessate dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, con approfondimenti sulle condizioni geostatiche e geomorfologiche dei terreni nonché sulle direttrici di propagazione degli agenti patogeni, mediante una costante e trasparente attività di informazione rivolta agli operatori del comparto agricolo e ai cittadini;

d) la rigenerazione del paesaggio ove insistono piante di olivo e la ricostruzione paesaggistica delle aree maggiormente colpite dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, mediante la tutela dei caratteri identitari delle aree interessate e il contenimento delle esigenze di carattere socio-economico degli operatori del comparto agricolo;

e) l'esecuzione, ad opera delle Autorità competenti, di accertamenti tempestivi ed efficaci riguardanti l'adempimento delle azioni di controllo della diffusione di organismi nocivi per le piante;

f) il rafforzamento di misure di profilassi sulle aree non interessate dall'infezione da organismi nocivi per le piante, attraverso il ricorso a pratiche colturali e strategie agronomiche migliorative.

3. Il piano è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e

delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari regionali e delle autonomie.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **1.0.24**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Fondo per la ricerca su Xylella fastidiosa)*

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti l'eziologia, la sintomatologia e la diffusione degli organismi nocivi per le piante, i metodi volti a contenere la diffusione dei patogeni vegetali, aumentando il livello di tolleranza alle infezioni nonché l'individuazione di sementi locali aventi resistenza al fenomeno del disseccamento vegetale riconducibile a *Xylella fastidiosa* (Well et al.), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato "Fondo per la ricerca su *Xylella fastidiosa*", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **1.0.25**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di consorzi di bonifica)*

1. Al fine di tutelare il corretto bilanciamento tra i servizi di intervento, cura, manutenzione e bonifica dei beni rientranti nelle aree di competenza e l'effettiva entità dei servizi erogati nonché di sostenere la redditività delle imprese agricole, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è sospeso il pagamento dei contributi di bonifica richiesti all'utenza dal Consorzio Unico subentrato senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni consortili dei soppressi Consorzi di Bonifica Commissariati della Regione Puglia, secondo la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari di cui all'articolo 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, calcolati secondo il vigente Piano di classifica per il riparto degli oneri. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo non possono essere notificati avvisi di pagamento ovvero cartelle di pagamento, né possono essere attivate procedure cautelari o esecutive.

2. Per le finalità di cui al comma 1 non sono dovuti gli importi relativi alle annualità dal 2018 al 2023 avanzate all'utenza dai consorzi di bonifica commissariati della Regione Puglia di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **1.0.26**

[Lorefice](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura)*

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle Regioni che si trovano in emergenza idrica.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**1.0.27**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva a seguito degli attacchi di *Xylella fastidiosa*)*

1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni derivanti dalla diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) alle produzioni olivicole è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.28**

I Relatori

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di ippica)*

1. Al fine di sostenere la filiera ippica e l'indotto del comparto agricolo e di migliorare la qualità delle razze equine, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il prelievo sui prodotti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e

al comma 1053 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotto, rispettivamente, per la rete fisica al 30 per cento e per il gioco a distanza al 34 per cento.

2. A far data dagli esercizi successivi, nel caso in cui nel corso di un anno solare la raccolta, rilevata il 1° gennaio dell'anno successivo, raggiunga 800 milioni di euro, il prelievo sui prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete fisica al 20 per cento e per il gioco a distanza al 24 per cento.

3. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi».

### **1.0.29**

I Relatori

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Applicazione del PREU a favore del settore ippico)*

1. Per le esigenze del settore ippico la quota prevista dall'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è calcolata anche sulle maggiori entrate derivanti dal prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, realizzate nell'anno rispetto all'anno 2010. Per determinare le risorse da attribuire al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2024 si fa riferimento al maggior gettito realizzato nell'anno 2023 rispetto al 2010. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'Autorità politica delegata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefinite le aliquote di prelievo del PREU al fine di assicurare l'invarianza di gettito.

2. All'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'anno 2024, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, una quota complessivamente pari al 2 per cento del prelievo erariale unico è assegnata alle attività istituzionali del CONI nella misura dello 0,7 per cento e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il settore dell'ippica in misura pari allo 1,3 per cento e in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente"».

### **1.0.30**

I Relatori

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Disposizioni urgenti relative alla carta di pagamento "Dedicata a te")*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, è autorizzato a trasferire la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. L'ANCI fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste rendicontazione delle somme erogate"».

Art. 2

## **2.1**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, *5-bis* e *5-ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera a), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81".

## 2.2

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, *5-bis* e *5-ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera a), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.».

## 2.3

[Nocco](#), [Russo](#), [Satta](#), [Mancini](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:* "01. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "*3-bis*. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, prevista dal comma 2 e dall'articolo 35, comma 5, deve intendersi assolta in qualsiasi gestione Inps, anche mediante il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrare dall'istituto nazionale di previdenza sociale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:* " nonché in materia di trattamento previdenziale per le lavoratrici madri".

## 2.4

[Fallucchi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alle parole:* «Per i periodi di contribuzione» *premettere* le seguenti: «Fermo restando norme di miglior favore,»;

b) *sostituire le parole:* «operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1» *con le seguenti:* «operanti nei territori di cui all'allegato 1».

## 2.5

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alle parole* «Per i periodi di contribuzione» *premettere le seguenti:* «Fermo restando norme di miglior favore,»;

b) *sostituire le parole:* «operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1» *con le seguenti:* «operanti nei territori di cui all'allegato 1».

## 2.6

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni di maggior favore.».*

## 2.7

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «contributi dovuti dai», aggiungere le seguenti: «coltivatori diretti e dai.».*

## 2.8

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100», con le seguenti:*

*«nelle zone agricole ricadenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, della delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.»*

## 2.9

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "nelle zone agricole" con la seguente: "nei territori".*

## 2.10

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 31 luglio 2023, n. 100," aggiungere le seguenti: "nonché nelle zone agricole dei comuni indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la della Regione Toscana n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108 del 1° dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023 ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con le delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023,".*

## 2.11

[Rapani](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,» inserire le seguenti: «e in quelle colpite da siccità prolungata, per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale,».*

*Conseguentemente al comma 2, alinea, sostituire le parole «83,7 milioni di euro» con le seguenti: «90 milioni di euro».*

## 2.12

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «trovano applicazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «trovano applicazione nella misura del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;»*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: « 83,7 milioni di euro» con le seguenti: « 104,7 milioni di euro».*

## 2.13

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve eventuali agevolazioni contributive di miglior favore spettanti ai datori di lavoro agricolo interessati.».*

## 2.14

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)



*Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "Sono fatte salve eventuali agevolazioni contributive di miglior favore spettanti ai datori di lavoro agricolo interessati".*

## **2.15**

[Marton](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle zone agricole delle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 15 maggio 2024.»;*

b) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole «83,7 milioni» con le seguenti: «150 milioni».*

## **2.16**

[Marton](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle zone agricole della Regione Lombardia colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 15 maggio 2024.»;*

b) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole «83,7 milioni» con le seguenti: «120 milioni».*

## **2.17**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle zone agricole colpite dalla diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.).»;*

b) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole «83,7 milioni» con le seguenti: «120 milioni».*

## **2.18**

[Mazzella](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190,».

## **2.19**

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

*Al comma 2, lettera a), premettere le seguenti parole: «quanto a 83,7 milioni di euro» e sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) quanto a 83,7 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## **2.20**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, nel limite di spesa complessiva di 50 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni per l'anno 2025, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

*2-ter.* L'esonero di cui al comma *2-bis* si applica anche in caso assunzione con contratto a tempo determinato di durata almeno triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate per ciascuno anno.

*2-quater.* L'esonero contributivo di cui al presente articolo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

*2-quinquies.* Ai maggiori oneri di cui ai commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 50 milioni per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.".

## 2.21

### [Fallucchi](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«*2-bis.* All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«*l-bis*) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella per un ammontare superiore a 15.000 euro, limitatamente alla parte eccedente tale importo.».

*2-ter.* All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, aggiungere infine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all'iscrizione degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella.»;

b) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente: «*29-bis.* Per addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5000 euro, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi. Il versamento del contributo è posto a carico dell'iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per i due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, il contributo è fissato nella misura del 50 per cento.».

*2-quater.* Agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

## **2.22**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarantuno anni compiuti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del comma 2-bis e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## **2.23**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## **2.24**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 dicembre 2024".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 27,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 15,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## **2.25**

[Fallucchi](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-bis. In considerazione delle peculiarità della gestione previdenziale afferente ai rapporti di lavoro in agricoltura e al fine di assicurare ai lavoratori agricoli il diritto alla ripetizione dei contributi previdenziali indebitamente versati, all'articolo 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, le parole: "sono restituiti" si interpretano nel senso che il diritto alla restituzione non è soggetto a prescrizione.»

## **2.26**

[Fallucchi](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. In considerazione delle peculiarità della gestione previdenziale afferente ai rapporti di lavoro in agricoltura, e al fine di assicurare ai lavoratori agricoli il diritto alla ripetizione dei contributi previdenziali indebitamente versati, all'articolo 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, aggiungere, infine il seguente periodo: «L'azione di restituzione di cui al precedente periodo non è soggetta a prescrizione.»*

### **2.27**

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel settore della pesca».*

### **2.28**

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente comma: «7-quater. Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dal comma precedente, il comma 5-bis del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che le agevolazioni non spettano solo se le cooperative e i consorzi beneficiari non sono in regola con le norme sul collocamento, non rilevando la regolarità dei loro soci rispetto alle norme sul collocamento a detti soci applicabili."*

*Conseguentemente, dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

### **2.29**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: «i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto gli indennizzi parziali di cui all'articolo 12.»*

### **2.30**

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*"3-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunta la seguente lettera: "b-bis): risoluzione di diritto del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore della pesca, per malattia o per infortunio, a seguito dei quali il lavoratore deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo."*

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nel settore della pesca".*

### **2.31**

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.»*

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel settore della pesca».*

### **2.32**

[Fallucchi](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel settore della pesca».*

### **2.33**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima."*

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nel settore della pesca".*

### **2.34**

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima."

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nel settore della pesca".*

### **2.35**

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «All'attuazione del presente articolo» con le seguenti: «All'attuazione del comma 3».*

### **2.36**

[Verducci](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: « 4-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, si avvale dei funzionari di gara addetti al controllo e disciplina delle corse e manifestazioni ippiche.*

4-ter. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, e della delibera commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali il 19 marzo 2002, i funzionari di gara partecipano allo svolgimento delle corse e manifestazioni ippiche e provvedono al controllo sulla regolarità tecnica e sportiva delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella e all'adozione dei provvedimenti disciplinari loro riservati in base alle rispettive competenze come definite dalla vigente normativa regolamentare. Le finalità di controllo e disciplina vengono perseguite dai funzionari di gara nelle diverse qualifiche loro attribuite dai Regolamenti delle corse e manifestazioni sella.

4-quater. Il reclutamento, la formazione e la nomina dei funzionari di gara spetta al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'Ippica - Direzione generale per l'Ippica, secondo le norme disciplinate dal "Regolamento per l'istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 e adottato con decreto ministeriale del 23 febbraio 2015, n. 11930.

4-quinquies. I funzionari di gara esercitano la loro attività verso un corrispettivo definito dalla "Disciplina dei compensi spettanti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano" approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 2017,

n. 82001. I funzionari di gara sono "funzionari onorari", in quanto l'attività lavorativa prestata costituisce oggetto di servizio volontariamente prestato su incarico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

I lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricoprire l'incarico di funzionario di gara, prestando la propria collaborazione fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione e autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

*4-sexies.* I compensi ai funzionari di gara di cui al comma *4-quinquies*, sono soggetti all'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi fino a 5.000 euro non costituiscono base imponibile ai fini fiscali, né ai fini del calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente. Qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi il limite di 5.000 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo, su cui si applicheranno gli scaglioni secondo le norme del Testo unico delle imposte sui redditi.

*4-septies.* I compensi dei funzionari di gara sono assoggettati alla tutela previdenziale INPS Gestione separata cui il funzionario di gara dovrà iscriversi. Le trattenute INPS si applicano sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro, di cui due terzi a carico del committente e un terzo a carico del funzionario di gara. Il funzionario di gara provvede a stipulare una autonoma assicurazione per la copertura dei rischi inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa.

*4-octies.* Ai maggiori oneri di cui ai commi da *4-bis* a *4-septies*, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»".

## **2.37**

[Verducci](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:* « *4-bis.* All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "*4-bis.* Agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano spetta, per ciascuna giornata di corse ovvero per ciascun incarico ricevuto, un'indennità di funzione e il rimborso delle spese nonché, in casi specifici, un'indennità aggiuntiva. L'ammontare delle indennità, le condizioni e le modalità per la loro erogazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.

*4-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *4-bis*, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»".

## **2.38**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

"*4-bis.* Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove

iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **2.39**

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*All'articolo 2, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».».

### **2.40**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».

### **2.41**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore".

**2.42**

[Fregolent, Musolino](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.».

**2.43**

[Durnwalder, Patton](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:*

«4-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.».

**2.44**

[Paroli](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono procedere alla raccolta del prodotto presso le aziende dei soci come attività accessoria al conferimento oppure nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, utilizzando propri lavoratori dipendenti.»

**2.45**

[Fregolent, Musolino](#)

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono procedere alla raccolta del prodotto presso le aziende dei soci come attività accessoria al conferimento oppure nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, utilizzando propri lavoratori dipendenti.»

**2.46**

[Paroli](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 non si applica per lavori inerenti ad attività forestali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 effettuate da imprese forestali iscritte in apposito albo regionale che applicano il contratto



collettivo nazionale del settore agricolo o forestale stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.»

#### **2.47**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 non si applica per lavori inerenti ad attività forestali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 effettuate da imprese forestali iscritte in apposito albo regionale che applicano il contratto collettivo nazionale del settore agricolo o forestale stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.»

#### **2.48**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari per tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi del settore agricolo, compresi quelli appartenenti alla categoria degli operai, dei coltivatori diretti e loro coadiuvanti e degli imprenditori agricoli.»

#### **2.49**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari per tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi del settore agricolo, compresi quelli appartenenti alla categoria degli operai, dei coltivatori diretti e loro coadiuvanti e degli imprenditori agricoli professionali.".

#### **2.50**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 343 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "per il biennio 2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2023-2025" .».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **2.0.1**

[Rapani](#), [Maffoni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis**

*(Disposizioni a sostegno della multifunzionalità delle aziende agricole)*

1. Al fine di sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, alle stesse è riconosciuto un finanziamento, sotto forma di contributo a fondo perduto, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 2 e 3, se effettuano investimenti in beni materiali e immateriali per la diversificazione e lo sviluppo di attività collegate e complementari all'attività agricola.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo della spesa ammessa a finanziamento, che non può superare il limite di 100 mila euro. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti termini, condizioni e

modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

## 2.0.2

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Ulteriori disposizioni urgenti per il sostegno al comparto agricolo)*

1. Al fine di sostenere la filiera ippica, l'indotto del comparto agricolo, e di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169, e di cui al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta, rilevata semestralmente, al 1° gennaio o al 1° luglio di ciascun anno, raggiunga i 750 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 30 per cento e per quella a "distanza" al 34 per cento.

2. Nel caso in cui, a far data dagli esercizi successivi, la raccolta rilevata semestralmente al 1° gennaio o al 1° luglio, raggiunga 1.100 milioni di euro, il prelievo dei prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete "fisica" al 20 per cento e per quella a "distanza" al 24 per cento.

3. Il prelievo conseguito ai sensi del presente articolo rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica, e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.»

## 2.0.3

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### "Art. 2-bis.

*(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)*

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2025 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.

2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 50.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## 2.0.4

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 2-bis.**

*(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)*

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2025 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.

2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 50.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2.0.5**

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)*

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2025 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.

2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 50.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

**2.0.6**

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)*

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2025 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.

2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 50.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **2.0.7**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Misure urgenti in sostegno della produzione di birra artigianale)*

1. La birra artigianale di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 prodotta in Italia, costituisce patrimonio gastronomico e culturale nazionale.

2. I piccoli birrifici indipendenti italiani la cui produzione annua di birra non superi i 10.000 ettolitri, denominati microbirrifici, beneficiano di una riduzione minima d'accisa del 50 per cento dell'aliquota base.

3. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento";

b) al comma 3-*quater*, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023," sono soppresse.

4. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

5. In relazione alla birra ad accisa assolta realizzata dai microbirrifici, non trova applicazione l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 e la birra stessa può circolare sul territorio nazionale con fattura accompagnatoria ovvero documento di accompagnamento dei beni viaggianti ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2024, sentite le associazioni di categorie interessate, sono stabilite ulteriori semplificazioni all'assetto del

deposito fiscale ed alle modalità di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti dei microbirrifici, rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022, nel rispetto dei seguenti principi:

a) la fabbricazione della birra nei microbirrifici avviene in regime di deposito fiscale secondo un assetto del deposito fiscale semplificato e attraverso modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione, tenuto conto del valore modesto del carico di imposta per accise annualmente generato e dei principi di collaborazione e buona fede cui all'articolo 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212 e di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) i microbirrifici non possono ricevere birra ad accisa sospesa realizzata da altri;

c) l'accertamento e contabilizzazione delle quantità per determinare la base imponibile d'accisa è lasciato alla cura ed alla responsabilità del depositario autorizzato e, quindi, solo in via eventuale e successiva, per quanto di competenza, all'Amministrazione finanziaria;

d) non è prevista alcuna capacità nominale obbligatoria prestabilita per i contenitori utilizzati per il condizionamento della birra da parte dei microbirrifici;

e) la capacità dei contenitori utilizzati è attestata dal produttore del contenitore stesso, da ente verificatore terzo o, in mancanza, dall'esercente il microbirrificio, sotto la propria responsabilità; sono previste adeguate tolleranze; in caso parziale riempimento si assume condizionata la quantità massima utile del contenitore utilizzato.

7. Il turismo brassicolo, quale forma di valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale, è incentivato anche attraverso:

a) la formazione degli operatori che svolgono attività di vendita e somministrazione;

b) a promozione della valorizzazione di ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza;

c) la promozione di materiale informativo e strumenti di comunicazione relativi a produzioni tipiche e locali;

d) la promozione delle attività formative ed informative rivolte alle produzioni brassicole del territorio e relative alla conoscenza.

8. Per i microbirrifici agricoli l'attività di vendita e consumo immediato sul posto dei prodotti di propria produzione è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'articolo 2135, comma terzo, del codice civile.

9. Allo svolgimento dell'attività di turismo brassicolo si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

10. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni brassicole del territorio, per l'esercizio dell'attività di turismo brassicolo.

11. L'attività turistica brassicola è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma precedente.

12. La legge valorizza i territori a vocazione brassicola, anche attraverso la realizzazione delle

«strade della birra».

13. Le «strade della birra» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, e aziende agricole di produzione birra singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

14. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle «strade della birra», possono essere ricondotte alle attività agrituristiche secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

15. La somministrazione di birra di produzione propria può essere esercitata dalle aziende agricole che insistono lungo le "strade della birra" di cui al presente articolo, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.

16. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle «strade della birra», possono prevedere i seguenti strumenti:

- a) il disciplinare della «strada della birra» sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
- b) il comitato promotore;
- c) il comitato di gestione;
- d) il sistema della segnaletica;
- e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

17. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle «strade della birra».

18. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

19. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualità. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

20. All'attuazione delle iniziative previste dal presente articolo in materia di "Strade della Birra" possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui al comma precedente, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi del presente articolo.

21. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «strade della birra» può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Agenzia nazionale per il turismo e dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

22. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## 2.0.8

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di accise sulla birra)*

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2024";

b) al comma 3-*quater*, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2024".

2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.".

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per gli anni successivi al 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## 2.0.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Misure urgenti in sostegno della produzione dei microbirrifici)*

1. I piccoli birrifici indipendenti italiani la cui produzione annua di birra non superi i 10.000 ettolitri, denominati microbirrifici, beneficiano di una riduzione minima d'accisa del 50 per cento dell'aliquota base.

2. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-*bis*, le parole: "del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento"; b) al comma 3-*quater*, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023," sono soppresse.

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

4. In relazione alla birra ad accisa assolta realizzata dai microbirrifici, non trova applicazione l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 1996, n. 472 e la birra stessa può circolare sul territorio nazionale con fattura accompagnatoria ovvero documento di accompagnamento dei beni viaggianti ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2024, sentite le associazioni di categorie interessate, sono stabilite ulteriori semplificazioni all'assetto del deposito fiscale ed alle modalità di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti dei microbirrifici, rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022, nel rispetto dei seguenti principi:

a) la fabbricazione della birra nei microbirrifici avviene in regime di deposito fiscale secondo un assetto del deposito fiscale semplificato e attraverso modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione, tenuto conto del valore modesto del carico di imposta per accise annualmente generato e dei principi di collaborazione e buona fede cui all'articolo 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212 e di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241;

b) i microbirrifici non possono ricevere birra ad accisa sospesa realizzata da altri;

c) l'accertamento e contabilizzazione delle quantità per determinare la base imponibile d'accisa è lasciato alla cura ed alla responsabilità del depositario autorizzato e, quindi, solo in via eventuale e successiva, per quanto di competenza, all'Amministrazione finanziaria;

d) non è prevista alcuna capacità nominale obbligatoria prestabilita per i contenitori utilizzati per il condizionamento della birra da parte dei microbirrifici;

e) la capacità dei contenitori utilizzati è attestata dal produttore del contenitore stesso, da ente verificatore terzo o, in mancanza, dall'esercente il microbirrificio, sotto la propria responsabilità; sono previste adeguate tolleranze; in caso parziale riempimento si assume condizionata la quantità massima utile del contenitore utilizzato.

6. Per i microbirrifici agricoli l'attività di vendita e consumo immediato sul posto dei prodotti di propria produzione è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'articolo 2135, comma terzo, del codice civile.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## 2.0.10

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)*

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:30 alle ore 15:30 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al



comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti.».

#### **2.0.11**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero)*

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del comparto agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, è prevista una deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, mediante una anticipazione, prima delle ore 6:00, e una posticipazione, dopo le ore 22:00, rispettivamente dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa.

2. La deroga è stabilita mediante accordo fra istituzioni centrali e territoriali e organizzazioni sindacali datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore.».

#### **2.0.12**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)*

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, è vietato lo svolgimento delle predette attività nel caso di superamento della temperatura dei 32 gradi centigradi, in condizioni di esposizione prolungata al sole.».

#### **2.0.13**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis**

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)*

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il quarto comma è sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma."

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **2.0.14**

##### Fallucchi

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 2-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera *s-bis*), è inserito il seguente: "*s-ter*) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori di taglio, esbosco, allestimento a cura di un'impresa forestale come definita al precedente articolo 3, comma 2, lettera *q*), compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolte funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale, e di potatura, cura e manutenzione di frutteti.";

b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente: "Art 10-*bis* (Disposizioni per i cantieri temporanei forestali) 1. Nei cantieri forestali temporanei, definiti come dall'articolo 3, comma 2, lettera *s-ter*), le imprese forestali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *q*), eseguono le attività di gestione forestale sostenibile come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera *b*). A questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, prodotto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.

2. Le regioni adeguano le loro disposizioni normative a quanto previsto al comma 1, definendo i lavori di modesta entità esentati dal certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con le regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'iniziativa del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e del politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è redatto un apposito decreto recante disposizioni specifiche per i cantieri forestali temporanei in merito al rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IV.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'iniziativa del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è redatto apposito decreto recante disposizioni specifiche per i cantieri di cui sopra in coerenza con le disposizioni di cui al

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività.».

## **2.0.15**

[Fallucchi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di rendita vitalizia)*

1. In considerazione delle peculiarità dello svolgimento delle prestazioni lavorative nel settore agricolo ed al fine di consentire ai prestatori di lavoro operanti nel predetto settore di rettificare eventuali carenze contributive, all'articolo 13, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, aggiungere, in fine, il seguente comma: «Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma».

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

*a*) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;

*b*) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalla presente disposizione;

*c*) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

## **2.0.16**

[Nocco, Pogliese](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **"Art. 2-bis**

*(Disposizioni in materia di inquadramento dei medici veterinari specialisti)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

«8-ter. I medici veterinari specialisti convenzionati, cui si applica l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità

sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo, che alla data del 1° settembre 2023 svolgevano, e continuano a svolgere all'entrata in vigore del presente decreto-legge, attività specialistica con un incarico a tempo indeterminato da 29 (ventinove) a 38 (trentotto) ore settimanali presso le aziende sanitarie locali, comunque denominate, o presso enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 giugno 2024 sono inquadrati a domanda nel primo livello Dirigenziale Veterinario, anche in soprannumero, con il trattamento giuridico ed economico della Dirigenza (CCNL dell'Area della Sanità), previo giudizio di idoneità, da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365. Le ore già coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente comma sono rese indisponibili. Ai veterinari destinatari della presente disposizione e ai Veterinari ex specialisti ambulatoriali che negli ultimi 5 anni hanno instaurato rapporto di impiego con contratto della dirigenza sanitaria, si applica quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, in materia di criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali. Ai veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo.»

## 2.0.17

[Nocco](#), [Fallucchi](#)

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis

*(Modifiche all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2023, n. 10)*

1. L'articolo 7 della legge 14 gennaio 2023, n. 10, è sostituito dal:

### "Art. 7

*(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia)*

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma precedente, intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un intorno utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite Linee guida approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d'intesa con le regioni.

3. Sono considerati «boschi monumentali» le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.

4. Ai fini della tutela dei boschi di cui al comma precedente è istituita una zona di protezione del bosco, denominata ZPB, avente un'estensione pari alla superficie complessiva del bosco riconosciuto come monumentale più un'area di bordo utile a proteggere gli apparati radicali, i cui requisiti sono

stabiliti da apposite Linee guida approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d'intesa con le regioni. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'Elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sono stabilite le modalità e le procedure per il censimento ed il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle Regioni,

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni, per la redazione e il periodico aggiornamento da parte delle regioni degli elenchi di cui al comma 8, nonché per le misure di cura e di tutela e relative procedure autorizzative, ed è istituito l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi precedenti, è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del Comune nel cui territorio essi sono radicati e sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della località nella quale sono ubicati, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere alla regione avverso l'inserimento nei modi e nei tempi previsti per legge. Gli elenchi degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia sono aggiornati periodicamente e messi a disposizione, tramite sito internet istituzionale, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

7 Il Comune, di propria iniziativa o su segnalazione, effettua il censimento degli alberi monumentali presenti sul proprio territorio, ne dà comunicazione al proprietario e propone l'attribuzione di monumentalità alla regione e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

8. Le regioni raccolgono le proposte pervenute dai Comuni, salvo quanto previsto dal comma 9, e, qualora sussistano le condizioni previste dal comma 1, riconoscono la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito all'interno degli elenchi redatti dalle regioni e trasmessi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

9. A decorrere dalla data di trasmissione alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, si applicano, in via transitoria, i commi 2, 9, 10 e 11 del presente articolo, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle Regioni, di cui al comma precedente.

10. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta oltre centottanta giorni dalla data di pervenuta segnalazione della monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, l'ente regionale provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.

11. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, per la redazione degli elenchi di cui ai commi 1-ter e 2. In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione vengono trasmesse direttamente al settore regionale competente per gli alberi monumentali. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al precedente comma 2-quinquies. Dell'avvenuto censimento ai sensi del presente comma viene data notifica da parte della regione al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale oppure ancora l'intervento incisivo sul bosco medesimo non autorizzato si applica la sanzione amministrativa di cui al comma precedente aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità o in caso di intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

14. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie è la Regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerarsi vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali.»

#### **2.0.18**

[Rapani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis**

*(Disposizioni in materia di impollinatori)*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti», il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 maggio.»

#### **2.0.19**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 2-bis**

*(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61)*

1. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis). Interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto indennizzi parziali di cui all'articolo 12.".

#### **2.0.20**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)*

1. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto gli indennizzi parziali di cui all'articolo 12.»

### 2.0.21

[Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

#### «Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61)*

1. Al comma 3 dell'articolo 20-*sexies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto indennizzi parziali di cui all'articolo 12.»

### 2.0.22

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 2-bis

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo di assicurazione per mezzi agricoli)*

1. All'articolo 8, comma 10-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "Fino al 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2025".»

#### Art. 3

### 3.100

I Relatori

Al comma 1, dopo le parole: «Le imprese agricole, che nel corso della campagna 2023, hanno subito» inserire le seguenti: «e segnalato».

### 3.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) è elevato al 100 per cento del danno accertato.».

Conseguentemente, al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 2 milioni» con le seguenti: « è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 5 milioni»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: « 12 milioni» con le seguenti: « 15 milioni»

c) al secondo periodo, dopo le parole: « si provvede,» inserire le seguenti: « per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,».

### 3.200

I Relatori

Al comma 1, sostituire le parole: «Le regioni territorialmente competenti, previa verifica del nesso di causalità tra gli eventi climatici e fitopatologici avversi e "la moria del kiwi", possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» con le seguenti: «Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della "moria del kiwi" sul proprio territorio, così come definita dal servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli

eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

### 3.2

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « del presente decreto» con le seguenti: « della legge di conversione del presente decreto».*

### 3.3

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. Le imprese agricole che nel corso della campagna 2023 hanno subito perdite produttive a causa delle gelate tardive e di altri eventi climatici avversi e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Per le medesime cause, si dispone l'innalzamento della percentuale di copertura dello strumento Agricat, prevedendo parametri risarcitori più alti per gli indennizzi dei danni alle produzioni frutticole per l'annata 2023, in modo da poter garantire almeno la produzione dell'annata stessa.».*

### 3.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Al fine di fronteggiare le perdite produttive di raccolto, registrate nell'annata 2023, derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, le imprese agricole che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere alle misure previste per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4.».*

### 3.5

[Rapani](#), [Maffoni](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Possono altresì accedere agli interventi previsti dal comma 1 le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni fruttifere e agli agrumeti a causa del ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*).».*

*Conseguentemente:*

- 1) *al comma 2, sostituire le parole «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;*
- 2) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*)»;*
- 3) *nella rubrica, dopo le parole «flavescenza dorata» aggiungere: «e del ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*)».*

### 3.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 3, dopo le parole «e delle foreste,» inserire le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».*

### 3.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: « è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 2 milioni» con le seguenti: « è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 5 milioni»;*

*Conseguentemente, al medesimo comma 4:*



a) *al secondo periodo, sostituire le parole: « 12 milioni» con le seguenti: « 15 milioni»*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: « si provvede,» inserire le seguenti: « per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,»*

### 3.8

I Relatori

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «44 milioni di euro»;*

b) *sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni»;*

c) *al primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;*

d) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:*

a) *quanto all'importo di 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;*

b) *quanto all'importo di 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario;*

c) *quanto all'importo di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».*

### 3.9

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "12 milioni" con le seguenti: "24 milioni", le parole: "2 milioni" con le seguenti: "4 milioni" e le parole: "10 milioni" con le seguenti: "20 milioni";*

b) *al comma 5, sostituire le parole: "un ulteriore milione" con le seguenti: "ulteriori due milioni".*

### 3.10

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4:*

1) *sostituire ovunque ricorrano le parole: «12 milioni» con le seguenti: «24 milioni»;*

2) *sostituire ovunque ricorrano le parole: «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni»;*

3) *sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «un ulteriore milione» con le seguenti: «ulteriori due milioni».*

### 3.11

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole «12 milioni» con le seguenti: «22 milioni di euro»;*

b) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».*

### 3.12

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «complessivamente quantificati in» con le seguenti: «pari a», le*

*parole: «nel limite di» con le seguenti: «quanto a» e le parole: «per i restanti» con le seguenti: «quanto a».*

### 3.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti: «4-bis. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*), alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da maggio 2024 ad agosto 2024. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.*

*4-ter. L'esonero di cui al comma 4-bis è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da maggio 2024 ad agosto 2024.*

*4-quater. Per l'esonero di cui ai commi 4-bis e 4-ter, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.*

*4-quinquies. L'esonero di cui ai commi 4-bis e 4-ter è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.*

*4-sexies. L'esonero di cui ai commi 4-bis e 4-ter è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 4-quinquies, nel limite di minori entrate contributive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.*

*4-septies. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

### 3.14

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. In ragione dello stato di emergenza riconosciuto a seguito degli eventi meteorologici straordinari che, tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2023, hanno determinato la proliferazione della peronospora con gravi conseguenze per il settore vinicolo, stante la causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui relativi ad attività agricole, commerciali ed economiche, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti bancari e di credito una sospensione delle rate per un periodo di due anni, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato, sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di rimborso, e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'Abi e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine - non inferiore a 30 giorni - per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.».*

### 3.15

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (*plasmopara viticola*) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato "Fondo per la ricerca sulla peronospora", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

### 3.16

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al precedente periodo e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».*

### 3.17

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al precedente periodo e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

### 3.18

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) in misura pari o superiore al 50 per cento alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo di cui al precedente periodo sono assegnate prioritariamente alle micro aziende viticole e vitivinicole a filiera corta. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».*

### **3.19**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Per l'anno 2024 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. I contributi di cui al presente comma non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

### **3.20**

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 5, sostituire le parole «di un ulteriore milione di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

### **3.21**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «di un ulteriore milione di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro».*

### **3.22**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «di un ulteriore milione di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro».*

### 3.23

[Rosso, Paroli](#)

*Al comma 5, sostituire le parole «di un ulteriore milione di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro».*

### 3.24

[Sabrina Licheri, Naturale, Nave](#)

*Al comma 5, sostituire le parole «un ulteriore milione» con le seguenti: «10 milioni».*

### 3.25

[Franceschelli, Martella, Giacobbe](#)

*Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: « un ulteriore milione» con le seguenti: « ulteriori 5 milioni» e al secondo periodo dopo le parole: « si provvede» inserire le seguenti: « per un ammontare pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per un ammontare pari ad 1 milione di euro».*

### 3.26

[Naturale, Sabrina Licheri, Nave](#)

*Al comma 5 sostituire le parole «un ulteriore milione» con le seguenti: «5 milioni».*

### 3.27

I Relatori

*Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole: «un ulteriore milione» con le seguenti: «ulteriori 2 milioni»;*

*b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario, quanto al restante milione di euro».*

### 3.28

I Relatori

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

*«5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 855 è inserito il seguente:*

*"855-bis. Il Fondo di cui al comma 855 può essere altresì utilizzato dalle regioni e province autonome per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione, nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*".*

*5-ter. La dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.*

*5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».*

### 3.29

[Fazzone](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 2, la parola: "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "possono partecipare";  
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire l'istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse per la previsione del prezzo del prodotto e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nel-le filiere agricole, la sola parte agricola può, in subordine, procedere all' istituzione delle commissioni uniche nazionali qualora i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione non fossero concordi.»

### 3.30

#### [Fazzone](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 5 maggio 2015, n 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La commissione unica nazionale, in particolare quella del grano duro, predispone nel proprio regolamento una griglia di valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella, non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulla base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di: micotossine (Don), residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi (molto utilizzati nella conservazione post-raccolta), metalli pesanti, radioattività e altri contaminanti dannosi per la salute pubblica."».

### 3.31

#### [Fazzone](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge 5 maggio 2025, n.51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, la fase sperimentale non può avere una durata superiore ad un anno.»

### 3.32

#### [Malan](#), [Pogliese](#), [Russo](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#)

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Per la relativa procedura, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, e ai commi 2 e 3.

8-ter. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 8-bis. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».

### 3.33

#### [Musolino](#), [Fregolent](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Ai pagamenti effettuati alle imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che accedono agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo non si applica la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e la verifica del documento unico di regolarità contributiva di cui alla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

### 3.34

[Musolino](#), [Fregolent](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Ai pagamenti effettuati alle imprese agricole con sede operativa in Sicilia, colpite dall'emergenza siccità per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva non si applica la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e la verifica del documento unico di regolarità contributiva di cui alla legge 28 gennaio 2009 n. 2.»

### 3.35

[Tosato](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

"8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 703, le parole: "delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

b) al comma 703, la parola: "adottano" è sostituita dalla seguente: "adotta";

c) al comma 703, le parole: "alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria" sono sostituite dalle seguenti: "alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette, nonché la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura";

d) al comma 703, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.";

e) dopo il comma 703, è aggiunto il seguente: "703-bis. La deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti.".

### 3.36

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

"8-bis. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari in seguito alla comparsa di danni da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte

capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni di cui al presente comma saranno concessi ai sensi dell'articolo 26 del regolamento UE 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022.".

### 3.37

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari in seguito alla comparsa di danni da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni di cui al presente comma saranno concessi ai sensi dell'art 26 del regolamento UE 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022.».

### 3.38

[Nocco](#), [Fallucchi](#)

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: "nonché, nel limite di 30 milioni per l'anno 2024, al fine di sostenere le imprese agricole, che danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, attuino misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture,»



### 3.39

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «finalizzato alla erogazione di contributi per la» sono aggiunte le seguenti: «estirpazione e».

### 3.40

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere infine il seguente:* "8-bis. All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "finalizzato alla erogazione di contributi per la" sono aggiunte le seguenti: "estirpazione e".

### 3.0.1

[Lorefice](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Misure urgenti per le imprese agricole della regione Sicilia colpite dalla siccità)*

1. Le imprese agricole con sede operativa nella regione Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa dei fenomeni siccitosi, verificatisi a partire dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, e che non hanno beneficiato dei risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. La regione Sicilia può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi climatici avversi di cui al precedente periodo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La ripartizione dell'importo da assegnare avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al presente comma.

2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».

### 3.0.2

[Nicita](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente*

#### «Art. 3-bis

*(Misure urgenti per contrastare i danni derivanti dal fenomeno della 'vendemmia verde' in Sicilia)*

1. Al fine di contrastare l'incremento dei costi e le limitazioni della produzione determinati dal fenomeno della "Vendemmia Verde" in Sicilia, è riconosciuto un contributo alle cantine sociali che hanno subito l'aumento dei costi di gestione conseguente al minore ammasso delle uve.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per gli anni 2024-2026, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per

l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

### 3.0.3

#### [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Ristoro danni climatici al comparto vitivinicolo in Sicilia)*

1. Al fine di sostenere il comparto vitivinicolo e ristorare i produttori del settore danneggiati dalle condizioni climatiche avverse dell'estate 2023 in Sicilia, viene determinato un contributo per la perdita di ricavi calcolato sulla base del calo di produzione provinciale, desunto dalle dichiarazioni della raccolta delle uve ai sensi del DM n. 5811 del 26 ottobre 2015, e compreso tra un minimo di 2 mila di euro e un massimo di 25 mila di euro per azienda.

2. Ai fini di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce termini e modalità di erogazione delle misure di cui al presente articolo.

4. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2024-2026, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»

### 3.0.4

#### [Pogliese](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Sostegno alle imprese agricole siciliane danneggiate dalla siccità)*

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di Ottobre 2023 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, la Regione Sicilia attuerà, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dall'evento siccità. Il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta della regione, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.

3. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nella delimitazione grafica di cui al comma 2 possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato ed i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti.»

### 3.0.5

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

*(Rifinanziamento del fondo per la rigenerazione olivicola)*

1. Il fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da *Xylella Fastidiosa* (Well et al.).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.6

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Art. 3-bis.

*(Norme in materia di associazioni di produttori e organizzazioni di produttori)*

1. All'articolo 3 della legge n. 91 del 2 luglio 2015, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Per ottenere il riconoscimento le organizzazioni interprofessionali devono rappresentare gli interessi delle attività economiche connesse alla produzione ed almeno una delle altre fasi della catena di approvvigionamento. Per attività economiche connesse alla produzione s'intendono la produzione, la coltivazione, la raccolta o l'allevamento di un prodotto agricolo di cui all'articolo 157, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., rappresentate dalle associazioni di produttori agricoli, consorzi di produttori agricoli e/o dalle organizzazioni di produttori, indipendentemente dal fatto che siano riconosciute o meno a norma dell'articolo 152 del regolamento sopra richiamato.""

### 3.0.7

[Nocco](#), [Pogliese](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis

*(Disposizioni in materia di "Gelato Agricolo" e "Agri Gelaterie")*

1. Ai fini del presente articolo, per "gelato agricolo" si intende il gelato prodotto dalle imprese agricole che utilizzano prevalentemente prodotti di propria produzione. Per "agri gelaterie" si intendono i punti vendita al dettaglio che possono essere aperti esclusivamente da imprese agricole che producono gelato agricolo o da soggetti che acquistano gelato agricolo dalle imprese agricole.

2. Le imprese agricole che intendono produrre gelato agricolo devono essere iscritte nel Registro delle Imprese Agricole. Gli ingredienti utilizzati nella produzione del gelato devono provenire prevalentemente dall'azienda agricola produttrice, inclusi latte, panna, uova, miele e altri prodotti agricoli. Gli ingredienti non prodotti direttamente dall'azienda agricola devono essere acquistati da fornitori che rispettano le normative vigenti in materia di sicurezza alimentare.

3. Le imprese agricole produttrici di gelato agricolo devono rispettare tutte le normative igienico-sanitarie previste per la produzione di alimenti, con particolare riferimento al Regolamento CE 852/2004 e al Regolamento CE 853/2004. Gli stabilimenti di produzione devono essere dotati di

idonee strutture e attrezzature per garantire la sicurezza e la qualità del prodotto.

4. Le agri gelaterie possono essere aperte esclusivamente da imprese agricole che producono gelato agricolo o da soggetti che acquistano gelato agricolo dalle imprese agricole. Le agri gelaterie possono essere aperte in qualsiasi luogo, senza vincoli di ubicazione all'interno dell'azienda agricola o in prossimità della stessa. Le agri gelaterie devono rispettare le normative vigenti in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, inclusi i requisiti igienico-sanitari e di etichettatura previsti dal Regolamento UE 1169/2011.

5. Il gelato agricolo deve essere etichettato in modo chiaro e trasparente, indicando in etichetta la dicitura "Gelato Agricolo" o "AgriGelato". Le agri gelaterie devono esporre al pubblico informazioni chiare sulla provenienza degli ingredienti e sulle caratteristiche del gelato agricolo offerto.

6. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali promuove iniziative volte a sostenere e valorizzare la produzione di gelato agricolo e l'apertura di agri gelaterie. Le Regioni possono attivare programmi di sostegno economico per le imprese agricole che intendono avviare la produzione di gelato agricolo e aprire agri gelaterie.

7. Le imprese agricole e le agri gelaterie che non rispettano le disposizioni del presente articolo sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro, a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni reiterate, l'autorizzazione alla produzione di gelato agricolo e all'apertura di agri gelaterie può essere revocata.»

### 3.0.8

[Centinaio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 3-bis.**

*(Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli)*

1. I registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro 60 giorni, con proprio provvedimento definisce le modalità attuative, sentite le Organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola.".

### 3.0.9

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Misure urgenti per contrastare i danni da gelate tardive)*

1. Le imprese agricole che nel corso della campagna 2023 abbiano subito perdite produttive a causa delle gelate tardive e di altri eventi climatici avversi e che non abbiano beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Per le medesime cause, si dispone l'innalzamento della percentuale di copertura dello strumento Agricat, prevedendo parametri risarcitori più alti per gli indennizzi dei danni alle produzioni frutticole per l'annata 2023, in modo da

poter garantire almeno la produzione dell'annata stessa.»

### 3.0.10

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis

*(Misure urgenti per la produzione di pere)*

1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici, naturali e consequenziali alla crisi geopolitica, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione delle risorse di cui al precedente comma.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».

### 3.0.11

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Misure urgenti per il sostegno della filiera frutticola della pera)*

1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera (*Pyrus communis L.*) e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici e naturali di tipo avverso, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».

### 3.0.12

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis

*(Misure urgenti per la produzione di pere)*

1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici, naturali e consequenziali alla crisi geopolitica, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione delle risorse di cui al precedente comma.

3. Agli oneri del presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

### 3.0.13

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis

*(Misure urgenti per la produzione di pere)*

1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici, naturali e consequenziali alla crisi geopolitica, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione delle risorse di cui al precedente comma.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

#### Art. 4

### 4.1

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*All'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*i) alla lettera a) premettere la seguente: "0a) all'articolo 2, comma 1, lettera b) dopo le parole: «persone fisiche e giuridiche» aggiungere le seguenti: «nonché le cooperative e le organizzazioni di produttori, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che ricevono conferimenti da imprenditori agricoli e ittici loro soci;»;*

*ii) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I prezzi stabiliti nel contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente devono tenere conto dei costi di produzione»;*

*iii) dopo la lettera d) aggiungere le seguenti: «d-bis) all'articolo 8, comma 2, lettera b), dopo le parole: «tutte le informazioni necessarie» sono inserite le seguenti: «, in particolare con l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi,».*

*b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove, nell'anno 2024, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione del consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi compresi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.*

*1-ter. Per l'attuazione del comma 1-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».*

### 4.2

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c).*

#### 4.3

[Gelmini](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «o-bis».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: «sono aggiunte, in fine, le seguenti» con le seguenti: «è aggiunta, in fine, la seguente», e le parole: «o-ter» con le seguenti: «o-bis».*

#### 4.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «o-bis».*

#### 4.5

[Paroli](#)

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «o-bis».*

#### 4.6

[Giacobbe](#)

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «o-bis».*

#### 4.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis.), aggiungere in fine le seguenti parole: «L'ISMEA, nell'elaborazione della metodologia di calcolo dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli e alimentari, tiene conto almeno del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie, della campagna agricola di riferimento, delle differenti dimensioni aziendali, del rispetto dei disciplinari di produzione e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti di produzione dei prodotti agricoli e alimentari.».*

#### 4.8

[Nicita](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: «L'ISMEA, nell'elaborazione della metodologia di calcolo dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli e alimentari, tiene conto delle specifiche condizioni strutturali in cui versano le regioni insulari, con particolare riferimento alla dimensione delle piccole imprese, dei costi di trasporto, delle condizioni meteorologiche sulla piovosità media, dell'accesso effettivo e continuato alle risorse idriche e ai relativi costi, all'impatto esercitato dalle variazioni climatiche, al costo del reperimento, mantenimento e soggiorno di manodopera stagionale».*

#### 4.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il prezzo minimo, corrisposto alle aziende agricole non è inferiore al costo medio di produzione identificato dall'ISMEA;».*

#### 4.10

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire la lettera o-ter) con la seguente: "o-ter) "costo di produzione": il costo sopportato dal cedente relativo all'utilizzo delle materie prime, tenendo in considerazione gli scopi mutualistici nel caso di imprese cooperative, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo.";*

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. I contratti stipulati e che risultano validi ed efficaci tra le parti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2025".*

#### 4.11

##### Fallucchi

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "o-ter)" con il seguente: "o-ter) costo di produzione": il costo sopportato dal cedente relativo all'utilizzo delle materie prime, tenendo in considerazione gli scopi mutualistici nel caso di imprese cooperative, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo.";*

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. I contratti stipulati e che risultano validi ed efficaci tra le parti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2025".*

#### 4.12

##### Naturale, Sabrina Licheri, Nave

*Al comma 1, lettera a), capoverso o-ter) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole «che variabili,» inserire le seguenti: «quali la collocazione geografica delle colture, le caratteristiche territoriali, le tecniche di produzione medie ordinarie, il differente costo della manodopera negli areali produttivi,»;*

b) *sostituire le parole «e dei servizi» con le seguenti: «e degli ulteriori servizi».*

#### 4.13

##### Paroli

*Al comma 1 lettera a), dopo la lettera o-ter) aggiungere le seguenti:*

"o-quater) «dati digitali»: qualsivoglia dato digitale che viene prodotto, anche mediante apparecchiature di terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività del produttore agricolo, del fornitore di prodotti agricoli e alimentari e della persona fisica o giuridica che svolge qualsiasi attività produttiva in una delle fasi della produzione alimentare;

o-quinquies) «apparecchiatura digitale»: qualsivoglia apparecchiatura che produca, raccolga o trasmetta dati digitali;"

*Conseguentemente nello stesso comma dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

"d-bis) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

«h-bis) l'acquisizione, la riserva di titolarità esclusiva, l'utilizzo o la divulgazione in qualsiasi forma, da parte dell'acquirente o da parte di soggetti facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo dell'acquirente, o da parte del fornitore di attrezzature o servizi digitali, di qualsivoglia dato digitale che viene prodotto, anche mediante apparecchiature di terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività del produttore agricolo, del fornitore di prodotti agricoli e alimentari e della persona fisica o giuridica che svolge qualsiasi attività produttiva in una delle fasi della produzione alimentare;

h-ter) l'adozione di clausole contrattuali e di tecniche di produzione, raccolta e comunicazione dei dati digitali, che non consentono l'interoperatività di tali dati con quelli prodotti, raccolti o comunicati con attrezzature digitali diverse da quelle utilizzate nel corso dello svolgimento dell'attività del produttore agricolo, del fornitore di prodotti agricoli e alimentari e della persona fisica o giuridica



che svolge qualsiasi attività produttiva in una delle fasi della produzione alimentare;".

#### 4.14

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente: "I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter), e devono essere superiori agli stessi costi di produzione".»;*

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nei contratti di cessione il prezzo di cui al comma 2 deve essere superiore al costo di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter)";»;*

c) *sostituire la lettera c) con la seguente: "c) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «comprese quelle relative ai prezzi» sono inserite le seguenti: «stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter) e in misura superiore agli stessi costi di produzione»;*

d) *dopo la lettera d), inserire la seguente: "d-bis) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis.»".*

#### 4.15

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente: «I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter) nonché di tutti gli ammortamenti degli investimenti e degli altri costi, comprensivi quelli dei servizi intermedi, che l'impresa sostiene durante l'annata agraria.».

#### 4.16

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e devono essere superiori agli stessi costi di produzione»*

b) *alla lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e in misura superiore agli stessi costi di produzione»*

c) *alla lettera d) dopo le parole: «all'articolo 3,» inserire le seguenti: «dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei contratti di cessione il prezzo di cui al precedente comma deve essere superiore ai costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera o-ter).»*

d) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) all'articolo 6, comma 2 sono aggiunte infine le seguenti parole: «rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 comma 2-bis.».*

#### 4.17

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e devono essere superiori agli stessi costi di produzione»;*

b) *alla lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e in misura superiore agli stessi costi di produzione»;*

c) *alla lettera d) dopo le parole «all'articolo 3,» inserire le seguenti: «dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nei contratti di cessione il prezzo di cui al precedente comma deve essere superiore ai costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera o-ter)" e»;*

d) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) all'articolo 6, comma 2 sono aggiunte infine le seguenti parole: «rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 comma 2-bis.».*

#### **4.18**

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o in alternativa sono determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato, con riferimento ai settori in cui esse operano.»;*

b) *alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «o determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato, con riferimento ai settori in cui esse operano.»*

#### **4.19**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b) sono aggiunte infine le seguenti parole: "o in alternativa sono determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato."*

b) *alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: "o determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato."*

#### **4.20**

[Gelmini](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o in alternativa sono determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.»*

b) *alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.»*

#### **4.21**

[Paroli](#)

*Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole:*

*«o in alternativa sono determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.»*

*Conseguentemente alla lettera c) del medesimo comma sono aggiunte infine le seguenti parole:*

*«o determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.»*

#### **4.22**

[Nicita](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e devono essere superiori agli stessi costi di produzione e, nelle regioni insulari, dei costi di trasporto»*

b) *alla lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e in misura superiore agli stessi costi di produzione e, nelle regioni insulari, dei costi di trasporto».*

#### **4.23**

[Centinaio](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b, aggiungere la seguente:*

*"b-bis.) all'articolo 3, comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere: "Per le cessioni di prodotti*

agricoli e alimentari ove la parte acquirente esercita prevalentemente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti".

#### 4.24

##### [Gelmini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Il contratto quadro di cui al precedente comma non è richiesto e si può assolvere l'obbligo della forma scritta direttamente con la forma equipollente nei confronti di realtà commerciali al dettaglio iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Il suddetto contratto quadro non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro."»*

#### 4.25

##### [Paroli](#)

*Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Il contratto quadro di cui al precedente comma non è richiesto e si può assolvere l'obbligo della forma scritta direttamente con la forma equipollente nei confronti di realtà commerciali al dettaglio iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Il suddetto contratto quadro non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro.»

#### 4.26

##### [Centinaio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

"b-bis) all'articolo 3 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Il contratto quadro di cui al precedente comma non è richiesto e si può assolvere l'obbligo della forma scritta direttamente con la forma equipollente nei confronti di realtà commerciali al dettaglio iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Il suddetto contratto quadro non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro.""

#### 4.27

##### [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Il contratto quadro di cui al precedente comma non è richiesto e si può assolvere l'obbligo della forma scritta direttamente con la forma equipollente nei confronti di realtà commerciali al dettaglio iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Il suddetto contratto quadro non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro."».*

#### 4.28

##### [Fazzone](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso "6-bis", sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: "dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari", sono inserite le seguenti: "e di tutti gli altri mercati dei prodotti agricoli, ivi compreso grano duro e tenero, altri cereali e leguminose da granella";*

b) *dopo le parole: "imprese della filiera agricola e alimentare.", sono inserite le seguenti: "Nei regolamenti che disciplinano il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), è inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare."*

#### 4.29

##### [Pirovano](#), [Giorgis](#)

*Al comma 1, lettera d), capoversi 6-bis e 6-quater, sostituire le parole: «rapporti tra imprese della filiera» con le seguenti: «rapporti tra imprese nella filiera».*

#### **4.30**

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente:*

"6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 c.c., il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter)."

#### **4.31**

[Lisei](#), [Pogliese](#)

*Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis, inserire il seguente: «6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 cc, il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).».*

#### **4.32**

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente:*

«6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 c.c., il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).»

#### **4.33**

[Giacobbe](#)

*Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente: "6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 c.c., il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter)."*

#### **4.34**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:*

«6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di

prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 del codice civile, il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).»

#### 4.35

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:*

«6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo.»

#### 4.36

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente:*

«6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo.»

#### 4.37

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente:*

"6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo."

#### 4.38

[Lisei](#), [Pogliese](#)

*Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis, inserire il seguente: «6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo.».*

#### 4.39

[Giacobbe](#)

*Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente: "6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo."*

#### 4.40

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, alla lettera d), dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente: «6-quater. Alle denunce sulla mancata osservazione della normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare nell'ambito dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari presentate da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agro-alimentare, è garantita la tutela dell'anonimato.».*

#### 4.41

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 6-quater , aggiungere il seguente:*

«6-quinquies. Le segnalazioni delle violazioni di cui ai commi precedenti possono essere inoltrate anche in forma anonima, attraverso modalità stabilite e divulgate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»

**4.42**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso 12-bis, sostituire le parole: «entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento» con le seguenti: «l'annullamento della sanzione erogata.»*

**4.43**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso 12-bis) sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «30 per cento».*

**4.44**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso 12-bis , aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è, in ogni caso, consentito il pagamento in misura ridotta in relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).».*

**4.0.1**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)*

1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del Made in Italy, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora gli indirizzi e le linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove le attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

#### 4.0.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### «Art. 4-bis.

*(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)*

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione per il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 4.0.3

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### «Art. 4-bis.

*(Decorrenza della tassazione dei diritti di superficie)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano ai contratti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 i cui contratti preliminari risultino stipulati entro il 31 dicembre 2023.».

#### 4.0.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### "Art. 4-bis.

*(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)*

1. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

##### "Art. 6-ter.

*(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)*

1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

- a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di costi di produzione;
- b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);
- c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;
- d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;
- e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;
- f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca

corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."»

#### 4.0.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni per la sostenibilità in campo agricolo)*

1. Al fine garantire la tutela della salute, di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente e delle risorse naturali, a partire dal 1° gennaio 2025, è fatto divieto di:

a) utilizzare prodotti fitosanitari, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nei seguenti luoghi: 1) nei parchi e nelle riserve naturali; 2) nei siti della rete «Natura 2000» di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992; 3) lungo i bordi delle strade pubbliche.

b) utilizzare, a seguito della emersione di criticità di tipo ambientale e sanitario rilevate e documentate mediante analisi del suolo, delle acque sotterranee e superficiali, prodotti e sostanze non consentiti nella produzione biologica nella manutenzione, nel governo e nel contenimento della vegetazione spontanea, naturale, semi-naturale e forestale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione di quanto disposto dal presente articolo.»

#### 4.0.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 4-bis.**

*(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente: «139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono, a qualsiasi titolo, cereali sono tenute a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa, le operazioni di carico e scarico trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;



- b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
- c) 80 tonnellate annue per il mais;
- d) 40 tonnellate annue per l'orzo;
- e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
- f) 30 tonnellate per l'avena;
- g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, sorgo, miglio, frumento, segalato e scagliola.

Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico e scarico dei cereali. Sono escluse le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.»;

b) il comma 140 è sostituito dal seguente: «140. Le operazioni di carico e di scarico per la vendita e la trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere comunicate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento»;

c) il comma 142 è sostituito dal seguente: «142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno comunicato, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, i dati relativi al carico dei cereali nazionali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000; a chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 139 a 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 1.».

#### 4.0.7

[Nocco, Fallucchi](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente: « Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenute a comunicare obbligatoriamente, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

- a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
- b) 40 tonnellate annue per frumento tenero;
- c) 80 tonnellate annue per il mais;

- d) 40 tonnellate annue per l'orzo;
- e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
- f) 30 tonnellate per l'avena;
- g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola.

Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.».

b) il comma 140 è sostituito dal seguente: «Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e unionale, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.».

c) il comma 141 è sostituito dal seguente: «Le modalità di applicazione dei commi 139 a 142, sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.».

d) il comma 142 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 c. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1º marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141.».

#### 4.0.8

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis

*(Osservatorio per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)*

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituito, presso Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi medi di produzione agricola ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al precedente comma, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui ai al primo comma si avvale delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. L'Osservatorio provvede a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle

eventuali criticità emerse.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

#### **4.0.9**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Osservatorio per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)*

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituito, presso Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi medi di produzione agricola ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al precedente comma, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui ai al primo comma si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

#### **4.0.10**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 4-bis.**

(Notifica al consorzio di tutela e alla parte lesa per i casi di pirateria e le pratiche di italian sounding)

1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi contro la pirateria e l'italian sounding»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora ne abbia notizia, il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* segnala, mediante notifica, al

consorzio di tutela interessato e riconosciuto ai sensi della disciplina vigente, se costituito, unitamente alla parte potenzialmente lesa, i casi di pirateria relativi alla contraffazione o all'alterazione di marchi di prodotti agricoli o di prodotti alimentari e alle pratiche di italian sounding.»".

#### 4.0.11

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 4-bis.**

*(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)*

1. Dopo l'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

#### **«Art. 144.1**

*(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)*

1. Ai fini del contrasto delle pratiche di cui all'articolo 144, comma 1-*bis*, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti. Ai fini del presente articolo, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale.»".

#### 4.0.12

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Misure urgenti per il potenziamento della ricerca in agricoltura)*

1. Al fine di assicurare continuità all'attuazione della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e di rafforzare le strutture preposte alla gestione del Piano strategico della politica agricola comune, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è autorizzato, per l'anno 2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 100 unità di personale da inquadrare nel profilo di operatore tecnico livello VIII degli Enti pubblici di ricerca di cui alla classificazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 per la conduzione delle attività agricole e zootecniche sperimentali.

2. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) procede all'assunzione degli operatori tecnici livello VIII a tempo indeterminato di cui al comma 2, con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Istruzione e Ricerca, secondo una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, anche in forma semplificata, che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro comunque denominati.

3. Fino al termine della procedura di cui al comma 2 è fatto divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 5

5.1

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Sopprimere l'articolo.*

5.2

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

5.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

5.4

[Trevisi](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

*(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)*

1. All'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-*bis*, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, b), c), c-*bis*), c-*bis*.1), e c-*ter*) n. 1), n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.";

b) al comma 4, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre centottanta giorni";

c) al comma 8, lettera c-*ter*), n. 1), dopo le parole: "interesse nazionale" sono aggiunte le seguenti: "i Siti di interesse regionale, le Aree di sviluppo industriale e i Piani di insediamento produttivi,".

2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.».

5.5

[Giacobbe](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-*bis*, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,

in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

b) al comma 8, le lettere c-ter) e c-quater) sono soppresse.».

## 5.6

### Paroli

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata e nel rispetto dell'articolo 6-bis, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8 e c-ter) n. 1) del medesimo comma limitatamente ai terreni agricoli ove non siano presenti produzioni agricole certificate o, in alternativa, ove siano trascorsi almeno 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata. Rientrano tra le coltivazioni certificate di cui al periodo precedente, le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del Regolamento (UE) 848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata di cui all'articolo 2, legge n. 4 del 2011, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1143, del Regolamento (UE) 1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione.»

## 5.7

### Giacobbe

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «è aggiunto il seguente» *con le seguenti:* «sono aggiunti i seguenti»;

b) *sostituire il capoverso 1-bis. con i seguenti:* «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo si applica anche alle imprese agricole e cooperative agricole che realizzano impianti fotovoltaici a terra nell'ambito di comunità energetiche, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

1-ter. Il primo periodo del comma 1 non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati rivolti in modo esclusivo ad imprese agricole e/o cooperative

agricole, nel rispetto di limiti dimensionali parametrati ad una produzione non eccedente il doppio del fabbisogno aziendale, per le quali non siano disponibili adeguate o sufficienti superfici per l'installazione a tetto. Il suddetto fabbisogno è determinato in base al picco di consumo annuale rilevabile nell'ultimo triennio di esercizio normale dell'attività, al netto degli eventi calamitosi accertati o documentati.

*1-quater.* Le disposizioni di cui al comma *1-bis* non si applicano alle Associazioni temporanee di imprese (Ati) ed alle altre forme aggregative in cui ci sia separazione tra il gestore della produzione energetica ed il conduttore della produzione agricola.».

## 5.8

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis».* sostituire il primo periodo con il seguente: «L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo *6-bis*, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), *c-bis*), *c-bis.1*), e *c-ter*) n. 2) e n. 3) del comma 8, fermo restando la possibilità di richiedere una variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».

## 5.9

[Rosso](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso "1-bis", al primo periodo, dopo le parole:* «L'installazione degli impianti», *inserire le seguenti:* «agrivoltaici o»;

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:* «2. Le presenti disposizioni si applicano anche alle procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già presentate, fatte salve quelle concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

## 5.10

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1, capoverso "1-bis.", sostituire le parole:* «con moduli collocati a terra di cui all'articolo *6-bis*, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» *con le seguenti:* «aventi caratteristiche differenti da quelle indicate all'articolo 65, comma *1-quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.».

## 5.200

I Relatori

*Al comma 1, sopprimere le parole:* "di cui all'articolo *6-bis*, lettera b) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28".

## 5.11

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 1, capoverso "1-bis.", dopo le parole:* «dai piani urbanistici vigenti,» *inserire le seguenti* «se interessa oltre il cinquanta per cento dell'area agricola».

## 5.12

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola* «esclusivamente».

## 5.13

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole:* «nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), *c-bis*), *c-*

bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8», *con le seguenti*: «nelle seguenti aree:

a) aree utilizzate per la produzione di prodotti agricoli non certificati ai sensi del regolamento UE 848/2018 ovvero del regolamento UE 1143/2024, nei limiti del 30 per cento della SAU e ad esclusione delle colture arboree permanenti;

b) aree considerate incolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, ad esclusione delle aree naturali protette di cui alla legge 394/1991, dei siti natura 2000 di cui alla "direttiva uccelli" (direttiva 2009/147/CE s.m.i.) e alla "direttiva habitat" (direttiva 92/43/CEE s.m.i.) e delle superfici occupate da infrastrutture verdi ed elementi naturali del paesaggio agricolo storico;

c) aree individuate come idonee ai sensi del comma 1 e del comma 8. I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, effettuano il censimento dei terreni agricoli di cui alle lettere a) e b) del primo periodo e lo trasmettono alla Piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, affinché sia presente una mappatura di tutte le aree (idonee, non idonee, ordinarie).

Decorso inutilmente tale termine le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro i successivi centoventi giorni, provvedono direttamente a tale censimento.».

#### 5.14

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1, capoverso "1-bis", apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole*: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» *con le seguenti*: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, b), c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 1), n. 2) e n. 3) del comma 8»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole*: «finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31» *con le seguenti*: «finalizzati alla costituzione di configurazioni di autoconsumo di energia rinnovabile e di Comunità energetiche rinnovabili ai sensi degli articoli 30 e 31»;

3) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente*: «Il primo periodo non si applica, altresì, all'installazione di impianti agrivoltaici, purché sia salvaguardato l'obiettivo di continuità dell'attività agricola».

#### 5.15

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1, capoverso "1-bis", primo periodo, sostituire le parole*: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» *con le seguenti*: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, b), c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 1), n. 2) e n. 3) del comma 8».

#### 5.16

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis , apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole* «incremento dell'area occupata» *aggiungere la seguente*: «b));

b) *dopo le parole* «e c-ter)», *aggiungere la seguente*: «n. 1),».

#### 5.17

[Paroli](#)

*Al comma 1, capoverso "1-bis" apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole*: «dell'area occupata» *aggiungere la seguente*: «b),»;

b) *sostituire le parole*: «finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» *con le seguenti*: «finalizzati all'autoconsumo ovvero alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli



30 e 31».

#### 5.18

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata,» inserire la seguente: «b)».*

#### 5.19

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire le parole: «c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» con le seguenti: «b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n.1), n. 2), n. 3) e c-quater) del comma 8»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti agrivoltaici di cui alle lettere d) ed e) delle definizioni delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici", pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 27 Giugno 2022, ovvero nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.».*

#### 5.20

[Patuanelli](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «1-bis.», primo periodo, sostituire le parole «c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» con le seguenti: «b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n. 1), n. 2), n. 3) e c-quater) del comma 8»;*

b) *al capoverso «1-bis.», secondo periodo, dopo le parole «nel caso di» inserire le seguenti: «progetti che prevedano impianti agrivoltaici come definiti nella Parte I, paragrafo 1.1., lettere d) ed e), del Documento "Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici - giugno 2022", del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in data 27 giugno 2022,».*

#### 5.21

[Paroli](#)

*Al comma 1, capoverso "1-bis", apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» con le seguenti: «c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n. 1), n. 2) e n. 3) del comma 8»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «nel caso di» aggiungere le seguenti: «progetti che prevedano impianti agrivoltaici di cui alle lettere d) ed e) delle definizioni delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici", pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 27 Giugno 2022.».*

#### 5.22

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8», con le seguenti: «b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n. 1), n. 2), n. 3) e c-quater) del comma 8».*

#### 5.23

[Paroli](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole "c-bis.1)," inserire le seguenti:*

«c-ter) n. 1), limitatamente ai progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), realizzati anche a distanza o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile,».

**5.24**

[Cantalamessa, Bizzotto](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole «c-bis.1),» inserire le seguenti «c-ter) n. 1),».*

**5.25**

[Paroli](#)

*Al comma 1, capoverso "1-bis", apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo sostituire le parole: «(e c-ter) n. 2) e n. 3)» con le seguenti: «(, c-ter), n. 1), n. 2), n. 3) e c-quater)»;

b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di progetti agrivoltaici conformi alle linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di impianti agrivoltaici pubblicate il 27 giugno 2022.».

**5.26**

[Paroli](#)

*Al comma 1, capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «(e c-ter) n. 2) e n. 3)» con le seguenti: «c-ter) n. 1), n. 2) e n. 3), nonché c-quater.»*

**5.27**

[Di Girolamo, Trevisi](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole «(e c-ter) n. 2 e n. 3)» con le seguenti: «(e c-ter n. 1), n. 2), n. 3) e c-quater)».*

**5.28**

[Giacobbe](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter)» inserire le seguenti: «n. 1),» e dopo le parole: «dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» inserire le seguenti: «agli impianti agrivoltaici ai sensi dell'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».*

**5.29**

[Paroli](#)

*Al comma 1, capoverso "1-bis", apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, dopo le parole: «c-ter)» sono aggiunte le seguenti: «(n. 1),» ;

b) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di progetti agrivoltaici conformi alle linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di impianti agrivoltaici pubblicate il 27 giugno 2022.».

**5.30**

[Fregolent, Musolino](#)

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «(n. 2) e n. 3)»*

**5.31**

[Cantalamessa, Bizzotto](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «(, e nelle aree*

classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione artigianale e commerciale, nonché le cave e le miniere».

### 5.32

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici oggetto di configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili, le quali mantengano, su base annuale, una quota di autoconsumo istantaneo non inferiore al 50 per cento.».*

### 5.33

[Trevisi](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «Il primo periodo non si applica nel caso di» aggiungere le seguenti: «progetti che prevedano impianti fotovoltaici volti a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, di».*

### 5.34

[Minasi](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis», secondo periodo, dopo le parole: «Il primo periodo non si applica nel caso di» inserire le seguenti: «progetti che prevedano impianti agrivoltaici che adottano soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, nonché di».*

### 5.35

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «Il primo periodo non si applica», inserire le seguenti: «agli impianti di cui all'articolo 65, comma 1-quater del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e».*

### 5.36

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «nel caso di», inserire le seguenti: «progetti che prevedano impianti agrivoltaici, di cui alle lettere d) ed e) delle definizioni delle "linee guida in materia di impianti agrivoltaici", adottate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 27 giugno 2022, e di».*

### 5.37

[Trevisi](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» inserire le seguenti: «, ai progetti di partenariato pubblico-privato che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una configurazione di autoconsumo individuale e/o collettivo a distanza ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023,».*

### 5.38

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Al comma 1, capoverso "1-bis", al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.».*

### 5.39

[Paroli, Rosso](#)

*Al comma 1, capoverso "1-bis", secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR».*

**5.40**

[Di Girolamo, Trevisi](#)

*Al comma 1, capoverso "1-bis." sostituire le parole: «per il conseguimento degli obiettivi del PNRR» con le seguenti: «per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNRR».*

**5.41**

[Fregolent, Musolino](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «obiettivi PNRR», aggiungere le seguenti: «nonché per quelli agrivoltaici che adottano soluzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, volte a preservare le attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione».*

**5.42**

[Misiani](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «obiettivi PNRR» inserire le seguenti: «nonché per quelli agrivoltaici che adottano soluzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione.».*

**5.43**

[Cantalamessa, Bizzotto](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole «obiettivi PNRR» aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché per quelli agrivoltaici che adottano soluzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione.».*

**5.44**

[Paroli](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis , dopo le parole «obiettivi del PNRR» aggiungere le seguenti: «nonché per quelli agrivoltaici che adottano soluzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione.».*

**5.45**

[Fregolent, Musolino](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi del PNRR» aggiungere le seguenti: «ovvero di progetti agrivoltaici conformi alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sezione 1.1 lettera d)».*

**5.46**

[Fregolent, Musolino](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi del PNRR» aggiungere le seguenti: «ovvero di progetti agrivoltaici conformi alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sezione 1.1 lettera e)».*

**5.47**

[Fregolent, Musolino](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi del PNRR» aggiungere le seguenti: «ovvero di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra realizzati sulle aree di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».*

**5.48**

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1, capoverso "1-bis", dopo le parole «obiettivi PNRR» aggiungere le seguenti: «nonché agli impianti agrivoltaici.».*

**5.49**

[Paroli](#)

*Al comma 1, capoverso "1-bis", dopo le parole: «obiettivi del PNRR» aggiungere le seguenti: «nonché agli impianti agrivoltaici.».*

**5.50**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*All'articolo 5, comma 1, capoverso "1-bis", dopo le parole: «obiettivi PNRR» aggiungere le seguenti: «nonché agli impianti agrivoltaici.»*

**5.51**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 1, capoverso "1-bis.", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, inoltre, ai progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che rientrino nelle seguenti casistiche:*

- a) impianti di potenza fino ad 1 MW realizzati da aziende agricole;*
- b) impianti di qualsiasi potenza realizzati dalle imprese, la cui produzione è finalizzata all'autoconsumo;*
- c) impianti realizzati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;*
- d) impianti realizzati su aree non coltivate da almeno 5 anni;*
- e) impianti realizzati su siti oggetto di bonifica alla data del presente provvedimento.».*

**5.52**

[Cantalamessa](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».*

**5.53**

[Paroli](#)

*Al comma 1, al capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».*

**5.54**

[Giacobbe](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».*

#### **5.55**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».*

#### **5.56**

[Trevisi](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis , aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica altresì nel caso di progetti che prevedano la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati su bacini, canali e comunque caratterizzati da tecnologie tese all'installazione su superfici d'acqua, purché non ricadano in aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».*

#### **5.57**

[Giacobbe](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è consentita in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti qualora le aree non siano state adibite ad attività agricole nell'ultimo decennio.».*

#### **5.58**

[Paroli](#)

*Al comma 1, capoverso "1-bis" aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre esclusi dall'applicazione del primo periodo i progetti di impianti agrivoltaici con moduli collocati a terra nelle aree di cui alle lettere b) ovvero c-ter) n. 1) dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, senza vincoli di altezza, che implementano soluzioni volte a non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale.».*

#### **5.59**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei siti Unesco e nelle zone tampone e con visivi degli stessi, nonché nelle aree appartenenti a Rete Natura 2000, l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è consentita solamente ove prevista dai piani urbanistici comunali.».*

#### **5.60**

[Paroli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis e le disposizioni relative alle aree idonee di cui al comma 8 restano in vigore fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole Regioni sulla base dei criteri e delle modalità*

stabiliti dai decreti di cui al comma 1.»;

b) sostituire *il comma 2 con il seguente*:

«2. Sono conclusi ai sensi della normativa previgente tutti i progetti per i quali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stato pagato il corrispettivo del preventivo di connessione.».

*Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».*

#### **5.61**

##### Paroli

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis e le aree idonee così come previsto dal comma 8 si applicano fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole Regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1.».*

*Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».*

#### **5.62**

##### Fregolent, Musolino

*Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis e le aree idonee così come previsto dal comma 8 si applicano fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole Regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1.».*

*Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».*

#### **5.63**

##### Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente: «1-ter. Le disposizioni, di cui al comma 1-bis, e la disciplina per l'individuazione di superfici idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si applicano fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole Regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1.».*

*Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».*

#### **5.64**

##### Paroli

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: "sul territorio" sono aggiunte le seguenti: ", sul potenziale produttivo agroalimentare";

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. In relazione alla tecnologia fotovoltaica, le aree agricole classificate come DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni biologiche, produzioni tradizionali (PAT), nonché le aree agricole ad alto valore naturalistico ai sensi della normativa dell'Unione europea e le aree definite agricole di pregio ai sensi delle norme regionali, possono essere considerate idonee solo ai fini dell'installazione di impianti agrivoltaici, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27."».

#### **5.65**

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici vigenti è comunque consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui alla parte prima, paragrafo 1.1, lettere d) ed e) delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici - Giugno 2022", prodotto nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica - Dipartimento Energia, e composto da: CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A.; ENEA - Agenzia nazionale per le 9 nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e RSE - Ricerca sul sistema energetico S.p.A.».

**5.66**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In ogni caso dall'installazione degli impianti fotovoltaici nelle zone di cui al comma 1 da parte del proprietario che abbia affidato, a qualsiasi titolo, ad altri l'attività agricola non può pregiudicare la continuità dell'attività degli stessi e, se da tale installazione deriva una diminuzione dell'area disponibile, a questi è riconosciuto un giusto indennizzo, a titolo di compensazione».

**5.67**

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10, comma 1, quinto periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: "ad insediamenti civili ed attività produttive," sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di impianti agrivoltaici realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, su aree già percorse dal fuoco in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono"».

**5.68**

[Paroli](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 1, quarto periodo, dell'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"».

**5.69**

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "e di protezione ambientale", sono inserite le seguenti: ", gli enti ex IACP comunque denominati"».

**5.70**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 24-*bis*, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"».

**5.71**

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra è consentita sui terreni abbandonati e sui terreni silenti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo



2018, n. 34.».

#### **5.72**

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I progetti, le cui procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione è stata presentata l'istanza di attivazione, nonché quelle successive finalizzate al completamento del procedimento per il conseguimento del titolo abilitativo e/o autorizzativo, sono regolate dalla normativa previgente. Sono altresì conclusi ai sensi della normativa previgente i progetti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il preventivo di connessione da parte del gestore di rete competente. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-*bis* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non si applicano con riferimento all'installazione di impianti ivi indicati la cui realizzazione rientri tra le pattuizioni di contratti di affitto di terreni agricoli registrati in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto nonché di contratti di costituzione di diritto di superficie antecedenti alla predetta data.».

#### **5.73**

[Misiani](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per i progetti di impianti fotovoltaici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti avviato un procedimento ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero autorizzativo, ivi inclusa la presentazione di dichiarazioni e comunicazioni di cui agli articoli 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, laddove applicabile, i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 4 comma 2 del medesimo decreto legislativo nonché i relativi procedimenti ambientali, laddove previsti, sono conclusi ai sensi della normativa previgente. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano avviati i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano decorsi i termini previsti dalle relative norme di settore senza che l'amministrazione ne abbia comunicato la non procedibilità.».

#### **5.74**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per i progetti di impianti fotovoltaici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti avviato un procedimento ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero autorizzativo, ivi inclusa la presentazione di dichiarazioni e comunicazioni di cui agli articoli 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, laddove applicabile, i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo nonché i relativi procedimenti ambientali, laddove previsti, sono conclusi ai sensi della normativa previgente. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano avviati i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano decorsi i termini previsti dalle relative norme di settore senza che l'amministrazione ne abbia comunicato la non procedibilità.».

#### **5.75**

[Paroli](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale per le quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è stata presentata la relativa istanza di attivazione, nonché quelle successive, finalizzate al conseguimento dei titoli necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti, ivi incluse le opere connesse, sono regolate dalla normativa previgente.».

#### **5.76**

[Fregolent, Musolino](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole «procedure abilitative,» inserire le seguenti: «di connessione alla rete,»;*
- b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presentazione di una domanda per almeno una delle procedure abilitative di cui al periodo precedente abilita anche al prosieguo del procedimento autorizzativo, in tutte le fasi connesse, preordinate o consequenziali.».*

**5.77**

[Patuanelli](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole «procedure abilitative,» inserire le seguenti: «di connessione alla rete,»;*
- b) *dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «La presentazione di una domanda per almeno una delle procedure di cui al precedente periodo abilita anche al prosieguo del procedimento autorizzativo, in tutte le fasi connesse, preordinate o consequenziali.».*

**5.78**

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole «procedure abilitative» inserire le seguenti: «di connessione alla rete,»;*
- b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presentazione di una domanda per almeno una delle procedure abilitative di cui al periodo precedente abilita anche al prosieguo del procedimento autorizzativo, in tutte le fasi connesse, preordinate o consequenziali.».*

**5.79**

[Pirovano, Giorgis](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale» inserire le seguenti: «relative all'installazione degli impianti di cui al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, introdotto dal comma 1 del presente articolo,».*

**5.80**

[Fregolent, Musolino](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole: «già avviate all'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione è stata presentata l'istanza di attivazione, nonché le relative procedure da avviarsi successivamente per l'ottenimento dei titoli necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti»;*
- b) *sostituire le parole: «sono concluse ai sensi della» con le seguenti: «sono regolate dalla».*

**5.81**

[Cantalamessa, Bizzotto](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole: «già avviate all'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione è stata presentata l'istanza di attivazione, nonché quelle successive finalizzate al completamento del procedimento per il conseguimento del titolo abilitativo e/o autorizzativo»;*
- b) *sostituire le parole: «sono concluse ai sensi della» con le seguenti: «sono regolate dalla».*

**5.82**

[Giacobbe](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate» inserire le seguenti: «ovvero i progetti per i quali sia stato già rilasciato dal competente*

Gestore della Rete Elettrica il preventivo per la connessione degli impianti alla rete elettrica nazionale.».

**5.83**

[Paroli](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «e quelle successive finalizzate al completamento dell'iter per il conseguimento del titolo abilitativo e/o autorizzativo»;*

b) *sostituire le parole: «sono concluse ai sensi della» con le seguenti: «sono regolate dalla».*

**5.84**

[Fregolent, Musolino](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «e quelle successive finalizzate al completamento dell'iter per il conseguimento del titolo abilitativo e/o autorizzativo»;*

b) *sostituire le parole: «sono concluse ai sensi della» con le seguenti: «sono regolate dalla».*

**5.85**

[Paroli](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì fatti salvi i progetti presentati dai soggetti che, entro centoventi giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, abbiano accettato il preventivo di connessione elaborato dal gestore di rete. La presentazione di una domanda per almeno una delle procedure abilitative di cui al presente comma abilita anche al prosieguo del procedimento autorizzativo, in tutte le fasi connesse, preordinate o consequenziali.».*

**5.86**

[Cantalamessa, Bizzotto](#)

*Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Ai fini di cui al presente comma, si intendono avviate anche le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale per le quali sia stato richiesto alle autorità competenti almeno uno degli atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono altresì conclusi ai sensi della normativa previgente i progetti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il preventivo di connessione da parte del gestore di rete competente.».*

**5.87**

[Fregolent, Musolino](#)

*Al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui al presente comma, si intendono avviate anche le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale per le quali sia stato richiesto alle autorità competenti almeno uno degli atti di assenso nelle materie di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»*

**5.88**

[Paroli](#)

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:*

«Ai fini di cui al presente comma, si intendono avviate anche le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale per le quali sia stato richiesto alle autorità competenti almeno uno degli atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»

**5.89**

I Relatori

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

2-ter. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato conformemente al codice della strada o per quelli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni che sono soggetti a obblighi assicurativi per la responsabilità civile verso terzi diversi dall'assicurazione prevista ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma, in caso di sinistro causato dai predetti veicoli non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283».

#### 5.90

[Rosso](#), [Paroli](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, che non siano classificate come terreni abbandonati ai sensi dell'articolo 3 comma 2, lettera g) del Testo Unico Filiere Forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34, non possono essere oggetto di vincoli preordinati all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 per l'installazione di impianti di generazione elettrica da fonte eolica e di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui di cui all'articolo 6-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e relative opere accessorie.

2-ter. Al comma 1 dell'articolo 2, della legge 4 agosto 1978, n.440 le parole: "che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie" sono sostituite dalle parole: "che ricadano nella definizione dell'articolo 3 comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34".»

#### 5.91

I Relatori

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 423 è inserito il seguente:

"423-bis. Le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra non sono ricomprese fra quelle destinatarie delle disposizioni di cui al comma 423".

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025 a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

#### 5.92

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente comma: "2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.".».

#### 5.93

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si può applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266."».

#### 5.94

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente: "2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005."».

#### 5.95

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e sue modificazioni e integrazioni, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2024-2025, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato nell'allegato I-bis, di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, differenziato per zona di mercato.».

#### 5.96

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i. relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2024-2025, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento individuato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 differenziato per zona di mercato.».

#### 5.97

[Paroli](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione. In mancanza della

comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per sei anni. La presente disposizione si applica anche ai contratti non ancora scaduti all'entrata in vigore della presente legge.».

#### **5.98**

[Rosso, Paroli](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto."».

#### **5.99**

[Fregolent, Musolino](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 24, comma 8, del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono aggiunte le seguenti parole: "non più incentivati o";

b) alla lettera c) dopo le parole "gli impianti" sono aggiunte le parole ", fatta eccezione per gli impianti a biogas di potenza fino ad 1 MW elettrico,"».

#### **5.100**

[Durnwalder, Patton](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono aggiunte le seguenti: "non più incentivati o";

b) alla lettera c), dopo le parole "gli impianti" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per gli impianti a biogas di potenza fino ad 1 MW elettrico,"».

#### **5.101**

[Fregolent, Musolino](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I valori delle tariffe incentivanti determinate in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW, alimentati a biogas o a biomasse, sono aggiornati annualmente, a decorrere dalla prima procedura di iscrizione a registro, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del provvedimento.».

#### **5.102**

[Durnwalder, Patton](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I valori delle tariffe incentivanti determinate in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW,

alimentati a biogas o a biomasse, sono aggiornati annualmente, a decorrere dalla prima procedura di iscrizione a registro, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del provvedimento.».

#### **5.103**

[Fregolent, Musolino](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi per gli impianti agrivoltaici di natura sperimentale ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 436 del 22 dicembre 2023, da parte delle aziende agricole, singole o associate, in deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b) del medesimo decreto, per gli impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica, accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di iscrizione al Registro o alle Aste.»

#### **5.104**

[Centinaio, Bizzotto, Cantalamessa](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi (Aste e Registri) per gli impianti agrivoltaici di natura sperimentale ai sensi del decreto ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023, da parte delle aziende agricole, singole o associate, (Bandi), in deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b) del medesimo decreto, per gli impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica, accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di iscrizione al Registro o alle Aste.».

#### **5.105**

[Durnwalder, Patton](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi (Aste e Registri) per gli impianti agrivoltaici di natura sperimentale ai sensi del decreto ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023, da parte delle aziende agricole, singole o associate, (Bandi), in deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b) del medesimo decreto, per gli impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica, accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di iscrizione al Registro o alle Aste.».

#### **5.106**

[Giacobbe](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.».

#### **5.107**

[Fregolent, Musolino](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.»

#### 5.108

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.»

#### 5.109

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.»

#### 5.110

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.»

#### 5.111

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare di cui la Missione-C 2-I 2.2, Sviluppo Agrivoltaico di cui la Missione 2-C2 I.1.1 ed Autoconsumo diffuso di cui la Missione 2-C2-I 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.»

#### 5.112



[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.».

**5.113**

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-bis. Al fine di conseguire un più efficace raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, all'articolo 2, comma 1, della legge 28 marzo 1968, n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, relativi sia al catasto terreni sia al catasto fabbricati".».

**5.114**

[Paroli](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In ogni caso, tutti gli impianti realizzati in aree agricole sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili alle condizioni previste dall'articolo 11, comma 1-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34».

**5.0.1**

[Nocco](#), [Pogliese](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici ed idroelettrici)*

1. All'articolo 12, comma 4-bis, primo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 dopo le parole «impianti fotovoltaici» sono inserite le seguenti «eolici ed idroelettrici».

**5.0.2**

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Sostegno alle imprese della filiera legno-energia)*

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in linea con i principi di economia circolare e di sostenibilità, all'articolo 38, comma 5, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole "a eccezione delle biomasse", sono inserite le seguenti: "che non rispettano i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che comportano un aumento delle emissioni inquinanti rispetto agli impianti precedenti".».

**5.0.3**

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Sostegno alle imprese della filiera legno-energia)*

1. All'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con

modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole "a eccezione delle biomasse", sono inserite le seguenti: "che non rispettano i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che comportano un aumento delle emissioni inquinanti rispetto agli impianti precedenti."».

#### 5.0.4

[Spagnoli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis

*(Sostegno alle imprese della filiera legno-energia)*

1. All'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "a eccezione delle biomasse", sono inserite le seguenti: «che non rispettano i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che comportano un aumento delle emissioni inquinanti rispetto agli impianti precedenti».

#### 5.0.5

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo e tutela dei consumatori)*

1. I prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.

2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma che precede è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:

- a) informazioni sugli ingredienti;
- b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;
- c) avvertenze d'uso sul prodotto;
- d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.».

#### 5.0.6

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo e tutela dei consumatori)*

1. I prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.

2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma che precede è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:

- a) informazioni sugli ingredienti;

b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

c) avvertenze d'uso sul prodotto;

d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.».

#### 5.0.7

[Rosso, Paroli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo e tutela dei consumatori)*

1. I prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.

2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma che precede è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:

a) informazioni sugli ingredienti;

b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

c) avvertenze d'uso sul prodotto;

d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.»

#### 5.0.8

[Fregolent, Musolino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo e tutela dei consumatori)*

1. I prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.

2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma precedente è subordinata alle seguenti caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura:

a) informazioni sugli ingredienti;

b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

c) avvertenze d'uso sul prodotto;

d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto

Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".

#### 5.0.9

[Pogliese](#), [Amidei](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo e tutela dei consumatori)*

1. I prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.

2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma precedente è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:

- a) informazioni sugli ingredienti;
- b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;
- c) avvertenze d'uso sul prodotto;

d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.».

#### 5.0.10

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis

*(Tassazione agroenergia)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tassazione è quella riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

#### 5.0.11

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis

*(Tassazione agroenergia)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tassazione è quella riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

#### 5.0.12

[Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Tassazione agroenergia)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tassazione è quella riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

#### 5.0.13

[Durnwalder, Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Tassazione agroenergia)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tassazione è quella riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore

dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

#### **5.0.14**

[Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.».

#### **5.0.15**

[Fregolent, Musolino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale del 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.».

#### **5.0.16**

[Cantalamessa, Bizzotto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)*

1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della

Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."».

#### 5.0.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 5-*bis*.

*(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)*

1. Al fine di conseguire fattivamente i *target* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.".

4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera *c*) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a*) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.".

5. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

dopo le parole "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"».

#### 5.0.18

[Fallucchi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)*

1. Al fine di conseguire i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

3. All'articolo 33, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* aggiungere il seguente: "2-*ter*. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi."

5. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "fino a 200 kW" sono sostituite con le seguenti: "fino ad 1 MW";

b) dopo le parole: "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" aggiungere le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".».

**5.0.19**

[Trevisi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)*

1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni



e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*bis*.1 L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi."

5. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".».

#### **5.0.20**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-*bis***

*(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)*

1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma

3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi."

5. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".».

#### **5.0.21**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 5-*bis*.**

*(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)*

1. All'articolo 2135 codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."

b) al terzo comma le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse.».

#### **5.0.22**

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 5-*bis***

*(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)*

1. All'articolo 2135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."

b) al comma 3 le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse.».

#### **5.0.23**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 5-*bis***

*(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)*

1. Al comma 3 dell'articolo 2135 codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.".».

#### **5.0.24**

[Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 5-*bis***

*(Decorrenza tassazione diritti di superficie)*

1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213, si interpreta nel

senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024».

#### 5.0.25

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis

*(Decorrenza tassazione diritti di superficie)*

1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n. 213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024».

#### 5.0.26

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Decorrenza tassazione diritti di superficie)*

1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n. 213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024».

#### 5.0.27

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Decorrenza tassazione diritti di superficie)*

1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024».

#### 5.0.28

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis

*(Decorrenza tassazione diritti di superficie)*

1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024».

#### 5.0.29

[Pogliese](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera s-bis) è aggiunta la seguente: «s-ter) cantieri forestali temporanei o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori di taglio, esbosco, allestimento a cura di un' impresa forestale come definita dalla lettera q), compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolte

funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla definizione interventi di cura del verde urbano, residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti»;

b) dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

"Art. 10-*bis*

*(Disposizioni in materia di cantieri forestali temporanei)*

1. Nei cantieri forestali temporanei, così come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *s-ter*), le imprese forestali di cui alla lettera q) del medesimo comma, eseguono le attività di gestione forestale sostenibile come definite dalla lettera b) dello stesso comma. A tali attività segue la predisposizione di un certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e alla pianificazione forestale.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano le disposizioni regionali e provinciali a quanto previsto dal comma 1, definendo i lavori di modesta entità esentati dal possesso del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite Linee guida nazionali adottate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta un apposito decreto recante specifiche disposizioni per i cantieri forestali temporanei, così come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *s-ter*), in merito al rispetto della salute, della sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, in coerenza con quanto previsto al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi.
4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta un apposito decreto recante specifiche disposizioni per i cantieri forestali temporanei, così come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *s-ter*), in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, adatte alla temporaneità dei cantieri ed allo specifico contesto in cui si sostanziano le attività.
5. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

### 5.0.30

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

*(Misure urgenti per la tutela del settore lattiero-caseario)*

1. All'articolo 10-*bis*, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 10 agosto 2023, n.103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare", sono sostituite dalle seguenti: "di tutti i produttori destinatari di una imputazione di prelievo supplementare che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2024";

b) al comma 3, le parole: "dalla data del 27 giugno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di comunicazione dell'avvenuto ricalcolo";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Sino al completamento delle operazioni di ricalcolo e alla relativa comunicazione ai produttori dell'intimazione di versamento, nonché sino alla scadenza dei termini e del compimento delle procedure di rateizzazione di cui al comma 5, sono interrotte le attività di recupero coattivo da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e sospese le attività in corso;

d) i commi da 6 a 11 sono soppressi;

e) il comma 13 è soppresso».

### 5.0.31

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Norme per favorire la tracciabilità della filiera delle carni bovine, impiegate negli alimenti oggetto di somministrazione ai consumatori)*

1. Per la somministrazione, o la vendita da asporto, di alimenti a base di carni bovine e di preparati contenenti carni bovine, al consumatore sono fornite le seguenti informazioni:

- a) Paese di nascita;
- b) Paese di allevamento;
- c) Paese di macellazione;
- d) Razza

2. Le informazioni di cui al comma 1, sono esposte sul menù e su tutti gli altri supporti, anche digitali, e rese disponibili al consumatore in modo chiaro, esplicito e leggibile.

3. Qualora le carni bovine siano etichettate attraverso sistemi di etichettatura volontaria autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale, del 15 gennaio 2015, n. 876, o attraverso i disciplinari dei Sistemi di Qualità Zootecnia riconosciuti ai sensi del decreto del ministeriale del 16 dicembre 2022, n.646632, possono essere fornite al consumatore le ulteriori informazioni inerenti l'origine delle carni e la tracciabilità.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da dottare entro novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo e le relative disposizioni transitorie.».

### 5.0.32

[Centinaio](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di sperimentazione su campo delle piante ottenute tramite le Tecniche di Evoluzione Assistita)*

1. Il termine del 31 dicembre 2024 previsto dall'articolo 9 bis, comma 1, della legge 13 giugno 2023 n.68 per la ricerca sperimentale in pieno campo sulle piante ottenute con tecniche di editing genomico, mediante mutagenesi-sito diretta e di cisgenesi, per resistenza a stress ambientali e stress biotici e abiotici o per miglioramento nutrizionale, è prorogato al 31 dicembre 2026».

### 5.0.33

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis

*(Disposizioni in materia di terreni agricoli)*

1. I contratti e gli atti aventi ad oggetto terreni agricoli di superficie complessiva non superiore

ad un ettaro e ricadenti prevalentemente in comuni qualificati montani, possono essere rogati dal segretario comunale o dal segretario della comunità montana qualora almeno una delle parti sia un imprenditore agricolo. I predetti contratti ed atti sono assoggettati al pagamento dei diritti di rogito previsti per l'intervento del segretario rogante, oltre che alle imposte di legge.

2. Le istanze per il rilascio di certificazioni di destinazione urbanistica necessarie per i contratti e gli atti di cui al comma 1 sono esenti da imposta di bollo e dai diritti di segreteria comunali.»

#### **5.0.34**

[Fallucchi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di abbandono e deposito di rifiuti su suoli agricoli)*

1 All'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Nel caso in cui l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti di cui al comma 1 avvengano su fondi qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, l'imprenditore agricolo proprietario o conduttore di tali fondi, che non vi abbia dolosamente concorso, non è responsabile a titolo di colpa dell'abbandono o del deposito dei rifiuti qualora gli stessi siano rifiuti diversi da quelli di cui all'articolo 184, comma 3, lett. a), prodotti nell'esercizio della propria attività svolta ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente non si procede all'esecuzione in danno, ai sensi del comma 3, a carico dell'imprenditore agricolo.»

#### **5.0.35**

[Fallucchi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)*

1. All'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I marchi storici di cui sono titolari o licenziatari esclusivi imprese operanti nel settore agroalimentare confluiscono in una sezione speciale del registro di cui al comma 1, al fine di contribuire alla valorizzazione della cultura agroalimentare italiana e promuovere la conoscenza delle eccellenze storiche agroalimentari quale patrimonio identitario del Paese.»

#### **5.0.36**

[Paroli, Rosso](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Qualità e tracciabilità dei fertilizzanti in agricoltura derivanti dall'uso di fanghi di depurazione)*

1. Al fine di migliorare la sicurezza e la tracciabilità dell'attività di spandimento dei fertilizzanti in agricoltura derivanti dall'uso di fanghi di depurazione, all'allegato 3, tabella 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 22) "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole: "anidride carbonica" è soppressa la parola: "Non"

b) al numero 23) "Gessi di defecazione da fanghi", dopo le parole: "solfato di calcio" sono aggiunte le seguenti. "Sono utilizzabili esclusivamente fanghi di depurazione derivanti dalle industrie alimentari o agroalimentari."»

#### **5.0.37**

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Modifiche alla legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi)*

1. Alla legge 20 novembre 2017, n. 168, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, articolo 1, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale fatte salve le competenze esclusive dello Stato in materia di sottosuolo e delle disposizioni del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte III;»;

b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e delle Regioni»;

c) all'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. La tutela viene esercitata dallo Stato e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalla Costituzione. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.»;

d) all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: «f) i corpi idrici superficiali sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici strettamente funzionali ai medesimi. Sono espressamente esclusi i corpi idrici del sottosuolo che appartengano al patrimonio indisponibile delle Regioni fatta eccezione per le sorgenti destinate all'esercizio dell'uso civico.»;

2) al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.»;

3) il comma 5, è sostituito dal seguente: «5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo e non può estendersi al sottosuolo e al patrimonio indisponibile delle Regioni. Fatte salve le ipotesi di espropriabilità di cui al comma 3, l'utilizzabilità del demanio civico può essere limitata temporaneamente per la realizzazione di opere di pubblica utilità necessarie alla ricerca, la captazione, la canalizzazione, la tutela e la salvaguardia dei giacimenti minerari, di acque minerali e termali.».

#### **5.0.38**

[Rapani](#), [Maffoni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Disposizioni a sostegno della produzione biologica)*

1. Al fine di incrementare lo sviluppo rurale e l'agricoltura biologica, in deroga al Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023-27, il titolo di conduzione della superficie deve essere registrato sul fascicolo aziendale entro e non oltre la data del 31 gennaio dell'anno di riferimento.».

#### **5.0.39**

[Rapani](#), [Maffoni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Disciplina del regime di condizionabilità)*

1. In deroga agli impegni della norma Bcaa6, la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, può essere mantenuta per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 febbraio dell'anno successivo.».

#### **5.0.40**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Disposizioni in materia di circolazione stradale)*

1. Le macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, impiegate per l'esercizio delle attività agricole e forestali su fondi rustici sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
2. L'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è abrogato.».

**5.0.41**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la circolazione delle macchine agricole)*

1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

**5.0.42**

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la circolazione delle macchine agricole)*

1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

**5.0.43**

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali)*

1. Ai Comuni colpiti da eventi alluvionali che hanno interessato le Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Regione Piemonte nel maggio 2024, sono assegnati 100 milioni di euro per l'anno 2025 in proporzione alla quantificazione dei danni subiti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo, tenendo conto della quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dal Commissario delegato e comunicati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione di congruità. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni.

2. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma 1, le regioni, sulla base degli importi assegnati con il decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1, possono anticipare le somme di cui al predetto decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate con il citato decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le



occorrenti variazioni di bilancio

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **5.0.44**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente: «Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono, a qualsiasi titolo, cereali sono tenute a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa, le operazioni di carico e scarico trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

- a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
- b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
- c) 80 tonnellate annue per il mais;
- d) 40 tonnellate annue per l'orzo;
- e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
- f) 30 tonnellate per l'avena;
- g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, sorgo, miglio, frumento, segalato e scagliola.

Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni relative ai cereali trasformati. Sono escluse le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.»;

b) il comma 140 è sostituito dal seguente: «Le operazioni di carico e di scarico per la vendita e la trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere comunicate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento»;

c) il comma 142 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno comunicato, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, i dati relativi al carico dei cereali nazionali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000; a chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.».

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 139 a 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono modificati al fine di renderli

coerenti con le modifiche previste dal comma 1.».

#### **5.0.45**

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole)*

1. Al fine di garantire la continuità di produzione di energia da biogas funzionale all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonché a garantire il sostegno alle filiere produttive agricole, all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027» sono sostituite con le seguenti: «i cui regimi incentivanti siano terminati entro il 31 dicembre 2027».

2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare e ai fini dell'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, per biometano autoconsumato è da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto.».

#### **5.0.46**

[Rosso](#), [Paroli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 5-bis**

*(Impianti a biomasse 6 stelle)*

1. Al fine di consentire, anche nelle aree in cui non è ammessa la generazione termica da biomasse l'utilizzo delle caldaie automatiche alimentate a pellet e cippato, dotate di sistema secondario di abbattimento, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla modifica del decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, inserendo una classe di qualità per la certificazione dei generatori di calore a biomassa denominata "6 stelle" con i limiti emissivi di seguito specificati: PP :2,5 mg/Nm<sup>3</sup>; COT: 3 mg/Nm<sup>3</sup>; NOX: 100mg/Nm<sup>3</sup>; CO :5mg/Nm<sup>3</sup> Rendimento: 93%. Tali caldaie devono essere altresì rispondenti agli allegati tecnici di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.».

#### **5.0.47**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di diritto di prelazione agraria)*

1. Ai piani regolatori di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 sono equiparate tutte le fattispecie edificatorie a scopo residenziale, turistico ed industriale, previste dalla legislazione regionale e provinciale.».

#### **5.0.48**

[Rapani](#), [Maffoni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. Le installazioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 prevalgono sulle norme in materia di permessi di esplorazione mineraria di cui al Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1443 e

s.m.i.».».

Conseguentemente,

all'articolo 10 del Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1443, dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. In deroga a quanto disposto al primo comma, i lavori di ricerca sono effettuati previo accordo scritto con il possessore o avente titolo dei fondi qualora abbia avviato le procedure autorizzative di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».

#### 5.0.49

[Spagnoli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-*bis*

1. All'articolo 5, comma 14-*quinquies*, lettera *b*), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al primo periodo, dopo le parole: "gas naturale", sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad esclusione dell'attività di produzione di energia elettrica e di idrocarburi».

#### Art. 6

#### 6.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza e di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza ed il Fondo di parte corrente, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono rifinanziati rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse aggiuntive del "Fondo di parte corrente" sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni sino a tutto maggio 2024 e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa di tali restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 15 milioni di euro per il 2024 e 35 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

#### 6.2

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di contenere gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della peste suina africana agli operatori della filiera suinicola che nel corso dell'anno 2024 hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. La disposizione di cui al presente comma è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

*2-ter.* Al fine di indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal virus responsabile della peste suina africana nonché dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, la dotazione del fondo «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», istituito dall'articolo 26, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni per l'anno 2025.

*2-quater.* Agli oneri derivanti dal comma *2-ter*, pari a 10 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

### 6.3

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-bis. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese del settore agricolo e zootecnico che hanno subito comprovati danni diretti dalla diffusione della PSA a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo è concesso, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 6.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 10 milioni di euro per il 2024 e 20 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le risorse aggiuntive del fondo di cui al presente comma sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni adottate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa delle predette restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie.».

## 6.5

### [Fallucchi](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di contenere la diffusione della peste suina africana e dare attuazione al "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA)" sino al 31 dicembre 2028 è consentita la caccia di selezione degli ungulati fino a tre ore dopo il tramonto, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3), lettera b) del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo.».

## 6.6

### [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 3, alla lettera a), premettere le seguenti: «0a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "è nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (*sus scrofa*) e di concorso alla relativa attuazione", sono inserite le seguenti: ", che opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;*

*01a) all'articolo 2 comma 2-bis, dopo le parole: "Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche.».*

## 6.7

### [Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 3, lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, che opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;».

01a) all'articolo 2, comma 2-bis, dopo le parole: «zona soggetta a restrizione II,» inserire le

seguenti: «o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche.».

## 6.8

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 2, comma 2-bis, dopo le parole: "Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche.».

## 6.9

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Al comma 3, lettera a) premettere la seguente:*

«0 a) all'articolo 2, comma 2-bis, dopo le parole: "Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II,» sono inserite le seguenti: «o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche" .».

## 6.10

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le province autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.";

2) al comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: "nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche al fine di garantire il contenimento e l'eradicazione della pesta suina africana,";

3) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis.";

4) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: "9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6."».

## 6.11

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le province autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.";

2) al comma 2-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: "nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche al fine di garantire il contenimento e l'eradicazione della pesta suina africana,";

3) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-*bis*.";

4) dopo il comma 9-*ter*, è inserito il seguente: "9-*quater*. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-*bis*, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6."».

## 6.12

### [Fregolent, Musolino](#)

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le province autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.»;

2) al comma 2-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: «nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II,» sono inserite le seguenti: «o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche al fine di garantire il contenimento e l'eradicazione della pesta suina africana,»;

3) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-*bis*.»;

4) dopo il comma 9-*ter*, è inserito il seguente: «9-*quater*. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-*bis*, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6.».

## 6.13

### [Paroli](#)

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le province autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione,

dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.";

2) al comma 2-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: "nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche al fine di garantire il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana,";

3) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-*bis*.";

4) dopo il comma 9-*ter*, è inserito il seguente: "9-*quater*. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-*bis*, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6."».

## 6.14

### [Dreosto](#)

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2-*bis* dopo le parole: «idonee al contenimento dei cinghiali selvatici» sono inserite le seguenti: «, ovvero la rimozione e l'eventuale ricollocazione di quelle già esistenti» e dopo le parole: «Per la messa in opera» sono inserite le seguenti: «, ovvero per la rimozione e per l'eventuale ricollocazione,»;

b) al comma 2-*quater*, dopo le parole: «sono realizzate» sono inserite le seguenti: «, ovvero rimosse ed eventualmente ricollocate,»;

c) dopo il comma 9-*ter* è inserito il seguente: «9-*quater*. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-*bis*, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6.».

## 6.15

### [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis , sopprimere i commi da 1 a 5.*

## 6.16

### [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis , comma 1, sopprimere le parole: «agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e»*

## 6.17

### [Pirovano](#), [Giorgis](#)

*Al comma 3, lettera b) capoverso Art. 2-bis:*

*al comma 1, sopprimere le parole: «per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana»;*

*al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana» con le seguenti: «Commissario straordinario di cui all'articolo 2» e, al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «del presente articolo»;*

*al comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «del presente articolo» e sostituire le parole: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana» con le seguenti: «Commissario straordinario di cui all'articolo 2».*



## 6.18

[Pirovano, Giorgis](#)

*Al comma 3, lettera b) capoverso Art. 2-bis, comma 2, sostituire le parole: «il servizio di cui al comma 1» con le seguenti: «le attività di cui al comma 1».*

## 6.19

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

*Al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis, sopprimere i commi 3 e 4.*

## 6.20

[Franceschelli, Martella, Giacobbe](#)

*Al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. Il Commissario straordinario redige e trasmette, con cadenza trimestrale, ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. La relazione è tempestivamente trasmessa dai Ministri alle competenti commissioni parlamentari.».*

## 6.21

[Naturale, Sabrina Licheri, Nave](#)

*Al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 8, dopo le parole «e delle foreste,» inserire le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,».*

## 6.100

I Relatori

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (*Sus scrofa*), è consentito l'impiego di dispositivi per la visione notturna a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185"».*

## 6.0.1

[Nave, Sabrina Licheri, Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Misure per il sostegno delle produzioni di qualità della filiera zootecnica nazionale)*

1. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dai riconoscimenti dell'Unione europea DOP e IGP è concesso un contributo al costo di verifica del rispetto del disciplinare, nella misura pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.

2. Il contributo è riconosciuto, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in proporzione alla media dei costi sostenuti nel triennio precedente per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne da parte di ogni operatore, come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati dall'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi (ICQRF). Dal computo sono esclusi i costi sostenuti dagli operatori per more, sanzioni, procedure di controllo e altri costi straordinari connessi o conseguenti l'accertamento di irregolarità.

3. Ai fini di cui al presente articolo, gli Organi di Controllo di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sovranità alimentare, agricoltura e foreste - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.

4. Con successivo decreto della direzione generale del Ministero della sovranità alimentare,

agricoltura e foreste di cui al comma 3 sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 6.0.2

[Fregolent, Musolino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis

*(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta latte nelle zone di montagna)*

1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ubicate in comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, ed esercenti attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema Agricolo Nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, allegando:

a) copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del Codice civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole (CUUA) di cui al D.P.R. n. 503/1999.

b) copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione in zona montana della sede legale della richiedente;

c) l'ammontare del contributo richiesto;

d) indicazioni delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo.

2. L'Ente destinatario della domanda procederà all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle Regioni e delle Province autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.»

3. L'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura emanerà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, procedure operative al fine di implementare il Sistema Agricolo Nazionale per l'invio della domanda di contributo.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2024, risorse pari a 25 milioni di euro per anno.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell' articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

### 6.0.3

[Paroli, Rosso](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis

*(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta latte nelle zone di montagna)*

1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ubicate in comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991 ed esercenti attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema Agricolo Nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, allegando:

- a) copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del Codice civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole (CUUA) di cui al D.P.R. n. 503/1999.
- b) Copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione in zona montana della sede legale della richiedente;
- c) L'ammontare del contributo richiesto;
- d) Indicazioni delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo.

2. L'Ente destinatario della domanda procederà all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle Regioni e delle Provincie autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

3. L'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura emana, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, procedure operative al fine di implementare il Sistema Agricolo Nazionale per l'invio della domanda di contributo.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2024, risorse pari a 25 milioni di euro per anno.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

#### **6.0.4**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«Art 6-bis

*(Fondo per la prevenzione e per gli indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati dalla fauna carnivora, dai lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti)*

1. Al fine di prevenire i danni alle produzioni zootecniche arrecati dalla fauna carnivora, da lupi e canidi e per assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati dalla fauna carnivora, da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il "Fondo per la prevenzione e per gli indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati dalla fauna carnivora, dai lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti" sia diretti che indiretti, da destinare alle Regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.».

#### 6.0.5

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 6-bis.

*(Protocolli per la gestione sanitaria, la biosicurezza e le emergenze per i rifugi che accolgono animali diversi da cani, gatti e furetti)*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i protocolli per la gestione sanitaria, la biosicurezza e le emergenze, anche epidemiche, per i rifugi e santuari così come definiti dalle norme in vigore che detengono animali non a scopo di lucro né di produzione.

2. Anche nei casi di focolaio accertato nelle strutture di cui al comma 1, sono sempre applicate, in via prioritaria rispetto all'abbattimento degli animali, le misure di biosicurezza non cruenta, isolamento e monitoraggio sanitario, previste ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. L'eventuale abbattimento, da effettuare unicamente tramite eutanasia ad opera di un medico veterinario, è valutato esclusivamente sulla base delle condizioni dei soggetti contagiati e disposto in accordo tra l'autorità veterinaria competente e il medico veterinario di riferimento della struttura al solo scopo di evitare sofferenze all'animale.».

#### 6.0.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 6-bis.

*(Misure per la ricerca e lo sviluppo di approcci alternativi in campo scientifico)*

1. L'importo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è incrementato, per l'anno 2024, ai fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per un importo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

#### 6.0.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 6-bis.

*(Potenziamento della sperimentazione del vaccino immuno contraccettivo GonaCon)*

1. Al fine di dare seguito alla sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della Salute, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (*Sus scrofa*) e di altri ungulati, è autorizzata una spesa di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 mila euro per ciascuno degli anni 2024,

2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 6.0.8

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)*

1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo "GonaCon".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### Art. 7

### 7.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, premettere i seguenti:* «01. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° gennaio 2024, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 01.

01-bis. Al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo.

01-ter. Ai maggiori oneri di cui ai commi 01 e 01-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 7.2

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:* «01. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese del

settore ittico che hanno subito comprovati danni diretti dalla diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo è concesso, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) in materia di aiuti *de minimis*. I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 7.3

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, premettere il seguente: «01. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) in funzione della rete trofica e ad individuare adeguate misure di prevenzione della diffusione è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2024. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

### 7.4

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «prolificazione», ovunque ricorre, con la seguente: «proliferazione»;*

*al comma 5, alinea, sostituire la parola: «prolificazione» con la seguente: «proliferazione».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 5, sostituire la parola: «prolificazione» con la seguente: «proliferazione».*

### 7.5

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» con le seguenti: «su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» con le seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;*

*c) al comma 5, sostituire le parole: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» con le seguenti: «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;*

*d) al comma 10, sostituire le parole: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» con le seguenti: «Ministro*

dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

#### 7.6

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» con le seguenti: «su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».*

*Al comma 2 sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» con le seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».*

#### 7.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con comprovata esperienza nelle discipline di biologia marina e conservazione degli organismi marini»;*

*b) dopo la lettera g) aggiungere, in fine, la seguente:*

*«g-bis) n. 1 unità dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».*

#### 7.8

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la drastica riduzione dello sforzo di pesca delle imprese che operano in questi ecosistemi prevenendo lo sfruttamento delle risorse e riducendo al minimo i rigetti in mare»;*

*b) sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) misure di prelievo della specie granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura che tengano conto di studi su taglia, ecologia, genetica, interazioni con altre specie, densità, abbondanza, biomassa, reclutamento, crescita, riproduzione, fisiologia, parametri ambientali, habitat, alimentazione delle specie alloctone e indagini sulle catture accessorie.»;*

*c) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso adeguate informazioni sull'impatto degli strumenti da pesca sull'ambiente marino.».*

#### 7.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) misure di prevenzione relative all'introduzione accidentale di specie acquatiche aliene non incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, anche attraverso l'ausilio di sistemi di rilevamento precoce e di analisi sistematica dei fattori di rischio.».*

#### 7.10

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole «per la cattura» inserire, in fine, le seguenti: «non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario».*

#### 7.11

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) misure di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate dalla diffusione e proliferazione della suddetta specie, di concerto con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e l'Azienda sanitaria*

territorialmente coinvolte.».

#### 7.12

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 5, lettera e), dopo le parole «e acquacoltura» inserire, in fine, le seguenti: «nonché dalle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca».*

#### 7.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 6, dopo le parole «con decreto interministeriale» inserire, in fine, le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

#### 7.14

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

*Al comma 9, alinea, sostituire le parole: «complessivamente quantificati in 10 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026».*

#### 7.15

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: «La relazione è tempestivamente trasmessa dai Ministri alle competenti Commissioni parlamentari.».*

#### 7.0.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis

*(Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese e programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)*

1. Al fine di contrastare il diffondersi di specie viventi che rappresentano una minaccia per la biodiversità degli ecosistemi acquatici, ivi comprese le acque interne, con particolare riferimento al granchio blu (*callinectes sapidus*) ed alle altre specie invasive classificate come IAS (*Invasive Alien Species*), in grado di compromettere la sopravvivenza di specie di interesse commerciale, con inevitabili ricadute economiche e sociali sui territori e sulle imprese di pesca e di acquacoltura ivi operanti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2024 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1. Tra le misure finanziate dal fondo rientrano le spese per prelievo, le spese per la manutenzione delle reti, le spese per la progettazione e realizzazione di attrezzi necessari alla cattura delle specie infestanti, le spese sostenute per il corretto smaltimento delle specie infestanti prelevate, compresi l'eventuale stoccaggio e refrigerazione, nonché il trasporto presso il sito di smaltimento, opportunamente documentate. Sono altresì spese per consulenza tecnica e finanziaria, se direttamente connesse all'operazione, nonché le spese inerenti ad iniziative per favorire il ripopolamento attivo delle aree colpite dalle specie infestanti.

3. In coerenza con il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2, nonché con le altre pertinenti disposizioni unionali, per i soggetti che operano in forma collettiva, quali cooperative di pescatori e loro consorzi, il contributo per gli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 viene riconosciuto nella misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile, rispondendo ai criteri previsti:

a) beneficiario collettivo;

b) interesse collettivo per la ricaduta positiva per l'ecosistema oggetto dell'intervento, volto



a limitare la presenza di specie infestanti e per la salvaguardia dell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura che rappresenta una componente fondamentale per il mantenimento delle condizioni economiche e sociali dell'area;

c) elementi innovativi, rappresentati dal coinvolgimento coordinato dei pescatori o degli acquacoltori associati in cooperativa, che assicura migliori strategie di azione e di gestione delle varie fasi di prelievo, stoccaggio e avvio allo smaltimento delle specie prelevate.

4. Tra i criteri di assegnazione delle risorse disponibili si tiene conto altresì del numero di pescatori od acquacoltori associati, operanti nell'area oggetto di ogni singolo intervento.

5. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n° 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024, sulla base delle necessità della programmazione.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### Art. 8

### 8.1

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario nazionale. Il Commissario straordinario nazionale è nominato per un periodo di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»;

*b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Commissario straordinario nazionale promuove il coinvolgimento e la responsabilizzazione attiva degli istituiti, delle associazioni e organizzazioni, nonché degli enti differentemente interessati per gli ambiti di competenza, anche attraverso l'istituzione di appositi tavoli di lavoro e confronto concernenti la strategia di prevenzione e il processo di eradicazione di cui al comma 1.».*

*c) sopprimere il comma 5.*

## 8.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo le parole «e le autonomie» inserire, in fine, le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»*

## 8.3

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e le autonomie," , inserire le seguenti:*

«acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»

## 8.4

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire il penultimo periodo con i seguenti:

"Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

b) sostituire il comma 5, con il seguente:

"Il Commissario nazionale, con l'obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile, promuove il coinvolgimento e la responsabilizzazione attiva di tutti gli altri soggetti interessati a diverso titolo dagli effetti della BRC e della TBC nelle aree ancora non indenni, anche istituendo spazi e tavoli di confronto, monitoraggio, formazione e coinvolgimento nella strategia di eradicazione e prevenzione".

## 8.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2, e indica alle Regioni eventuali provvedimenti contingibili e urgenti da adottare, anche a integrazione o modifica dei Piani regionali di eradicazione delle zoonosi in vigore, già approvati dal Ministero della Salute, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite."*

## 8.6

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2, e adotta provvedimenti contingibili e urgenti nonché, per i territori dove già sono previste disposizioni per la eradicazione delle zoonosi, suggerisce alle Regioni eventuali provvedimenti contingibili e urgenti che queste possono adottare, anche a integrazione o modifica dei Piani regionali in vigore, già approvati dal Ministero della Salute, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate finalità perseguite. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.»

## 8.7

[Camusso, Franceschelli](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. il Commissario straordinario definisce piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione della proliferazione della brucellosi. il piano di intervento dovrà essere condiviso con le parti interessate attraverso le loro rappresentanze nei territori colpiti da brucellosi."*

## 8.8

[Liris](#)

*Sopprimere il comma 5.*

## 8.9

[Cantalamessa, Bizzotto](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

"6-bis. Tenuto conto del contesto socio-economico, al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che implementino anche lo sviluppo concorrenziale del mercato ed il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità ed utilità sociale, nelle more di una riforma organica e complessiva della materia, il disposto di cui all'articolo 131, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, trova applicazione anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto articolo 131 del decreto legislativo n. 36 del 2023, stipulati tra le imprese che emettono i buoni pasto, cartacei o elettronici, e gli esercenti. Conseguentemente, tali accordi prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale importo remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano agli accordi conclusi, ivi incluse le forme di rinnovo o proroga comunque denominati, dall'entrata in vigore del presente articolo. È nulla ogni pattuizione relativa agli importi eccedenti la percentuale di cui al predetto comma 6-bis."

## 8.10

[Fregolent, Musolino](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di

incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza e di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza ed il Fondo di parte corrente, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono rifinanziati rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse aggiuntive del "Fondo di parte corrente" sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni sino a tutto maggio 2024 e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa di tali restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 15 milioni di euro per il 2024 e 35 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»

## 8.11

[Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di ristorare le aziende agricole interessate da provvedimenti di abbattimenti a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi bovina e da predazioni di fauna selvatica, in particolare nella regione Calabria, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo per il ristoro delle aziende, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del Fondo sono destinate ad interventi compensativi, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, da calcolare sulla base dell'effettiva perdita di produzione delle aziende negli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di attuazione del presente comma. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 8.0.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Misure urgenti per il contrasto sul territorio nazionale della diffusione di Xylella fastidiosa)*

1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare sul territorio nazionale la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato il Commissario straordinario nazionale per il contrasto sul territorio nazionale della diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.), di seguito denominato Commissario straordinario.

2. Il Commissario straordinario svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori colpiti da *Xylella fastidiosa* (Well et al.) e adotta provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire la diffusione della fitopatia, eradicarne la presenza sul territorio nazionale e contenere i connessi i rischi sul sistema economico, ambientale e territoriale.

3. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è pari a ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ulteriori ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario nazionale straordinario e di soggetti che con lo stesso collaborano, è compatibile con altri incarichi pubblici.

4. Al commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.»

### 8.0.2

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis

*(Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xylella fastidiosa)*

1. Al fine di fronteggiare ed eradicare dal territorio italiano l'emergenza fitosanitaria connessa alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è nominato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, un Commissario straordinario nazionale.

2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni dalla *Xylella fastidiosa* e adotta provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire la diffusione della fitopatia e i suoi rischi sul sistema economico e ambientale territoriale, e per eradicare l'emergenza su tutto il territorio dove essa è presente.

3. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario nazionale straordinario e di soggetti che con lo stesso collaborano, è compatibile con altri incarichi pubblici.»

### 8.0.3

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Misure urgenti per il contrasto alla diffusione epidemica dell'insetto Ips typographus)*

1. Al fine di ridurre gli effetti derivanti dall'aumento degli attacchi dell'insetto *Ips typographus* (bostrico tipografo), favoriti dallo stress idrico delle piante determinato dai lunghi periodi di siccità, preservare i boschi dalla diffusione dell'organismo e prevenire il dissesto idrogeologico delle aree

colpite, nonché tutelare la tenuta della filiera del legno, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato con ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## Art. 9

### 9.1

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 9.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).*

### 9.0.1

I Relatori

*Nel Capo III, dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA)*

1. Al fine di razionalizzare e di aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, implementando la gestione e lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché al fine di razionalizzare e di contenere la spesa pubblica, la società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. è incorporata di diritto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SIN S.p.A., ivi inclusi i compiti e le funzioni a essa attribuiti dalle disposizioni vigenti.

3. Il Registro delle imprese provvede alla cancellazione di SIN S.p.A. su richiesta dell'Agenzia, da presentare successivamente al completamento delle attività di cui al comma 4.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il bilancio di chiusura di SIN S.p.A. e la situazione patrimoniale della società sono deliberati dagli organi in carica alla data dell'incorporazione e trasmessi all'Agenzia, che informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Ai componenti degli organi di SIN S.p.A. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti, comunque denominati, fino alla data dell'incorporazione di cui al comma 1. Per gli adempimenti di cui al comma 4, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute entro il termine di cui al medesimo periodo.

6. Le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali di SIN S.p.A., come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al comma 4, sono trasferiti al fondo di dotazione dell'Agenzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire sul capitolo 1525 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a decorrere dall'anno 2024, le risorse stanziare sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa.

8. Il personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per effetto dell'incorporazione di cui al comma 1 è trasferito alle dipendenze dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione pubblica

finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base dell'esperienza maturata presso la società di provenienza. La procedura di selezione pubblica, da svolgere secondo le modalità indicate con atto del direttore dell'Agenzia, è completata entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione della tabella di comparazione di cui al comma 9.

9. Il direttore dell'Agenzia provvede all'inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia, sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando che la spesa massima sostenuta dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN S.p.A. non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A. per l'anno 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata in misura corrispondente al numero dei dipendenti presenti in servizio e di un numero di posti equivalente sul piano finanziario alle facoltà assunzionali dell'Agenzia maturate e disponibili a legislazione vigente, incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia.

11. Il direttore dell'Agenzia provvede altresì all'adozione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento del personale in conseguenza dell'incorporazione di cui al comma 1.

12. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 9, al personale proveniente da SIN S.p.A. si applica:

*a)* il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia;

*b)* un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in SIN S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia, fatti salvi gli elementi del trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva;

*c)* un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alle lettere *a)* e *b)*;

*d)* il regime previdenziale in godimento.

13. In considerazione dell'aumento dell'organico determinato dall'incorporazione di SIN S.p.A., il direttore dell'Agenzia è autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per incrementare il Fondo risorse decentrate e il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti. Tale incremento deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

14. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il direttore dell'Agenzia predispose un piano triennale, che trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio le attività di gestione unitaria del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, al fine di conseguire il maggior risparmio di spesa possibile.

15. Per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui al comma 14, all'articolo 01 del decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'AGEA»;

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) indirizzo coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15. All'AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;».

*Conseguentemente sostituire la rubrica del capo III con la seguente: «Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare».*

### **9.0.100**

I Relatori

*Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:*

#### **«Articolo 9-bis**

*(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)*

1. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3, comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente: "Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1, 2 e 4-bis entro i termini previsti, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo pari a euro 1.000 e un massimo pari a euro 6.000.";

b) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Nel caso di un piccolo produttore che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024"».

### **9.0.2**

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

#### **"Art. 9-bis**

*(Disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette)*

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per le produzioni DOCG, DOC e IGT rivendicate dal soggetto stesso, entro 30 giorni a richiesta scritta dell'organismo di certificazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.»

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «3. Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica il divieto di utilizzare la DOCG, DOC e IGT a far tempo da comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF. Tale divieto viene revocato dall'organismo di controllo entro 10 giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito».

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dall'Organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa pari a 1000 euro».



2. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attività della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni DOP e IGP rivendicate dal soggetto stesso, entro 30 giorni dalla richiesta scritta dell'organismo di certificazione è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.».

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la DOP e IGP a far tempo da comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF. Tale divieto viene revocato dall'organismo di controllo entro 10 giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito, con comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF.».

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

### **9.0.3**

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 9-bis**

*(Protezione delle denominazioni delle produzioni afferenti al Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica (SQNZ))*

1. Per salvaguardare le denominazioni delle produzioni ottenute nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica (di seguito SQNZ), riconosciuto in base all'articolo 47 "Regimi di Qualità" del Regolamento Delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 e al decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022, e al fine di garantire la corretta fornitura di informazioni ai consumatori, le denominazioni dei Disciplinari approvati ai sensi dell'articolo 3 del decreto sopra menzionato sono tutelate.

2. Tali denominazioni, complete o parte di esse, potranno essere utilizzate in etichetta o nel materiale informativo e promozionale, esclusivamente per le produzioni certificate in base al decreto di cui al precedente comma.

3. La vigilanza per il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo è affidata agli Organi preposti dello Stato.

4. In caso di mancato rispetto di quanto previsto, nelle more della definizione di una specifica disciplina sanzionatoria, si applicano ove possibile, per analogia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, le sanzioni previste dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 oltre, se del caso, a quelle previste all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

5. Le attività di tutela e difesa delle denominazioni riconosciute nell'ambito del SQNZ spettano anche al Consorzio di cui all'articolo 13 "Consorzio di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ" del decreto ministeriale 16 dicembre 2022.

### **9.0.4**

[Speranzon](#)

*Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste)*

1. Le risorse destinate alle provvidenze in favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie sono incrementate di 202.867,00 euro, a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 202,867,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### **9.0.5**

[Maffoni](#)

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Vigilanza sui Centri di assistenza agricola - CAA)*

1. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola «istituiti» è sostituita dalla seguente: «costituiti»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I soggetti di cui al periodo precedente che abbiano partecipato alla compagine sociale di un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) cui sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente, non possono procedere alla costituzione di un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) per una durata definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste adottato con la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, secondo un criterio di progressività temporale dipendente dalla gravità della revoca e dalla reiterazione delle condotte illecite.».

#### **9.0.6**

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

#### **"Art. 9-bis**

*(Disposizioni in materia di menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli)*

1. All'articolo 31 della Legge 12 dicembre 2026, n. 238, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Il Ministero presenta domanda di protezione europea della menzione Gran Selezione nei limiti e con le modalità indicate dalle disposizioni comunitarie, in via esclusiva per le denominazioni i cui disciplinari ne hanno previsto e regolato l'utilizzo precedentemente all'entrata in vigore della presente legge."

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **9.0.7**

[Nocco](#), [Pogliese](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Disposizioni in materia di trasparenza delle relazioni commerciali)*

1. Al fine di promuovere la trasparenza delle relazioni commerciali di filiera nonché di garantire lo sviluppo del patrimonio informativo necessario al funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge n. 51 del 2015, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle suddette commissioni prevedono un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione.

2. La presente disposizione si applica per un periodo di sperimentazione di 24 mesi a partire dall'adozione del Provvedimento di cui al comma 4.

3. I dati relativi alle transazioni di cui al comma 1 vengono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione al fine della predisposizione dei *report* informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 31 marzo 2017, n. 72.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.»

#### **9.0.8**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Inserimento nei ruoli civili del Ministero della difesa del personale operaio forestale)*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in forza all'Arma dei Carabinieri, a decorrere dall'anno 2025, è inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, fino all'ammontare complessivo di 1.246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **9.0.9**

[Lotito](#), [Paroli](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Trattamento fiscale della vendita dei tartufi da parte dei cavatori occasionali)*

1. All'articolo 34-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Il soggetto passivo IVA, che acquista i tartufi presso i soggetti di cui al comma 1, deve emettere auto-fattura e versare la relativa imposta, con diritto alla detrazione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 19 del presente decreto del Presidente della Repubblica. Nell'autofattura, dovranno essere indicati la quantità e la qualità del prodotto, il prezzo della cessione, la data di raccolta e la provenienza.»

#### **9.0.10**

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni per la tutela culturale e paesaggistica degli alberi vetusti e monumentali)*

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 4, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-*bis*) i beni tutelati ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;"

b) all'articolo 136, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché gli altri beni tutelati ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10";

c) all'articolo 142, comma 1, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i beni tutelati ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10"».

Art. 10

**10.1**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**10.2**

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**10.3**

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 10**

*(Nuove disposizioni in materia di Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157)*

1. All'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo la parola: "nonché" sono aggiunte le seguenti: "il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e).

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 453, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157".

3. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è sostituito dal seguente:

**"Art. 8**

*(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)*

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato è attribuita la funzione di organo tecnico-consultivo e svolge attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione in merito all'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni."

4. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e

con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dal quale le regioni non possono discostarsi. Decorsi i termini di cui al precedente periodo il parere si intende negativo."

5. In sede di prima applicazione dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n.157, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n.157, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### 10.4

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 10

*(Disposizioni per la composizione del Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157)*

1. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157".

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 453, è aggiunto il seguente 453-bis. "Le disposizioni di cui al comma 453 non si applicano al Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157."

3. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 8

*(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)*

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è rinnovato ogni cinque anni."

4. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dal quale le regioni non possono discostarsi. Decorsi i termini di cui al precedente periodo il parere si intende negativo.".

5. In sede di prima applicazione dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

## 10.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 10

*(Modifiche agli articoli 19 e 19-ter della legge 157 dell'11 febbraio 1992)*

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

"2. Ai fini di tutelare e garantire una migliore gestione del patrimonio zootecnico, la difesa del suolo, la selezione biologica e la sanità pubblica, il patrimonio storico-artistico, le produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, è demandato alle regioni il compito di provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale attività di controllo, esercitata selettivamente, viene praticata di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, dietro parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia o l'inadeguatezza dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono indicare espressamente il numero di capi abbattibili in totale per ciascuna specie di cui all'articolo 18, che siano oggetto di controllo, il periodo entro il quale si deve attuare il controllo numerico, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di abbattimento devono altresì indicare i tempi e i modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché indicare l'ente preposto alla raccolta dei dati sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere tempestivamente il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati. Detti piani sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, le quali potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi cui sono destinati i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

4. L'articolo 19-ter della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è soppresso"».

## 10.6

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 10

*(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)*

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta" sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute."».

## 10.7

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 10

*(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta" sono sostituite dalle seguenti:

"da tre rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute".».

## 10.8

[Fazzone](#)

*Al comma 1, capoverso "b)", aggiungere in fine le seguenti parole:*

«, nonché le Organizzazioni professionali agricole riconosciute ai sensi dell'articolo 1 del decreto 19 luglio 2016, n.19229 con decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.»

## 10.9

[Nocco](#), [Fallucchi](#)

*All'articolo 10, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole "posteriormente alla data del 31 agosto" sono aggiunte le seguenti: "fatte salve eventuali deroghe stabilite previste dal piano gestionale della concessione sentito l'ISPRA".

2) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili.»;

3) al comma 1, lettera b), dopo le parole "per tutta la stagione venatoria" sono aggiunte le seguenti: "con eventuale estensione a tutto l'anno sulla base di Valutazione di incidenza ambientale favorevole".

4) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico - venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-bis).»;

5) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le attività delle aziende faunistico - venatorie di cui al comma 1, lettera a-bis), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità a fini faunistici e/o venatori, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.».

## 10.10

[Nocco](#), [Fallucchi](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis) Le concessioni relative alle aziende di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si intendono rinnovate automaticamente se il concessionario non ne comunica, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la rinuncia. Sono fatte salve, comunque, le eccezioni individuate dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Norme in materia di guardie venatorie e aziende faunistico-venatorie»*

## 10.11 (testo 2)

I Relatori

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*)

b) al comma 2, le parole: "e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del" sono sostituite dalle seguenti: ", al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il" e dopo le parole: "di cui è consentito il prelievo e" sono aggiunte le seguenti: "l'orario giornaliero dell'attività venatoria,";

c) al comma 3, la parola: "sentito" è sostituita dalle seguenti: "sentiti l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e";

d) al comma 4, dopo le parole: "impugnazione del calendario venatorio," sono inserite le seguenti: "le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio e" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la domanda cautelare sia accolta e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui al comma 1 e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con il precedente calendario venatorio"».

## 10.11

I Relatori

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del" sono sostituite dalle seguenti: ", al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il";

b) al comma 2, dopo le parole: "di cui è consentito il prelievo e" sono aggiunte le seguenti: "l'orario giornaliero dell'attività venatoria,";

c) al comma 3, dopo le parole: "d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentiti" sono aggiunte le seguenti: "l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale";

d) al comma 4, dopo le parole: "impugnazione del calendario venatorio," sono aggiunte le seguenti: "le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio e";

e) al comma 4, infine è aggiunto il seguente periodo: "Qualora la domanda cautelare sia accolta e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui al comma 1 e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con il precedente calendario venatorio"».

## 10.12

I Relatori

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni individuano i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna e vi istituiscono zone di protezione speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della presente legge"».

## 10.13

[Durnwalder, Patton](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli strumenti di difesa di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere portati anche dagli agenti venatori durante l'esercizio delle loro funzioni.».

## 10.0.1

[Dreosto](#)

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

«Art. 10-bis



*(Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di fauna omeoterma a fenotipo ancestrale)*

1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 3 è premesso il seguente:

«03. Le disposizioni della presente legge non si applicano altresì alla fauna omeoterma a fenotipo ancestrale, custodita in regime di detenzione e allevata in cattività da più di una generazione, agli esemplari mutati e alle specie di origine domestica».

#### **10.0.2**

[Dreosto](#)

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Modifica all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)*

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: "che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990" sono soppresse.».

#### **10.0.3**

[Dreosto](#)

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Modifica all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di forme di esercizio dell'attività venatoria)*

1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «in via esclusiva in una delle» sono sostituite dalla seguente: «nelle».

#### **10.0.4**

[Dreosto](#)

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Modifica all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di forme di esercizio dell'attività venatoria)*

1. Al comma 12-bis dell'articolo 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «subito dopo l'abbattimento» sono sostituite dalle seguenti: «subito dopo l'avvenuto recupero».

#### **10.0.5**

[Dreosto](#)

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di dispositivi elettronici da puntamento.».

#### **10.0.6**

[Dreosto](#)

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. Al comma 1, dell'articolo 14, della legge 11 febbraio del 1992, n. 157, le parole: "di dimensioni subprovinciali" sono soppresse.».

#### **10.0.7**

##### Dreosto

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la parola: "selvatica" è sostituita dalla seguente: "omeoterma"
- b) dopo le parole: "ornamentale ed amatoriale" sono aggiunte le seguenti: "e di richiamo".».

#### **10.0.8**

##### Dreosto

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)*

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 57 sostituire l'articolo 18 con il seguente:

"Art. 18

*(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)*

1. L'esercizio venatorio è disciplinato dalla presente legge. In caso di annullamento o sospensione del calendario venatorio regionale o parti di esso si attua quanto stabilito dal comma 1-ter. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica (*Lepus corsicanus*).

1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

1-ter. Nei casi di annullamento o sospensione dei calendari venatori regionali o parti di esso in attesa dell'emanazione di nuovi provvedimenti amministrativi da parte della Regioni, l'esercizio venatorio si svolge in base al comma 1, lett. a) b) c) d) e), nel rispetto di un limite di carniere giornaliero prudenziale della fauna selvatica stanziale pari a un capo e un limite di carniere giornaliero prudenziale relativo alla fauna selvatica migratoria ridotto del 20 per cento rispetto a quanto stabilito per ogni singola specie nell'annata venatoria precedente. In attuazione di quanto previsto al comma 5 e al comma 7 l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia è quello previsto nell'annata venatoria precedente.

2. Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3, al solo fine di indicare per ciascuna specie cacciabile il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Il calendario venatorio, di durata quinquennale in correlazione alla durata del Piano Faunistico Venatorio, consente alle regioni di modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la seconda decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo acquisiscono il parere consultivo espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale e il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore.

6. Le regioni tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei

periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre, prevedendo non oltre due giornate aggiuntive per la caccia da appostamento.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia agli anatidi e ai turdidi è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto nella sola forma da appostamento.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.».

#### **10.0.9**

##### Dreosto

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di validità delle abilitazioni)*

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Le abilitazioni rilasciate dagli enti competenti per le specifiche forme di prelievo degli ungulati appartenenti a specie cacciabili hanno validità in tutto il territorio nazionale".».

#### **10.0.10**

##### Dreosto

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. All'articolo 21, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla lettera i) dopo le parole "o da natanti" aggiungere le seguenti "a motore".».

#### **10.0.11**

##### Fallucchi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«10-bis**

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157)*

1. All'articolo 21 comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera t) dopo la parola: " selvatica" la parola: "morta" è soppressa;
- b) alla lettera bb) dopo la parola: "vivi" le parole: "e morti nonché le loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili" sono sopresse;
- c) alla lettera cc) dopo la parola: "europea", le parole: "anche se importati dall'estero" sono sopresse.».

#### **10.0.12**

##### Dreosto

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso.».

#### **10.0.13**

##### Paroli

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Raccolta dei tartufi)*

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 16 dicembre 1985, n.752, è aggiunto infine il seguente periodo: "Lo stesso diritto è riconosciuto ai concessionari di aziende faunistico venatorie e agri-turistico venatorie".»

**10.0.14**

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#), [Fallucchi](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis

*(Riserva idonei graduatoria della procedura speciale di reclutamento personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023 per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni avviene, limitatamente all'anno 2024, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»

Art. 11

**11.1**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 1 premettere il seguente:

**"Art. 01**

*(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)*

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."»

**11.2**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 4-ter inserire il seguente:*

«4-quater. L'elenco di cui al comma 4-ter è redatto in modo da garantire una distribuzione omogenea delle risorse tra le regioni maggiormente colpite dalla scarsità idrica.»

### **11.3**

[Garavaglia](#), [Romeo](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 5, sostituire le parole "102,030 milioni di euro", con le seguenti "107,930 milioni di euro", e dopo le parole "di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" inserire le seguenti ", ivi comprese quelle rinvenienti dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

b) al comma 6, sostituire le parole "22,877 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti "28,777 milioni di euro per l'anno 2027".

### **11.4**

[Nocco](#), [Pogliese](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), numero 3), al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, dopo le parole «A-ter» aggiungere infine le seguenti «anche avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2) all'ultimo periodo dopo le parole «Per gli interventi di cui» inserire le seguenti «all'Allegato A-bis e»

b) al comma 1, lettera b), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

6.bis) al comma 6 dopo il settimo periodo sono aggiunti i seguenti: Per le finalità di cui al presente comma, il Commissario straordinario può sottoscrivere, anche a titolo oneroso, purchè nei limiti dello stanziamento assegnato alla Struttura di supporto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con le autorità di bacino distrettuali, anche in aggiunta agli accordi di collaborazione di cui al comma 5. In considerazione delle alte professionalità necessarie per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi indicati nelle convenzioni, le autorità di bacino distrettuali sono autorizzate a reclutare personale dedicato alla crisi idrica anche in deroga all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel limite massimo di 1 unità per Autorità a valere sulle risorse di cui al presente comma. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi altresì degli enti meteo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che operano sulla base di specifiche direttive definite con decreto del Presidente del consiglio dei ministri.

6. ter) dopo il comma 7 bis è aggiunto il seguente:

7 ter I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare tali provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.»

### **11.5**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis) al comma 8, lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in coerenza con il Piano Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici di cui al del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2024, n. 42.».

## 11.6

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il numero 1) inserire il seguente: "1-bis) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con i presidenti di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti di province e comuni e degli altri soggetti attuatori partecipanti alla Cabina di regia»;

b) al numero 2), dopo le parole: "al comma 2" inserire le seguenti: "primo periodo, la parola: «provvede» è sostituita dalle seguenti: «acquisisce, dalle regioni territorialmente competenti, tenuto conto degli atti adottati dalle autorità competenti, i dati relativi» e al".

## 11.7

[Potenti](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:*

«c-bis) all'articolo 6, comma 1-bis, le parole: "Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'art. 3 del presente decreto," sono soppresse.»

## 11.8

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

"c-bis) dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

### «Art. 6-bis

*(Piano straordinario per la realizzazione di invasi multifunzionali)*

1. Per incrementare la capacità di resilienza dei territori rispetto alle crisi idriche, aumentando la capacità di trattenere l'acqua piovana, e calmierarne l'insufficienza o l'eccesso, agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva è demandata la realizzazione di invasi multifunzionali secondo un Piano straordinario 2025 - 2030.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

3. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione trasmettono alla segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica i progetti, le informazioni e i documenti necessari.

4. Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si provvede all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le Autorità di bacino distrettuali. Il decreto approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto della capacità di soddisfare +i seguenti obiettivi: diffusività della rete, basso impatto paesaggistico, equilibrio territoriali, realizzazione con l'impiego di materiali naturali locali, pluralità degli usi (civile, irriguo, di accumulo idroelettrico mediante pompaggio, ambientale, industriale, di laminazione delle piene, ricreativo, ecc.).

5. Il decreto di cui al comma 4 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle

risorse di cui al comma 2.

6. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi del Piano straordinario di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## 11.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

### «Art. 6-bis.

*(Piano straordinario per la realizzazione di invasi multifunzionali)*

1. Al fine di incrementare la capacità di resilienza dei territori rispetto alle crisi idriche, aumentando la capacità di trattenere l'acqua piovana, e calmierarne l'insufficienza o l'eccesso, agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva è demandata la realizzazione di invasi multifunzionali secondo un Piano straordinario quinquennale, dal 2025 al 2030.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario di cui al comma 1 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i consorzi di bonifica e d'irrigazione trasmettono alla segreteria tecnica della Cabina di regia i progetti, le informazioni e i documenti necessari.

4. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si provvede all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Autorità di bacino distrettuali. Il decreto approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto della capacità di soddisfare i seguenti obiettivi: diffusività della rete, basso impatto paesaggistico, equilibrio territoriali, realizzazione con l'impiego di materiali naturali locali, pluralità degli usi.

5. Il decreto di cui al comma 4 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 2.

6. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi del Piano straordinario di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 4.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 11.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:



"6-bis.

(Piano straordinario per la realizzazione di invasi multifunzionali)

1. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, è adottato un Piano straordinario, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui attuazione è demandata agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

2. Gli invasi, previsti dal Piano straordinario, sono realizzati senza uso di cemento e con materiali naturali locali. Gli invasi sono destinati ad un uso plurimo, in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e alla creazione di nuovi siti di potenziale valenza ecologica, sono utilizzati esclusivamente alla raccolta di acque piovane, non possono essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non possono intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le Autorità di bacino distrettuali e la Cabina di regia per la crisi idrica, approva, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per gli interventi in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati con materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

4. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario, di cui al comma 1, definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati con materiali naturali locali.

5. Per la realizzazione del Piano straordinario, di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finanziati con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni."».

**11.11**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In considerazione della situazione di scarsità idrica in atto, al fine di accelerare le operazioni di manutenzione straordinaria degli invasi e di incrementare i volumi di*

accumulo di risorse a scopo potabile e irriguo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, sono definite le procedure semplificate, da attuare da parte dei soggetti gestori o concessionari, in relazione alle attività di rimozione ed estrazione dei sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento che riducono la capacità di accumulo degli invasi e di gestione del materiale estratto a seguito dei predetti interventi di manutenzione straordinaria."».

### 11.12

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

"c-bis) all'articolo 9-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «e biotici di particolare intensità» sono sostituite dalle seguenti: «, biotici di particolare intensità o con accresciuto contenuto nutrizionale»;

b) le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»."

### 11.13

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «sono aggiunti gli Allegati A-bis e A-ter» con le seguenti: «all'Allegato A sono premessi gli Allegati 1 e 2».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 5, sostituire le parole: «di cui all'Allegato A-bis e all'Allegato A-ter», ovunque ricorrono, con le seguenti: «di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2»;*

*all'Allegato I, sostituire le parole: «ALLEGATO A-bis» con le seguenti: «Allegato 1»;*

*all'Allegato II, sostituire le parole: «ALLEGATO A-ter» con le seguenti: «Allegato 2».*

### 11.14

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

*Al comma 2, all'Allegato I, sopprimere la terza riga.*

### 11.15

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

*Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine le seguenti righe:*

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (Provincia di Grosseto).
TOSCANA	Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (Provincia di Firenze).
TOSCANA	Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).
TOSCANA	Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).
TOSCANA	Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente

	Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia).
TOSCANA	Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto di valle.

### 11.16

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

*Al comma 2. Allegato I. aggiungere in fine la seguente riga:*

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

### 11.17

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

*Al comma 2. Allegato I. aggiungere in fine la seguente riga:*

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel Comune di Manciano (provincia di Grosseto).

### 11.18

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

*Al comma 2. Allegato I. aggiungere in fine la seguente riga:*

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

### 11.19

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027.

2-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 2-bis sono destinate ai Consorzi di bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per

il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

*2-quater.* Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-*bis*.

*2-quinquies.* Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025, 2026 e 2027, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 2-*sexies*;

*2-sexies.* Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è abrogato.».

## 11.20

[Silvestroni](#), [Fallucchi](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis.* All'articolo 12-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo le parole: «ivi compresi» sono inserite le seguenti: «gli interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione del patrimonio edilizio ed opere infrastrutturali a rete, nonché».

*2-ter.* Per la realizzazione da parte di Sogesid spa degli interventi di propria competenza, come ridefiniti dal comma 2-*bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a versare alla medesima società i residui 4/10 del capitale sottoscritto per un importo totale di euro 20.658.275.96.»

## 11.21

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis.* All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».».

## 11.22

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-*bis.* All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

## 11.23

[Fregolent](#), [Musolino](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis.* All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

## 11.24

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

#### 11.25

[Rosso](#), [Paroli](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023 n. 68 è prorogato al 31 dicembre 2027.».

#### 11.26

[Rosso](#), [Paroli](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"3. All'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023 n. 68, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

#### 11.27

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023 n. 68, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".».

#### 11.28

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatti salvi i valori di deflusso ecologico già fissati sulla base di indagini sito-specifiche conformi alle indicazioni nazionali vigenti.»

#### 11.29

[Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole della regione Calabria esposte agli effetti della scarsità idrica, con particolare riferimento ai fenomeni siccitosi verificatisi dal mese di luglio 2023 e fino al mese di maggio del 2024, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2024. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che subiscono danni dalla siccità e che non beneficiano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 e ai termini di cui al comma 5 del medesimo articolo 5. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### 11.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)*

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**11.0.2**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)*

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**11.0.3**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Piano per la riduzione dei consumi idrici domestici)*

1. Con la finalità di limitare il valore medio dei consumi civili di acqua, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano per la riduzione dei consumi idrici domestici volto a favorire il ricorso sostenibile alle acque non potabili per gli usi compatibili, anche mediante la promozione di avanzate tecnologie di trattamento e di riuso.».

**11.0.4**

[Marton](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti a favore delle infrastrutture viarie danneggiate)*

1. In favore dei comuni della Regione Lombardia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 maggio 2024 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per lavori di ripristino, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**11.0.5**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)*

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

**11.0.6**

[Rosso](#), [Paroli](#)

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Misure per favorire percorsi di economia circolare mediate riutilizzo dei materiali provenienti da*

*operazioni di disinterramento e pulizia di invasi e bacini artificiali al fine di aumentarne la capienza)*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Per le finalità del comma 1, allo scopo di sviluppare politiche di sostenibilità ed economia circolare, attivando operazioni di recupero e di riutilizzo dei materiali di risulta, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 184, comma 3 alla lettera b) dopo le parole: "i rifiuti che derivano dalle attività di scavo" aggiungere le seguenti: "ivi compresi i sedimenti e i materiali lapidei minerali, derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento degli invasi e bacini artificiali e rientranti nelle definizioni di cui all'art.2 del Decreto del Ministero della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152" e dopo le parole: "quanto disposto dall'articolo 184-bis, aggiungere le seguenti: " e dall'art 184 ter";

b) all'articolo 184-*quater* al comma 1 alinea dopo le parole: "I materiali dragati" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi i sedimenti e i materiali lapidei minerali, derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento degli invasi e bacini artificiali e rientranti nelle definizioni di cui all'art.2 del Decreto Ministeriale 27 settembre 2022, n. 152";

c) all'articolo 184-*quater* al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) per i materiali derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento degli invasi e bacini artificiali, la conformità del codice EER, delle concentrazioni e dei limiti previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 del Decreto del Ministero della transizione ecologica 27 settembre 2022 n. 152."».

#### **11.0.7**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Sospensione dei mutui, finanziamenti e canoni per concessionari di piccole derivazioni idroelettriche)*

1. Al fine di mitigare le ricadute negative sulle attività di produzione di energia elettrica derivanti dai persistenti periodi di crisi idrica, i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° giugno 2024 e il 31 ottobre 2024 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività di concessionario di piccole derivazioni a scopo idroelettrico.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano ai concessionari di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempia ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2024, senza oneri aggiuntivi.

3. Al fine di garantire la continuità produttiva dei concessionari di cui al comma 1 è sospeso, per il periodo che intercorre fra il 1° giugno 2024 e il 31 ottobre 2024, il pagamento dei canoni concessori dovuti. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 dicembre 2024, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente.».

#### **11.0.8**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)



*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)*

1. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane è adottato, un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con la collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

- a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;
- b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;
- c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede:

- a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.

307;

c) quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.».

### **11.0.9**

[Verini](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore" sono sostituite dalle seguenti "derivanti da finanziamenti in qualunque forma concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore";

b) al comma 2, le parole: "del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter." Sono sostituite dalle seguenti: "dei debitori ceduti, sia persone fisiche sia imprese, nel rispetto delle condizioni previste alle lett. a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1-ter, ovvero, solo nei casi di rifinanziamento dei predetti crediti, della condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite del soggetto di cui al comma 7.";

c) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: "8-ter. Tutte le agevolazioni di cui al comma 8-bis trovano applicazione anche laddove la società veicolo di appoggio acquisisca la proprietà dell'immobile a garanzia del credito ceduto direttamente dal debitore e provveda contestualmente a cederlo in locazione a quest'ultimo, con la partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, anche qualora ciò avvenga al di fuori di operazioni di cui al comma 1 aventi una valenza sociale.".

#### Art. 12

### **12.1**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **12.2**

[Pogliese](#)

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis All'articolo 12 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-bis. All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, dopo le parole: «di vertice» sono aggiunte le seguenti: «, e a quelli dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di Vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia,».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e disposizioni in materia di conferimento di incarichi di diretta collaborazione»

## 12.0.1

[Nocco](#), [Pogliese](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### «Art. 12-bis

*(Disposizioni urgenti in materia di canoni enfiteutici)*

1. Alla legge 22 luglio 1966, n. 607 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 1

1. I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiari perpetue non possono superare l'ammontare corrispondente alla quindicesima parte del capitale di affrancazione. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente periodo. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati. L'ammontare del capitale di affrancazione è pari alla rendita catastale rivalutata ai fini della determinazione della base imponibile per il pagamento dell'imposta unica comunale.

b) all'articolo 3 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La loro legittimazione deve essere comprovata previo deposito della documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 967 del codice civile»

c) all'articolo 4:

1) al secondo periodo sono soppresse le parole «inteso se del caso un consulente tecnico» e

dopo le parole «determina la somma» sono aggiunte le seguenti «secondo il calcolo di cui all'articolo 1»

2) dopo il quarto periodo è aggiunto infine il seguente: «Qualora dalle risultanze dei Registri Immobiliari non risultino iscrizioni, trascrizioni, quietanze di pagamenti di canone, richieste di ricognizioni o devoluzione riferentisi all'ultimo ventennio a favore di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, il Giudice riconosce la mancata sussistenza del diritto e dispone con proprio decreto la cancellazione di ogni intestazione riguardante i diritti in oggetto»

d) all'articolo 16 è aggiunto infine il seguente periodo: «I giudizi di affrancazione possono essere parimenti riassunti ogni qualvolta subentrino condizioni di maggior favore per l'enfiteuta»

2. Alla legge 18 dicembre 1970, n. 1138 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 le parole «del primo e dell'ultimo comma» sono soppresse e le parole «costituite successivamente al 28 ottobre 1941» sono sostituite dalle seguenti «e urbane»

b) all'articolo 9 le parole «a 15 volte l'ammontare del canone» sono sostituite dalle seguenti «al capitale di affrancazione»

c) gli articoli 5 e 6 sono soppressi.

3. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 747 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: d) per i terreni agricoli, aree urbane ed edificatorie gravati da vincoli enfiteutici.»

## 12.0.2

[Pucciarelli](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

*(Misure per favorire la fruizione degli ambienti marittimi)*

1. Al fine di favorire la fruizione degli ambienti marittimi legati, anche in chiave turistica e diportistica, l'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si interpreta nel senso che alle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto

ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 109 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in tema di comunicazioni alle questure territorialmente competenti delle generalità delle persone alloggiate.».

### 12.0.3

[Pogliese](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis

*(Disposizioni urgenti in materia di servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo di buoni pasto)*

1. Tenuto conto del contesto socio-economico, al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che implementino anche lo sviluppo concorrenziale del mercato e il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità e utilità sociale, nelle more di una riforma organica e complessiva della materia, il disposto di cui all'articolo 131, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, trova applicazione anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto articolo 131, stipulati tra le imprese che emettono i buoni pasto, cartacei o elettronici, e gli esercenti. Conseguentemente, tali accordi prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale importo remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli accordi conclusi, ivi incluse le forme di rinnovo o proroga comunque denominati, dalla data di entrata in vigore del presente articolo. È nulla ogni pattuizione relativa agli importi eccedenti la percentuale di cui al comma 1.».

Art. 013

### 013.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*All'articolo 13, premettere il seguente:*

#### «Art. 013

*(Tavolo istituzionale)*

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative agli stabilimenti siderurgici ex Ilva, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto, finalizzato all'individuazione e alla valutazione dei soggetti presenti sul mercato intenzionati ad acquisire il controllo e ad investire negli stabilimenti siderurgici Ex Ilva sulla base di un apposito Piano industriale compatibile con gli obiettivi di rilancio occupazionale ed industriale, di sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, di attuazione degli interventi di risanamento e tutela ambientale, di tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che risponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti.».

Art. 13

### 13.1

[Aurora Florida](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 13.2

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **13.3**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 13**

*(Misure finanziarie urgenti per assicurare la salute dei lavoratori degli impianti ex ILVA)*

1. Al fine di garantire la salute delle lavoratrici e dei lavoratori diretti e indiretti dell'ex ILVA e degli abitanti del quartiere Tamburi di Bari, sono destinati 150 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura del dieci per cento, dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

### **13.4**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 13**

*(Struttura tecnico-scientifica per le bonifiche degli impianti ex ILVA)*

1. Al fine di garantire la creazione e il funzionamento di una struttura tecnico-scientifica di supporto al Commissario straordinario per accelerare la realizzazione degli interventi urgenti di bonifica, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono destinati 150 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura del dieci per cento, dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

### **13.5**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: « al comma 1» fino alla fine del comma con le seguenti: «il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, sono assegnati 150.000.000 di euro, a valere sulle risorse di cui Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».*

### **13.6**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.» con le seguenti: «Le risorse di cui al primo periodo sono incrementate di 470 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».*

### **13.7**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* « possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 » *con le seguenti:* « sono essere incrementate di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024»

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024.».

### 13.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, le parole:* «di cui all'articolo 3, comma 1» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 13.9

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-bis. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

2-ter. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.».

### 13.10

[Pogliese](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole " , nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti".».

### 13.11

[Turco](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Al fine di assicurare la verifica periodica dell'impiego delle risorse destinate alla realizzazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e di bonifica del territorio, i commissari straordinari inviano alle Camere una relazione annuale contenente l'utilizzo nel dettaglio delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.».

### 13.12

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia- presenta annualmente al Ministero delle imprese e del made in Italy una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla chiusura delle fonti inquinanti e alla completa decarbonizzazione e diversificazione industriale dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere.».

### 13.0.1

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis

*(Tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s.)*

1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la risoluzione della gravità della crisi aziendale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s. e di reimpiego del personale qualificato idoneo alla transizione ecologica ed energetica. Al tavolo tecnico partecipano il Ministro delle imprese e del Made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della Salute e dell'Economia e delle Finanze. Partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie e tematiche poste all'ordine del giorno. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.».

### 13.0.2

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis

*(Disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto delle patologie oncologiche nei territori interessati dagli impianti ex ILVA)*

1. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace azione di prevenzione delle patologie oncologiche, è autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce e per il potenziamento dell'assistenza nel settore della onco-ematologia, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### 13.0.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis

*(Valutazione di impatto sanitario per le imprese strategiche)*

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «per i progetti riguardanti» sono aggiunte le seguenti parole: «gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché quelli».».

#### 13.0.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis

*(Valutazione di impatto sanitario per lo stabilimento siderurgico di Taranto)*

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'Istituto superiore di sanità (ISS), entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.».

#### 13.0.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis

*(Incremento dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei dipendenti di stabilimenti di interesse strategico nazionale)*

1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata del 10 per cento. Il medesimo incremento è applicato ai trattamenti di integrazione salariale eventualmente corrisposti in favore dei dipendenti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 13.0.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis

1. Al fine di evitare la formazione di ulteriori oneri per lo Stato, scongiurare ulteriori ripercussioni a danno dei creditori della società Ilva in amministrazione straordinaria, salvaguardare i livelli occupazionali e retributivi dei dipendenti dei relativi stabilimenti e mantenere la destinazione d'uso dell'intero ammontare delle risorse attualmente disponibili per l'effettuazione delle opere di bonifica di Taranto, l'articolo 1 del decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, è abrogato.»

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 13 e 15.*

#### 13.0.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 13-bis.

*(Ulteriori misure indifferibili per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA)*

1. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la continuità produttiva degli impianti siderurgici della Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di risorse, beni e servizi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi



di lavoro, sono stanziati 150 milioni di euro in favore delle imprese che risultino creditrici per mancati pagamenti di forniture di beni o servizi entro i termini contrattuali prescritti nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle predette risorse.

3. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

### **13.0.8**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto)*

1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4 atte a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».

### **13.0.9**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Misure per il riconoscimento delle imprese dell'indotto degli stabilimenti siderurgici Ex ilva come imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano)*

1. Le imprese dell'indotto che concorrono in modo essenziale al sostentamento degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva, sono riconosciute imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano e inserite nel Piano nazionale per la siderurgia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito elenco delle imprese che contribuiscono in modo essenziale alla continuità produttiva e al funzionamento degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva.

3. Al fine di garantire la continuità operativa delle imprese inserite nell'elenco di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle imprese di cui al medesimo comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

**13.0.10**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Disposizioni a garanzia della continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria)*

1. All'articolo 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima" sono sostituite dalle seguenti: "secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 luglio 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima";

b) alla lettera b), le parole: "da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima" sono sostituite dalle seguenti: "da convertire, entro il 31 luglio 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima."

2. A decorrere dal 1° agosto 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle imprese con stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nelle more dell'individuazione del nuovo socio privato, uno o più finanziamenti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2024, di cui 1750 milioni di euro al fine di assicurare la continuità produttiva aziendale e la funzionalità produttiva dei predetti stabilimenti di interesse strategico nazionale, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali, la bonifica dei luoghi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e 250 milioni di euro per il pagamento delle imprese fornitrici di beni e servizi e di quelle in subappalto che risultino creditrici per mancati pagamenti entro i termini contrattuali. Tali finanziamenti prevedono l'applicazione di un tasso d'interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria, a seguito dell'acquisizione da parte del nuovo soggetto investitore delle quote di maggioranza del capitale delle suddette imprese.

3. Agli oneri del presente articolo si fa fronte attraverso le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

### **13.0.11**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Accordo di programma)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della Difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:

- a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;
- b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;
- c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;
- d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;
- e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;
- f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;
- g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;
- h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;
- i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e

incubatori d'impresa.».

### **13.0.12**

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Fondo per la riqualificazione e la bonifica del SIN di Taranto)*

1. In considerazione dell'elevato rischio di crisi ambientale e sanitaria del sito di interesse nazionale di Taranto, anche al fine di sostenere gli interventi del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto di cui all'articolo 6 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione nonché a definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio idonee a garantire il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.13**

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Misure finanziarie per assicurare la sicurezza e la tutela ambientale nelle attività di dismissione e smantellamento degli impianti in disuso della Società ILVA S.p.A. in a.s.)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a garantire il più elevato livello di sicurezza e di tutela dell'ambiente nelle attività di dismissione e smantellamento degli impianti in disuso, anche con riferimento allo smaltimento di sostanze pericolose e materiali speciali.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### **13.0.14**

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Disposizioni urgenti per la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto)*

1. Al fine di sostenere il processo di riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto, anche attraverso la bonifica e la riconversione industriale delle aree dismesse, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'Autorità di Sistema Portuale del mare Ionio per il completamento del progetto "Riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto. Progetto per la messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.15**

[Turco](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A in A.S.)*

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in a.s.", con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2024, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A in a.s. siti a Taranto.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo. 3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

### **13.0.16**

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Fondo per la tutela dei lavoratori delle imprese dell'indotto ILVA)*

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediati gli impianti di cui all'articolo 13, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato "Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso del 2024, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del *Made in Italy*, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le

modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

4. Agli oneri del presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

### **13.0.17**

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Istituzione del "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA s.pa. in A.S.")*

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società ILVA s.p.a. in a.s., è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, un Fondo, denominato "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in a.s.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **13.0.18**

[Turco](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Incentivi all'esodo nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva s.p.a. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva s.p.a. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.,

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.19**

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Zona Franca Urbana SIN di Taranto)*

1. A decorrere dal 1° settembre 2024, è istituita, nei territori del sito di interesse nazionale di Taranto, di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000, la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le micro, piccole e medie imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2, sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i sei anni successivi.

4. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica e stabiliscono la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 14

### **14.1**

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Sopprimere il comma 1.*

### **14.2**

[Aurora Florida](#)

*Sopprimere il comma 1.*

### 14.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:* «01. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s., nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.".

### 14.4

[Aurora Floridia](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali deriva un rischio grave e imminente, il Comitato tecnico regionale (CTR) dispone in via cautelativa la limitazione o la sospensione provvisoria delle attività, con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o all'infrastruttura cui è specificatamente riferibile la carenza rilevata. Il CTR dispone le misure da adottare per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti e assegna un termine non superiore ai sei mesi per la trasmissione del rapporto di sicurezza opportunamente adeguato. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti risultino insufficienti, è disposto il divieto di esercizio delle attività."».

### 14.5

[Turco](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* «e imminente».

### 14.6

[Turco](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* "non superiore a quarantotto mesi" *con le seguenti:* "non superiore a sei mesi per rimuovere le cause delle carenze individuate e".

### 14.7



[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «quarantotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

**14.8**

[Camusso](#), [Martella](#)

*Al comma 1, le parole: "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".*

**14.9**

[Furlan](#), [Martella](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "quarantotto mesi" con le seguenti: "trentasei mesi".*

**14.10**

[Camusso](#), [Martella](#)

*Al comma 1, sopprimere la parola: "nettamente".*

**14.11**

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo sostituire le parole: «è disposta la limitazione o» con le seguenti: «è disposto»;*

b) *al terzo periodo sostituire le parole: «La limitazione di esercizio è disposta» con le seguenti: «il divieto di esercizio è disposto».*

**14.12**

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il sopralluogo di verifica degli adempimenti prescritti in materia di prevenzione incendi di cui all'Allegato L dia esito negativo è disposto il divieto di esercizio dell'impianto.»*

**14.13**

[Turco](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "WHO global air quality guidelines" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 22 settembre 2021.»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di qualità dell'aria»*

**14.14**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare i più elevati standard di sicurezza, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 17 aprile 2024, provvedono al riesame e all'aggiornamento del piano di emergenza interna di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, degli impianti della società ex ILVA s.p.a. in a.s.. Entro il medesimo termine il piano è trasmesso all'autorità competente per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21 del predetto decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.»

## 14.15

[Turco](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a cinque settimane» con le seguenti: «a otto settimane».*

### 14.0.1

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 14-bis

*(Disposizioni urgenti in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario)*

1. Il Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis.1*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2-ter, lettera a), del presente decreto.

2-ter. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

«*b-bis.1*) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).»;

b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIAS,»."»

### 14.0.2

[Turco](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 14-bis

*(Disposizioni urgenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute nei territori interessati dagli impianti ex ILVA)*

1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, sono adottati gli opportuni provvedimenti affinché la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. In caso in cui si riscontrino tre superamenti della soglia nello stesso anno, l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) di concerto con la Asl locale, verificano se i superamenti dipendano da incrementi di emissioni di benzene derivanti dalle attività produttive dello stabilimento. In tal caso l'Arpa comunica le verifiche effettuate ad ISPRA, al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede alla sospensione dei prestiti per danni causati alla salute delle persone e all'ambiente.».

### 14.0.3

[Nicita](#)

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis**

*(Coordinamento delle attività portuali di imprese d'interesse strategico nazionale)*

1. Al fine di promuovere le politiche d'investimento sulle attività portuali inerenti le attività di asset dichiarati di interesse strategico nazionale che insistono nel territorio incluso nell'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo la parola "partecipa", sono aggiunte le seguenti parole ", ad eccezione del caso contemplato dal comma 3-bis del presente articolo,";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. In ragione della rilevanza delle attività portuali connesse a imprese e impianti riconosciuti di interesse strategico nazionale e incluse nel territorio dell'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, ai componenti di cui al comma 1, sono aggiunti, nel Comitato di gestione della suddetta Autorità, un componente ciascuno designato, d'intesa con i sindaci dei comuni sede di porti afferenti diversi da quelli richiamati al comma 1, lettera d), del presente articolo, dal sindaco di ciascuna delle città capoluogo di provincia il cui territorio ospiti impianti d'interesse strategico nazionale ovvero sia incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale, escluse quelle capoluogo delle città metropolitane."»

Art. 15

**15.1**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**15.2**

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**15.3**

[Turco](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**15.0.1**

[Pogliese](#)

*Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:*

**«Art. 15-bis**

*(Tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico)*

1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria di imprese di interesse strategico nazionale, nel caso in cui la vendita dei compendi aziendali, effettuata all'esito di una procedura di evidenza pubblica, sia dichiarata nulla o sia annullata in conseguenza di vizi di atti della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita, gli effetti della vendita restano fermi nei confronti degli acquirenti e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.»

**15.0.2**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 01**

*(Misure per il sostegno delle imprese fornitrici degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva)*

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, già fornitrici e creditrici nei

confronti degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva in As, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle piccole e medie imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

### 15.0.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis

*(Misure per favorire il pagamento delle piccole e medie imprese delle forniture di beni e servizi alle agenzie stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in As)*

1. Per l'anno 2024, è stanziata la somma iniziale di euro 150 milioni da destinare al pagamento, entro i termini contrattuali concordati, delle piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi per la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

### 15.0.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis

*(Misure per l'accesso al credito per le imprese fornitrici degli stabilimenti siderurgici ADI in As)*

1. Per l'anno 2024, una ulteriore quota fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese fornitrici beni e servizi nei confronti degli impianti di interesse strategico nazionale in As, con priorità per quelle che non abbiano già avuto accesso alle medesime garanzie di cui al decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse, a titolo gratuito e senza valutazione, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al medesimo comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla misura:

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità semplificate per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

#### **15.0.5**

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la continuità della misura Nuova Sabatini)*

1. Al fine di garantire la continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 120 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».

#### **15.0.6**

[Turco](#), [Croatti](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di cartolarizzazione)*

1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore" sono sostituite dalle seguenti: "derivanti da finanziamenti in qualunque forma concessi da banche e

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore";

b) al comma 2, le parole: "del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter." sono sostituite dalle seguenti: "dei debitori ceduti, sia persone fisiche che giuridiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter ovvero, solo nei casi di rifinanziamento dei predetti crediti, della condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite del soggetto di cui al comma 7.";

c) dopo il comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

"8-ter. Tutte le agevolazioni di cui al comma 8-bis trovano applicazione anche laddove la società veicolo di appoggio acquisisca la proprietà dell'immobile a garanzia del credito ceduto direttamente dal debitore e provveda contestualmente a cederlo in locazione a quest'ultimo, con la partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, anche qualora ciò avvenga al di fuori di operazioni di cui al comma 1 aventi una valenza sociale."».

### 15.0.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle Regioni Puglia, Liguria e Piemonte, della provincia e dei Comuni di Taranto, Genova e Novi Ligure, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto, finalizzato all'individuazione delle condizioni e delle risorse necessarie ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo, l'incremento sostenibile della produzione degli impianti delle imprese con stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e la conservazione dell'attrattività di mercato degli stabilimenti, come soluzione per individuare sul mercato nuovi soci che siano intenzionati ad acquisire il controllo azionario e ad investire nei medesimi, da giudicare sulla base di un apposito Piano industriale compatibile con gli obiettivi di rilancio occupazionale ed industriale, di decarbonizzazione e di tutela dell'ambiente e della salute e che risponda all'interesse strategico del Paese.».

### 15.0.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 12,5 milioni per l'anno 2024 e di 4,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2025".

2- Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 15.0.9

[Romeo](#), [Bizzotto](#), [Borghesi](#), [Claudio Borghi](#), [Cantalamessa](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Dreosto](#), [Garavaglia](#), [Germanà](#), [Marti](#), [Minasi](#), [Murelli](#), [Paganella](#), [Pirovano](#), [Potenti](#), [Pucciarelli](#), [Spelgatti](#), [Stefani](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 12-bis**

*(Norme per favorire lo sviluppo, gli investimenti e l'attrattività delle imprese che operano nel settore strategico turistico-ricreativo e sportivo sul demanio marittimo, lacuale e fluviale)*

1. Ai fini dello sviluppo e dell'attrattività delle imprese che operano nel settore strategico turistico-ricreativo e sportivo che insiste sul demanio marittimo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto -legge, il tavolo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 10-*quater*, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, trasmette la relazione con i dati acquisiti relativi alla mappatura dei servizi turistico-ricreativi che insistono sul demanio marittimo, fluviale e lacuale, alla Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 281 del 1997, per acquisire un parere consultivo da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ricevuto il parere di cui al comma 1, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta la mappatura delle aree disponibili per lo sviluppo di servizi turistici-ricreativi e sportivi e di quelle in cui attualmente già insistono servizi in concessione, indicando il dato nazionale e quello disaggregato a livello regionale, nonché le tipologie di mercato interessate, secondo criteri quantitativi e qualitativi che tengano conto della collocazione geografica, delle caratteristiche morfologiche, del valore commerciale e del pregio ambientale e paesaggistico in rapporto al bene pubblico oggetto di concessione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, al regio decreto 30 marzo 1942, n.327, approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 37, è aggiunto il seguente:

*"Art 37-bis (Indennizzo del concessionario uscente per le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo)*

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi eurounitari e costituzionali di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di tutela dell'investimento e di contrasto a forme dirette ed indirette di indebito arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c., laddove le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive siano riassegnate tramite procedure selettive, è riconosciuto al concessionario uscente, sia che operi in forma di ditta individuale che societaria, un indennizzo a carico del concessionario subentrante in misura corrispondente al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione calcolato secondo i principi, le metodologie e le procedure di stima di cui alla norma UNI 11729:2018 "Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico ricreativo".

2. L'indennizzo di cui al comma 1, il cui importo è asseverato da una perizia redatta da un professionista abilitato nominato dal concessionario uscente, è reso pubblico in occasione della indizione della procedura comparativa di selezione. I costi della perizia di cui al periodo precedente sono posti a carico del concessionario uscente.

3. E' condizione necessaria per il perfezionamento della procedura la corresponsione dell'indennizzo

4. L'indennizzo al comma 1 non è riconosciuto nei casi di mancato deposito della perizia nei termini di cui al comma 2, di revoca, rinuncia, sospensione e decadenza della concessione e/o mancata partecipazione alla procedura di affidamento della stessa.

5. Le procedure di affidamento in corso all'entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni di cui al presente articolo."

b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

**"Art. 49**

*(Devoluzione delle opere non amovibili e diritto di prelazione)*

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato.

2. Il titolare della concessione, prima della sua scadenza, può manifestare all'autorità competente un interesse alla prosecuzione dell'uso della medesima. L'Autorità competente provvede a dare evidenza pubblica al rinnovo della concessione. Qualora, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'evidenza, non siano pervenute domande concorrenti da parte di terzi, al titolare è riconosciuto l'affidamento della concessione. Nel caso di più domande concorrenti, il titolare ha diritto di prelazione a condizione che comunichi, entro 10 giorni dalla data di notifica della scelta dell'offerta, di essere soggetto alle condizioni dell'offerta più alta, al netto del riconoscimento del valore aziendale. A seguito della procedura di selezione, qualora la concessione sia assegnata a soggetto diverso dal precedente concessionario, al concessionario uscente è riconosciuto l'indennizzo di cui all'articolo 37-bis."

4. Nelle more delle procedure selettive è consentito al concessionario che intenda concorrere per il rinnovo della concessione rivalutare i beni di impresa, inclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti nell'ultimo bilancio d'esercizio applicando le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, in quanto compatibili, ad esclusione del comma 5. Una quota pari al 50% dell'imposta sostitutiva derivante dalle rivalutazioni di cui al presente comma è destinata alle Regioni per attività di riqualificazione e valorizzazione ambientale del demanio marittimo, lacuale e fluviale libero da concessioni o inconcedibile.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

**15.0.10**

[Testor](#), [Spelgatti](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo l'articolo è inserite il seguente:*

**"Art. 15-bis**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

**15.0.11**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. XI

**XI.1**

[Rapani](#), [Maffoni](#)

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle



pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le tipologie di substrato e di soluzioni nutritive, dei metodi irrigui e delle specie ittiche che meglio si adattano alla coltivazione acquaponica;

b) prevedere che, nel rispetto della normativa vigente in materia di produzione agricola con metodo biologico, le specie ittiche allevate nella coltivazione acquaponica siano equiparate a quelle allevate con metodo biologico;

c) prevedere azioni finalizzate alla valorizzazione e all'incentivazione delle coltivazioni idroponica e acquaponica anche attraverso il sostegno a progetti sperimentali promossi o patrocinati dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con aziende e con operatori del settore, anche utilizzando parte delle risorse a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale relativo alla programmazione 2021-2027;

d) valorizzare e promuovere le produzioni ortofrutticole e ittiche ottenute dalle coltivazioni idroponica e acquaponica anche mediante la predisposizione di specifiche indicazioni in etichetta recanti informazioni sui metodi di coltivazione innovativi impiegati e sui benefici derivanti dal mancato utilizzo di fitofarmaci e di insetticidi;

e) disciplinare l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo o nei decreti legislativi;

f) prevedere specifiche norme finalizzate alla conservazione in buono stato dei terreni dove insistono le coltivazioni idroponica e acquaponica.

1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis. sono adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

1-quater. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

#### **Coord.1**

I Relatori

*Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, le seguenti modificazioni.*

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole: «congiunture avverse» il segno di interpunzione «,» è soppresso;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 106 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al»;*

*al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» il segno di interpunzione «,» è soppresso;*

*al terzo periodo, le parole: «nuovi o maggior oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;*

*al quarto periodo, dopo le parole: «rilasciate dal Fondo» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «alimentare (ISMEA)» il segno di interpunzione «,» è soppresso;*

*al quinto periodo, la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti» e*

*la parola: «relative» è sostituita dalla seguente: «relativi»;*

*al comma 3, lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 43 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;*

*al comma 4, dopo le parole: «10 milioni di euro», ovunque ricorrono, il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «proiezioni del Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «proiezioni dello stanziamento del fondo»;*

*al comma 5, le parole: «nel limite complessivo di 32 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite complessivo di 32 milioni di euro,» e le parole: «e di contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «e al contrasto»;*

*al comma 6, capoverso 6, le parole: «n. 234 e dell'articolo 38-bis» sono sostituite dalle seguenti: «n. 234, e di cui all'articolo 38-bis» e le parole: «del 29 settembre», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre»;*

*al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, le parole: «di prodotti agricoli, nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «di prodotti agricoli e nel settore»;*

*al comma 8:*

*al primo periodo, le parole: «oneri di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, come modificato dal comma 6 del presente articolo»;*

*al secondo periodo, le parole: «cui al precedente periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente periodo», dopo le parole: «all'articolo 16-bis» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «n. 162,» sono inserite le seguenti: «introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo»;*

*al comma 9, le parole: «oneri di cui al comma 7, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «oneri di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: «dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti» sono sostituite dalle seguenti: «per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti»;*

*al comma 2:*

*all'alinea, le parole: «derivanti dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dall'attuazione del comma 1» e dopo le parole: «2024 e 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*alla lettera a), le parole: «n. 85,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 85»;*

*al comma 4, le parole: «senza oneri nuovi o aggiunti» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, dopo la parola: «actinidia» il segno di interpunzione «,» è soppresso, dopo le parole: «agenti patogeni» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «fondi mutualistici» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «del comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;*

*al comma 2, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «è effettuata»;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, dopo le parole: «12 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;*

*al secondo periodo, dopo le parole: «e delle foreste, e» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «10 milioni di euro» è inserito il seguente segno di*

*interpunzione: «,»;*

*al comma 6, le parole: «per un importo» sono soppresse;*

*al comma 7, dopo la parola: «nazionali» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «annui» il segno di interpunzione «,» è soppresso;*

*al comma 8, dopo la parola: «annui» il segno di interpunzione «,» è soppresso;*

*alla rubrica, le parole: «di AGRI-CAT s.r.l.» sono sostituite dalle seguenti: «della società AGRI-CAT s.r.l.».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1:*

*alla lettera b), le parole: «dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo»;*

*alla lettera d):*

*al capoverso 6-bis, dopo la parola: «regolamenti» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo la parola: «agroalimentari» il segno di interpunzione «,» è soppresso;*

*al capoverso 6-ter, le parole da: «del decreto legislativo» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «all'ICQRF»;*

*al capoverso 6-quater, dopo la parola: «fornitore» il segno di interpunzione «,» è soppresso;*

*al comma 2, dopo le parole: «corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento»;*

*al comma 3, le parole: «dal 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2024» e dopo le parole: «corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1:*

*al capoverso 1-bis , primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 6-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1» e le parole: «, e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo»;*

*al capoverso 1-bis , secondo periodo, le parole: «Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,» sono sostituite dalle seguenti: «comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto» e le parole: «dal Piano nazionale degli investimenti complementari» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale per gli investimenti complementari».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, le parole: «All'articolo 16 del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 16, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al», le parole: «al comma 2,» sono soppresse, alle parole: «ivi incluse» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «nonché» è soppressa;*

*al comma 2, al primo periodo, le parole: «il Fondo di conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo di parte capitale» e, al secondo periodo, le parole: «di euro per il», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;*

*al comma 3:*

*alla lettera a), capoverso 9-quater, le parole: «di cui al comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6 del presente articolo»;*

*alla lettera b), capoverso Art. 2-bis:*

*al comma 1, le parole: «della medesima legge n. 157 del 1992» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;*

*al comma 2, primo periodo, le parole: «un contingente di massimo 177 unità» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente composto di un massimo di 177 unità» e dopo le parole: «terzo periodo» sono aggiunte le seguenti: «del presente comma»;*

*al comma 3, primo periodo, le parole: «ordinanza del Ministero della salute 24 agosto 2023, n. 5» sono sostituite dalle seguenti: «ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5/2023 del 24 agosto 2023» e le parole: «e può procedere» sono sostituite dalle seguenti: «e lo stesso personale può procedere»;*

*al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e, al secondo periodo, dopo le parole: «agli articoli 39 e 40 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;*

*al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «intestata al Commissario straordinario» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 8» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».*

*All'articolo 7:*

*al comma 2, dopo le parole: «del funzionamento» il segno di interpunzione «,» è soppresso;*

*al comma 3, alinea, dopo la parola: «personale» il segno di interpunzione «,» è soppresso;*

*al comma 4, al primo periodo, le parole: «personale, non dirigenziale,» sono sostituite dalle seguenti: «personale non dirigenziale», al secondo periodo, dopo le parole: «comma 2» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «la struttura» il segno di interpunzione «,» è soppresso, al terzo periodo, dopo le parole: «è reso indisponibile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al quarto periodo, dopo le parole: «2025 e 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*al comma 6, dopo le parole: «del piano di intervento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5», le parole: «Consiglio nazionale della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio nazionale delle ricerche» e le parole: «approvano il piano di intervento di cui al primo periodo, con decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «approvano con proprio decreto il piano di intervento di cui al primo periodo»;*

*al comma 7, dopo le parole: «a mezzo di ordinanze» il segno di interpunzione «,» è soppresso;*

*al comma 9:*

*all'alinea, dopo le parole: «al comma 5» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «derivanti dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;*

*alla lettera a), dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;*

*alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;*

*al comma 10, le parole: «della sicurezza energetica,» sono sostituite dalle seguenti: «della sicurezza energetica e».*

*All'articolo 8:*

*al comma 2, le parole: «dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione,*

del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4, e parte II, capitolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019»;

al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «è reso indisponibile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «quanto a euro 76.720 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a euro 76.720 per l'anno 2024,» e le parole: «quanto a euro 125.160,00 per l'anno 2025 ed euro 54.800,00 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a euro 125.160 per l'anno 2025 e a euro 54.800 per l'anno 2026,»;

alla rubrica, le parole: «di brucellosi» sono sostituite dalle seguenti: «della brucellosi».

All'articolo 9:

al comma 1:

alla lettera a), l'alinfa è sostituito dal seguente: «nel libro primo, titolo IV, capo V, sezione I, dopo l'articolo 161-bis è aggiunto il seguente:»;

alla lettera b), capoverso a), le parole: «tramite il comandante generale» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il Comandante generale»;

alla lettera c), capoverso 2-quater, le parole: «della agricoltura», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura».

All'articolo 10:

al comma 1, capoverso b), dopo le parole: «del lavoro e» sono inserite le seguenti: «delle associazioni» e le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 3-bis, le parole: «cabina di regia» sono sostituite dalle seguenti: «Cabina di regia»;

al numero 2):

al capoverso 4-bis, al primo periodo, dopo le parole: «Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3» e, al quarto periodo, le parole: «si intende» sono sostituite dalle seguenti: «si intendono», le parole: «di cui al comma 516, articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e dopo le parole: «delle infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;

al capoverso 4-ter, dopo le parole: «Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3»;

al numero 3), capoverso 5, le parole: «di interventi nel settore idrico» sono soppresse;

alla lettera b):

al numero 2), alla parola: «anche» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «pubblica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al numero 3), le parole: «il secondo periodo è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «le parole da: "; provvede" fino alla fine della lettera sono soppresse»;

al numero 5), all'alinfa, le parole: «, sono inserite, in fine,» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte» e, al capoverso h-bis), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «,»;

al numero 6), le parole: «al settimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ottavo periodo»;

*al comma 2, dopo le parole: «dalla legge» il segno di interpunzione «,» è soppresso.*

*All'articolo 12:*

*al comma 1, la parola: «disciplinato» è sostituita dalla seguente: «da disciplinare» e dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 303» sono inserite le seguenti: «, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012»;*

*al comma 2, primo periodo, le parole: «che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare ai sensi del comma 1»;*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: "di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare ai sensi del comma 1";*

*al comma 3, al terzo periodo, le parole: «, e l'incarico di Capo del Dipartimento,» sono sostituite dalle seguenti: «e l'incarico di Capo del Dipartimento» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «A tale fine» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;*

*al comma 5, dopo le parole: «comma 11,» è inserita la seguente: «del»*

*al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "alla data di cui al medesimo comma 2," sono inserite le seguenti: "secondo periodo," e dopo le parole: "predetta data di cui al comma 2," sono inserite le seguenti: "secondo periodo,";*

*al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: "data di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: ", secondo periodo,".*

*All'articolo 13:*

*al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 39» sono inserite le seguenti: «, comma 1,», le parole: «al comma 1, dopo il primo periodo,» sono soppresse e dopo le parole: «il seguente» è inserita la seguente: «periodo»;*

*al comma 2, la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine» e dopo le parole: «del presente comma» il segno di interpunzione «,» è soppresso.*

*All'articolo 14:*

*al comma 1, le parole: «assegna termine» sono sostituite dalle seguenti: «assegna un termine» e le parole: «sono nettamente» sono sostituite dalle seguenti: «siano nettamente»;*

*al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*al comma 3, le parole: «, all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, all'articolo 17-bis, comma 5, alinea, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97» e dopo le parole: «funzioni specialistiche» il segno di interpunzione «,» è soppresso.*

*All'articolo 15:*

*al comma 1, dopo le parole: «n. 191,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13,».*

## 1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 151 (ant.) del 24/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2024

151ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.  
La seduta inizia alle ore 9.*

*SINDACATO ISPETTIVO*

### **Interrogazione**

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-01121, sottolineando che la nomina del dottor Francesco Martinelli, quale direttore generale di Agecontrol e già dirigente di ruolo di prima fascia dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), non presenta alcun elemento di criticità. Afferma infatti che l'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 175 del 2016, richiamato dall'interrogante, si riferisce esclusivamente agli amministratori della società a controllo pubblico, individuati dal codice civile. Per il carattere limitativo dell'autonomia societaria, la norma va applicata in senso restrittivo e non può estendersi alla figura del direttore generale, in quanto organo distinto dagli amministratori.

Riguardo alla nomina del signor Lorenzo Giachini, segnala che, con determinazione di AGEA n. 6 del 25 gennaio 2023, lo stesso è stato collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Evidenzia inoltre che, secondo l'articolo 11 dello statuto di Agecontrol, l'amministratore unico non può essere dipendente in servizio delle amministrazioni pubbliche controllanti e vigilanti. Essendo il signor Giachini in posizione di fuori ruolo, l'incarico di amministratore unico poteva essergli conferito. Precisa peraltro che, essendo il signor Giachini in aspettativa, vengono meno le esigenze cautelative previste dal Legislatore, considerato che la *ratio* della norma è quella di evitare possibili conflitti di interesse nel caso di duplicità di ruoli e di scongiurare il rischio di condizionamenti impropri dell'attività.

Dopo aver ribadito che la predetta nomina è stata adottata anche nell'ottica della valorizzazione delle risorse interne, nega l'esistenza di contrasti con la legislazione vigente e di situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interesse.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta, ritenendo che l'operato del Dicastero stia generando confusione di ruoli e competenze. Ritiene infatti che la situazione parrebbe essere stata congegnata *ad hoc* per consentire la designazione di Martinelli. I passaggi descritti gettano dunque a suo avviso ombre sulle nomine effettuate.

Sollecita poi l'Esecutivo a garantire la terzietà di Agecontrol S.p.A., cogliendo l'occasione per

richiamare il tema del Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIAN), di recente normato attraverso il decreto-legge n. 63 del 2024 (Atto Senato n. [1138](#)). Nel ribadire la propria insoddisfazione, ritiene che la risposta non abbia fugato le criticità esistenti.

Il presidente [DE CARLO](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance ( n. 169 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), constatando che non vi sono ulteriori interventi nel dibattito, dichiara conclusa la discussione generale.

In qualità di relatore, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo. Avverte inoltre che i senatori del Gruppo del Movimento 5 Stelle hanno presentato una proposta di parere alternativo, di tenore contrario, pubblicata in allegato.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) illustra la proposta di parere alternativo, motivando le ragioni della contrarietà del proprio schieramento. Premette anzitutto di condividere la necessità che la pubblica Amministrazione si doti di professionalità aggiuntive, specialmente se si tratta di personale con compiti di studio e di supporto alle funzioni di indirizzo. Analogamente, in linea di principio si dichiara favorevole alle disposizioni relative agli uffici legislativi, anche con riferimento alla valutazione di impatto.

Precisa tuttavia che, in tale contesto, occorre rispettare l'articolo 51 della Costituzione secondo il quale tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dunque anzitutto attraverso il pubblico concorso, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento. Riscontra pertanto numerose criticità nella scelta del Ministro di nominare un numero elevato di soggetti esterni alla pubblica Amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario e manifesta perplessità sui criteri di nomina dei vice capi degli uffici di diretta collaborazione, del capo della segreteria tecnica e del cerimoniale.

Parimenti, esprime rilievi sulla scelta di incrementare le unità di personale con contratto a tempo determinato estraneo all'Amministrazione, nel quadro dell'aumento del contingente degli uffici di diretta collaborazione. Ravvisa dunque profili critici nella volontà di destinare le risorse aggiuntive esclusivamente per l'assunzione di personale di stretta fiducia del Ministro, attraverso chiamate dirette. Ciò andrebbe a suo avviso in contrasto con la presunta carenza di risorse lamentata dal Governo per far fronte ad eventi eccezionali, come le alluvioni e le emergenze nel comparto agricolo. Pur riconoscendo che nel recente decreto-legge n. 63 del 2024 siano stati in parte ristorati gli agricoltori, giudica insufficienti i fondi stanziati.

Esprime ulteriori dubbi circa la reale efficienza del processo, anche rispetto alle osservazioni del Consiglio di Stato, che ha enfatizzato criticamente la mancanza di raccordi tra i vertici degli uffici di diretta collaborazione e la struttura amministrativa nonché con il Dicastero degli affari esteri per la nomina del consigliere diplomatico. Lamenta inoltre la modifica del meccanismo di nomina dei capi di segreteria dei Sottosegretari, che testimonia, ancora una volta, la concentrazione di poteri in capo al Ministro, con l'effetto di una verticalizzazione dell'azione politica.

Nel ritenere indispensabile che l'Amministrazione risponda a requisiti di professionalità e competenza, stigmatizza la non rispondenza del provvedimento alle esigenze del Paese e alla Costituzione, deplorando l'eccessiva commistione tra incarichi tecnici e politici ed esprime il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole del Presidente relatore.

In dichiarazione di voto interviene il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), il quale si associa alle considerazioni della senatrice Sabrina Licheri. In proposito, domanda anzitutto al Sottosegretario se il Governo intende recepire i rilievi del Consiglio di Stato i quali, se inascoltati, rischiano di inficiare la



legittimità dell'atto.

Tiene tuttavia a precisare di essere favorevole a corrispondere ad esigenze di maggiore personale, rilevando tuttavia come nei fatti si proceda a due velocità tra l'amministrazione centrale e quella periferica. In proposito, lamenta che per le amministrazioni locali vi sono limiti di spesa, specialmente per le possibilità assunzionali, che non vigono per i Ministeri.

Svolge inoltre considerazioni critiche sulla discrezionalità delle scelte del Ministro, anche in materia di compensi, per gli incarichi cosiddetti fiduciari, che potrebbero intaccare il principio di imparzialità dell'Amministrazione. Ciò potrebbe addirittura essere peggiorato a seguito dell'attuazione dell'autonomia differenziata.

Per tali ragioni, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) rivendica la scelta di considerare centrale l'agricoltura nella compagine ministeriale e nel Paese, nonostante essa abbia rivestito finora un ruolo marginale. Ciò motiva la scelta dell'Esecutivo di stanziare circa 9 miliardi di euro in due anni sul comparto agricolo, imprimendo una indubbia accelerazione, che necessita tuttavia anche di risorse umane per la fase attuativa.

Riporta indi alcuni dati circa le unità di personale dedicate agli uffici di diretta collaborazione di altri Dicasteri, citando ad esempio le 230 unità del Ministero dell'economia e delle finanze, le 201 unità del Ministero della giustizia, le circa 130 unità del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, le 150 unità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le 140 unità del Ministero delle infrastrutture nonché le 120 unità del Dicastero della salute. Tali cifre dimostrano, a suo giudizio, che l'adeguamento del Ministero dell'agricoltura risulta ancora sotto soglia rispetto ad altre Amministrazioni centrali ed è motivato dall'esigenza di efficientare la macchina amministrativa.

Fa notare in conclusione che del provvedimento in titolo beneficiranno anche i futuri Ministri *pro tempore* e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole del Presidente relatore è posto ai voti e approvato.

Resta pertanto preclusa la votazione dello schema di parere alternativo del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare**

**(1145) DE CARLO. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo**

**(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 972 e 1145, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1167, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge n. 972 e n. 1145, sospesa nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è stato assegnato il disegno di legge n. 1167, su cui dà la parola al relatore.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge n. 1167, osservando che esso novella la legge n. 166 del 2016, integrandone anzitutto le finalità. Tra queste, all'articolo 1 si inseriscono i seguenti obiettivi: contribuire alla sostenibilità ambientale della produzione alimentare, alla riduzione della sua impronta ambientale e alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali; contribuire al dimezzamento, entro il 2030, dello spreco alimentare globale *pro capite* a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e alla riduzione delle perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del *post* raccolto; contribuire all'adozione di misure idonee al raggiungimento dell'obiettivo europeo di riduzione dei rifiuti alimentari nell'Unione europea del 30 per cento entro il 2025 e del 50 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014.

Illustra indi l'articolo 2, che modifica l'articolo 3 della citata legge n. 166 del 2016, rendendo

obbligatoria, e non più facoltativa, la cessione gratuita - da parte degli operatori del settore alimentare - delle eccedenze alimentari a soggetti donatari, i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario. La disposizione stabilisce altresì che gli operatori del settore alimentare della grande distribuzione organizzata, i cui locali di vendita registrano una metratura uguale o superiore ai 400 metri quadri, stipulano una convenzione con almeno due soggetti donatari, di cui uno con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute a favore di persone indigenti e uno con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute per il sostegno vitale di animali.

Fa presente poi che l'articolo 3 modifica l'articolo 9 della legge n. 166, stabilendo che gli operatori della ristorazione si dotano di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ai clienti che ne facciano richiesta, l'asporto dei cibi o delle bevande non consumate sul posto. La disciplina vigente prevede invece che siano le regioni a stipulare accordi per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili. Sottolinea altresì che l'articolo 4 rifinanzia il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, nonché il Fondo nazionale per progetti innovativi integrati, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

L'articolo 5 - prosegue il relatore - novella la legge n. 147 del 2013, stabilendo che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari almeno al 15 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

Rileva inoltre che l'articolo 6 introduce un credito di imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato in favore degli operatori alimentari, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari.

Dopo aver brevemente menzionato gli articoli 7 e 8 concernenti, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore, ravvisando la connessione con i disegni di legge nn. 972 e 1145, propone di congiungere il seguito della discussione del provvedimento in titolo con quello dei citati disegni di legge.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI GISELLA NATURALE, SABRINA LICHERI E NAVE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 169**

La Commissione [Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare](#), esaminato il documento in titolo,

premessi che:

lo schema di decreto in esame reca il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

secondo quanto riportato dalla relazione tecnica a corredo dell'atto di governo in parola, tra gli elementi di novità introdotti figurano l'ufficio del consigliere diplomatico e le segreterie dei Sottosegretari di Stato; l'aumento del contingente massimo di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione da 75 a 100 unità (esclusi i capi degli uffici, il personale assegnato alle segreterie dei Sottosegretari, nonché il personale della struttura a supporto OIV); l'elevazione da 15 a un massimo di

20 delle unità di personale esterno alla pubblica amministrazione assunto con contratti a tempo determinato e l'elevazione da 15 a 28 del limite massimo per la nomina di esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero; l'articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" ha previsto che "Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024";

considerato che:

risulta innovato il sistema di nomina dei capi delle segreterie, la quale è attribuita al Ministro stesso, su proposta dei Sottosegretari interessati (mentre nel testo vigente la detta nomina è accordata ai Sottosegretari). All'articolo 2, comma 5, dello schema di decreto, inoltre, viene esplicitamente disposto che "i capi degli uffici [...], ivi compreso il segretario particolare del Ministro, sono nominati dal Ministro con proprio decreto per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario"; inoltre, la stessa riformata disciplina dei possibili vice capi attribuisce - ancora una volta - l'eventuale nomina al Ministro (su proposta del capo dell'ufficio), un potere, quest'ultimo, che può essere duplicemente esercitato, stante il numero massimo di due vice;

è di tutta evidenza un accentramento di poteri e facoltà in capo al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che disequilibra la ripartizione organizzativa organica, lasciando spazio ad una verticalizzazione fortemente politica dell'azione amministrativa dello Stato; fermo restando il contributo degli uffici di diretta collaborazione, le risorse economiche dello Stato potrebbero essere utilmente e ulteriormente investite per rafforzare il contingente di unità in dotazione organica permanente presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Se, infatti, gli uffici di diretta collaborazione cessano, salvo eccezioni, con il cessare del mandato governativo, le risorse stabili facenti capo al Ministero permangono, custodendo uno storico esperienziale e professionale continuativo, di certo supporto per l'attività governativa stessa e per il positivo conseguimento della stabilità gestionale ministeriale nonché delle funzioni amministrative oltre che di indirizzo politico,

considerato, inoltre, che:

il parere reso dalla Sezione per gli atti normativi del Consiglio di Stato (n. 00729/2024, numero affare 00662/2024) allo schema di decreto in esame ha mostrato taluni profili problematici. In particolare, per quanto concerne l'ufficio di gabinetto di cui all'articolo 3, è evidenziato che "la disposizione attuativa ha omesso ogni raccordo tra il direttore generale preposto all'ufficio e il capo del gabinetto". Un raccordo, invero, necessario. Se, infatti, come rilevato nello stesso parere, "il capo di gabinetto collabora con il Ministro nell'attività di gestione del Ministero", dall'altro, "il direttore generale [...] nel supportare con studi e analisi l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio, entra necessariamente in relazione con le funzioni delle articolazioni ministeriali, anche a prescindere dall'avvalimento del loro personale";

per quanto concerne la segreteria tecnica del Ministro di cui all'articolo 6, il citato parere del Consiglio di Stato rileva che la scelta del capo dell'ufficio risulta incentrata solo su "competenze adeguate alle funzioni da svolgere", contravvenendo alle prescrizioni legislative vigenti. Al riguardo, infatti, "l'articolo 7, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 300 del 1999, non si accontenta, per l'incarico di capo degli uffici, di una dote di professionalità semplicemente "adeguata", prescrivendo che la stessa debba essere più impegnativamente "elevata";

ancora, la nomina del consigliere diplomatico di cui all'articolo 8, il quale è scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, dovrebbe comportare "l'intesa con il Ministero degli affari esteri, in nome della proficua collaborazione tra amministrazioni". All'articolo 9, poi, in tema di ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale, è sottolineata l'assenza di "ogni coordinamento con le funzioni dell'ufficio del consigliere diplomatico".

Inoltre, "l'attribuzione all'ufficio della cura dei rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali, senza alcuna ulteriore specificazione, appare del tutto insufficiente rispetto alla necessità di una puntuale perimetrazione delle "competenze di supporto", rimesse, in via esclusiva, agli "uffici di diretta collaborazione" [...] con puntuale indicazione delle modalità di "raccordo" tra amministrazione e "direzione politica" e delle modalità di "collegamento delle attività degli uffici"; infine, all'articolo 13, per quanto concerne il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con contratti di collaborazione, nel sollevare "l'assoluta indeterminatezza della disposizione", il menzionato organo giurisdizionale amministrativo statuisce la necessità che "l'Amministrazione individui la retribuzione spettante, utilizzando il metodo seguito ordinariamente, anche nello stesso schema di decreto, di individuare un parametro preciso il cui valore massimo non sia superabile"; oltre a criticità di stampo politico, dunque, sussistono anche disfunzionalità tecniche, meritevoli di un ripensamento sull'intero impianto dello schema di decreto in esame, esprime parere contrario.

# 1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 158 (pom.) dell'11/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2024

158ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.  
La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1222\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico**

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) riferisce sul disegno di legge in titolo, segnalando, tra le norme di interesse, l'articolo 1, commi da 1 a 5, che integra la procedura per l'erogazione del credito di imposta per la realizzazione di investimenti in beni strumentali nella zona economica speciale (ZES) unica previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023. Si stabilisce altresì una procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023.

Illustra poi l'articolo 5, comma 4, che dispone l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento - in luogo di quella ordinaria del 22 per cento - alle cessioni di cavalli destinati a finalità diverse da quelle alimentari che hanno luogo entro diciotto mesi dalla nascita.

Dopo aver menzionato l'articolo 8, comma 1, che accantona risorse relative ad autorizzazioni di spesa del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra cui alcune di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fa presente che l'articolo 10, comma 2, modifica la legge n. 287 del 1990, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento all'articolo 8, sulle imprese pubbliche e in monopolio legale. Tale ultima disposizione stabilisce che le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG) ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono, operano mediante società separate. Sempre l'articolo 8, al comma 2-*quater* prevede che, al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le suddette imprese rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi, beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività principali, sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti. L'articolo 10, comma 2, del provvedimento in

titolo abroga quest'ultima disposizione, eliminando dunque l'obbligo, in capo alle imprese pubbliche che gestiscono i SIEG o che siano in monopolio, di rendere accessibili alle imprese concorrenti beni o servizi messi a disposizione delle proprie società controllate (obbligo legale a contrarre).

Dà indi conto dell'articolo 15, comma 1, che reca misure di favore per le domande di finanziamento agevolato presentate da imprese che operano in Paesi africani o per attività imprenditoriali nel continente africano. La disposizione esenta dalla prestazione della garanzia, a domanda del richiedente, le richieste di finanziamento relative: agli strumenti ordinari del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 (cosiddetto "Fondo 394/81"), che riguardino il continente africano, presentate entro il 31 dicembre 2025; allo strumento finanziario introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024 (anch'esso finanziato all'interno del Fondo 394/81). Al riguardo, ricorda che il "Fondo 394/81" è uno strumento di finanziamento gestito dalla Società italiana per le imprese all'estero, (SIMEST), in convenzione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, volto a supportare gli investimenti per la crescita estera delle imprese italiane. Rammenta altresì che, secondo l'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024, all'interno delle disponibilità del "Fondo 394/81" una quota di 200 milioni di euro è riservata a finanziamenti agevolati alle imprese operanti con il continente africano.

Passa poi ad illustrare l'articolo 16, che autorizza l'utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria anche per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale.

Avviandosi alla conclusione, descrive i contenuti dell'articolo 20, che prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di specifiche categorie di operatori economici che svolgono la propria attività nelle zone montane appenniniche e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi a causa della scarsità di neve nella stagione invernale 2023-2024. Per l'erogazione del contributo viene autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024. Nel sottolineare che il contributo non incide sul calcolo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), evidenzia che le disposizioni attuative devono essere definite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Segnala infine che possono accedere al contributo, presentando istanza al Ministero del turismo: gli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale nonché di preparazione delle piste da sci, i noleggiatori di attrezzature per sport invernali, i maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali, le scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, le agenzie di viaggio, i *tour operator*, i gestori di stabilimenti termali, le imprese turistico-ricettive e le imprese di ristorazione. Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di rinviare il seguito dell'esame onde consentire gli approfondimenti necessari.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) concorda con l'ipotesi di rinvio alla settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare**

**(1145) DE CARLO. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo**

**(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che è ancora aperta la discussione generale, domanda al relatore come intenda procedere. Invita infatti a valutare la possibilità, d'accordo anche con i firmatari dei testi, di redigere un testo unificato oppure, in alternativa, di adottare uno dei tre provvedimenti quale testo base.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene utile svolgere prioritariamente un ciclo di audizioni in modo da capire quale sia l'articolato da cui partire per il prosieguo della discussione.

Concorda il [PRESIDENTE](#), il quale propone di fissare a martedì 17 settembre, alle ore 12, il termine per far pervenire proposte di audizione sui provvedimenti in titolo, riservandosi sin d'ora di limitare le audizioni a quelle più rappresentative, considerata l'ampiezza del tema trattato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 6 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) nel ricordare che è aperta la discussione generale, constata che non vi sono interventi e rinvia il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività ( n. 183 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera l-*bis*), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è aperta la discussione generale. Quanto alle audizioni, rammenta che si era concordato di svolgerle insieme alla X Commissione della Camera dei deputati. Fa presente peraltro che le richieste totali di audizione tra i due rami del Parlamento sono circa trentaquattro: al riguardo, si potrebbe valutare di svolgere, nelle giornate di mercoledì 18 settembre e giovedì 19 settembre, solo quelle più rappresentative, chiedendo documenti scritti agli altri soggetti. Precisa comunque che le audizioni saranno programmate tenendo conto dei calendari delle rispettive Assemblee.

Il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) condivide le proposte del Presidente, sottolineando l'esigenza di concludere, per quanto possibile, le audizioni la settimana prossima. Nel ricordare che l'atto è assegnato con riserva in quanto privo del parere del Consiglio di Stato e dell'intesa della Conferenza unificata, prospetta la possibilità di votare il parere la prima settimana di ottobre, sempre che venga sciolta la riserva.

In merito alle audizioni, fa presente di essere impossibilitato a partecipare ad eventuali sedute nella giornata di martedì 17 settembre per pregressi impegni istituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 12 settembre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza parimenti convocato domani al termine della plenaria, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

# 1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 118 (pom.) del 25/09/2024

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 118**

**MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2024**

*Presidenza del Vice Presidente*

**BERGESIO**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15,15*

*AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE  
FILIERA ITALIA, DELLA FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS, DI CONFCOMMERCIO-  
IMPRESE PER L'ITALIA E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI  
(CNCU) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 972, 1145, 1167 (RIDUZIONE DELLO SPRECO  
ALIMENTARE)*



## 1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 161 (ant.) del 26/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2024  
161ª Seduta  
Presidenza del Presidente  
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(29\) MIRABELLI e altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(42\) Anna ROSSOMANDO e altri.](#) - *Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

[\(761\) GASPARRI e PAROLI.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(863\) OCCHIUTO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(903\) DREOSTO.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(1028\) Elena SIRONI e altri.](#) - *Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

[\(1122\) DE PRIAMO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(1131\) Mariastella GELMINI.](#) - *Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sui disegni di legge in titolo, sui quali la Commissione è chiamata da tempo a rendere un parere all'8ª Commissione, che li esamina congiuntamente. Fa presente che l'esame delle numerose proposte ha condotto, nella Commissione di merito, all'elaborazione di un testo unificato, adottato quale base per la discussione nella seduta di mercoledì 18 settembre.

Evidenzia poi che tutti i testi prevedono la redazione di un Piano o programma per la rigenerazione urbana, dettano finalità e definizioni, disciplinano la *governance* e gli eventuali interventi agevolativi, individuano i compiti degli enti locali e stanziavano le relative risorse.

Riferisce indi che il disegno di legge n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, si compone di 20 articoli. Esso menziona, tra le finalità della rigenerazione urbana, anche quelle di: favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali; tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti; tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali.

Il disegno di legge n. 42, a prima firma della senatrice Rossomando, si compone di 5 articoli. Esso

detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e seminaturali, anche ai fini di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità. Il monitoraggio del consumo di suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il disegno di legge n. 761, a prima firma del senatore Gasparri, si compone di 14 articoli. Esso individua tra gli obiettivi anche quelli di favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di aree già urbanizzate e di aree produttive e di integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali.

Il disegno di legge n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, si compone di 5 articoli. Esso stabilisce che gli interventi di rigenerazione urbana sono riferibili, tra l'altro, a determinati ambiti di intervento, tra cui le aree dismesse, ovvero luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado o che contribuiscono alla formazione di un microclima più caldo all'interno delle aree urbane, la cui conseguente alterazione termica incide sulla vivibilità.

Il disegno di legge n. 903, a prima firma del senatore Dreosto, si compone di 12 articoli. Esso mira, tra l'altro, a favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti e al recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.

Il disegno di legge n. 1028, a prima firma della senatrice Sironi, si compone di 24 articoli. Tra le definizioni, esso include quella di "compendio agricolo neo-rurale", quale insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che, limitando il consumo di suolo, viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale, nonché quella di "boschi di neoformazione", intesi quali giovani formazioni di specie arboree e arbustive originate da processi naturali a seguito dell'abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo. I boschi e le foreste sono considerati risorsa strategica nazionale, ai fini della salvaguardia naturalistica e paesaggistica, della difesa dei suoli e della tutela idrogeologica e del sistema climatico. Anche in questo caso, si affida il monitoraggio del consumo e dell'impermeabilizzazione di nuovo suolo all'ISPRA, che si avvale della collaborazione delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e del CREA.

Il disegno di legge n. 1122, a prima firma del senatore De Priamo, si compone di 11 articoli. Tra le altre misure, esso istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana le cui risorse sono destinate annualmente, per la parte immateriale, anche a: riorganizzare, mediante processi di partecipazione sociale e imprenditoriale, il tessuto storico urbano recuperandone la sua memoria identitaria, i negozi storici, i laboratori ovvero tutte quelle realtà che si sono consolidate nel tempo e che valorizzano l'aspetto tradizionale e culturale del territorio; promuovere progetti innovativi, *start-up* e aziende che favoriscano la socializzazione e l'integrazione tra soggetti differenti per genere, cultura e religione.

Il disegno di legge n. 1131, a prima firma della senatrice Gelmini, si compone di 7 articoli. Tra i principi fondamentali che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni legislative di propria competenza, nonché i comuni, le unioni dei comuni, le città metropolitane e le province, sono tenuti a rispettare sono citati: la valorizzazione del verde pubblico e privato nonché delle filiere agricole di qualità anche nei territori urbanizzati e lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali, coniugando le diversificate funzioni produttive con il presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico; lo sviluppo regionale attraverso la rigenerazione delle aree industriali, l'implementazione della mobilità sostenibile e intermodale, la realizzazione delle infrastrutture digitali; l'implementazione di politiche territoriali mirate all'ottimizzazione e alla funzionalizzazione delle procedure di pianificazione per agevolare e

promuovere lo sviluppo delle attività economiche, sociali e turistico-ricettive.

Considerati i predetti provvedimenti, il relatore si sofferma sul testo unificato adottato a base dell'esame in 8ª Commissione che annovera, tra le finalità, per quanto di competenza, quelle di: favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee; elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali; tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, favorendo fra l'altro la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità. All'interno delle definizioni vi sono poi quelle di: "cintura verde", quale area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane; "isola di calore", ossia l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento.

Avviandosi alla conclusione, segnala che per quanto attiene alle funzioni degli enti locali, le regioni, in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata e, tra essi: l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico. I comuni individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, assicurano anche il recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.

Si apre la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimere un unico parere favorevole sui testi, che tiene conto delle disposizioni di competenza confluite nel testo unificato.

In dichiarazione di voto interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), premettendo che tutti i disegni di legge contengono principi condivisibili, tanto più che il tema della rigenerazione urbana è qualificante per il suo Gruppo. Tuttavia, alcuni testi, ed in particolare il n. 1131, sembrano perseguire finalità diverse, assimilabili ad una sorta di condono. Considerata l'esigenza di approfondire i contenuti del testo unificato adottato dall'8ª Commissione, dichiara pertanto in questa sede un voto di astensione. Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività ( [n. 183](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera *l-bis*), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono concluse le audizioni e che sono stati trasmessi i testi dell'intesa in Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato. La Presidenza del Senato ha pertanto sciolto la riserva e autorizzato la Commissione a concludere l'esame dell'atto in titolo. Ricorda peraltro che il relatore Paroli aveva preannunciato l'intenzione di veicolare informalmente tra i Gruppi uno schema di parere, onde raccogliere eventuali suggerimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AL G7  
AGRICOLTURA*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nelle giornate del 23 e 24 settembre, una delegazione della Commissione, composta da lui medesimo e dai vicepresidenti, ha partecipato, su invito del ministro Lollobrigida, a due eventi connessi al G7 agricoltura, attualmente in corso a Ortigia, unitamente ad una delegazione della XIII Commissione della Camera. In particolare, la delegazione ha preso parte, lunedì 23 settembre, all'incontro pubblico sul contrasto alle agromafie e, martedì 24 settembre, al confronto sul futuro dell'agricoltura e della pesca con le Istituzioni italiane ed europee.

Prende atto la Commissione.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione depositata dagli auditi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167 (Riduzione dello spreco alimentare), svolte in sede di Ufficio di Presidenza nella giornata di ieri, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che perverrà successivamente.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

# 1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 120 (ant.) del 01/10/2024

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 120**

**MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2024**

*Presidenza del Presidente*

**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 9 alle ore 10*

*AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (FIPE), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (FEDERALIMENTARE), DI CONFESERCENTI NAZIONALE E DELL'ASSOCIAZIONE ZERO WASTE ITALY, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 972, 1145, 1167 (RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE)*

# 1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 122 (pom.) dell'08/10/2024

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 122**

**MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2024**

*Presidenza del Presidente*

**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,35*

*AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI), DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA (CONFAGRICOLTURA), DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI (COLDIRETTI), DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (CIA - AGRICOLTORI ITALIANI) E DELLA CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI (COPAGRI), SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 972, 1145, 1167 (RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE)*

# 1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 125 (pom.) del 29/10/2024

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 125**

**MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024**

*Presidenza del Presidente*

**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20*

*(sospensione: dalle ore 14,55 alle ore 15)*

*AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI CONFARTIGIANATO  
IMPRESE, DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E  
MEDIA IMPRESA (CNA), DELLA CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI  
(CASARTIGIANI), DELLA COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO, DELLA CONFERENZA DELLE  
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E DELLA CARITAS ITALIANA, SUI DISEGNI DI  
LEGGE NN. 972, 1145, 1167 (RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE)*

# **1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 126 (pom.) del 05/11/2024**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 126**

**MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024**

*Presidenza della Vice Presidente*

**NATURALE**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,35*

*AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI MOVIMENTO PER LA  
DECRESCITA FELICE, DI SLOW FOOD, DI FEDERDISTRIBUZIONE, DI ANCC-COOP E DI  
ANCD-CONAD, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 972, 1145, 1167 (RIDUZIONE DELLO SPRECO  
ALIMENTARE)*



## 1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 167 (pom.) del 05/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024

167ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore [15,40](#).

IN SEDE CONSULTIVA

**(1287) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il provvedimento in titolo è già calendarizzato in Assemblea. Si procederà pertanto, nella giornata odierna, alla votazione del parere, considerato il rilievo delle disposizioni di competenza.

Riferisce alla Commissione il senatore [AMIDEI](#) (Fdl), segnalando che l'articolo 1, modificato dalla Camera, dispone la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore, attraverso due modifiche alla legge annuale sulla concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118). Esso definisce, inoltre, le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali che dovranno essere espletate entro il 30 giugno 2027, prevedendo altresì i criteri di indennizzo per i concessionari uscenti nonché la disciplina per la definizione e l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali. Vengono conseguentemente differiti i termini per la trasmissione alle Camere, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, delle relazioni sullo stato delle procedure selettive relative alle concessioni e viene abrogato il tavolo tecnico che era stato istituito per la mappatura delle stesse concessioni. Più in dettaglio, puntualizza che l'articolo 1 intende agevolare la chiusura della procedura d'infrazione n. 2020/4118, avviata con la lettera di costituzione in mora il 3 dicembre 2020. Al riguardo ricorda che, dopo la risposta delle autorità italiane, è stato emesso dalla Commissione un parere motivato il 16 novembre 2023, al quale ha fatto seguito la risposta italiana del 16 gennaio 2024. La Commissione europea ritiene che, mantenendo proroghe indiscriminate ed *ex lege* delle attuali "concessioni balneari", l'Italia sia venuta meno agli obblighi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein), che prevede l'applicazione di procedure di selezione qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse

naturali o delle capacità tecniche utilizzabili e il divieto di rinnovo automatico. Rammenta poi che la questione del regime normativo del rilascio e rinnovo di tali concessioni con finalità turistico-ricreative è stata oggetto di pronunce sia della Corte di giustizia dell'Unione europea che dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

L'articolo 9 - prosegue il relatore - prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del datore di lavoro che, in violazione della normativa vigente, mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore. Tale previsione intende risolvere la procedura di infrazione n. 2023/2022 avviata nei confronti dell'Italia per il recepimento non pienamente conforme della direttiva 2014/36/UE relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi come lavoratori stagionali.

Illustra indi l'articolo 13, che novella l'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, introducendo un nuovo comma al fine di prevedere che, nell'applicazione della suddetta disposizione, sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (cosiddetta direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (cosiddetta direttiva Habitat). Nel corso dell'esame in prima lettura, sono stati introdotti i commi 1-bis e 1-ter: il nuovo comma 1-bis interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide; il comma 1-ter prevede l'adozione di uno o più decreti ministeriali che individuano le zone umide presenti sul territorio.

Dà indi conto dell'articolo 14-ter, che disciplina le modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico. Evidenzia in particolare che qualsiasi produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi. Si prevedono altresì: l'adempimento agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti ad offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi di riciclo; l'istituzione nel Registro nazionale dei produttori di un'apposita sezione, a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico. Si escludono poi dall'applicazione di quanto previsto gli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, secondo determinate condizioni.

Riferisce infine sull'articolo 16-sexies, in base al quale la valutazione di proporzionalità sui progetti di legge di iniziativa non governativa e sugli emendamenti parlamentari è effettuata dalle amministrazioni competenti ad esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e all'espressione del suo parere sugli emendamenti parlamentari. Precisa infatti che la direttiva (UE) 2018/958 impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio. Tale "test di proporzionalità" dovrebbe essere posto in essere sia per nuove norme in via di introduzione sia per modifiche della normativa esistente; la sua portata è "proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione". La finalità perseguita è garantire il corretto funzionamento del mercato interno e semplificare l'accesso alle professioni garantendo, al tempo stesso, la protezione dei consumatori.

In conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario a nome del proprio Gruppo, tanto per i contenuti del provvedimento, con particolare riferimento all'articolo 1, quanto, più in generale, per l'impossibilità di approfondire il testo in seconda lettura, considerato che è già stata preannunciata la questione di fiducia.

In relazione all'articolo 1, nel richiamare le dichiarazioni rese dall'attuale maggioranza circa la volontà di uscire dall'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein, stigmatizza lo stravolgimento della

legge n. 118 del 2022, che disciplinava in maniera a suo avviso più opportuna il tema delle concessioni demaniali. La disposizione in commento descrive invece un quadro a suo giudizio più illusorio che reale, basato su ambiguità, senza prevedere criteri idonei per concessioni e indennizzi. Ciò rischia quindi di produrre effetti ancor più dirompenti rispetto alla situazione attuale, non scongiurando l'ingresso di investitori stranieri.

Le motivazioni del voto contrario risiedono altresì nell'ennesima occasione mancata per affrontare seriamente la questione, inquadrando il regime delle concessioni in un'ottica concorrenziale, in linea con l'impostazione europea, con forte pregiudizio per il lavoro compiuto finora.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara a sua volta il voto contrario del proprio schieramento, lamentando che non sia possibile intervenire con proposte su un testo ormai blindato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

**(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice ad esprimersi sul provvedimento in titolo.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) osserva preliminarmente che il tema della riduzione delle liste d'attesa risulta assai rilevante per tutti i cittadini. Deplora tuttavia che il provvedimento non individua una strategia di lungo periodo, ma interviene con meri spunti di breve periodo, su contesti territoriali circoscritti. Invoca invece un'azione legislativa organica, tanto più che dietro la lunghezza dei tempi di attesa vi sono situazioni reali di malati che affrontano percorsi drammatici.

Lamenta altresì l'assenza degli investimenti necessari ed esprime forti critiche verso una impostazione in base alla quale solo chi può accedere a prestazioni a pagamento, spostandosi sul territorio nazionale, può di fatto godere delle cure necessarie. Ciò motiva dunque il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) sollecita a sua volta l'esigenza di assicurare pari opportunità di cura per tutti i cittadini. Dichiara quindi il voto contrario del suo schieramento, in quanto il testo non affronta le necessità reali del Paese.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

**(1264) Disposizioni in materia di lavoro**, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore Maffoni ha svolto la relazione illustrativa.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) (FdI), in sostituzione del relatore Maffoni, propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) richiama la posizione espressa dal Gruppo del Partito Democratico durante l'esame in prima lettura, con particolare riferimento agli articoli 10 e 19, paventando il rischio di favorire il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco. Mancano, a suo avviso, norme efficaci per risolvere il dramma quotidiano degli infortuni e dei morti sul lavoro, che richiederebbe un'azione condivisa da parte di tutte le forze politiche, al fine di assicurare la dignità del lavoro.

Soffermandosi sulla classificazione dei contratti stagionali, manifesta critiche alla pratica deplorabile di aggirare i limiti dei contratti a termine e dichiara il voto contrario del suo schieramento.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, non ravvisando

alcun passo avanti nel testo in esame, anche per ciò che concerne la prevenzione degli incidenti sul lavoro. Richiama in proposito i recenti episodi occorsi all'ENEL di Portovesme, che hanno visto scongiurare una vera e propria strage a danno dei lavoratori.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta ai voti e approvata.

**(1055) Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore **ROSSO** (FI-BP-PPE), premettendo che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, ha lo scopo di individuare i principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete. Illustra indi l'articolo 1, che definisce l'interporto come il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici. Esso è qualificato quale infrastruttura strategica e di preminente interesse nazionale.

Dopo aver accennato all'articolo 2, secondo cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione ed elabora il Piano generale per l'intermodalità, fa presente che l'articolo 3 detta le condizioni per l'individuazione di nuovi interporti i cui progetti devono prevedere, tra l'altro: un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali; aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana; sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori.

Avviandosi alla conclusione, dà conto dell'articolo 4, che istituisce il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, e dell'articolo 5 in virtù del quale la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale, rientrando tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. Infine gli articoli 6, 7 e 8 individuano, rispettivamente, misure per il potenziamento degli interporti, dell'intermodalità e della rete ferroviaria interportuale, le disposizioni finanziarie e le disposizioni finali.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1035) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo**

**(993) Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il **PRESIDENTE** fa presente che il relatore ha informato la Presidenza per le vie brevi circa l'esigenza di recepire alcune istanze dei soggetti interessati dai provvedimenti. Essendo egli assente per concomitanti impegni, riferisce la proposta del relatore di rinviare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, in modo da valutare quali sviluppi avranno le suddette istanze.

Alla luce di ciò, propone di posticipare alle ore 12 di giovedì 28 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 12 di lunedì 11 novembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente **DE CARLO**, in relazione alla discussione congiunta dei disegni di legge nn. 385 e 1267 (Registro nazionale dei pizzaioli professionisti), propone di adottare quale testo base il disegno di legge n. 385 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 21 novembre.

Conviene la Commissione.

Il **PRESIDENTE** ricorda peraltro che oggi si è concluso il ciclo di audizioni sui disegni di legge nn.

972, 1145 e 1167 (Riduzione dello spreco alimentare). I soggetti che non sono stati auditi, riceveranno la richiesta di invio di un contributo scritto. Essendosi esaurita tale fase istruttoria, si potrebbe pertanto procedere all'adozione di un testo base e alla fissazione di un termine per gli emendamenti.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore sui predetti disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167, condivide l'iniziativa del Presidente, suggerendo di assumere quale testo base per il seguito della discussione congiunta il disegno di legge n. 972.

La Commissione conviene quindi di adottare il disegno di legge n. 972 quale testo base per il seguito della discussione congiunta dei suddetti disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 28 novembre.

Il [PRESIDENTE](#), considerate le decisioni testé assunte, propone infine di sconvocare la seduta plenaria già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 6 novembre, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato già convocato al termine della seduta plenaria di domani, e di convocare una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della seduta in corso, per la programmazione dei lavori.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta, già convocata domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

# 1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (ant.) del 12/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2024

168ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.  
La seduta inizia alle ore [9,30](#).*

*SINDACATO ISPETTIVO*

## **Interrogazione**

Il sottosegretario LA PIETRA, nel rispondere all'interrogazione 3-01442 della senatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) e altri in materia di introduzione del divieto di "meat sounding" per i prodotti vegetali, sottolinea che garantire ai cittadini l'acquisto consapevole di prodotti agroalimentari è una priorità che il Governo intende continuare a perseguire con determinazione.

Come ricordato dall'interrogante, al fine di assicurare il diritto ad una corretta informazione dei cittadini e tutelare la loro salute, nonché per riconoscere e difendere il valore culturale, socio-economico e ambientale dei prodotti zootecnici italiani e delle imprese produttrici, il Governo ha appoggiato l'emendamento parlamentare che ha introdotto, nella legge n. 172 del 2023 avente ad oggetto il divieto di produzione, commercializzazione ed importazione del cibo sintetico, il divieto dell'uso di denominazioni evocative di prodotti a base di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

Nel sottolineare come tale disposizione abbia normato il divieto di *meat sounding*, precisa che essa necessita di un provvedimento attuativo, per l'adozione del quale si è ritenuto di avviare una interlocuzione con le imprese del settore finalizzata ad elaborare un testo condiviso. Inoltre, era attesa la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che definisse la questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato francese su una norma di contenuto analogo.

Riferisce dunque che la Corte di giustizia si è pronunciata con la sentenza depositata il 4 ottobre scorso. Al riguardo, rileva che la Corte, nel chiarire che gli Stati membri non possono statuire, mediante norme generali, quali denominazioni inducono in errore, ha precisato espressamente che ad essi «tuttavia ... non è preclusa la possibilità di stabilire denominazioni legali per determinati alimenti mediante norme generali, a condizione che tali denominazioni legali non siano stabilite dal diritto dell'Unione».

La Corte ha aggiunto poi che le pertinenti norme europee «non ostano a che gli Stati membri adottino una misura nazionale che determini le percentuali di proteine vegetali al di sotto delle quali è consentito l'utilizzo di denominazioni che designano alimenti di origine animale per descrivere,

commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali. Determinando tali percentuali, gli Stati membri stabiliscono, in effetti, denominazioni legali. Adottando misure nazionali che vietano l'uso di determinate denominazioni usuali e descrittive, anche quando accompagnate da indicazioni aggiuntive, uno Stato membro trasforma tali denominazioni usuali e descrittive in denominazioni legali, cosa che è legittimato a fare».

Ritiene quindi che la Corte abbia fornito indicazioni precise agli Stati membri per affrontare il tema delle denominazioni evocative dei prodotti a base di carne in coerenza con la cornice normativa europea.

Puntualizza pertanto che il Governo sta studiando delle modifiche normative volte a rendere la disciplina compatibile con la normativa europea a tutela del patrimonio zootecnico nazionale e per la sua valorizzazione, assicurando, nel contempo, un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini ad un'informazione chiara e trasparente, anche riguardo ai prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali.

Conclude assicurando che l'Esecutivo proseguirà nella difesa dei consumatori che hanno il diritto di poter scegliere consapevolmente gli alimenti da acquistare.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*), nel dichiararsi soddisfatta della risposta ricevuta, esprime apprezzamento per il ribadito impegno del Governo a tutelare, in sede europea, i prodotti degli allevatori e degli imprenditori del Paese.

Dopo aver premesso di non nutrire alcuna avversità contro i prodotti vegetali e vegani, conferma, tuttavia, le sue preoccupazioni per l'indirizzo, a suo avviso rilevabile nelle politiche alimentari delle Istituzioni europee, ad utilizzare in modo strumentale termini connessi alla carne. Ciò avrebbe infatti a suo giudizio l'effetto di ingannare i consumatori, a beneficio degli interessi delle multinazionali che hanno investito nella produzione di carne sintetica.

Nel ribadire che i cittadini italiani e il Governo in carica intendono continuare a fruire di prodotti autentici, raccomanda di non abbassare la guardia e di intraprendere, in sede europea, un procedimento di revisione delle posizioni assunte nella precedente legislatura, al fine di assicurare una effettiva e irremovibile tutela degli imprenditori nostrani.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare**

**(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo**

**(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 5 novembre la Commissione - avendo concluso la fase di audizioni - ha convenuto sulla scelta di adottare il disegno di legge n. 972 quale testo base per il seguito della discussione congiunta dei suddetti disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 28 novembre. Interviene in discussione generale la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), la quale, dopo aver ricordato di non aver potuto prendere parte alla scorsa seduta, si rammarica che la Commissione abbia scelto di adottare come testo base per l'esame congiunto il disegno di legge n. 972 anziché procedere alla redazione di un testo unificato che valorizzasse anche le disposizioni recate dalle altre proposte legislative, tanto più che tale opzione era emersa nel corso delle audizioni.

Esprime altresì rammarico per il fatto che non abbia trovato seguito la sua proposta di incontrarsi preliminarmente e informalmente con i primi firmatari dei disegni di legge in titolo al fine di migliorare fin da subito il testo in esame con le principali proposte di modifica emerse in sede di audizione.

Chiede, infine, alla Presidenza di valutare l'opportunità di integrare le audizioni svolte con rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), sottolineando come anche in sede di Consiglio d'Europa sia stato trattato il tema del diritto al cibo, che incide tra l'altro sulle abitudini alimentari e sul contrasto allo spreco alimentare.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione europea, in collaborazione con l'Ufficio regionale della FAO per l'Europa e l'Asia centrale, ha organizzato a Budapest, lo scorso 1° ottobre, la Conferenza sulla prevenzione dello spreco di cibo, nella quale è intervenuta anche la Commissione europea.

In risposta alla richiesta di una nuova audizione formulata dalla senatrice Floridia, rammenta, inoltre, che le audizioni svolte hanno coinvolto un ampio numero di soggetti, per indicare i quali le diverse parti politiche hanno potuto fruire di larghi termini temporali.

Ritiene, pertanto, nel rispetto del principio di economia dei lavori, che non possa essere ripresa la fase delle audizioni, tanto più che è già stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver condiviso le considerazioni del Presidente e aver ricordato la prassi parlamentare nella scelta del testo base, si dichiara disponibile a tenere conto dei contributi emendativi al fine di pervenire all'approvazione di un provvedimento applicabile e fruibile. La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) prende atto che la fase delle audizioni è considerata conclusa, ma auspica comunque che la Commissione possa trovare spazio per acquisire l'autorevole contributo di rappresentanti della FAO anche in una fase successiva dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver fornito rassicurazioni in tal senso, ricorda che la Commissione si è sempre dimostrata attenta a tutte le iniziative provenienti dalla suddetta Organizzazione, la quale peraltro è stata invitata a trasmettere un documento scritto in relazione ai disegni di legge in esame. Interviene, quindi, la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), la quale, nel condividere gli obiettivi dei provvedimenti in esame, sottolinea il loro rilievo sotto i profili delle politiche sociali e delle politiche ambientali, in un contesto nazionale caratterizzato da una forte crescita della povertà e dello spreco alimentare, soprattutto domestico, e in una fase storica segnata da risorse limitate. Invoca pertanto un ripensamento dello sviluppo in chiave sostenibile, considerati i cambiamenti climatici e l'aumento delle diseguaglianze.

Giudica imprescindibile un investimento di risorse finanziarie maggiore rispetto a quello previsto dal disegno di legge adottato come testo base al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre lo spreco alimentare del 30 per cento entro il 2030, anche mediante l'organizzazione di efficaci progetti per la sensibilizzazione dei consumatori.

Al riguardo, ritiene che le risorse del Fondo per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari, di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 972, debbano sostenere anche l'incremento delle buone pratiche agricole.

Reputa altresì fondamentale il recepimento delle disposizioni recate dal disegno di legge a prima firma della senatrice Floridia, menzionando in particolare quelle finalizzate alla riduzione degli sprechi alimentari nel settore della ristorazione e quelle rivolte a rendere ambientalmente sostenibile la produzione alimentare.

Dissente tuttavia dall'introduzione di ulteriori obblighi per i ristoratori e richiama l'attenzione sul ruolo significativo dei Comuni nel perseguimento degli obiettivi in discussione, anche attraverso la riduzione delle tariffe locali a favore dei soggetti che contribuiscono all'utilizzo del cibo in eccedenza. Sollecita peraltro un vero cambiamento culturale che elimini il senso di disagio provato dai consumatori che chiedono di portar via il cibo non consumato.

Si dichiara, conclusivamente, convinta che l'esame dei provvedimenti in titolo costituisca, per la Commissione, una importante occasione sia per arginare i fenomeni di povertà, sia per modernizzare il settore agricolo, sia per ridurre gli sprechi e la produzione di rifiuti.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

**(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti**



**(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 5 novembre la Commissione ha convenuto di adottare quale testo base il disegno di legge n. 385 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 21 novembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1055) Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre, nella quale - ricorda il **PRESIDENTE** - è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale e invita il relatore ad esprimersi sul disegno di legge in titolo.

Il relatore **ROSSO** (FI-BP-PPE) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore **MARTELLA** (PD-IDP) nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, anticipa che il Gruppo del Partito Democratico presenterà, in sede di Commissione di merito, significativi emendamenti, anche soppressivi di disposizioni ritenute troppo generiche e inidonee a garantire l'applicabilità della legge quadro.

Passa, quindi, a riepilogare i punti che, a suo avviso, presentano maggiori criticità. Rileva, innanzitutto, che le disposizioni dell'articolo 5 appaiono contrastanti con le direttive europee di tutela del principio di concorrenza e necessitano pertanto di modifiche.

Per quanto concerne le altre disposizioni del disegno di legge, osserva che in esse, a suo giudizio, non si tiene conto che le regioni del Sud risultano di fatto prive delle condizioni che rendono possibile l'insediamento di interporti.

Lamenta poi che gli enti locali e le parti sociali, che dovrebbero essere protagonisti nelle decisioni inerenti allo sviluppo degli interporti, siano chiamati a prendere parte al Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica senza diritto di voto.

Reputa che i criteri stabiliti dall'articolo 3 per l'individuazione di nuovi interporti siano generici ed evanescenti e che siano orientati a sostenere una progressiva privatizzazione delle infrastrutture senza porre garanzie a tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Giudica, infine, eccessivi i poteri conferiti al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di programmazione degli interporti e di pianificazione dell'intermodalità, senza alcuna localizzazione delle zone strategiche da parte del Parlamento.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta in votazione, risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## 1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 169 (pom.) del 19/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2024

169ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore [15](#).*

*AFFARI ASSEGNATI*

**Affare sull'artigianato di alta gamma ( [n. 478](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni. Dà quindi la parola al relatore Cantalamessa per l'illustrazione di uno schema di risoluzione.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) presenta e illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, soffermandosi in particolare sugli impegni rivolti al Governo a sostenere apposite iniziative legislative per il rilancio del comparto.

Il sottosegretario BITONCI esprime un orientamento favorevole sullo schema di risoluzione, dichiarandosi sin d'ora disponibile a valutare eventuali proposte di integrazione.

Interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) per domandare se vi siano margini di modifica e quali siano i tempi per la conclusione dell'esame.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) propone di posticipare la seduta già convocata domani, 20 novembre, alle ore 9, onde disporre di un tempo più ampio per l'esame dello schema di risoluzione.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP) chiede al relatore di valutare una integrazione alla lettera e), nella prospettiva di inserire riferimenti al sistema universitario.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver manifestato piena disponibilità a valutare tutti i contributi che dovessero pervenire, risponde al senatore Giacobbe sottolineando che la formazione universitaria risulta già molto avanti nelle tematiche del *made in Italy*. Ciò non osta tuttavia ad integrare la lettera e) nel senso indicato.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce di tutte le richieste avanzate, propone quindi fissare a domani, mercoledì 20 novembre, alle ore 11 il termine per far pervenire proposte di modifica allo schema di risoluzione del relatore. Conseguentemente, propone di posticipare alle ore 13, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, la seduta già convocata alle ore 9 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare**

**(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo**

**(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti finora il parere favorevole con un'osservazione della 1a Commissione e quello favorevole della 10a Commissione. Ricorda che è tuttora aperta la discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti**

**(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti finora il parere favorevole con osservazioni della 1a Commissione e quello favorevole della 10a Commissione. Ricorda altresì che, come richiesto in Ufficio di Presidenza, è ancora aperta la discussione generale, fermo restando che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a giovedì 21 novembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*SUL LIBRO VERDE RELATIVO ALLA POLITICA INDUSTRIALE*

Il **PRESIDENTE** comunica che in Ufficio di presidenza, la scorsa settimana, si è concordato sull'opportunità di svolgere un'audizione del ministro Urso in relazione alla pubblicazione del "Libro verde *Made in Italy 2030*". Detto Libro verde, attualmente oggetto di consultazione pubblica, è propedeutico alla stesura, nel 2025, del Libro bianco per una nuova strategia di politica industriale. Sui contenuti di tale documento il Ministro intende avvalersi dell'apporto della Commissione.

L'audizione potrebbe aver luogo martedì 3 dicembre, in seduta congiunta con la X Commissione della Camera dei deputati, e ad essa potrebbero essere invitati anche i membri delle Commissioni bilancio, destinatari, come la 9a e la X Commissione, di analogo invito del Ministro ad arricchire di spunti il citato Libro verde.

Conviene la Commissione sull'organizzazione dei lavori prospettata dal Presidente.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI*

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta plenaria, già convocata alle ore 9 di domani, 20 novembre, e la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocata al termine della medesima seduta, sono posticipate alle ore 13 di domani o comunque durante la sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

#### **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO n. 478**

La 9ª Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 478 relativo all'artigianato di alta gamma; premesso che:

- l'Italia è caratterizzata dalla presenza diffusa di imprese artigiane che operano nel settore dell'alta gamma e rappresentano una delle più alte espressioni del *made in Italy*, che qualifica il Paese anche

nel commercio con l'estero;

- il saper fare è l'elemento che contraddistingue le imprese artigiane italiane, le quali, anche grazie al genio creativo che le ha sempre caratterizzate, hanno maturato nel tempo un importante patrimonio di competenze, conoscenze e abilità che ha permesso loro di raggiungere alti livelli di competitività; tenuto conto del valore economico correlato all'artigianato artistico e di alta gamma, costituito da un tessuto produttivo diffuso di micro, piccole e medie imprese fortemente radicate nei territori di appartenenza;

evidenziato il valore culturale dell'artigianato artistico e di alta gamma, che raccoglie e trasmette un patrimonio culturale unico, frutto della tradizione artistica e produttiva secolare;

rilevato altresì il valore sociale dell'artigianato artistico e di alta gamma, atteso che esso contribuisce all'interazione tra i soggetti economici e sociali del tessuto territoriale, la collettività e l'ambiente circostante;

osservato come molti territori siano caratterizzati da produzioni di antica tradizione, la quale rischia oggi di andare perduta a causa in primo luogo della mancanza di ricambio generazionale, nonché di ulteriori fattori, che vanno dal rallentato processo di digitalizzazione alle ridotte dimensioni delle imprese, la cui internazionalizzazione risulta quindi difficile;

valutati i documenti depositati durante le audizioni;

considerato peraltro che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto il Libro verde sulla politica industriale, in vista della predisposizione del Libro bianco sulla strategia industriale, nel quale uno degli obiettivi attiene alla difesa delle specificità del *made in Italy*, favorendone la continua innovazione;

impegna il Governo a sostenere iniziative legislative finalizzate a:

- a) promuovere percorsi formativi, con il coinvolgimento delle aziende di settore interessate, volti a consolidare la professione, favorire l'accesso dei giovani nel mercato e promuovere la diffusione di conoscenze e competenze legate ai settori artigianali;
- b) sostenere la crescita delle imprese del settore dell'alta gamma, anche attraverso il riconoscimento di contributi a fondo perduto per il consolidamento di progetti d'investimento in *marketing*, digitalizzazione, sostenibilità ambientale e aggregazioni di imprese;
- c) sviluppare progetti di internazionalizzazione delle imprese e di supporto alle attività di commercializzazione all'estero delle produzioni di alta gamma;
- d) promuovere sinergie tra il settore dell'artigianato di alta gamma e quello turistico in un'ottica di reciproca valorizzazione e sviluppo;
- e) promuovere campagne di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici delle scuole secondarie di primo grado per l'adozione di progetti educativi volti ad avvicinare le giovani generazioni alla storia, alla cultura e alle tradizioni rappresentate dall'artigianato di alta gamma nell'ambito del territorio regionale di riferimento, anche al fine di fornire supporto all'orientamento scolastico degli studenti.

# 1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 171 (pom.) del 26/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2024

171ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore [15.35](#).*

*AFFARI ASSEGNATI*

### **Affare sull'artigianato di alta gamma ( n. 478 )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 20)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la settimana scorsa il relatore Cantalamessa ha illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 19 novembre, rispetto al quale sono pervenute modifiche e integrazioni da parte dei Gruppi.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) dà lettura di un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel quale fa presente di aver recepito alcune delle proposte di integrazione pervenute dai Gruppi parlamentari nonché delle indicazioni del Governo.

Il sottosegretario BITONCI si pronuncia in senso favorevole sullo schema di risoluzione del relatore, esprimendo apprezzamento per il recepimento di molti spunti integrativi che, a suo giudizio, hanno reso lo schema più consistente e molto puntuale nei temi affrontati.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sul nuovo schema di risoluzione del relatore, ricorda che la sua parte politica ha sin dall'inizio condiviso l'iniziativa procedurale in esame e ha partecipato con interesse alle significative audizioni svolte.

Dopo aver espresso preoccupazione per la situazione di difficoltà che stanno affrontando i lavoratori del settore dell'artigianato di alta gamma, manifesta soddisfazione per l'accoglimento, da parte del relatore, di alcuni suggerimenti provenienti dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, facendo particolare riferimento alla formulazione dell'impegno al Governo di cui alla lettera g), relativo al necessario sostegno nell'accesso al credito.

Nel sottolineare come alcuni suggerimenti che non hanno trovato accoglimento, tra i quali menziona in modo specifico il sostegno alle imprese operanti nel Mezzogiorno, sono trattati anche nella risoluzione sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, all'esame della 6ª Commissione permanente (atto d'indirizzo 7-00016), chiarisce che il Gruppo del Movimento 5 Stelle, nella procedura in corso, ha voluto cogliere la disponibilità manifestata dalla maggioranza a rendere

maggiormente dettagliati gli impegni al Governo, originariamente formulati in modo più generico. Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sulla nuova proposta di risoluzione del relatore, esprime apprezzamento per il recepimento di talune proposte del Gruppo del Partito Democratico, con particolare riguardo all'introduzione di misure di sostegno dello sviluppo dell'internazionalizzazione.

Richiama poi l'attenzione sulla situazione di difficoltà che il settore della moda, a livello industriale, artigianale e manifatturiero, sta attraversando, anche alla luce della crisi occupazionale che sta colpendo le attività del settore nella regione Toscana.

Ribadisce pertanto la necessità di rafforzare le misure di supporto ad un settore vitale e di alto valore simbolico per il Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, ha la parola il sottosegretario BITONCI per precisare che la lettera g) del nuovo schema di risoluzione illustrato, inserita su suggerimento del Gruppo del Movimento 5 Stelle, è stata formulata in modo da tenere maggiormente conto della normativa vigente e del fatto che le misure di sostegno per l'accesso al credito sono paramtrate più su criteri di merito creditizio che non sui caratteri dimensionali delle imprese.

Auspica, al riguardo, che anche lo schema di risoluzione all'esame della 6ª Commissione permanente terrà conto dell'impegno profuso a livello ministeriale per semplificare la fase istruttoria preliminare alla concessione dei sostegni di accesso al credito. Evidenzia in ultima analisi che analoghe misure di semplificazione sono in discussione sul disegno di legge di bilancio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di risoluzione del relatore è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare**

**(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo**

**(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 novembre.

Non essendovi ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale. In merito all'audizione di rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), avanzata dalla senatrice Aurora Floridia, comunica che sono in corso interlocuzioni con la predetta organizzazione in vista dell'invio di un documento scritto.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) ringrazia il Presidente per l'attenzione dedicata alla sua richiesta.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti**

**(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la relatrice Fallucchi, la scorsa settimana, ha chiesto di posticipare a giovedì 5 dicembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base n. 385, già fissato a giovedì 21 novembre alle ore 12, in quanto sono in corso approfondimenti istruttori. La Commissione ha inoltre convenuto di costituire un Comitato ristretto, in modo da valutare le principali questioni in vista della redazione degli emendamenti, che si è riunito oggi per l'esame di alcune modifiche. A tale ultimo riferimento, fa presente che nell'Ufficio di presidenza di domani saranno valutate le ulteriori ipotesi di lavoro del Comitato ristretto.

La Commissione prende atto.  
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.  
*La seduta termina alle ore 16.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.  
478  
(Doc . XXIV, n. 20)**

La 9ª Commissione permanente,  
in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 478 relativo all'artigianato di alta gamma;  
[premessi che:](#)

- l'Italia è caratterizzata dalla presenza diffusa di imprese artigiane che operano nel settore dell'alta gamma e rappresentano una delle più alte espressioni del *made in Italy*, che qualifica il Paese anche nel commercio con l'estero;
- il saper fare è l'elemento che contraddistingue le imprese artigiane italiane, le quali, anche grazie al genio creativo che le ha sempre caratterizzate, hanno maturato nel tempo un importante patrimonio di competenze, conoscenze e abilità che ha permesso loro di raggiungere alti livelli di competitività; tenuto conto del valore economico correlato all'artigianato artistico e di alta gamma, costituito da un tessuto produttivo diffuso di micro, piccole e medie imprese fortemente radicate nei territori di appartenenza;

evidenziato il valore culturale dell'artigianato artistico e di alta gamma, che raccoglie e trasmette un patrimonio culturale unico, frutto della tradizione artistica e produttiva secolare;  
in tale contesto il disegno del prodotto costituisce un fattore competitivo strategico dell'offerta manifatturiera, distinguendosi per la qualità dei materiali, l'abilità tecnica e l'attenzione al dettaglio;  
in un recente *report*, elaborato utilizzando i dati dell'ultimo censimento permanente delle imprese dell'Istat, Confartigianato ha delineato quattordici filiere del *made in Italy* ad elevata contaminazione del *design*: moda, bevande, legno e mobili, gomma e materie plastiche, vetro, ceramica, computer, elettronica e apparecchiature elettriche, macchinari, autoveicoli, altri mezzi trasporto e altre imprese manifatturiere tra cui gioielleria e occhialeria. Come riportato dallo studio, in questo perimetro settoriale sono coinvolte 187.000 imprese, con una elevata vocazione artigiana. Tra i 2,1 milioni di addetti nei settori ad elevata intensità di *design*, quasi la metà dell'occupazione, pari a 984.000 addetti, lavora in 181.000 micro e piccole imprese a valore artigiano, in taluni casi a vocazione familiare e con uno stretto legame con il territorio e le specificità culturali locali. La maggiore presenza dell'artigianato e delle micro e piccole imprese si riscontra in settori del *made in Italy* che hanno connotato la storia e il patrimonio culturale dell'Italia: prodotti in legno, i mobili, la moda - tessile, abbigliamento e pelle - il vetro e la ceramica, la gioielleria e l'occhialeria;  
nelle quattordici filiere individuate si concentra più di metà (il 56 per cento) delle esportazioni del *made in Italy*, che nel 2022 ha raggiunto circa 350 miliardi di euro, il 18,3 per cento del PIL. In alcuni specifici comparti l'Italia è primo esportatore tra i 27 Paesi dell'Unione europea;  
rilevato altresì il valore sociale dell'artigianato artistico e di alta gamma, atteso che esso contribuisce all'interazione tra i soggetti economici e sociali del tessuto territoriale, la collettività e l'ambiente circostante;

osservato come molti territori siano caratterizzati da produzioni di antica tradizione, la quale rischia oggi di andare perduta a causa in primo luogo della mancanza di ricambio generazionale, nonché di ulteriori fattori, che vanno dal rallentato processo di digitalizzazione alle ridotte dimensioni delle imprese, la cui internazionalizzazione risulta quindi difficile;  
tenuto conto che le micro e piccole imprese rappresentano per definizione il segmento più fragile del tessuto produttivo in quanto esposte maggiormente alle fluttuazioni del mercato e all'aumento repentino dei costi dell'energia e delle materie prime. Tali aumenti si traducono inevitabilmente nell'incremento dei prezzi al consumo e quindi in una generalizzata riduzione di competitività. L'incertezza economica ha comportato inoltre una crescita nella richiesta di finanziamenti per far fronte alle carenze di liquidità, cui è corrisposta, al contrario, una maggiore prudenza da parte degli

istituti bancari nell'erogazione di prestiti con conseguente rallentamento nell'accesso al credito;  
valutati i documenti depositati durante le audizioni;  
considerato peraltro che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto il Libro verde sulla politica industriale, in vista della predisposizione del Libro bianco sulla strategia industriale, nel quale uno degli obiettivi attiene alla difesa delle specificità del *made in Italy*, favorendone la continua innovazione;  
impegna il Governo a sostenere iniziative legislative finalizzate a:

- a) promuovere percorsi formativi, volti a consolidare la professione, favorire l'accesso dei giovani nel mercato e promuovere la diffusione di conoscenze e competenze legate ai settori artigianali anche per il tramite della Fondazione imprese e competenze per il *made in Italy*;
- b) adottare ulteriori misure idonee a garantire la resilienza delle imprese operanti nel settore, al fine di sostenerle nella duplice transizione digitale e *green*, anche valutando la previsione di incentivi oltre a quelli previsti a legislazione vigente, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica;
- c) sviluppare progetti di internazionalizzazione delle imprese e di supporto alle attività di commercializzazione all'estero delle produzioni di alta gamma;
- d) promuovere sinergie tra il settore dell'artigianato di alta gamma e quello turistico in un'ottica di reciproca valorizzazione e sviluppo;
- e) promuovere campagne di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici delle scuole secondarie di primo grado per l'adozione di progetti educativi volti ad avvicinare le giovani generazioni alla storia, alla cultura e alle tradizioni rappresentate dall'artigianato di alta gamma nell'ambito del territorio regionale di riferimento, anche al fine di fornire supporto all'orientamento scolastico degli studenti;
- f) valorizzare i segmenti dedicati all'artigianato di alta gamma nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, favorendo un raccordo con gli *ITS Academy*;
- g) nell'ambito dell'operatività del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, assicurare alle imprese artigiane del settore dell'alta gamma il necessario sostegno nell'accesso al credito.



# 1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 173 (pom.) del 03/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024

173ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.  
La seduta inizia alle ore [15](#).*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1310\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*), segnalando, per quanto di interesse, la novella di cui al comma 1, lettera *e*), dell'articolo 1 che modifica la disciplina relativa ad alcune fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Precisa in dettaglio che le fasi interessate da tali modifiche concernono: il rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi); il rilascio del relativo visto di ingresso; la stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La novella di cui alla lettera *g*) del comma 1 - prosegue il relatore - specifica che i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate siano svolti, nel settore agricolo, in collaborazione anche con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Illustra indi la lettera *f*) dell'articolo 1, comma 1, recante alcune modifiche alla disciplina in materia di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, concernente le fattispecie di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ovvero di apolidi. Le novelle di cui ai numeri 1) e 5) operano alcune correzioni o modifiche di carattere formale; la novella di cui al numero 1) opera altresì la soppressione del richiamo, per il lavoro stagionale, della validità generale di durata del nulla osta al lavoro subordinato. Le novelle di cui ai numeri 2) e 7) recano modifiche di coordinamento, in relazione alle modifiche procedurali inerenti al contratto di soggiorno per lavoro subordinato (ivi compreso quello stagionale) poste dalla novella di cui al numero 5) della precedente lettera *e*). La novella di cui al numero 3) della presente lettera *f*) inserisce la previsione che la sottoscrizione, in relazione a un rapporto di lavoro stagionale, di un contratto di soggiorno sia comunicata all'INPS e che quest'ultimo

iscriva d'ufficio il lavoratore stagionale nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). La novella di cui al numero 4) introduce un termine temporale entro il quale deve intervenire la nuova opportunità di lavoro stagionale, al fine della proroga sia del nulla osta al lavoro stagionale sia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La novella di cui al numero 5) modifica la formulazione letterale di una delle condizioni poste per il diritto di precedenza al rientro per ragioni di lavoro stagionale; con la modifica si sopprime la condizione specifica che il rientro sia stato nel Paese di provenienza del lavoratore. La novella di cui al numero 6) esclude dal computo delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri i casi di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il successivo comma 2 definisce la decorrenza dell'applicazione delle novelle in esame.

Passa poi all'articolo 2-*bis*, lettera *a*), che modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023 (cosiddetto "decreto Cutro"), estendendo al triennio 2026-2028 la procedura speciale per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri ivi prevista, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione. In particolare, fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 del "decreto Cutro" dispone che per il triennio 2023-2025 sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo. Rileva invece che, secondo la procedura ordinaria, così come regolata dal Testo unico, gli ingressi nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo nell'ambito delle quote massime d'ingresso annuali sono stabiliti dagli appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, adottati ogni anno sulla base di un Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato predisposto ogni tre anni dal Presidente del Consiglio dei ministri ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica dopo l'approvazione da parte del Governo e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Alla lettera *b*), l'articolo 2-*bis* modifica, invece, il comma 4 dell'articolo 1 del "decreto Cutro", prevedendo che anche per il triennio 2026-2028, qualora se ne ravvisi l'opportunità, possono essere adottati ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base della procedura speciale di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Puntualizza altresì che l'articolo 5 modifica il Testo unico dell'immigrazione disciplinando il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - che sostituisce l'abrogato permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo -, di cui stabilisce anche i casi di revoca. Esso, inoltre, estende l'accesso al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale anche alle vittime del reato di acquisto e alienazione di schiavi.

Evidenzia inoltre che gli articoli 6 e 7 riconoscono ai lavoratori titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali, rilasciato al lavoratore straniero che contribuisce all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonché ai suoi parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere ammessi a determinate misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive di tali misure avvengono attraverso programmi individuali di assistenza - elaborati sulla base delle "Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura" - recanti progetti personalizzati di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione al SIISL dei soggetti aderenti a tale progetto. Vengono altresì previsti i casi in cui tali misure non possono essere disposte o debbano essere revocate successivamente alla loro concessione. Avviandosi alla conclusione, riferisce che l'articolo 8 prevede l'applicabilità delle misure di protezione e vigilanza, nonché delle misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, in presenza dei rispettivi presupposti, ai casi relativi al permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Poiché nessuno interviene in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto contrario, a nome del Gruppo,

ritenendo che il decreto-legge non risolva alcuna delle questioni legate all'immigrazione, ma finisca invece per aumentare l'insicurezza e l'irregolarità. Stigmatizza peraltro che il provvedimento è l'ottavo decreto del Governo in materia, a cui si sommano ulteriori disposizioni contenute in altri veicoli normativi, a dimostrazione dell'ossessione che nutre la maggioranza e della retorica connessa al tema. Lamenta poi l'assenza di una strategia sulle modalità più corrette per affrontare l'ingresso di stranieri, nonché di un disegno organico. Ravvisa invece un susseguirsi di norme che spesso peggiorano il contesto, lucrando sulla paura delle persone e avendo come unico scopo la propaganda. Ciò a scapito dei soggetti più deboli e fragili.

Deplora altresì l'assenza di tempo per i dovuti approfondimenti anche per quanto concerne gli ambiti di interesse della Commissione, rilevando criticamente come il testo rappresenti un'ulteriore occasione mancata soggetta, ancora una volta, alla questione di fiducia.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, lamentando che il provvedimento incide pesantemente sul fenomeno dell'immigrazione, senza apportare semplificazioni e aumentando la burocrazia. Evidenzia peraltro che alcune disposizioni introdotte in prima lettura avrebbero meritato un esame di merito più approfondito. Conclude stigmatizzando la modalità con cui si procede, che mortifica l'azione del Parlamento.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare**

**(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo**

**(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 26 novembre.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 69 emendamenti al disegno di legge n. 972, adottato come testo base, pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) interviene per illustrare il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, che riguardano anzitutto la distribuzione del cibo, in un contesto di prossimità territoriale, al fine di evitare gli sprechi da trasporto e di contenere le risorse. Occorre inoltre, a suo avviso, potenziare le campagne informative per promuovere la sostenibilità ambientale, con il coinvolgimento dei Dicasteri dell'agricoltura e della salute.

Sollecita altresì l'implementazione del sistema telematico, anche nell'ottica di disporre di un prospetto chiaro delle eccedenze alimentari, tenuto conto che tutto il settore può assorbire l'inventario.

Si sofferma indi sull'esigenza di assicurare la sostenibilità delle produzioni alimentari e dell'allevamento, garantendo il benessere animale ed evitando eventuali abusi, tanto più che ciò è prescritto dalla Costituzione. In proposito, ritiene infatti che la sovrapproduzione di carni con metodi non leciti significhi produrre cibo in maniera non sostenibile, mentre l'educazione alimentare deve, a suo giudizio, anzitutto orientare alla sostenibilità e al benessere animale.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1035) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo**

**(993) Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 13 emendamenti al disegno di legge n. 1035, assunto quale testo base, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, in relazione al disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023", che dovrebbe essere trasmesso a breve dalla Camera dei deputati, la Commissione potrebbe essere nuovamente convocata per avviarne l'esame.

La Commissione prende atto.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) propone infine di posticipare alle ore 9,30 di domani, mercoledì 4 dicembre, la seduta antimeridiana già convocata alle ore 9.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

#### N. [972](#)

#### Art. 1

##### 1.1

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 dopo la parola: «consumatori» aggiungere le seguenti: «, gli operatori del settore agroalimentare, della grande distribuzione e del Terzo Settore.»;*

2) *al comma 1 sopprimere le parole: «promuovendo una cultura del cibo fondata sul rispetto dei principi di sostenibilità alimentare e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, in linea con il Piano di azione europeo per l'economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2030) definitivo, dell'11 marzo 2020, e con la strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore" di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 381 definitivo, del 20 maggio 2020»;*

3) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. La legge persegue inoltre le seguenti finalità:*

a) *promuovere la sostenibilità ambientale e sociale del sistema alimentare, anche in termini di impatto emissivo e di sicurezza alimentare, in linea con la strategia dell'UE "Dal produttore al consumatore" di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 381 definitivo, del 20 maggio 2020, e con la risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sullo spreco alimentare (2018/C 307/03), favorendo un sistema equo, sano e rispettoso dell'ambiente, mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;*

b) *contribuire al dimezzamento, entro il 2030, dello spreco alimentare globale *pro capite* a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e alla riduzione delle perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post raccolto, come stabilito dal punto 3 dell'obiettivo 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo" dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015;*

c) *garantire il diritto al cibo come diritto umano fondamentale, in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con l'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e con la risoluzione 2577 (2024) del Consiglio d'Europa, con lo scopo di promuovere l'accesso a un cibo di qualità, nutriente e culturalmente accettabile alle persone in situazioni di vulnerabilità.».*

##### 1.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «sostenibilità alimentare» inserire le seguenti: «, di prossimità territoriale».*

##### 1.3

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «di protezione» inserire le seguenti: «della salute.».*

**1.4**

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema,», inserire le seguenti: «, nonché progetti educativi e attività di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado,».*

*Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di sensibilizzare la popolazione e promuovere una cultura di consumo responsabile fra i giovani, è predisposto un programma di educazione alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado elaborato sulla base di linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste, e il Ministro della salute.».

**1.5**

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema,», inserire le seguenti: «, nonché progetti educativi e attività di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado,».*

*Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di sensibilizzare la popolazione e promuovere una cultura di consumo responsabile fra i giovani, sono predisposti progetti e programmi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché attività di sensibilizzazione rivolte a bambini e ragazzi.».

**1.0.1**

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1 della legge 19 agosto 2016, n. 166)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) contribuire alla sostenibilità ambientale della produzione alimentare, alla riduzione della sua impronta ambientale e alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, come stabilito dalla comunicazione della Commissione COM(2020) 381 definitivo, del 20 maggio 2020, recante una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, anche mediante azioni e politiche locali del cibo, volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo, al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti";

b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

"e-bis) contribuire al dimezzamento, entro il 2030, dello spreco alimentare globale pro capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e alla riduzione delle perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post raccolto, come stabilito dal punto 3 dell'obiettivo 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo" dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015;

e-ter) contribuire all'adozione di misure e politiche locali del cibo idonee al raggiungimento dell'obiettivo europeo di riduzione dei rifiuti alimentari nell'Unione europea del 30 per cento entro il 2025 e del 50 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014, come stabilito dalla risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 per migliorare l'efficienza della catena alimentare sotto il profilo delle risorse naturali e per ridurre lo spreco alimentare e per migliorare la sicurezza alimentare;"».

Art. 2

## 2.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «, previo parere del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,».*

## 2.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «operatori del settore della ristorazione» inserire le seguenti: «ivi compresi gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità,».*

## 2.3

[De Carlo](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «cibi e di bevande,» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli imprenditori agricoli nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vendita diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,».*

## 2.4

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «all'interno dei locali», inserire le seguenti: «, nonché all'interno delle mense,».*

## 2.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «degli imballaggi», inserire le seguenti: «sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili».*

## 2.6

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «degli imballaggi», inserire le seguenti: «, riciclabili e/o riutilizzabili,».*

## 2.7

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli imballaggi di cui al primo periodo devono intendersi prodotti in materiale imballaggi riutilizzabili, realizzati in materia riciclabile».*

### 2.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Misure relative ai contenitori per l'asporto del cibo non consumato)*

1. Al fine di incentivare l'utilizzo di contenitori a basso impatto ambientale, gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e bevande mettono a disposizione dei propri clienti, su richiesta, contenitori riciclabili e contenitori riutilizzabili per l'asporto degli alimenti non consumati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. Nel caso di contenitori riutilizzabili, gli operatori di cui al comma 1 possono prevedere una cauzione, proporzionata al valore economico degli stessi e restituita al cliente alla riconsegna del contenitore.

3. Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti a esporre, in modo chiaro e ben visibile, un'informativa sulla disponibilità dei contenitori riciclabili e riutilizzabili per l'asporto dei cibi non consumati.».

*Conseguentemente, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 11,*

comma 2, della legge 19 agosto 2016, n.166, sono incrementate di 2 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027; l'incremento è destinato a favorire l'utilizzo di imballaggi per l'asporto di cibo non consumato, in linea con gli obblighi previsti dall'articolo 2-*bis*, comma 1, della presente legge e a contribuire alla predisposizione di progetti educativi.».

*b) al comma 2, sostituire le parole: «pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «pari a 2 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027», e sostituire le parole: «per l'anno 2024», con le seguenti: «per gli anni dal 2025 al 2027».*

### 2.0.2

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 2-*bis*.

*(Imballaggi per l'asporto del cibo non consumato e il conferimento delle eccedenze alimentari)*

1. Per l'asporto di cibo non consumato e il conferimento delle eccedenze alimentari sono utilizzati imballaggi riutilizzabili, realizzati in materia riciclabile.».

#### Art. 3

### 3.1

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 2», inserire le seguenti: «che forniscono un servizio di cucina espressa».*

### 3.2

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «al fine di rendere» con le seguenti: «rendono»;*

*b) sopprimere le seguenti parole: «, inseriscono nel menù l'opzione del consumo dei pasti in mezza porzione e le offerte dedicate ai bambini».*

### 3.3

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «che derivano da una corretta nutrizione e da un consumo equilibrato degli alimenti,», inserire le seguenti: «nonché dalla valorizzazione del legame tra prodotti e territorio,».*

### 3.4

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Gli operatori del settore della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande sono tenuti a informare adeguatamente i consumatori sulla possibilità di richiedere l'asporto dei cibi non consumati, con modalità ben visibili all'interno del locale e sul menù.».

### 3.5

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Gli operatori del settore della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande sono tenuti a informare adeguatamente i consumatori sulla possibilità di richiedere l'asporto dei cibi non consumati, con modalità ben visibili all'interno del locale e sul menù, eventualmente anche consultabile da remoto.».

### 3.6

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore*

della presente legge, è elaborato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, uno specifico ed organico programma di educazione alimentare e anti-spreco nelle scuole, basato sulla dieta mediterranea e su uno stile di vita equilibrato, anche al fine di favorire la cultura di consumo responsabile.».

### 3.7

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministero della salute, il Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministero dell'istruzione e del merito, promuove campagne informative e di sensibilizzazione sullo spreco alimentare domestico e sull'importanza di una nutrizione sana ed equilibrata.».

### 3.0.1

[De Carlo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Misure per la promozione di azioni volte a ridurre lo spreco di cibo)*

1. All'articolo 1, comma 434, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "alimentare" sono inserite le seguenti: "e per il sostegno a progetti di riduzione dello spreco di cibo realizzati dai comuni";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Fondo è altresì destinato a finanziare progetti di riduzione dello spreco di cibo realizzati dai comuni, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore o con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione, formazione e diffusione delle migliori pratiche, in particolare della pratica dell'asporto, con il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, degli operatori della ristorazione e degli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e bevande. Per le finalità di cui al terzo periodo il Fondo è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative dell'articolo 1, comma 434, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Conseguentemente, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 maggio 2023, n. 78, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del presente comma.».

### 3.0.2

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Credito di imposta sull'IRAP per gli operatori del settore alimentar e che effettuano donazioni)*

1. Gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 agosto 2016, n. 166, che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori del settore alimentare di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità



alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 4.

4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

### 3.0.3

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Credito di imposta sull' IRES per gli operatori del settore alimentar e che effettuano donazioni)*

1. Gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 19 agosto 2016, n. 166, che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori del settore alimentare di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 4.

4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

### 3.0.4

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Credito di imposta IRES per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)*

1. Gli operatori alimentari, agroalimentari o zootecnici, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 19 agosto 2016, n.166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nei limiti di 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

**3.0.5**

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166)*

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al fine di favorire la varietà della dieta e il consumo di prodotti differenziati, anche all'interno dei pacchi alimentare destinati alle persone indigenti, è incentivata la cessione, da parte degli operatori del settore alimentare, di cibi freschi deteriorabili e prodotti ortofrutticoli non confezionati o imballati. Agli operatori è concesso un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 50 per cento del valore contabile del cibo donato.

2-ter. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori del settore alimentare di cui al comma 2-bis e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta

all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."».

### 3.0.6

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166)*

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al fine di favorire la varietà della dieta e il consumo di prodotti differenziati, anche all'interno dei pacchi alimentare destinati alle persone indigenti, è incentivata la cessione, da parte degli operatori del settore alimentare, di cibi freschi deteriorabili e prodotti ortofrutticoli non confezionati o imballati. Agli operatori è concesso un credito di imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino al 50 per cento del valore contabile del cibo donato.

2-ter. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori del settore alimentare di cui al comma 2-bis e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."».

### 3.0.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)*

1. Al fine di promuovere comportamenti tesi allo sviluppo della sostenibilità alimentare nella filiera distributiva e commerciale, alla conservazione, rielaborazione e valorizzazione dei beni alimentari invenduti nonché alla diffusione della pratica dell'asporto del cibo non consumato nel settore della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti lo spreco alimentare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.8

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Sistema telematico per la gestione delle eccedenze alimentari)*

1. Al fine di garantire la tracciatura e il monitoraggio delle eccedenze alimentari, dei processi di conferimento senza scopo di lucro nonché di riduzione degli sprechi, mediante la sistematizzazione e la formalizzazione del flusso dei dati, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il sistema telematico per la gestione delle eccedenze alimentari.

2. Il sistema di cui al comma 1 assicura la raccolta e la gestione condivisa delle risorse informative sulla presenza dei prodotti prossimi a raggiungere il termine minimo di conservabilità riportato in etichetta, in modo che possano essere identificati ed utilizzati nei successivi passaggi di impiego, nonché sull'ammontare quantitativo degli alimenti non consumati, mediante l'adesione volontaria degli operatori dei settori della produzione e distribuzione alimentare, della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. Il sistema è consultabile pubblicamente in una apposita sezione del portale *web* istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La consultazione è altresì assicurata mediante un'applicazione da scaricare nei dispositivi mobili.

3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del sistema di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.9

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Modifica all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166)*

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, al comma 2, dopo le parole: "prioritariamente a favore di persone indigenti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", con particolare riguardo ai cibi freschi deteriorabili e ai prodotti ortofrutticoli non confezionati o imballati, anche al fine di favorire la varietà della dieta e il consumo di prodotti differenziati"».

### 3.0.10

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche alla legge 16 agosto 2016, n. 166)*

1. Dopo l'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, è inserito il seguente:

#### "Art. 3-bis.

*(Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale su richiesta dei soggetti donatori)*

1. I soggetti donatori che ne facciano richiesta, salvo motivato impedimento, ricevono gratuitamente le eccedenze alimentari da parte degli operatori del settore alimentare con domanda contenente i seguenti requisiti:

- a) indicazione specifica dei prodotti dei quali si chiede la cessione;
- b) autocertificazione sul rispetto della normativa vigente in materia di conservazione e distribuzione degli alimenti.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla rubrica dopo la parola "gratuita" è inserita la seguente: "volontaria".».

### **3.0.11**

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifiche alla legge 16 agosto 2016, n. 166)*

All'articolo 8 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alla lettera a), dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:

- "6.1) monitoraggio dell'applicazione della presente legge e raccolta di dati relativi alle dinamiche di spreco e perdita lungo la filiera agroalimentare e della distribuzione;
- 6.2) monitoraggio e misurazione dell'efficacia delle iniziative fiscali e dell'utilizzo dei fondi destinati alla lotta agli sprechi alimentari;
- 6.3) supporto e analisi per l'elaborazione di interventi mirati e strategici finalizzati al contrasto allo spreco alimentare;
- 6.4) elaborazione di interventi e provvedimenti legislativi e fiscali finalizzati alla lotta allo spreco alimentare;
- 6.5) promozione di azioni di sensibilizzazione e informazione dei cittadini e degli operatori in relazione allo spreco alimentare".».

### **3.0.12**

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166)*

1. All'articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, gli operatori della ristorazione si dotano di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ai clienti che ne facciano richiesta, l'asporto dei cibi o delle bevande non consumate sul posto. Ai clienti e', in ogni caso, sempre consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. Gli operatori della ristorazione sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione.";

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Agli operatori della ristorazione che violino l'obbligo di cui al comma 4 e che non vi adempiano entro dieci giorni dalla contestazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 200 euro. Per l'accertamento della violazione e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689".».

### **3.0.13**

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166)*

1. All'articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Ai soggetti donatari è, in ogni caso, sempre consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. Gli operatori della grande distribuzione sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione".»

### 3.0.14

#### [Fregolent](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166)*

1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo nazionale per progetti innovativi integrati con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, destinato al finanziamento di progetti e/o attività innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a) limitazione degli sprechi;
- b) impiego delle eccedenze;
- c) riduzione delle emissioni inquinanti dovute alle attività di logistica e trasporti;
- d) riduzione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti;
- e) pratiche di recupero per uso umano e/o di economia circolare compreso l'utilizzo di tecnologie e sistemi di monitoraggio innovativi delle eccedenze all'interno della filiera agroalimentare;
- f) promozione della produzione e/o utilizzo di imballaggi sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili;
- g) finanziamento di progetti di servizio civile nazionale.

2-*bis*. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

### 3.0.15

#### [Franceschelli](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-*bis*.

*(Modifiche all' articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166)*

1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.";

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo nazionale per progetti innovativi integrati con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, destinato al finanziamento di progetti e/o attività innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) limitazione degli sprechi;

b) impiego delle eccedenze;

c) riduzione delle emissioni inquinanti dovute alle attività di logistica e trasporti;

d) riduzione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti;

e) pratiche di recupero per uso umano e/o di economia circolare compreso l'utilizzo di tecnologie e sistemi di monitoraggio innovativi delle eccedenze all'interno della filiera agroalimentare;

f) promozione della produzione e/o utilizzo di imballaggi sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili;

g) finanziamento di progetti di servizio civile nazionale.

2-bis. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

### **3.0.16**

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Finanziamento del fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti)*

1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.221.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### **3.0.17**

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa comunale sui rifiuti)*

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari almeno al 15 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

### **3.0.18**

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 per la riduzione della tassa sui rifiuti)*

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n.147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alle utenze non domestiche relative ad operatori alimentari, agroalimentari o zootecnici, alle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari almeno al 15 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 nei limiti di 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### **3.0.19**

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari



almeno al 10 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione."»

### 3.0.20

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Tassa sui rifiuti puntuale)*

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'ultimo periodo aggiungere il seguente: "Alle utenze domestiche e non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che applicano la tassa sui rifiuti puntuale (TARIP), il comune può applicare un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti effettivamente prodotti e conferiti. L'importo della riduzione è determinato in base al sistema di misurazione del volume o peso dei rifiuti, come previsto dal regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti puntuale (TARIP) deliberato dal comune".

2. Il nuovo sistema di tassazione TARIP, si applica a partire dall'anno di imposta 2025 e produce effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

3. Il comune, qualora adotti la nuova TARIP, provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale del regolamento che disciplina il sistema, rendendo note le modalità di applicazione e i criteri di riduzione per ogni categoria di utenza, al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese.».

### 3.0.21

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Progetti scolastici sulle eccellenze territoriali e agroalimentari)*

1. Al fine di attivare iniziative e progetti scolastici aventi ad oggetto, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, la tematica delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 20 agosto 2019, n. 92, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.22

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Progetti scolastici sull'educazione alimentare)*

1. Al fine di attivare iniziative e progetti scolastici aventi ad oggetto, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, la tematica dell'educazione alimentare, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previo parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.0.23**

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166)*

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Ai fini del comma 1, gli operatori del settore alimentare della grande distribuzione organizzata, i cui locali di vendita registrano una metratura uguale o superiore ai 400 metri quadri, possono stipulare una convenzione, redatta su un modello definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con almeno due soggetti donatori definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), di cui un soggetto con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute a favore di persone indigenti e un soggetto con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute per il sostegno vitale di animali. Al fine di garantire una maggiore trasparenza ed efficacia delle azioni di cui al primo periodo il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste istituisce una Piattaforma unica nazionale digitale che promuova l'interazione e volta alla semplificazione delle procedure burocratiche tra soggetti donatori, operatori della grande distribuzione organizzata e operatori del settore alimentare. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 100.000 euro si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.221, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".».

### **3.0.24**

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Piattaforma unica nazionale digitale per la semplificazione delle procedure burocratiche)*

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire una maggiore trasparenza ed efficacia delle azioni di cui al presente articolo il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste istituisce una Piattaforma unica nazionale digitale che promuova l'interazione e volta alla semplificazione delle procedure burocratiche tra soggetti donatori, operatori della grande distribuzione organizzata e operatori del settore alimentare. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 100.000 euro si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.221, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".».

### **3.0.25**

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Obbligo di fornire contenitori per l'asporto del cibo non consumato)*

1. Gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e bevande mettono a disposizione dei propri clienti, su richiesta, contenitori riutilizzabili o riciclabili per l'asporto degli alimenti non consumati, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. Al fine di incentivare l'utilizzo di contenitori a basso impatto ambientale, gli operatori possono prevedere una cauzione sui contenitori riutilizzabili, proporzionata al valore economico degli stessi e restituita al cliente alla riconsegna del contenitore.

3. Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti a esporre, in modo chiaro e ben visibile, un'informativa sulla disponibilità dei contenitori per l'asporto dei cibi non consumati.

4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3-bis, comma 1 entro dieci giorni dalla contestazione, si applica nei confronti del soggetto obbligato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra 50 e 200 euro. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2», con le seguenti: «in linea con gli obblighi previsti dall'articolo 3-bis, comma 1, della presente legge».*

Art. 4

4.1

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166)*

1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025";

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo nazionale per progetti innovativi integrati con una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, destinato al finanziamento di *start-up* specializzate in soluzioni contro lo spreco alimentare, progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi, all'impiego delle eccedenze e alla riduzione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, alla promozione della produzione di imballaggi sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili, al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale, alla promozione di progetti di ricerca che sviluppino tecnologie dell'*internet* delle Cose (IOT) nonché previsioni meteorologiche, monitoraggio del suolo e gestione agricola e zootecnica. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

*2-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2030 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

#### 4.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 4.

*(Rifinanziamento del fondo nazionale per progetti innovativi integrati o di rete, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze)*

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 4.3

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n.166, sono incrementate di 3 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027; l'incremento è destinato a favorire l'utilizzo di imballaggi, riciclabili e/o riutilizzabili, per l'asporto di cibo non consumato di cui all'articolo 2, a contribuire alla predisposizione di progetti educativi per la promozione di una cultura del consumo responsabile e a incentivare pratiche sostenibili lungo tutta la filiera alimentare.».

*Conseguentemente, al comma 2:*

a) *sostituire le parole:* «pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «pari a 3 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027»;

b) *sostituire le parole:* «per l'anno 2024», *con le seguenti:* «per gli anni dal 2025 al 2027».

#### 4.4

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n.166, sono incrementate di 2 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027; l'incremento è destinato a favorire l'utilizzo di imballaggi, riciclabili e/o riutilizzabili, per l'asporto di cibo non consumato di cui all'articolo 2 e a contribuire alla predisposizione di progetti educativi per la promozione di una cultura del consumo responsabile.».

*Conseguentemente, al comma 2:*

a) *sostituire le parole:* «pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «pari a 2 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027»;

b) *sostituire le parole:* «per l'anno 2024», *con le seguenti:* «per gli anni dal 2025 al 2027».

#### 4.5

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «1 milione di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «4 milioni di euro per l'anno 2025».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* «1 milione» *con le seguenti:* «4 milioni».

#### 4.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «di imballaggi», *inserire le seguenti:* «sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili».

#### 4.7

##### Bizzotto, Cantalamessa

*All'articolo, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Al fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016 n. 166, sono destinati ulteriori 500.000 euro per l'anno 2025, per la sottoscrizione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di una convenzione con le università italiane per la realizzazione di ricerche di mercato per l'elaborazione di statistiche sulle scelte di acquisto dei consumatori, finalizzate ad una strategia che, partendo dal fabbisogno dei consumatori, individui nuovi parametri per il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti, ai fini della riduzione dello spreco alimentare.

1-*ter*. Al termine delle attività di cui al comma 1, che si concludono entro il 30 giugno 2025, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un tavolo composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dell'economia delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle università italiane e da rappresentanti delle associazioni della distribuzione organizzata che, acquisiti i risultati delle ricerche, elabora le linee guida per l'adozione da parte della grande distribuzione di un codice etico per l'attuazione di buone pratiche di mitigazione dello spreco alimentare.»;

*b) al comma 2, sostituire le parole: «pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025».*

#### 4.8

##### Aurora Florida, Unterberger, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Spagnolli, Patton

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2-*ter*. Il Fondo di cui al comma 2-*bis* è destinato ai comuni i quali, in proprio e in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2026 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

2-*quater*. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novembre giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 2-*bis* e di ripartizione delle medesime.

2-*quinqies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-*bis* a 2-*quater*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

#### 4.0.1

[De Carlo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*( Credito di imposta per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)*

1. Gli operatori alimentari, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società, IRES, fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore nominale del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

**4.0.2**

[Fregolent](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Credito di imposta sull'IRES per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)*

1. Gli operatori alimentari, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

**4.0.3**

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Credito di imposta sull'IRES per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)*

1. Gli operatori alimentari, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

**4.0.4**

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Credito di imposta per il settore agroalimentare)*

1. Per l'anno 2025, agli operatori del settore agroalimentare, ai titolari di società di persone o di capitali che svolgono attività agricole, commerciali, industriali, professionali e produttive, nonché agli imprenditori agricoli individuali, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 19 agosto 2016, n. 166, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese documentate relative al cibo donato fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **4.0.5**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Fondo per gli allevamenti sostenibili)*

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del *made in Italy*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **4.0.6**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)*

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è

concesso, per l'anno 2025, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 4.0.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Fondo "shelf life")*

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese, anche in forma associata, nonché le cooperative sociali del settore agroalimentare che attuano processi di produzione e trasformazione aventi ad oggetto il prolungamento della durata dei beni alimentari mediante l'utilizzo di tecnologie sostenibili e sicure volte a preservare la qualità delle materie prime, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono riconosciute per un importo da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 4.0.8

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari)*

1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione di interventi per la formazione degli esperti del Terzo Settore e la realizzazione di percorsi di adattamento rivolti agli operatori del settore alimentare con l'obiettivo di guidarli verso una concreta adesione alle disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sensibilizzandoli ed educandoli alla lotta contro lo spreco alimentare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni



2025 e 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### 4.0.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 4-bis.

*(Fondo per il contrasto agli sprechi alimentari nei comuni)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, per la valorizzazione del ruolo dei Comuni in materia di educazione all'eliminazione degli sprechi alimentari, di seguito denominato fondo.

2. Le risorse del fondo sono distribuite a favore dei Comuni che, in accordo con la finalità di cui al comma 1, promuovono accordi con la grande distribuzione e le associazioni del terzo settore per la destinazione di beni alimentari a fini di solidarietà sociale.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 4.0.10

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 4-bis.

*(Incentivi per la riduzione dello spreco alimentare)*

1. Al fine di contribuire alla lotta contro lo spreco alimentare di cui alla presente legge, all'articolo 56 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. È escluso dall'applicazione delle disposizioni del presente Codice dei contratti e dall'obbligo di richiesta del codice identificativo di gara (CIG), anche in deroga alle norme di cui al presente decreto legislativo e di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari, provenienti dallo stesso territorio provinciale in cui l'acquirente ha sede legale, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448."».

#### 4.0.11

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Incentivi per la riduzione dello spreco alimentare)*

1. Al fine di contribuire alla lotta contro lo spreco alimentare di cui alla presente legge, all'articolo 56 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. È escluso dall'applicazione delle disposizioni del presente Codice dei contratti e dall'obbligo di richiesta del codice identificativo di gara (CIG), anche in deroga alle norme di cui al presente decreto legislativo e di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari provenienti dallo stesso territorio provinciale in cui l'acquirente ha sede legale."».

**4.0.12**

[Fregolent](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Fondo acquisto beni strumentali Enti del terzo settore)*

1. Allo scopo di valorizzare e sostenere l'operatività degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nello svolgimento di attività di interesse generale, è istituito un fondo denominato "Fondo per l'acquisto di beni mobili strumentali", con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**4.0.13**

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Misure per la promozione di moderni sistemi di etichettatura di prodotti deperibili)*

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2025, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di beni alimentari che investono in moderni sistemi di etichettatura degli alimenti rapidamente deperibili, tesi a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore circa lo stato di conservazione del prodotto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 4.0.14

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)*

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2025, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR *code*) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web* istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

#### N. [1035](#)

#### Art. 1

##### 1.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 1.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

*(Elenco nazionale pubblico telematico degli acconciatori)*

1. Al fine di promuovere la trasparenza e la pubblicità delle informazioni a beneficio del consumatore relative allo svolgimento dell'esercizio dell'attività professionale di acconciatore e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale pubblico telematico degli acconciatori, di seguito denominato elenco nazionale. Nel decreto di cui al precedente periodo è individuato altresì il nucleo operativo in seno al Ministero delle imprese e del *made in Italy* responsabile della tenuta dell'elenco.

2. All'elenco nazionale possono iscriversi, a domanda e senza alcun vincolo, i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti nonché, per ciascun iscritto, il numero di iscrizione, la data di abilitazione di cui al comma 2, il possesso di eventuali attestati e diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi

pubblici competenti con la relativa data di conseguimento.

4. L'elenco nazionale è reso pubblico nel sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ed è consultabile dagli utenti interessati.

5. L'iscrizione all'elenco nazionale non comporta il pagamento di un corrispettivo di natura economica e non costituisce condizione per lo svolgimento dell'attività professionale di acconciatore come definita ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

6. Gli iscritti all'elenco nazionale sono tenuti a comunicare eventuali aggiornamenti relativi ai requisiti e ai dati di cui al comma 3 nonché ogni ulteriore variazione informativa funzionale all'iscrizione all'elenco nazionale.

7. La cancellazione dall'elenco nazionale degli iscritti ha luogo in caso di:

- a) cessazione dell'attività di acconciatore;
- b) perdita del requisito richiesto per l'iscrizione di cui al comma 2;
- c) accertamento da parte delle autorità competenti di una grave negligenza ovvero di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- d) false dichiarazioni rese in sede di iscrizione;
- e) mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati ovvero dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'iscrizione all'elenco nazionale;
- f) domanda di cancellazione dall'elenco del soggetto interessato.

8. La cancellazione dall'elenco nazionale, nei casi di cui al comma 7, lettere da a) a e), avviene d'ufficio, previa verifica, su iniziativa del nucleo operativo di cui al comma 1.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

### 1.3

#### [Ancorotti](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174)*

1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza a condizione che questi ultimi siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative. Le imprese abilitate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività occasionalmente anche:

1. presso il domicilio del cliente, in caso di malattia o di altro impedimento fisico o in occasione di cerimonie;

2. nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni,

3. in strutture turistico-ricettive o in strutture che ospitano attività sportive, manifestazioni legate alla moda, allo spettacolo o di particolari eventi fieristici o promozionali, in osservanza di specifici regolamenti regionali e locali in materia di igiene e sicurezza ove previsti";

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta altresì mediante un affitto di poltrona. Nel contratto di affitto di poltrona il titolare di un salone di acconciatura si impegna a concedere in uso, dietro pagamento di un corrispettivo, un'area del proprio locale, una poltrona, ad un'altra impresa sprovvista di locali, subordinatamente al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. È consentito l'affitto di poltrona nel rispetto dei seguenti limiti: una poltrona per le imprese che

hanno fino a due addetti; due poltrone per le imprese che hanno da 3 a 6 addetti; tre poltrone per le imprese che hanno almeno 7 addetti. Non è consentito l'affitto di poltrona a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, per almeno 2 anni consecutivi in qualità di dipendente, ad esclusione degli apprendisti, nonché ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi dodici mesi, salvo nel caso in cui il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o nel caso di recesso da contratto di apprendistato. Il titolare dell'attività di acconciatura può concedere l'utilizzo di spazi all'interno dei propri locali, mediante le forme contrattuali consentite dalla legge, ad acconciatori ed estetisti. Nelle Regioni nelle quali sono previsti percorsi formativi per tatuatori, onicotecnici, *make-up artist* e altre attività afferenti all'area del benessere, è consentito l'affitto di poltrona a condizione che questi risultino in possesso dei requisiti professionali previsti."».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n.174 in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo».*

#### 1.4

[Malpezzi, Franceschelli](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

#### «Art. 1.

*(Istituzione degli Elenchi degli acconciatori professionisti)*

1. Al fine di dare pieno riconoscimento all'attività professionale degli acconciatori come fornitori di servizi per la cura della persona, sono istituiti appositi elenchi degli acconciatori professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominati "elenchi".

2. L'iscrizione agli elenchi avviene d'ufficio e senza oneri per i soggetti che sono in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, della legge 17 agosto 2005, n. 174.».

#### Art. 2

#### 2.1

[Sabrina Licheri, Naturale](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 2.2

[Malpezzi, Franceschelli](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 2.3

[Ancorotti](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 2.

*(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge 17 agosto 2005, n. 174)*

1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, al comma 5-*bis* dopo le parole: "certificata di inizio attività" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica professionale con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.";

b) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Le regioni, previa

determinazione di criteri generali in sede di Conferenza unificata, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, predispongono altresì i programmi per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e definiscono i requisiti professionali omogenei per i docenti dei corsi di formazione per l'abilitazione e l'aggiornamento professionale."».

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata».*

#### **2.4**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

#### **2.5**

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

#### **2.6**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

#### **2.7**

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

#### **2.8**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

### Art. 3

#### **3.0.1**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

# 1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 177 (ant.) del 18/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024

177ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto e per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.*

*La seduta inizia alle ore [9,05](#).*

### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo 3-01518 e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento del suddetto atto di sindacato ispettivo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda inoltre che degli atti di sindacato ispettivo sarà redatto il resoconto stenografico.

### SINDACATO ISPETTIVO

#### Interrogazioni

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione 3-01411 del senatore Nicita, ricordando che il Governo è consapevole della rilevanza strategica del Polo industriale di Priolo Gargallo, così come della necessità di garantire la continuità produttiva degli impianti dell'indotto e di tutelare i lavoratori coinvolti. Dopo aver rammentato che lo stabilimento ISAB è stato dichiarato di interesse strategico nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, precisa che tale dichiarazione, unita all'utilizzo della cosiddetta normativa "golden power", ha permesso di accompagnare la cessione dell'impianto garantendo che il passaggio di proprietà rispondesse a requisiti volti a tutelare la piena operatività del sito, la continuità delle forniture e i livelli occupazionali.

Inoltre, proprio in considerazione del rilievo del Polo siracusano, il ministro Urso ha tenuto un'apposita informativa in Consiglio dei ministri e ha evidenziato che le determinazioni del tribunale del riesame di Roma sull'ordinanza del tribunale di Siracusa in merito alle attività del depuratore IAS S.p.A. hanno condotto a un sostanziale blocco delle attività, con conseguenze sull'indotto e sull'intera area industriale di Priolo.

Riferisce quindi che il 21 novembre scorso è stato convocato un tavolo dedicato al futuro del polo stesso, alla presenza delle principali aziende interessate - ISAB, Versalis, Sonatrach e Sasol - nonché

della Regione Siciliana, al fine di individuare soluzioni condivise per superare la crisi derivante dalla sospensione delle attività del depuratore IAS S.p.A. Al riguardo, informa che è stata costituita una *task force* tecnica che raccoglierà e analizzerà gli aggiornamenti sulle emissioni del depuratore e fornirà possibili elementi utili anche ad un nuovo pronunciamento giudiziale.

Rivendica perciò l'impegno concreto e immediato del Governo, in quanto il tavolo - come sottolineato anche dai sindacati - è un ulteriore passo per risolvere la vertenza e rispondere alle legittime preoccupazioni dei lavoratori e delle comunità locali. In tale direzione, infatti, all'incontro del tavolo del 13 dicembre scorso, ENI Versalis ha illustrato un programma di investimenti per la riconversione del sito di Priolo con una dotazione di 800 milioni di euro per un impianto che si dovrebbe concludere entro il 2028. Si tratta di un progetto che prevede la realizzazione di una bioraffineria all'avanguardia, per la quale è stato già predisposto lo studio di prefattibilità. ENI ha garantito il mantenimento del livello occupazionale degli impianti e dell'indotto e ha illustrato anche la propria strategia, che si basa su tre pilastri: la ristrutturazione della chimica di base, lo sviluppo di nuove piattaforme tecnologiche e la creazione di sinergie con altre iniziative della stessa ENI.

Con riferimento alle altre richieste dell'interrogante, sentito anche il Ministero dell'ambiente, fa presente che il termine di durata massima dell'operatività degli impianti, non superiore a trentasei mesi, è stato già previsto dal decreto interministeriale del 12 settembre 2023. Inoltre, ricorda che la pronuncia della Corte costituzionale è additiva e non necessita di essere recepita con una specifica modifica normativa.

Sulla modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023, invece, rappresenta che attualmente non sussistono le condizioni, anche perché le vicende giudiziarie in corso e le scelte dei vari operatori rendono incerto l'assetto.

Quanto alla richiesta di modificare il decreto interministeriale del 12 settembre 2023, rammenta che i provvedimenti attuativi adottati dal Governo - ivi compreso il riesame delle autorizzazioni di tutti i grandi utenti industriali che recapitavano direttamente o indirettamente reflui a IAS - superano le problematiche prospettate anche perché già vengono fissati tempi certi (non superiori a trentasei mesi) per far cessare a spese dei singoli gestori il conferimento di reflui industriali a IAS.

Infine, relativamente alle questioni inerenti alla struttura di *governance* di IAS S.p.A., il Dicastero dell'ambiente ha riferito che la decisione del gestore IAS di non attuare gli interventi indicati nell'autorizzazione regionale ha spinto l'adozione di nuove iniziative per disporre che tali reflui siano trattati nelle modalità e nei tempi tecnici necessari. In ogni caso, vorrei ricordare che occorre attendere l'esito delle vicende giudiziarie in essere prima di entrare nel merito delle questioni inerenti alla struttura di *governance* di IAS S.p.A. e delle relative competenze.

Tiene infine a sottolineare che il Governo ha messo in campo ogni sforzo per salvaguardare il distretto chimico di Priolo, l'attività industriale del Polo siracusano e i lavoratori coinvolti e continuerà ad agire in tal senso.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ringrazia per la risposta, sottolineando che l'interrogazione aveva una finalità propositiva, in quanto suggeriva alcune soluzioni anche attraverso modifiche normative. Si dichiara tuttavia non soddisfatto delle informazioni rese, anzitutto per la questione dei reflui, la cui internazionalizzazione finisce per modificare le potenzialità del sito industriale determinando anche un incremento dei costi di controllo. Ciò rischia, a suo avviso, di intervenire sul polo industriale in maniera non reversibile.

Pur riconoscendo il carattere additivo della pronuncia della Corte costituzionale, tiene a precisare che il termine dei trentasei mesi per le misure prescrittive dovrebbe includere anche un congruo tempo per le consultazioni. Manifesta pertanto preoccupazione, in quanto i ritardi potrebbero essere suscettibili di determinare conseguenze non recuperabili.

Nel reputare apprezzabile l'intervento del Governo, chiede che nei tavoli tecnici siano invitati anche i parlamentari rappresentanti del territorio su cui insiste la crisi industriale.

In merito alle informazioni rese su ENI, sottolinea che le scelte in questo settore impattano anche sulla strategia delle altre imprese, tra cui ISAB. Si rammarica pertanto che, ancora una volta, vi sia un'occasione mancata per la transizione energetica, evidenziando il paradosso di quei settori più



difficili da riconvertire ma bisognosi di tale intervento.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-01515 della senatrice Fregolent e 3-01518 del senatore Bergesio, ricordando che la multinazionale britannica Diageo, *leader* nel settore delle bevande alcoliche, opera in Italia attraverso due società: Diageo Italia S.p.A., con sede a Torino, che è responsabile della commercializzazione e della distribuzione dei *brand* in portafoglio, e Diageo *Operations Italy*, con sede a Santa Vittoria d'Alba, (Cuneo), che costituisce uno tra i più importanti centri di produzione di bevande alcoliche a livello europeo. Riferisce indi che, il 26 novembre 2024, la Società Diageo *Operation Italy*, per il tramite di Confindustria Cuneo, ha comunicato alle parti sociali e istituzionali l'intenzione di chiudere il sito produttivo di Santa Vittoria d'Alba. Lo stabilimento piemontese è principalmente dedicato all'imbottigliamento, con un'area dedicata alla produzione di bevande alcoliche e ai relativi servizi, e un'altra area dedicata allo sviluppo di nuovi prodotti. Il sito è stato per anni un centro di riferimento per il settore vinicolo, il cui comparto è stato ceduto nel 2017, con ricadute occupazionali per circa 60 dipendenti operanti a Santa Vittoria D'Alba.

Rammenta poi che negli anni a seguire si sono succedute varie revisioni interne di reparti, con parziali riorganizzazioni, soprattutto nell'ambito non produttivo, e che si è ridotta la produzione nel sito, a seguito di cessioni, avvenute a livello di Gruppo, di prodotti imbottigliati nello stabilimento.

Dopo aver fornito dati sui dipendenti della Società, precisa che essa è tenuta, entro sessanta giorni dall'avvio della procedura, alla presentazione di un piano finalizzato alla mitigazione delle ricadute economiche e occupazionali derivanti dall'intenzione di chiudere il sito piemontese. La prassi procedurale prevede che, a seguito della presentazione del piano, venga poi convocato un tavolo presso il Ministero del lavoro, al quale parteciperà anche il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Rende quindi noto che il confronto tra le parti rispetto a tale piano avverrà in un tempo massimo di centoventi giorni. Gli uffici competenti del Ministero, non appena avuta notizia degli intendimenti aziendali, hanno iniziato a monitorare l'evoluzione della situazione in stretto raccordo con la Regione Piemonte e con il Ministero del lavoro.

Assicura l'impegno affinché si individui e si condivida con le parti sociali ogni possibile soluzione in grado di garantire la continuità produttiva del sito e la salvaguardia occupazionale. Il Dicastero valuterà l'attivazione di ogni strumento economico e finanziario disponibile necessario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo sopra esposto.

Ribadisce, infine, che le procedure descritte avvengono assai di frequente e che vi sono precise tempistiche prima delle quali non è possibile convocare il citato tavolo. Assicura tuttavia che il confronto è già stato avviato con la Regione e che il Dicastero monitorerà l'evoluzione della vicenda e le eventuali ipotesi di reindustrializzazione.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), dopo aver ringraziato la Presidenza per la celere calendarizzazione, puntualizza che a destare particolare preoccupazione sono le affermazioni della multinazionale, evidentemente meno interessata al valore storico dell'impresa. La disaffezione nei confronti del sito sarebbe infatti motivata anzitutto dalla difficoltà di Santa Vittoria d'Alba di essere collegata e poi dai futuri dazi commerciali americani. Manifesta dubbi sulla fondatezza di tali argomentazioni, la prima delle quali era peraltro nota già all'atto dell'acquisto.

Nella consapevolezza che il consumo di alcol, anche a livello mondiale, si è ridotto, evidenzia la forte preoccupazione dei lavoratori che invece ritenevano di essere salvaguardati proprio da una multinazionale esportatrice in tutto il mondo.

Nel prendere atto delle tempistiche descritte dal Sottosegretario, si augura che il tavolo possa essere convocato presto, anche perché una eventuale riconversione del sito deve essere attuata celermente. Ci si sarebbe comunque aspettati che il comparto alimentare, per il territorio piemontese, avesse rappresentato un'ancora di tranquillità, smentita dalla vicenda descritta. Si dichiara infine parzialmente soddisfatta.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene che la situazione della Diageo porti alla luce un tema generale di carattere europeo, relativo anche alla possibilità di prevenire le crisi industriali. Nel richiamare il confronto avviato da Confindustria Cuneo, nel quale si è discusso di lavoro,

riqualificazione, prospettive di cessione di rami di azienda, riconversione industriale e ricollocamento del personale, giudica importante il lavoro svolto dal Ministero.

Riporta, indi, i dati di fatturato e di utili registrati nel 2024 dall'azienda, ritenendo che potrebbe essere prorogata di un paio d'anni la chiusura, qualora si decidesse di non proseguire la produzione in Italia, con un piccolo sacrificio per l'azienda, nella prospettiva di garantire i lavoratori. Augurandosi che, all'esito dei confronti con la multinazionale, vi sia un futuro italiano per lo stabilimento, ringrazia per la celerità della risposta e si dichiara soddisfatto.

Il sottosegretario Patrizio LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-01530 della senatrice Naturale ed altri, ricordando che la tutela dei prodotti agroalimentari è al centro delle priorità del Ministero dell'agricoltura, non solo per difendere e promuovere le eccellenze inimitabili, ma anche a beneficio della salute dei cittadini. Per questo motivo l'Italia continua a contestare quei sistemi di etichettatura (primo tra tutti il *Nutriscore*) che mirano a condizionare il consumatore nelle sue scelte, piuttosto che garantirgli un'ampia e trasparente informazione per effettuare scelte consapevoli.

Nelle more dell'adozione del nuovo regolamento europeo in materia di etichettatura degli alimenti, l'Esecutivo intende prorogare il regime sperimentale italiano che obbliga l'indicazione in etichetta della provenienza della materia prima. Al riguardo, informa che il Ministero ha ricevuto il formale concerto, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della salute, per il decreto che proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2025, il regime sperimentale dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta per taluni alimenti, ivi compreso il pomodoro. Il provvedimento è ora alla firma dei ministri e verrà approvato entro l'anno corrente.

Rileva tuttavia che i prodotti italiani di qualità sono soggetti a numerosi tentativi di imitazione e contraffazione. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la qualità degli alimenti in un mercato ormai globalizzato, sono stati rafforzati i controlli ufficiali a tutela dei consumatori. In tale direzione, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi (ICQRF) svolge un ruolo molteplice e centrale nell'ambito del controllo e della tutela delle produzioni di qualità e, più in generale, del *made in Italy* agroalimentare, ponendosi come il più importante organo di controllo europeo e uno dei maggiori a livello mondiale.

Afferma inoltre che l'attività dell'ICQRF riguarda, tra l'altro, la prevenzione e la repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari, il contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri e da Paesi terzi, con scrupolose attività di verifica della tracciabilità e dell'etichettatura.

Ricorda poi che l'Ispettorato, oltre ad operare in veste di Autorità nazionale per il contrasto delle pratiche commerciali sleali, verifica la correttezza dei rapporti in diversi segmenti delle filiere agroalimentari, coopera anche con i consorzi di tutela e con le grandi piattaforme del commercio su *internet*, anche per intercettare tempestivamente fenomeni di contraffazione e falso *made in Italy*. Si tratta di un'attività, unica nel suo genere in Europa che vanta, peraltro, una percentuale di successo elevatissima. A tale ultimo riferimento, tiene a precisare che l'elevato numero di frodi alimentari attribuito all'Italia ha come unico significato la grande mole di controlli che vengono svolti dagli organismi preposti rispetto ad altri Paesi.

Circa le frodi a danno dei consumatori evidenziate da recenti fonti giornalistiche, rende noto che l'Ispettorato si è prontamente attivato con mirate verifiche - ancora in corso - presso alcuni stabilimenti di produzione al fine di procedere a controlli sulla tracciabilità e l'origine delle materie prime impiegate nei prodotti trasformati.

Per quanto concerne, invece, le metodologie di analisi scientificamente riconosciute, fermo restando che per l'origine della materia prima la regolamentazione europea non stabilisce, al momento, alcuna metodologia ufficiale da impiegare, rileva che l'Ispettorato ha comunque già attivato delle apposite attività di ricerca scientifica. In particolare, nel 2022 l'Ispettorato ha istituito un gruppo di lavoro, cui partecipano anche esperti delle principali associazioni di categoria, dell'industria privata e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari - Fondazione di ricerca (SSICA), avente per oggetto la "Validazione di metodiche ufficiali per la verifica dell'origine dei trasformati del pomodoro da industria". Dopo aver dato conto dell'attività del gruppo, riferisce che l'Ispettorato ha

istituito una banca dati isotopica, dalla quale sono scaturiti dei "limiti di confidenza" (ovvero dei limiti massimi oltre i quali il campione è "non conforme"), costantemente monitorati, che permettono di poter distinguere, nell'ambito delle relative risultanze analitiche, prodotti trasformati ricostituiti (generalmente passate di pomodoro provenienti da concentrati di origine estera) da quelli genuini. Rivendica poi l'istituzione e il potenziamento della cabina di regia per i controlli a tutela dell'agroalimentare italiano, a dimostrazione dell'attenzione mostrata dal Governo per i prodotti agroalimentari italiani. In tale contesto, la cabina di regia interforze ha approvato il piano operativo dei controlli nel settore agroalimentare per il 2024, con l'intento di rafforzare, a contrasto delle pratiche commerciali sleali e a tutela del *made in Italy*, una maggiore trasparenza delle attività ispettive a tutela dei produttori, e di assicurare ai cittadini elevati *standard* di qualità e salubrità degli alimenti portati in tavola. L'obiettivo è quello di evitare inutili duplicazioni di controllo e tutelare i produttori onesti, isolando i pochi che attuano concorrenza sleale, anche sfruttando e utilizzando prodotti che arrivano da quei Paesi che non rispettano le nostre regole e, di conseguenza, non possono assicurare la salubrità degli alimenti. Nel documento, inoltre, sono specificate le azioni di controllo per filiere clandestine, importazioni sleali, per garantire una maggiore tutela da indicazioni ingannevoli su origine e denominazione.

Riepiloga poi il contenuto delle ispezioni, concentrate sulla tracciabilità e sulla rintracciabilità dei prodotti e sull'indicazione dell'origine delle materie prime e dei prodotti finiti, nonché dei controlli, riguardanti l'etichettatura, il contrasto alle pratiche commerciali sleali e alle frodi nel campo delle erogazioni dei fondi europei. Le filiere interessate sono quelle dei settori vitivinicolo, oleario, lattiero caseario, ortofrutta, cereali e derivati, settori ippico, carni, mangimistico, contrasto alle frodi al bilancio comunitario.

Comunica quindi che la cabina di regia ha approvato il "*Vademecum* per i controlli per le aziende nel settore agroalimentare", che indica le modalità delle azioni di monitoraggio.

Riguardo alle iniziative volte a promuovere, nel comparto primario, una gestione idrica in grado di compensare l'impatto negativo dei cambiamenti climatici, rileva che il Governo, proprio per fronteggiare la carenza d'acqua, ha già istituito una cabina di regia nazionale in grado di affrontare, con lungimiranza e professionalità, le problematiche legate alla gestione dell'acqua e definire i conseguenti interventi. L'intento è di affrontare questi problemi in un'ottica di medio-lungo termine, pianificando interventi strutturali e soluzioni di sistema e procedendo ad una significativa semplificazione amministrativa per alleggerire gli oneri burocratici che, ad ogni livello, rallentano ed impediscono le più efficaci iniziative pubbliche e private. L'emergenza idrica in corso, tuttavia, dimostra la necessità di ulteriori investimenti per i prossimi anni, con particolare attenzione al potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio, valutando il ricorso a fonti idriche non convenzionali.

Per quanto concerne infine, la necessità di intervenire presso le competenti Istituzioni dell'Unione europea al fine di pervenire ad una maggiore trasparenza nelle etichette dei prodotti ottenuti dalla lavorazione del pomodoro e dei relativi Paesi di produzione, sottolinea che anche nell'ultima riunione sugli alimenti tenutasi a Bruxelles lo scorso 6 dicembre è stato ribadito alla Commissione l'interesse italiano affinché si addivenga ad una modifica del regolamento n. 1169 del 2001 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Assicura pertanto che l'intento è di ottenere, anche per i prodotti ottenuti dalla lavorazione del pomodoro, etichette trasparenti che indichino in maniera chiara la zona di coltivazione e lo Stato di lavorazione, non solo per garantire una scelta consapevole, ma per arginare gli effetti della concorrenza sleale da parte di Paesi extraeuropei.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) ringrazia il Sottosegretario per l'esauritiva risposta, che corrisponde ad una problematica assai ampia. Reputa in proposito non sufficienti i controlli, nella misura in cui giungono prodotti dall'estero senza che se ne abbia contezza, con forte pregiudizio per il mondo agricolo, già sottoposto a difficoltà per i prezzi e poi sopraffatto dalla concorrenza sleale.

Prende atto della previsione di una cabina di regia, che rende evidente, a suo giudizio, l'esigenza di un maggiore coordinamento di funzioni già previste, proprio per "evitare inutili duplicazioni", secondo le affermazioni del Sottosegretario. Fa presente infatti che spesso i controlli risultano ripetitivi e

determinano una moltiplicazione degli oneri per le imprese agricole.

Lamenta peraltro che spesso si riscontrano anche false indicazioni di qualità, che richiedono un lavoro ancora più puntuale. Dopo aver richiamato l'esigenza di un monitoraggio sui prezzi, si dichiara non soddisfatta.

Il presidente [DE CARLO](#) ringrazia i sottosegretari Fausta Bergamotto e Patrizio La Pietra anche per aver assicurato celerità nelle risposte e dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo iscritti all'ordine del giorno.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare**

**(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo**

**(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 dicembre.

Interviene la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) in sede di illustrazione del complesso degli emendamenti di cui è firmataria, rimarcando l'impegno che il suo Gruppo ha dedicato ad un tema a suo avviso cruciale, accogliendo anche molte indicazioni degli auditi. Fa presente di aver inserito, con l'attività emendativa, una parte del disegno di legge n. 1167, a sua prima firma, nel testo base, seguendo un approccio ambizioso e facendo tesoro anche delle criticità segnalate durante le audizioni. Con riferimento all'articolo 1, le proposte emendative mirano ad ampliare la platea dei destinatari e ad inserire, tra le finalità, il diritto al cibo. A tale ultimo riferimento, ricorda di essere stata relatrice, presso il Consiglio d'Europa, sul *report* inerente il diritto al cibo. L'attività emendativa mira altresì a promuovere politiche locali del cibo, anche per ridurre la mole dei rifiuti.

Sul tema degli imballaggi riutilizzabili, gli emendamenti spostano la responsabilità sulla qualità del cibo a carico di coloro che ricevono le eccedenze, e non di chi le dona, con l'obiettivo di favorire l'utilizzo di propri contenitori.

In merito alle obiezioni avanzate dagli auditi sulla obbligatorietà della donazione, fa presente di aver proposto l'introduzione di un tempo congruo per rispondere alle contestazioni in favore degli operatori che non adempiano a tale obbligo.

Dopo aver sottolineato la necessità di inserire programmi di educazione alimentare nelle scuole, il suo Gruppo ha proposto incentivi per promuovere la cessione di cibo, anche attraverso un credito d'imposta. Si sofferma in particolare sugli emendamenti 3.0.4 e 3.0.10, puntualizzando che, per assicurare le mezze porzioni, i ristoratori dovrebbero essere dotati di cucina espressa.

Soffermandosi sul tema del compostaggio, si riserva di intervenire nuovamente sulle ulteriori proposte emendative e sollecita un intervento legislativo ambizioso.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti**

**(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 4 dicembre scorso la Commissione ha convenuto di adottare un testo unificato per il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 385 e 1267, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, e di confermare a domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti a quel testo unificato. Sul predetto testo unificato, lo scorso 10 dicembre, la Commissione bilancio ha deliberato la richiesta di relazione tecnica al Governo.

Propone pertanto in questa fase di rinviare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e

degli emendamenti a data da destinarsi, in considerazione degli approfondimenti attualmente in corso tra la relatrice, i firmatari e il Governo sul citato testo unificato.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

# 1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 179 (pom.) dell'08/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2025

179ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.  
La seduta inizia alle ore [13,35](#).*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali ( [COM\(2024\) 495 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 15*)  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre, nella quale - ricorda il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) - era stato illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, non sottoposto a votazione per consentire ai Gruppi di disporre del tempo necessario per approfondirne i contenuti.

Segnala peraltro che, il 23 dicembre 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il regolamento in titolo, divenuto il n. 2024/3242. Pur non essendo stato possibile concludere l'esame dell'atto prima della sua approvazione presso le sedi europee, essendo stata impegnata la Commissione nell'esame dei documenti di bilancio, propone di procedere comunque alla votazione dello schema di risoluzione, in modo da lasciare traccia della volontà della Commissione di seguire anche la fase attuativa.

Presenta dunque un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, i cui contenuti sono stati aggiornati in relazione alla pubblicazione del citato regolamento 2024/3242.

Ha la parola il sottosegretario LA PIETRA, il quale si esprime in senso favorevole sulla nuova proposta di risoluzione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), nel rilevare l'importanza delle misure di sostegno agli Stati membri colpiti da calamità naturali disposte dall'atto in esame, dichiara l'orientamento favorevole del suo Gruppo sulla nuova proposta di risoluzione, anche tenuto conto delle osservazioni in essa formulate. Preso atto che non vi sono altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di risoluzione è posta in votazione e approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare**

**(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo**

**(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 dicembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che è stato presentato l'emendamento 3.0.17 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto. Ricorda inoltre che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 972, adottato come testo base, e che dunque non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre, nella quale - ricorda il **PRESIDENTE** - era stata aperta la discussione generale.

Interviene nel dibattito la senatrice **NATURALE** (M5S), la quale si rammarica che, nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge in titolo, non siano stati recepiti i suggerimenti, a suo giudizio migliorativi, avanzati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, tra i quali menziona, in particolare, la proposta di assoggettare l'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione ad un obbligo di rendicontazione alle Camere.

Lamenta, inoltre, che la nomina del suddetto Commissario non sia affiancata dallo stanziamento di risorse idonee a sostenere le opere di ricostruzione.

Ritiene che il provvedimento in esame sia caratterizzato da un approccio di "corsa alla riparazione", mentre sarebbe stato utile introdurre misure atte ad agire in fase di prevenzione. Detto approccio - prosegue l'oratrice - appare coerente con il più generale atteggiamento del Governo in carica, il quale, con la soppressione di tutti i *bonus* e di numerose agevolazioni fiscali, ha manifestato il suo disinteresse alla permanenza di misure in grado di intervenire in via ordinaria, privilegiando interventi di tipo straordinario.

Coglie infine l'occasione per stigmatizzare le intenzioni del Governo di ricondurre la protezione civile alle materie che potrebbero rientrare nel regime di regionalismo differenziato.

Non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara chiusa tale fase procedurale e invita il relatore ad esprimersi sul provvedimento in esame.

Il relatore **AMIDEI** (Fdl) propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

**(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **AMIDEI** (Fdl) riferisce sul disegno di legge in titolo, evidenziando che, per quanto di interesse della Commissione, l'articolo 1, comma 7, rinnova anche per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro disposta per l'anno 2024 dal comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023 (cosiddetto "decreto siccità") per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica. Ricorda che la disposizione, secondo la relazione illustrativa, è in linea con la proroga al 31 dicembre 2025 del Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, al quale la Cabina di regia

per la crisi idrica affida la realizzazione degli interventi più urgenti.

Si sofferma poi sull'articolo 3, il cui comma 1 proroga al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato (Registro nazionale aiuti di Stato - RNA), con riferimento alle misure straordinarie sull'imposta municipale propria (IMU) turistica adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19, anche in considerazione dei tempi di verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell'imposta gravante sui soggetti passivi che hanno beneficiato delle suddette misure di aiuto.

Fa indi riferimento all'articolo 3, comma 2, che proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 novembre 2025 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'esenzione dall'IMU, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

Dà inoltre conto dei commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 3, ai sensi dei quali è incrementato da 320 milioni di euro a 420 milioni di euro il limite massimo dei finanziamenti che il Ministero dell'economia può concedere alle società che gestiscono gli impianti dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale. Precisa che, secondo la relazione illustrativa, l'incremento dell'entità del prestito concedibile si rende necessario per garantire la continuità produttiva ed occupazionale del compendio aziendale di proprietà di ILVA S.p.A., nelle more del completamento dell'aggiudicazione dei compendi da parte dell'amministrazione straordinaria, slittata, secondo quanto riferito dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al primo quadrimestre del 2025. In costanza delle medesime assunzioni e valutazioni sottese al decreto interministeriale di concessione del finanziamento accordato, la norma precisa che quest'ultimo, nell'importo rideterminato ai sensi della disposizione in esame, resta assoggettato alle condizioni di restituzione e agli oneri finanziari a servizio del debito, declinati dal citato decreto. Specifica che, ai sensi del comma 12, ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta per l'istituzione del Fondo nazionale del *made in Italy*.

In relazione al comma 14 dell'articolo 3, sottolinea che esso interviene sulla cessione di compendi aziendali delle imprese di assicurazione, estendendo da uno a due esercizi la possibilità per le imprese cessionarie di valutare gli attivi finanziari, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio. Inoltre, estende al 31 dicembre 2025 (rispetto al 30 marzo 2025) il periodo entro il quale è consentita la medesima facoltà alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali che acquisiscano un compendio aziendale dalle anzidette imprese cessionarie.

Fa, quindi, cenno all'articolo 13, il quale dispone una proroga al 31 marzo 2025 del termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, entro il quale le imprese con sede legale in Italia - e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia - sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.

Passa poi ad illustrare l'articolo 14, il cui comma 1 dispone una proroga al 31 dicembre 2025 (anziché al 31 dicembre 2024) del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico-alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa, in modo da realizzare un potenziamento dell'offerta turistica nazionale, garantendo una maggiore competitività delle imprese e consentendo un adeguato sviluppo economico del settore. In particolare, la lettera *a*) riconosce agli operatori turistico-ricettivi un contributo sotto forma di credito d'imposta fino all'80 per cento delle spese sostenute per determinati interventi, indicati nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021. La lettera *b*) prevede che ai medesimi soggetti venga riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi e non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario.

Il comma 2 del medesimo articolo 14 prevede la proroga al 31 dicembre 2025 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di



alcuni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali che, secondo la normativa vigente, produrrebbe i suoi effetti fino al 31 dicembre 2024. Il comma 3 proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi, per esigenze legate al settore del turismo.

Conclude facendo menzione dell'articolo 19, il quale rende a regime l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio *xylella* fastidiosa, di cui all'articolo 8-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27. Specifica, al riguardo, che si fa riferimento alla possibilità per il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dal batterio previa comunicazione alla regione, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento, in deroga al divieto di abbattimento degli alberi di olivo o della procedura di abbattimento per morte accertata o improduttività, nonché in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica ed alle procedure valutative ambientali.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di rinviare la votazione del parere alla settimana prossima, in relazione all'andamento dei lavori presso la sede di merito.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 9 gennaio, alle ore 9,30, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza parimenti convocato domani, non avranno luogo.

Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

### **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2024) 495 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 15)**

La 9ª Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (COM (2024) 495 definitivo);

premesso che:

gli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, di crescente intensità e ormai assolutamente imprevedibili, danneggiano significativamente il valore della produzione agricola e forestale unionale coinvolgendo, ogni volta, una platea più numerosa di comunità rurali e di aziende agricole e forestali; le recenti calamità naturali che hanno interessato l'Europa centro-orientale e meridionale, le alluvioni che hanno colpito la pianura padana nell'anno 2023 e la comunità valenciana negli scorsi mesi sono solo alcuni dei fenomeni catastrofici più noti, che hanno devastato intere regioni, messo a rischio la popolazione residente ed evidenziato la vulnerabilità del sistema agroalimentare europeo, distruggendo gran parte del potenziale produttivo agricolo e forestale e determinando un'enorme perdita di reddito; gli strumenti di sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo messi a disposizione nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027 non sono sufficienti a sostenere agricoltori e silvicoltori negli sforzi di ricostruzione ed è pertanto necessario fornire loro una ulteriore assistenza;

alla luce di tali circostanze, le Istituzioni europee hanno approvato la proposta in esame al fine di proporre una nuova misura di assistenza supplementare in favore degli Stati membri colpiti da calamità naturali e di consentire loro una maggior flessibilità in relazione alla soglia di non regressione;

la proposta in oggetto è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 23 dicembre 2024, divenendo il regolamento (UE) 2024/3242;

considerato che:

la nuova misura, finanziata dal FEASR ed attuata nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, si configura come un sostegno eccezionale in conseguenza delle rilevanti perdite di reddito che gli agricoltori, i silvicoltori e le imprese rurali devono fronteggiare a seguito delle calamità naturali verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024;

eventi catastrofali di estrema gravità si sono tuttavia verificati anche nell'anno 2023;

secondo la proposta di regolamento il sostegno, erogato in forma forfettaria, è versato entro il 31 dicembre 2025 in base alle domande approvate dalle autorità competenti entro il 30 giugno 2025; tale termine temporale potrebbe tuttavia apparire di difficile attuazione, considerata la necessità di modificare i programmi di sviluppo rurale;

la misura di sostegno introdotta dovrebbe estendersi ai danni derivanti alle aziende zootecniche in conseguenza della diffusione di malattie oltre che dal deterioramento delle strutture;

risulta urgente implementare le nuove disposizioni contenute nel citato regolamento (UE) 2024/3242; esprime una valutazione favorevole, nell'auspicio che le Istituzioni coinvolte nella fase di attuazione tengano conto dei seguenti aspetti:

1. la finalità della misura eccezionale introdotta andrebbe integrata con la necessità di intervenire a fronte delle ingenti perdite di reddito, oltre che del potenziale produttivo interessato, da parte dei soggetti beneficiari;
2. all'articolo 1, paragrafo 3, capoverso "Art.6-bis", comma 2, andrebbero inclusi i danni derivanti dal danneggiamento del patrimonio zootecnico e in particolare dalla diffusione di malattie animali come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *i*), del regolamento (UE) 1305/2013;
3. si monitorino le scadenze previste dal regolamento, eventualmente valutando di prorogare, di ameno sei mesi, il termine del 30 giugno 2025 per l'effettuazione delle istruttorie da parte delle autorità competenti.

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [972](#)

Art. 3

### 3.0.17 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa comunale sui rifiuti)*

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari con priorità agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno e, secondariamente, per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari almeno al 15 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».



## 1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 180 (pom.) del 14/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2025

180ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Andrea Pietrobelli, responsabile del dipartimento agronomico di Cereal Docks Group, e Paolo Corbetta, consulente.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**SULLA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA DIFFUSIONE E PROLIFERAZIONE DEL GRANCHIO BLU**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che tutti i senatori della Commissione sono stati invitati, da parte dei Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica, a partecipare ad una riunione, indetta il 22 gennaio alle ore 9, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in occasione della quale sarà presentato il Piano di intervento per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e proliferazione del granchio blu.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare**

**(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo**

**(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come richiesto, la *Food and Agriculture Organization* (FAO) ha inviato un documento, che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione, al pari della documentazione già pervenuta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che è ancora aperta la discussione generale e che la Commissione affari costituzionali ha fissato a martedì 21 gennaio, alle ore 18, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il seguito dell'esame è rinviato.

**(858) DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore **ANCOROTTI** (*FdI*) sul disegno di legge in titolo, composto da sei articoli, che riconosce il sistema italiano delle «*pro loco*» quale sistema associativo presente sul territorio nazionale e ha l'obiettivo di incentivare e semplificare le procedure per lo svolgimento di manifestazioni, eventi e attività di vario tipo finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Fa presente che, in base all'articolo 1, per *pro loco* si intendono le associazioni aventi natura privatistica e senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di promozione sociale e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche, ambientali ed enogastronomiche del comune su cui insistono e in cui operano attivamente per favorire la crescita e lo sviluppo sociale e turistico del territorio. La denominazione «*pro loco*» è riservata alle associazioni iscritte agli albi regionali delle *pro loco* presso gli assessorati regionali competenti per il turismo.

Illustra indi l'articolo 2 che istituisce, presso il Ministero del turismo - Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, l'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco*. Sono enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco* le reti associative nazionali in possesso dei seguenti requisiti: essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017; associare enti del Terzo settore con le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, le cui sedi legali od operative siano presenti in almeno dieci regioni e in tutte le province o città metropolitane delle medesime regioni; avere in almeno dieci regioni una rappresentatività regionale di enti del Terzo settore con le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, associati alla rete nazionale, pari almeno al 30 per cento delle *pro loco* iscritte ai relativi albi regionali. Si stabilisce poi che il Ministero del turismo verifica il possesso dei requisiti dell'ente e, con cadenza annuale, provvede alla verifica dei requisiti medesimi. La carenza dei requisiti necessari per la permanenza nell'Albo comporta la cancellazione dell'ente dall'Albo stesso. L'iscrizione all'Albo istituito ai sensi del comma 1 costituisce requisito necessario per il riconoscimento dei comitati regionali degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco* nei rapporti con le regioni.

Osserva altresì che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto la procedura per l'iscrizione all'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco*, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione, la revisione e la gestione dell'Albo stesso.

In conclusione, dà conto dell'articolo 3, recante disposizioni relative a eventi di spettacolo dal vivo e di spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, nonché dell'articolo 4, concernente le manifestazioni di pubblico spettacolo aventi carattere temporaneo.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizione di rappresentanti di Cereal Docks Group**  
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 maggio 2024.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'odierna audizione, rivolge un indirizzo di saluto agli auditi e invita i rappresentanti di Cereal Docks Group a svolgere il loro intervento.

Il dottor PIETROBELLI fornisce alcuni dati sull'azienda che rappresenta, orientata al settore mangimistico e alimentare, soffermandosi in particolare sulla coltivazione di soia. Al riguardo, fa notare che tale coltura ha un notevole spazio di crescita e presenta numerose potenzialità, anche per fronteggiare i cambiamenti climatici. Dopo aver riepilogato la produzione italiana nel quadro europeo e dopo aver menzionato anche l'esigenza di importazione per coprire il fabbisogno nazionale, evidenzia che la soia necessita di minori *input* chimici e di una ridotta quantità di acqua, oltre ad essere considerata una coltura miglioratrice del terreno. Essa consente dunque di impostare una strategia più sostenibile anche per salvaguardare il suolo.

Rileva altresì l'importanza di impostare tipologie diverse di coltivazione, basate sull'agricoltura rigenerativa, tutelando al contempo la produzione nazionale e il reddito delle aziende agricole. Tra gli ulteriori vantaggi della soia, prosegue l'oratore, cita la produzione di farine per il settore agroalimentare e di prodotti di risulta, come l'olio, anche per scopi energetici. Si tratta dunque di una coltura che presenta una circolarità completa e può costituire una fonte di energia, per l'uso dei suoi derivati, contribuendo al contenimento delle emissioni di carbonio.

Si interroga poi sulle modalità per valorizzare le aziende che fanno propria tale impostazione, tenuto conto della necessità di supportare metodologie in grado di raggiungere l'autosufficienza in termini di approvvigionamento.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) ringrazia il dottore Pietrobelli per le numerose questioni poste, cogliendo l'occasione per riportare le notizie odierne di stampa sulle difficoltà dell'agricoltura, in particolare delle province venete, in cui un campo su tre non viene coltivato.

Dopo aver ricordato di aver presentato a suo tempo proposte emendative per favorire la produzione di soia, nella consapevolezza del valore di tale coltura, sollecita i rappresentanti di Cereal Docks a fornire i contributi che ritenessero necessari per arricchire il dibattito, tanto più che dall'agricoltura prende le mosse il *made in Italy*.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), richiamando a sua volta le criticità dell'agricoltura veneta, domanda maggiori informazioni sulle diverse modalità di coltivare citate dal dottor Pietrobelli.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) pone l'accento sul lavoro di trasformazione che rende la materia prima agricola un prodotto in grado di aumentare il reddito agricolo. Domanda quindi quali rischi si ipotizzano per i cereali in conseguenza dei cambiamenti climatici, in termini, ad esempio, di rese o di trasferimento produttivo. A tale ultimo riferimento, osserva infatti che ciò che si produce attualmente in una determinata zona potrebbe dover trovare una diversa collocazione.

Chiede altresì se siano stipulati contratti di filiera e, in caso affermativo, se essi interessino le operazioni dalla semina fino alla raccolta e se siano previste attività di garanzia sui prezzi.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) si interroga sull'utilità delle tecniche di evoluzione assistita, su cui è in atto una sperimentazione in campo, domandando l'orientamento degli auditi circa gli effetti futuri, in considerazione della crescita del fabbisogno di materie prime.

Quanto ai contratti di filiera, riepiloga a sua volta il lavoro compiuto dal Dicastero e chiede di sapere se essi siano utili anche per la soia. Domanda infatti se si riesca ad incidere sulla crescita del prodotto anche dal punto di vista genetico.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FdI*), dopo aver manifestato soddisfazione per la solidità dell'azienda, si sofferma sulla produzione di mais, domandando quanto possa valere la qualità del prodotto italiano in termini di valore aggiunto sul prezzo.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) pone l'accento sul tema del seme certificato, su cui hanno influito negativamente condizioni avverse. Soffermandosi a sua volta sull'impiego delle nuove tecniche di evoluzione assistita, rispetto alle quali si augura presto un impiego anche nella produzione, ritiene che i prodotti agricoli non debbano essere visti solo come materie prime, altrimenti subirebbero una eccessiva concorrenza e non si potrebbe tornare ad essere protagonisti della programmazione economica.

Dopo aver rammentato le prime operazioni di *marketing* relative alla produzione di soia, si augura che si possa recuperare una visione di sistema e tradurla in un piano strategico per l'agricoltura.

Risponde ai quesiti il dottor PIETROBELLI, sottolineando anzitutto gli obiettivi produttivi e ambientali, reputando peraltro fondamentale che il valore del prodotto non sia legato solo al prezzo, ma tenga conto delle modalità con cui esso viene realizzato. Menziona quindi nuovamente l'agricoltura rigenerativa, rimarcando la necessità di assicurare sostenibilità tanto economica quanto ambientale. Il valore del seme, del resto, è legato anche al modo di produzione e riguarda più in generale il tema ambientale e di riduzione degli impatti. Fa presente infatti che tutte le industrie devono puntare a ridurre le emissioni; pertanto, le aziende agricole possono essere messe nella condizione di generare crediti di carbonio, agganciando a ciò il loro valore in borsa.

In merito alla filiera, fa presente che le 18.000 aziende agricole sul territorio nazionale consegnano al Gruppo Cereal Docks, direttamente o indirettamente, e registrano i propri dati su un portale digitale. Per dare un riconoscimento ulteriore a tali aziende occorre, a suo avviso, spostare l'attenzione dal tema delle *commodities* in modo da creare sinergie tra mondo agricolo e mondo agroindustriale.

Conviene poi con l'importanza di investire nelle nuove tecnologie, tanto più che la presenza antropica, o l'abbandono, ridurranno le superfici agricole. Per contrastare il declino della produzione, giudica quindi fondamentale puntare sullo sviluppo tecnologico.

Conferma poi che lo scorso anno si è registrata un'annata disastrosa e riepiloga i problemi di germinabilità del seme, che porterà le aziende a orientarsi verso una maggiore produzione di mais e di girasole. Ciò testimonia, a suo avviso, il nesso tra i cambiamenti climatici e lo spostamento delle colture, a livello italiano e globale, con la possibilità di aprire anche nuovi sbocchi produttivi.

Sottolinea, tuttavia, la pericolosità dell'incremento delle temperature, nella pianura padana, per il mais e la soia, che rende inevitabile anticipare o posticipare la semina, nonché utilizzare la tecnologia per migliorare la *performance*. A tale ultimo riferimento, si può infatti incidere sulla capacità di resistenza della pianta agli *stress* idrici, considerato che le alte temperature estive possono inficiare la fecondazione di semi di soia e mais.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta plenaria, già convocata alle ore 9 di domani, avrà inizio alle ore 9,30. È conseguentemente posticipata anche la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, convocata al termine della seduta plenaria. La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**



## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 216 (ant.) del 03/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024

216ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1310) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Il disegno di legge prevede, al comma 1, la conversione in legge del decreto n. 145, mentre al comma 2 l'abrogazione del decreto-legge n. 158, i cui contenuti sono inseriti agli articoli 12-*bis* e seguenti del decreto-legge in conversione.

Il decreto-legge n. 145 prevede, al capo I, modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri. In particolare, l'articolo 1 reca modifiche al testo unico sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, per estendere l'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici ai richiedenti visti d'ingresso, nonché norme di digitalizzazione e sulle quote dei flussi di ingresso per lavoro stagionale, da cui sono scomputati i casi di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Inoltre, si estende la digitalizzazione anche al contratto di soggiorno per lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE).

L'articolo 2 reca disposizioni per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025, prevedendo norme che favoriscono il lavoro straniero nei settori dell'assistenza familiare o a favore di persone con disabilità o grandi anziani, e l'ingresso di personale medico e infermieristico.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga anche per il triennio 2026-2028 la procedura speciale per la determinazione delle quote di ingressi annuali di lavoratori stranieri introdotta dal "decreto Cutro" (decreto-legge n. 20 del 2023).

L'articolo 3 introduce norme al fine di prevenire e contrastare fenomeni diffusi di irregolarità nella gestione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri.

L'articolo 4 estende al 2025 l'autorizzazione al Ministero dell'interno ad utilizzare prestazioni di lavoro a contratto a termine, tramite agenzie di somministrazione, per lo svolgimento di alcuni compiti connessi all'ingresso di lavoratori stranieri. Inoltre, si autorizza il Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale all'assunzione a tempo indeterminato di 200 unità nell'Area degli assistenti, nonché ad incrementare di 50 unità gli impiegati a contratto presso le Sedi all'estero, Il capo II reca disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati e disposizioni di contrasto al lavoro sommerso.

In particolare, l'articolo 5 disciplina il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (in sostituzione del permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo) ed estende l'accesso al programma in favore delle vittime del reato di acquisto e alienazione di schiavi.

Gli articoli 6 e 7 riconoscono ai lavoratori stranieri, titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali, che contribuiscono all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, la possibilità di essere ammessi a progetti personalizzati di assistenza, formazione e inserimento sociale e lavorativo.

L'articolo 8 prevede l'applicazione, ai titolari del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, delle misure di protezione e vigilanza, e di protezione dei testimoni di giustizia.

L'articolo 9 prevede che il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che contribuisce utilmente alla emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali previsti.

L'articolo 10 prevede un adeguamento delle sanzioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro.

Il capo III prevede disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale.

In particolare, l'articolo 11 interviene sulla disciplina relativa al potere di limitare o vietare il transito e la sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Inoltre, sono definiti in modo più puntuale gli obblighi di informazione alle competenti autorità o di adempimento delle loro indicazioni.

L'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso ovvero la loro ispezione.

L'articolo 12-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, traspone nel decreto in esame il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2024, recante l'elenco di Paesi di origine sicuri, ai sensi della direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni in materia di protezione internazionale.

L'articolo 12-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, chiarisce che possono richiedere il ricongiungimento di un familiare i titolari di permesso di soggiorno per asilo conseguente al riconoscimento della protezione internazionale.

L'articolo 12-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, detta disposizioni in materia di requisiti di idoneità dell'alloggio ai fini della domanda di ricongiungimento familiare.

L'articolo 13 reca ulteriori disposizioni sulla procedura alla frontiera per i richiedenti la protezione internazionale, per gli stranieri rinvenuti nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea o in operazioni di soccorso in mare.

L'articolo 14 introduce il ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.

L'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza in materia di revoca della protezione speciale, che viene ammessa in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato, salvi i principi e le garanzie procedurali previsti.

L'articolo 15-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca misure in merito a mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e alle attività di ricerca e soccorso in mare.

L'articolo 15-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca modifiche all'articolo 14-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimpatrio volontario e assistito.

L'articolo 15-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca modifica all'articolo 4 del predetto testo unico sull'immigrazione, in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza.

L'articolo 15-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni relative alle procedure

per il riconoscimento della protezione internazionale in caso di domanda presentata tardivamente e all'accoglienza dei richiedenti giunti nel territorio a seguito di operazioni di salvataggio in mare. L'articolo 15-*sexies*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il capo IV reca disposizioni processuali.

L'articolo 16, interamente sostituito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, reca modifiche al procedimento di convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale.

L'articolo 17, riproponendo le disposizioni dell'articolo 2 dell'abrogato decreto-legge n. 158 del 2024, modifica il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, in materia di provvedimenti di trattenimento.

Gli articoli 18, 18-*bis* e 18-*ter*, introdotti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, recano norme di coordinamento con la disposizione, di cui all'articolo 16 del decreto-legge, che attribuisce alla Corte d'appello la competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento o proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposti dal questore. In particolare, l'articolo 18 reca modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia di procedimenti di trattenimento, l'articolo 18-*bis* reca modifiche agli articoli 10-*ter* e 14 del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero in materia di competenze giurisdizionali e l'articolo 18-*ter* reca modifica all'articolo 4 della legge n. 14 del 2024, di ratifica del protocollo tra Italia e Albania per la collaborazione in materia migratoria, relativamente alla giurisdizione.

Infine, il capo V, comprendente gli articoli 19, 20 e 21, reca le disposizioni transitorie, finanziarie e finali.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare**

**(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo**

**(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari**

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente **TERZI DI SANT'AGATA** (FdI), in sostituzione del relatore senatore Satta, introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, che dettano disposizioni in materia di riduzione degli sprechi alimentari. L'esame dei tre provvedimenti è stato congiunto in Commissione di merito, la quale ha adottato il disegno di legge n. 972 come testo base per il prosieguo dell'esame.

Ci si sofferma quindi sul disegno di legge n. 972, che ha lo scopo di sensibilizzare i consumatori e promuovere una cultura alimentare più sostenibile, in linea con gli obiettivi europei di riduzione degli sprechi alimentari. Esso si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 delinea gli obiettivi della proposta, individuandoli nel promuovere tra i consumatori l'adozione di condotte virtuose per la riduzione dello spreco alimentare, diffondendo una cultura del cibo fondata sul rispetto dei principi di sostenibilità alimentare e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, in coerenza con il Piano di azione europeo per l'economia circolare (COM(2020) 98) e con la Strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381).

Per il conseguimento di tali finalità, l'articolo 2 prevede l'istituzione di un logo volontario, di cui possono avvalersi gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e di bevande, finalizzato alla promozione, all'interno dei locali, della pratica dell'asporto del cibo non consumato. I criteri e le modalità per l'istituzione del logo, da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge. Il decreto ministeriale disciplina inoltre le modalità di svolgimento di un concorso di idee per la scelta del logo e degli imballaggi del cibo non consumato, da bandire entro novanta giorni dalla

pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 3 del provvedimento introduce l'obbligo per gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e di bevande, di inserire nel menù l'opzione del consumo dei pasti in mezza porzione e le offerte dedicate ai bambini.

Infine, l'articolo 4 dispone l'incremento di 1 milione di euro per il 2024 delle risorse del fondo nazionale per progetti innovativi integrati o di rete, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 166 del 2016.

Per quanto attiene ai profili europei, è opportuno segnalare la proposta di direttiva COM(2023) 420, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. La nuova proposta introduce anche l'articolo 9-*bis*, dedicato espressamente alla "*Prevenzione della produzione di rifiuti alimentari*", che obbliga gli Stati membri ad adottare misure adeguate a prevenire la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione, nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici.

Si segnala infine che presso la Commissione di merito sono stati presentati numerosi emendamenti, per i quali è stata richiesta l'espressione del parere della 4ª Commissione.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede un approfondimento sulla proposta di direttiva citata, che modifica la direttiva rifiuti, con particolare riguardo alle buone pratiche di prevenzione della formazione dei rifiuti alimentari, anche nella ristorazione aperta al pubblico.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) rileva che la pratica della somministrazione anche delle mezze porzioni è già diffusa in molti Stati europei da molti anni. Ritiene necessario, inoltre, incentrare l'attenzione anche sulla grande distribuzione, dove gli sprechi alimentari riguardano quantità elevate, che andrebbero invece redistribuite ai bisognosi.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) rivolge alla Presidenza la richiesta di invitare al più presto il nuovo ministro Foti in Commissione per un primo incontro con i senatori.

Il [PRESIDENTE](#) assicura di aver l'intenzione di invitare in Commissione il nuovo Ministro, al quale ha già personalmente rivolto le congratulazioni.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#), inoltre, informa in merito alla decisione della Presidente della Commissione europea, del 1° dicembre 2024, sull'organizzazione delle responsabilità dei Membri della Commissione e sui servizi di supporto (P(2024) 6).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13.*

# 1.4.2.1.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 220 (ant.) dell'11/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)  
MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2024  
220ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024**

**(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la 2a Commissione permanente ha espresso un parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge, con un'osservazione in riferimento all'emendamento 6.0.26.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione alla presentazione della Relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio finanziario 2023, che si è svolta in Senato il 12 novembre 2024, gli interventi svolti dai relatori sono stati trascritti e raccolti in un volume contenente gli atti dei lavori, che viene reso pubblico sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati**

**(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

(Parere alla 1a Commissione su nuovo testo unificato e su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole sul nuovo testo unificato. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere sul nuovo testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, adottato come testo base dalla Commissione di merito il 4 dicembre 2024 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Preliminarmente, ricorda il parere espresso il 19 dicembre 2023 sul primo testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, adottato come testo base il 6 dicembre 2023.



Ricorda che il nuovo testo inserisce, non più all'articolo 111, ma all'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma, la disposizione secondo cui «*la Repubblica tutela le vittime di reato*». In tal modo, la tutela delle vittime di reato riceve una copertura costituzionale all'interno della parte I, titolo I, della Costituzione, dove sono disciplinati i "Rapporti civili", anziché all'articolo 111 della Costituzione, ricompreso invece nella parte II, titolo IV, relativo alla "Magistratura".

Propone inoltre di inserire nelle premesse il richiamo alla proposta di revisione della direttiva 2012/29/UE, sulle vittime di reato (COM(2023) 424), su cui, nella sessione del 13 giugno 2024, il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha definito un orientamento generale che costituirà il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

In particolare, le modifiche alla direttiva disciplinano, tra l'altro, la "Linea telefonica di sostegno per le vittime" (articolo 3-*bis*), i "Servizi di assistenza mirati e integrati per i minori" (articolo 9-*bis*), il "Diritto di ricevere informazioni e sostegno emotivo presso i locali giudiziari" (articolo 10-*bis*), il "Diritto a informazioni sulle decisioni adottate nell'ambito del procedimento giudiziario" (articolo 10-*ter*), i "Protocolli o orientamenti nel quadro del coordinamento e della cooperazione negli Stati membri" (articolo 26-*bis*), l'"Uso [...] delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (articolo 26-*ter*), i "Diritti delle vittime con disabilità" (articolo 26-*quater*).

La Relatrice ritiene che il nuovo testo unificato, riferito ai disegni di legge costituzionali in titolo, si pone in piena coerenza con l'ordinamento europeo, che ha individuato nei diritti delle vittime di reato un aspetto importante, a cui assicurare piena tutela nell'ambito dei processi giurisdizionali e dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sul nuovo testo unificato e un parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) si sofferma sulla valutazione svolta in seno alla 2a Commissione permanente, in cui erano emerse perplessità sull'inserimento della disposizione oggi in esame all'interno dell'articolo 111 della Costituzione, poiché ciò avrebbe rischiato di alterare gli equilibri tra accusa e difesa nell'ambito del "giusto processo".

Egli stesso aveva, infatti, proposto di trasferire la disposizione nell'articolo 24 della Costituzione, che disciplina il diritto alla difesa. La Commissione giustizia ha quindi espresso un parere non ostativo sul nuovo testo, che incorpora questa più ponderata soluzione.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) domanda il motivo per cui non sono in esame congiunto anche gli altri due disegni di legge nn. 731 e 891.

Preannuncia comunque il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che tali disegni di legge non erano stati assegnati alla 4a Commissione.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esprime condivisione per la costituzionalizzazione di un tema molto importante come quello della piena tutela delle vittime di reato e per l'inserimento nell'articolo 24 della Costituzione.

Preannuncia, pertanto, il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare**

**(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo**

**(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari**

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sul disegno di legge 972, adottato come testo base per l'esame dei provvedimenti in titolo, che - come già evidenziato nella seduta precedente - ha lo scopo di sensibilizzare i consumatori e promuovere una cultura alimentare più

sostenibile, in linea con gli obiettivi europei di riduzione degli sprechi alimentari.

Ricorda che, nel corso della discussione, era stata espressa la richiesta di approfondimento sull'articolo 9-bis della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, previsto dalla proposta di direttiva COM(2023) 420, relativo alla riduzione degli sprechi alimentari.

Riferisce, quindi, che sulla predetta proposta europea, il Parlamento europeo ha approvato, il 13 marzo 2024, una serie di emendamenti volti a rendere l'articolo 9-bis maggiormente ambizioso. D'altra parte, il Consiglio ha approvato, il 17 giugno 2024, un orientamento generale tendente a mantenere il livello di ambizione originariamente proposto dalla Commissione. Pertanto, si procederà ora con le negoziazioni interistituzionali tra Consiglio, Parlamento e Commissione, cosiddetti "triloghi", per raggiungere un accordo.

Per quanto riguarda i contenuti dell'articolo 9-bis, ricorda che esso prevede essenzialmente un obbligo, nei confronti degli Stati membri, di adottare misure adeguate a prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l'intera filiera alimentare, dalla produzione, al consumo nei ristoranti o nei nuclei domestici.

Le misure che gli Stati devono adottare devono comprendere almeno quattro linee d'azione: 1) sviluppo di interventi e campagne di informazione volte alla sensibilizzazione sul tema; 2) individuazione di inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e distribuzione in modo equo dei costi e dei benefici della riduzione degli sprechi; 3) incoraggiamento alla donazione di alimenti, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi per animali o al riutilizzo per prodotti non alimentari; 4) sostegno alla formazione e sviluppo di competenze e la facilitazione dell'accesso a finanziamenti.

Inoltre, le misure degli Stati membri devono essere tali da raggiungere, entro il 31 dicembre 2030, una riduzione del 10 per cento della produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione, rispetto al 2020, e una riduzione del 30 per cento nella distribuzione, ristorazione e nei nuclei domestici, sempre rispetto al 2020.

Tali obiettivi sono stati considerati dal Parlamento europeo troppo poco ambiziosi, tanto che ha approvato emendamenti volti ad aumentarli rispettivamente al 20 e al 40 per cento. Il Consiglio, invece, ha deliberato di mantenerli al livello originario, salvo la Germania che ha dichiarato di preferire un livello del secondo obiettivo almeno al 35 per cento. La questione sarà pertanto risolta in sede di trilogia interistituzionale.

Le metodologie di calcolo sono delegate all'elaborazione da parte della Commissione europea, mentre agli Stati membri è fatto obbligo di assicurare che il coinvolgimento dei diversi soggetti nelle misure di prevenzione della produzione di rifiuti alimentari sia proporzionale alle capacità, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Inoltre, agli Stati membri è attribuito il compito di monitorare e valutare l'attuazione delle misure di prevenzione messe in atto e di riferirne alla Commissione europea, la quale, entro il 2027, dovrà valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2030, per proporre eventuali modifiche.

La proposta non prevede forme di coordinamento tra gli Stati membri, che sono invece suggerite da un emendamento del Parlamento europeo, secondo il quale gli Stati membri sono incoraggiati a coordinare le proprie azioni per prevenire lo spreco alimentare e a condividere le proprie *best practices*.

Il Relatore ritiene, quindi, che il disegno di legge n. 972 non presenti profili di incompatibilità con i contenuti suesposti dell'articolo 9-bis previsto dalla proposta COM(2023) 420. In particolare, le finalità del disegno di legge (articolo 1) sono in linea con quelle europee. Anche il logo volontario che indica la possibilità di asporto del cibo non consumato (cosiddetto *doggy bag*), previsto all'articolo 2, e la previsione della mezza porzione e le offerte dedicate ai bambini, di cui all'articolo 3, non presentano profili di contrasto con la proposta europea.

Considerando anche gli altri due provvedimenti, si sofferma sul disegno di legge n. 1145, che interviene nella legge di bilancio 2023, limitandosi a estendere l'applicazione del Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare anche ai progetti di riduzione dello spreco di cibo realizzati dai comuni, e a incrementarne la dotazione finanziaria per tale finalità.

Il terzo disegno di legge, n. 1167, interviene sulla legge 19 agosto 2016 n. 166, sulla "donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", introducendo l'obiettivo di riduzione del 50 per cento, entro il 2030, degli sprechi alimentari a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori, e gli obblighi, per gli operatori del settore alimentare, di cedere gratuitamente le eccedenze alimentari e, per i ristoratori, di consentire ai clienti di asportare quanto non consumato.

Per quanto riguarda l'articolo 5 del disegno di legge n. 1167, che prevede un coefficiente minimo del 15 per cento di riduzione della TARI per gli utenti non domestici che cedono gratuitamente beni alimentari invenduti, si rileva che la norma pone sullo stesso piano la destinazione alle persone indigenti rispetto alla destinazione all'alimentazione animale, mentre l'articolo 9-bis, previsto dal COM(2023) 420, stabilisce al paragrafo 1, lettera c), tra le misure che gli Stati membri devono adottare, quella di incoraggiare la donazione di alimenti, "dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi". Di conseguenza, tale articolo potrebbe non porsi in linea con la norma europea in corso di approvazione.

Inoltre, tra gli emendamenti presentati, presso la Commissione di merito, al disegno di legge 972 - sui quali è stata richiesta l'espressione del parere della 4ª Commissione - se ne rilevano alcuni che riprendono la dicitura dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1167. Si tratta degli emendamenti 3.0.17, 3.0.18 e 3.0.19. Anche l'emendamento 3.0.23 non risulta conforme per le medesime ragioni, in quanto prevede che la destinazione delle eccedenze alimentari debba essere necessariamente rivolta sia alle persone indigenti che agli animali.

Il Relatore passa quindi all'illustrazione di un conferente schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, in cui ritiene di poter esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge n. 972 e un parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con una osservazione: in riferimento agli emendamenti 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19 e 3.0.23, nella parte in cui ripropongono l'equiparazione tra la destinazione degli alimenti invenduti alle persone indigenti rispetto alla destinazione all'alimentazione animale, rilevando che questa condizione potrebbe essere non in linea con la proposta di articolo 9-bis della direttiva 2008/98/CE, di cui alla proposta COM(2023) 420, in cui si stabilisce, al paragrafo 1, lettera c), che gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare la donazione di alimenti invenduti, "dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi".

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) rileva come le forze di maggioranza talvolta siano pronte ad anticipare i tempi del recepimento di norme europee, come in questo caso in cui la disposizione invocata è ancora al vaglio del Legislatore europeo, con posizioni diverse tra Parlamento europeo e Consiglio, mentre altre volte ritardano l'attuazione del diritto europeo o non si preoccupano di sanarne le violazioni. Evoca, a tal ultimo proposito, le procedure di infrazione in materia di depurazione idrica, di cui alcune giunte a sentenza di condanna e per le quali l'Italia sta versando ingenti sanzioni pecuniarie. Su queste infrazioni ritiene necessario un approfondimento in Commissione.

Considerata peraltro la non imminenza delle votazioni in Commissione di merito, propone il rinvio del voto per approfondire ulteriormente il tema in esame.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia per la sollecitazione, rilevando tuttavia che il tema della depurazione, pur importante, non rientra in quello attualmente in esame. Si dichiara comunque disponibile all'acquisizione di utili elementi informativi.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) ribadisce la sua convinzione sulla necessità di anticipare i tempi nell'esame in fase ascendente delle proposte europee, per intervenire con possibili correttivi prima ancora che gli atti vengano formalizzati, come è il caso della proposta sugli sprechi alimentari, ora in fase di trilogia.

Nel merito, esprime condivisione per l'osservazione di non equiparare la destinazione umana con la destinazione agli animali per gli alimenti invenduti, così come sulla riduzione della TARI.

Rileva tuttavia l'opportunità di esplicitare nelle osservazioni l'indicazione di legare le misure di riduzione degli sprechi alimentari con la lotta alla povertà alimentare. A tale proposito, condivide la proposta di prevedere la destinazione degli alimenti invenduti agli enti che già si dedicano alla redistribuzione alimentare in favore degli indigenti.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), in riferimento all'ultima considerazione svolta dal senatore Lombardo, fa presente la complessità pratica della redistribuzione agli indigenti, in particolare nell'ambito delle mense scolastiche o di altre realtà di somministrazione o distribuzione alimentare, che devono rispettare una serie di normative e accorgimenti, come la catena del freddo, prescrizioni di igiene e altre normative.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) prende atto della condivisione generale, in linea di principio, sul tema esposto dal senatore Lombardo, pur con le problematiche evidenziate dal senatore Scurria. Ricorda inoltre che l'esame in Commissione di merito si trova in una fase piuttosto avanzata, con l'esame degli emendamenti.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) esprime condivisione con la proposta del senatore Lombardo, riservandosi di valutare una possibile riformulazione per esprimere la posizione del proprio Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che, dalla programmazione dei lavori presso la Commissione di merito, sussiste la possibilità di rinviare il voto alla settimana prossima e propone quindi di procedere in tal senso.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio - Restore - Sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057 ( [COM\(2024\) 496 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, intende rispondere alle recenti catastrofi naturali verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024 nell'Europa centrale, orientale e meridionale, che hanno avuto un effetto devastante sulle popolazioni che vivono in tali regioni e che hanno dato il via a opere di ricostruzione, per riparare le infrastrutture e le attrezzature danneggiate.

In particolare, la proposta consente agli Stati membri colpiti dalle calamità di finanziare i lavori di ricostruzione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) con un tasso di finanziamento dell'Unione fino al 100 per cento e con un prefinanziamento supplementare.

Inoltre, essa consente agli Stati membri di utilizzare il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), con un prefinanziamento supplementare e un finanziamento dell'Unione fino al 100 per cento, al fine di attenuare le conseguenze socioeconomiche delle catastrofi naturali, mediante assistenza alimentare e materiale di base, per le persone direttamente coinvolte, e regimi di riduzione dell'orario lavorativo e assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente.

Il termine delle otto settimane, previsto dall'articolo 6 del Protocollo n. 2, allegato ai Trattati, scadrà il 14 gennaio 2025. La proposta è attualmente all'esame di 8 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora sollevato criticità.

La Relatrice ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 ( [COM\(2024\) 531 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta regolamento in titolo, volta a istituire un'interfaccia pubblica elettronica comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori.

Ricorda che il lavoratore distaccato è il dipendente inviato dal proprio datore di lavoro a svolgere un servizio su base temporanea in un altro Stato membro e che nell'Unione europea vi sono circa cinque

milioni di lavoratori distaccati.

Secondo la proposta, l'interfaccia elettronica verrebbe messa a disposizione dalla Commissione europea per consentire agli Stati membri che ricevono lavoratori distaccati di scegliere se adottare il sistema e quindi imporre ai prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri di utilizzare l'interfaccia per presentare la dichiarazione di distacco. In caso contrario, lo Stato mantiene il proprio sistema di dichiarazione nazionale.

L'interfaccia per la dichiarazione digitale unica sarebbe costituita da un portale *web*, collegato al sistema di informazione del mercato interno (IMI), per consentire ai prestatori di servizi di utilizzare gratuitamente il modulo *standard* disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, evitando agli interessati di doversi confrontare con moduli diversi per ogni Stato, talvolta anche molto complessi. Il sistema, inoltre, consentirebbe di riutilizzare i dati delle precedenti dichiarazioni di distacco e di poter riceverne una copia, evenienza che non esiste attualmente nel contesto dei sistemi di dichiarazione nazionali.

Pertanto, la proposta legislativa comporterebbe una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese che prestano servizi e per le autorità nazionali, facilitando anche la cooperazione amministrativa tra le stesse. Vi sarebbe anche un rafforzamento della tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e un'agevolazione delle ispezioni da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

Nell'ambito di un'analisi realizzata dalla Commissione, volta a misurare il livello degli oneri sostenuti per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori nei vari Stati membri, è stato stimato che la riduzione media del tempo necessario per compilare una dichiarazione di distacco, utilizzando il modulo *standard* introdotto dalla proposta, sarà pari a circa il 73 per cento del tempo medio attualmente necessario nell'Unione, mentre la riduzione media degli oneri (costo totale) per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio è stimata ammontare al 58 per cento rispetto alla situazione attuale.

L'atto si compone di 9 articoli. L'articolo 1 prevede la realizzazione di un'interfaccia pubblica multilingue connessa al sistema di informazione del mercato interno (IMI) per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori, che gli Stati membri possono scegliere di utilizzare. Quando uno Stato membro decide di avvalersi di tale interfaccia, ne informa la Commissione europea sei mesi prima di utilizzarla e, a quel punto, la dichiarazione unica sostituisce quella precedentemente prevista dal diritto nazionale. L'articolo 2 individua le funzioni principali dell'interfaccia pubblica.

L'articolo 3 stabilisce la procedura tramite la quale gli Stati membri possono utilizzare l'interfaccia pubblica.

L'articolo 4 delinea gli elementi principali delle informazioni contenute nel modulo *standard*, che i prestatori di servizi utilizzeranno per presentare tramite l'interfaccia pubblica le dichiarazioni di distacco alle autorità competenti nazionali dello Stato membro ospitante. Esso inoltre attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire il modulo *standard* e stabilisce una procedura per eventuali modifiche del modulo.

L'articolo 5 disciplina le finalità del trattamento dei dati personali, nonché le categorie di dati e gli interessati. Chiarisce altresì le responsabilità per il trattamento dei dati personali trasmessi tramite l'interfaccia pubblica.

L'articolo 6 stabilisce le modalità di agevolazione della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri e di semplificazione delle richieste di assistenza reciproca. Le informazioni trasmesse con le dichiarazioni di distacco dovrebbero essere rese disponibili direttamente nel sistema di informazione del mercato interno (IMI) per le autorità competenti nazionali degli Stati membri ospitanti.

L'articolo 7 apporta una modifica all'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 sul sistema IMI.

L'articolo 8 definisce la procedura di comitato da seguire per la messa a punto del modulo *standard*.

Infine, l'articolo 9 incarica la Commissione europea di svolgere una valutazione sul regolamento, cinque anni dopo la sua entrata in vigore, e di riferire in merito all'esperienza acquisita in relazione alla sua applicazione e al conseguimento dei suoi obiettivi.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno.

In ordine al principio di sussidiarietà, secondo la Commissione europea, esso è rispettato in quanto l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi nel distacco di lavoratori attraverso l'istituzione di un'interfaccia elettronica unica comune, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente. Con riferimento al principio di proporzionalità, secondo cui la proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo prefissato, anch'esso è rispettato, secondo la Commissione europea, in considerazione della natura non obbligatoria del sistema e che esso non incide sulle competenze degli Stati membri in materia di distacco dei lavoratori.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 5 febbraio 2025.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte del Parlamento svedese, che non ha finora sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ( [COM\(2024\) 497 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che introduce modifiche alla direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La Relatrice ricorda che la direttiva (UE) 2022/2523, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali nell'Unione (nota come direttiva sul secondo pilastro), ha attuato all'interno dell'Unione l'accordo raggiunto nel 2021 dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS). La direttiva sul secondo pilastro è quindi volta a garantire che i grandi gruppi multinazionali di imprese paghino un livello minimo di imposta sul reddito (15 per cento) derivante da ciascuna giurisdizione in cui operano.

L'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro stabilisce i requisiti per la presentazione che le entità oggetto della stessa debbono soddisfare. Esso fa riferimento a una Dichiarazione sulle imposte integrative da presentare attraverso un formulario tipo. Ai sensi del suddetto articolo 44, ogni entità costitutiva presenta la Dichiarazione nello Stato membro in cui è localizzata.

Tuttavia, essa può derogare a tale obbligo qualora l'entità controllante capogruppo (o un'entità designata) presenti la Dichiarazione per conto dell'intera impresa multinazionale. L'unica condizione che deve essere rispettata è che tra le giurisdizioni interessate siano in vigore accordi per lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali.

L'OCSE ha elaborato un formulario tipo (dichiarazione sulle imposte GloBE - *GloBE Information Return* o GIR) che le entità devono utilizzare per adempiere ai loro obblighi di dichiarazione e che la proposta di direttiva in esame integra nel *corpus* del diritto dell'Unione come la Dichiarazione sulle imposte integrative, di cui all'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro.

La proposta stabilisce, inoltre, un quadro per facilitare lo scambio di Dichiarazioni sulle imposte integrative tra gli Stati membri e consentire alle multinazionali di passare dalla presentazione a livello locale a quella a livello centrale. Tale quadro contempla un "approccio di diffusione" per garantire che tutte le giurisdizioni pertinenti ricevano le informazioni di cui hanno bisogno, in base al loro ruolo nell'impresa multinazionale.

Secondo la Commissione europea, la proposta di direttiva rispetta il principio di sussidiarietà, avendo come oggetto la cooperazione amministrativa nel settore fiscale. La certezza del diritto e la chiarezza per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali possono essere garantite solo istituendo una normativa unica e uniforme applicabile a tutti gli Stati membri. Le norme vigenti per garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per le imprese multinazionali e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione, sancite dalla direttiva sul secondo pilastro, sarebbero gravemente compromesse se gli Stati membri dovessero attuare obblighi di comunicazione diversi a livello

nazionale.

Per quanto concerne il rispetto del principio di proporzionalità, la proposta attua gli obblighi esistenti a norma dell'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro relativi agli obblighi di dichiarazione delle multinazionali. Considerando che tali imprese operano al di là delle frontiere di un singolo Stato membro, le norme comuni europee rappresentano il livello minimo di regolamentazione necessario per garantire una comunicazione efficace. Pertanto, secondo la Commissione europea, la direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità. Il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del Protocollo n. 2 scadrà il 13 febbraio 2025. La proposta è attualmente all'esame del Parlamento svedese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 427 E 888 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4a Commissione permanente,

esaminato il nuovo testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, adottato come testo base dalla Commissione di merito il 4 dicembre 2024 e gli emendamenti ad esso riferiti;  
ricordato il parere espresso il 19 dicembre 2023 sul primo testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, adottato come testo base il 6 dicembre 2023;  
rilevato che il nuovo testo unificato inserisce, all'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma, il seguente: «La Repubblica tutela le vittime di reato»;  
valutato che, in tal modo, la tutela delle vittime di reato riceve una copertura costituzionale all'interno della parte I, titolo I, della Costituzione, dove sono disciplinati i "Rapporti civili", anziché all'articolo 111 della Costituzione, ricompreso invece nella parte II, titolo IV, relativo alla "Magistratura";  
ricordata altresì la proposta di revisione della direttiva 2012/29/UE, sulle vittime di reato (COM(2023) 424), su cui, nella sessione del 13 giugno 2024, il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha definito un orientamento generale che costituirà il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria. In particolare, le modifiche alla direttiva disciplinano, tra l'altro, la "Linea telefonica di sostegno per le vittime" (articolo 3-*bis*), i "Servizi di assistenza mirati e integrati per i minori" (articolo 9-*bis*), il "Diritto di ricevere informazioni e sostegno emotivo presso i locali giudiziari" (articolo 10-*bis*), il "Diritto a informazioni sulle decisioni adottate nell'ambito del procedimento giudiziario" (articolo 10-*ter*), i "Protocolli o orientamenti nel quadro del coordinamento e della cooperazione negli Stati membri" (articolo 26-*bis*), l'"Uso [...] delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (articolo 26-*ter*), i "Diritti delle vittime con disabilità" (articolo 26-*quater*);  
valutato quindi che il nuovo testo unificato, riferito ai disegni di legge costituzionali in titolo, si pone in piena coerenza con l'ordinamento europeo, che ha individuato nei diritti delle vittime di reato un aspetto importante, a cui assicurare piena tutela nell'ambito dei processi giurisdizionali e dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul nuovo testo unificato e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 972, 1145 E 1167**

La 4a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di riduzione degli sprechi alimentari e, in particolare, il disegno di legge n. 972, adottato dalla Commissione di merito il 5 novembre 2024 come testo base per il prosieguo dell'esame, e gli emendamenti ad esso riferiti;  
considerato che l'articolo 1 del disegno di legge n. 972 delinea gli obiettivi della proposta, individuandoli nel promuovere tra i consumatori l'adozione di condotte virtuose per la riduzione dello spreco alimentare, diffondendo una cultura del cibo fondata sul rispetto dei principi di sostenibilità

alimentare e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, in coerenza con il Piano di azione europeo per l'economia circolare (COM(2020) 98) e con la Strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381);

considerato che l'articolo 2 prevede il logo volontario che indica la possibilità di asporto del cibo non consumato e l'articolo 3 prevede l'offerta della mezza porzione e di porzioni per bambini;

rilevato che la proposta di direttiva COM(2023) 420 prevede modifiche alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, introducendovi anche il nuovo articolo 9-*bis*, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l'intera filiera alimentare, dalla produzione, al consumo nei ristoranti o nei nuclei domestici, mediante misure che devono comprendere almeno quattro linee d'azione: 1) sviluppo di interventi e campagne di informazione volte alla sensibilizzazione sul tema; 2) individuazione di inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e distribuzione equa dei costi e benefici della riduzione degli sprechi; 3) incoraggiamento alla donazione di alimenti, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi per animali o al riutilizzo per prodotti non alimentari; 4) sostegno alla formazione e sviluppo di competenze e facilitare l'accesso a finanziamenti; e l'obbligo per gli Stati membri di raggiungere, entro il 31 dicembre 2030, una riduzione del 10 per cento della produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione, e una riduzione del 30 per cento nella distribuzione, ristorazione e nei nuclei domestici, rispetto al 2020;

valutato quindi che il disegno di legge n. 972 non presenta elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né con i contenuti della proposta di articolo 9-*bis* della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, di cui al COM(2023) 420,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge n. 972 e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con la seguente osservazione:

in riferimento agli emendamenti 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19 e 3.0.23, nella parte in cui ripropongono l'equiparazione tra la destinazione degli alimenti invenduti alle persone indigenti rispetto alla destinazione all'alimentazione animale, si rileva che ciò si porrebbe in contrasto con la proposta di articolo 9-*bis* della direttiva 2008/98/CE, di cui alla proposta COM(2023) 420, in cui si stabilisce, al paragrafo 1, lettera c), che gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare la donazione di alimenti invenduti, "dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi".



# 1.4.2.1.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 223 (ant.) del 18/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024

223ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.  
La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti  
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024**

**(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea  
per l'anno 2024**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO osserva che, considerati gli impegni sulla legge di bilancio, la valutazione complessiva sugli emendamenti potrà essere effettuata dopo la ripresa dei lavori successiva alle festività.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte  
virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare**

**(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di  
riduzione degli sprechi di cibo**

**(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di  
limitazione degli sprechi alimentari**

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto.  
Parere non ostativo con osservazione )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il senatore [SATTA](#) (Fdl), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di parere già illustrato sui disegni di legge in titolo e, in particolare, sul disegno di legge n. 972, adottato come testo base dalla Commissione di merito.

Ricorda che il provvedimento si pone in linea con il Piano di azione europeo per l'economia circolare (COM(2020) 98) e con la Strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381).

Ricorda, inoltre, la proposta di direttiva COM(2023) 420 in materia di rifiuti, che prevede di introdurre nella direttiva 2008/98/CE il nuovo articolo 9-bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l'intera filiera alimentare,

dalla produzione al consumo nei ristoranti o nei nuclei domestici.

Il Relatore ritiene quindi che il disegno di legge n. 972 non presenti elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né con i contenuti del citato articolo 9-*bis* della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, di cui alla proposta COM(2023) 420, e propone di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge.

Tuttavia, considerata la discussione svolta nella precedente seduta, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre, tra gli obiettivi delle misure di riduzione degli sprechi alimentari, anche la lotta alla povertà alimentare, e di prevedere quindi l'obbligo di destinare gli alimenti invenduti agli enti che già si dedicano alla redistribuzione alimentare in favore degli indigenti, pur nel rispetto delle norme in materia di sicurezza igienico-sanitaria.

Dà, poi, conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 972, su cui propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando tuttavia che, in riferimento agli emendamenti 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19 e 3.0.23, nella parte in cui ripropongono l'equiparazione tra la destinazione degli alimenti invenduti alle persone indigenti rispetto alla destinazione all'alimentazione animale, vi sia una non piena aderenza con la proposta di articolo 9-*bis* della direttiva 2008/98/CE, di cui alla proposta COM(2023) 420, in cui si stabilisce, al paragrafo 1, lettera c), che gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare la donazione di alimenti invenduti, *"dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi"*.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), pur essendo favorevole a un aggiornamento della materia relativa alla riduzione degli sprechi alimentari, preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo.

Si sofferma sui numerosi emendamenti presentati, che esprimono l'esigenza di investire in modo deciso sull'informazione e sull'educazione alla riduzione degli sprechi alimentari, costruendo un percorso di cambiamento culturale a partire dalle scuole.

Ritiene, inoltre, necessario adottare misure di forte incentivazione, anche attraverso riduzioni della tariffa sui rifiuti, per stimolare cittadini e imprese in processi virtuosi.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) ringrazia il relatore per l'integrazione del parere secondo il suggerimento espresso nella precedente seduta e preannuncia il suo voto favorevole.

Ribadisce i due punti importanti del legame tra riduzione degli sprechi alimentari e redistribuzione agli indigenti, nel rispetto della sicurezza alimentare, e della priorità all'utilizzo umano rispetto all'alimentazione animale.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) osserva che, in materia di contrasto alla povertà alimentare, sono stati presentati emendamenti alla legge di bilancio, incentrati sulle mense scolastiche. Ritiene quindi positivo che la tematica sia affrontata sinergicamente da due provvedimenti legislativi.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) condivide l'importanza di un approccio integrato alla gestione del tema degli sprechi alimentari.

Il [PRESIDENTE](#), ritenendo importante dare un contributo all'esame in Commissione di merito, segnalando i due punti contenuti nello schema di parere, propone di procedere al voto.

Previa verifica della presenza del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto recante misure in materia di giustizia.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 136 del 2024 (modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), emanato in attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 20 del 2019 e nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), quest'ultima per il recepimento della direttiva 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni

e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Per quanto riguarda l'ordinamento dell'Unione europea, ricorda la Relazione sullo Stato di diritto 2024 e in particolare il capitolo relativo all'Italia (SWD(2024) 812), la cui sintesi, per quanto riguarda il "sistema giudiziario", conclude nel senso che: *"È entrata in vigore una riforma globale del sistema giudiziario e il Governo ha adottato la normativa di attuazione necessaria affinché entri pienamente in funzione. Il Governo ha presentato al Parlamento un progetto di riforma costituzionale riguardante la separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti e l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare responsabile dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati ordinari. È stato istituito il Dipartimento della Giustizia Tributaria allo scopo di aumentare il livello di indipendenza delle corti di giustizia tributaria dal Ministero dell'Economia e delle finanze. La giustizia civile è ormai pienamente digitalizzata e presto lo sarà anche la giustizia tributaria. Sono state inoltre prese iniziative per aumentare la digitalizzazione degli organi giurisdizionali penali e delle procure, anche se sussistono problemi nell'attuazione. La durata dei procedimenti giudiziari continua a evolvere positivamente, ma costituisce tuttora un grave problema. Sono stati ottenuti miglioramenti significativi nell'assunzione di nuovi magistrati e personale amministrativo e nella riduzione del numero di procedimenti pendenti"*.

La stessa Relazione conclude poi con alcune raccomandazioni che, per quanto riguarda il "sistema giudiziario", invitano l'Italia a *"proseguire gli sforzi volti a migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione nelle sedi penali e nelle procure"*.

Il Relatore ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, ritenendo tuttavia opportuno integrare l'articolo 8 con le procedure elencate all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, che non risultano specificamente richiamate, e segnatamente i piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede delucidazioni in merito alle notizie sull'aumento del compenso per il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, ritenendo che, qualora fossero confermate, si porrebbero in netto contrasto con le difficoltà economiche di tanti cittadini.

Preannuncia quindi un voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) rileva la totale estraneità dell'argomento sollevato dal senatore Lorefice rispetto ai contenuti del provvedimento in esame e rispetto alle competenze della 4a Commissione, ritenendo inopportune argomentazioni populiste.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1319) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo l'Italia e la Moldova, in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.

Ricorda che l'Accordo è finalizzato a realizzare un più efficace coordinamento fra le legislazioni di settore dei due Stati, con l'obiettivo di migliorare la condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che si spostano per motivi di lavoro fra i due Paesi.

Ritenendo, quindi che esso non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il presidente **TERZI DI SANT'AGATA** (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, volto a stabilire un quadro normativo organico in materia di ricostruzione *post-calamità*, al fine di garantire certezza, stabilità e velocità nei processi di ricostruzione e di evitare che, ad ogni evento calamitoso di rilievo nazionale, vengano adottate discipline *ad hoc*, spesso non omogenee, che hanno portato a un quadro giuridico nazionale poco organico, frammentario, stratificato nel tempo e differenziato per territori.

In particolare, rileva che l'applicazione della normativa è esplicitamente subordinata al rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, compresa la normativa europea in materia ambientale.

Ritiene, pertanto, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale**

**(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano**

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere non ostativo su emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 novembre.

Il senatore **SATTA** (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, in materia di salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali e, in particolare, sul disegno di legge n. 877, adottato dalla Commissione di merito l'11 novembre 2024 come testo base, e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 2 esclude i manufatti e le macchine da pesca in oggetto dalla procedura di selezione tra i candidati potenziali, prevista dall'articolo 12 della direttiva servizi 2006/123/CE, applicandosi invece il regime derogatorio, previsto dal paragrafo 3 dello stesso articolo 12 per i casi in cui sussistano motivi imperativi d'interesse generale quale è, in questo caso, la necessità di *"tutela, salvaguardia e conservazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale che si è sedimentato nel tempo come patrimonio immateriale della popolazione in limitati e determinanti contesti, indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali"*.

Inoltre, lo stesso articolo 2 specifica al comma 1, lettera c), che la concessione costituisce titolo per richiedere l'autorizzazione a svolgere ogni attività sociale, culturale, turistica ed economica.

A tale riguardo, ricorda che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, i motivi imperativi di interesse generale possono legittimare le normative nazionali che, pur applicandosi indistintamente a tutti coloro che esercitano una determinata attività, di fatto danno luogo a una discriminazione indiretta, con possibili restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi per gli operatori economici provenienti da altri Stati membri. Tuttavia, deve comunque essere rispettato il principio di proporzionalità, dovendo le misure adottate limitarsi a quanto strettamente necessario per il conseguimento dello scopo perseguito.

Ricorda inoltre che sulla materia delle concessioni relative ad attività connesse con il demanio marittimo lacuale e fluviale è stata adottata, da ultimo, la disciplina contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, cosiddetto "salva infrazioni".

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge n. 877, invitando la Commissione di merito a valutare, in relazione all'articolo 2 del disegno di legge n. 877, la possibile incidenza del predetto articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (decreto "salva

infrazioni").

Per quanto riguarda gli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), pur condividendo l'esigenza di assicurare una salvaguardia alla tradizione dei trabucchi, oggetto del provvedimento in esame, preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo, poiché non condivide le modalità con cui si evita l'applicazione della direttiva servizi.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'audizione in videoconferenza della Presidente della Georgia, Salomé Zourabichvili, sulle prospettive europee della Georgia, congiuntamente alla 3a Commissione, prevista per venerdì 20 dicembre, alle ore 10, presso la Sala Convegni di palazzo Carpegna, sarà possibile seguirla in *streaming* da remoto, restando fermo che la possibilità di intervenire è riservata alla partecipazione in presenza.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede la possibilità, non solo di seguire, ma anche di intervenire da remoto, trattandosi di un giorno che solitamente è dedicato all'attività nel proprio collegio territoriale.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, se vi è un consenso unanime, si farà promotore di tale richiesta.

La Commissione conviene.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede delucidazioni sui tempi di esame della legge di bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di prevedere la calendarizzazione una volta stabiliti i tempi dell'esame presso il Senato.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 972, 1145 E 1167 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di riduzione degli sprechi alimentari e, in particolare, il disegno di legge n. 972, adottato dalla Commissione di merito il 5 novembre 2024 come testo base per il prosieguo dell'esame, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che l'articolo 1 del disegno di legge n. 972 delinea gli obiettivi della proposta, individuandoli nel promuovere tra i consumatori l'adozione di condotte virtuose per la riduzione dello spreco alimentare, diffondendo una cultura del cibo fondata sul rispetto dei principi di sostenibilità alimentare e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, in coerenza con il Piano di azione europeo per l'economia circolare (COM(2020) 98) e con la Strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381);

considerato che l'articolo 2 prevede il logo volontario che indica la possibilità di asporto del cibo non consumato e l'articolo 3 prevede l'obbligo dell'offerta della mezza porzione e di porzioni per bambini; rilevato che la proposta di direttiva COM(2023) 420 prevede modifiche alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, introducendovi anche il nuovo articolo 9 *bis*, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l'intera filiera alimentare, dalla produzione, al consumo nei ristoranti o nei nuclei domestici, mediante misure che devono comprendere almeno quattro linee d'azione: 1) sviluppo di interventi e campagne di informazione volte alla sensibilizzazione sul tema; 2) individuazione di inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e distribuzione equa dei costi e benefici della riduzione degli sprechi; 3) incoraggiamento alla donazione di alimenti, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi per animali o al riutilizzo per prodotti non alimentari; 4) sostegno alla formazione e sviluppo di competenze e facilitare l'accesso a finanziamenti; e l'obbligo per gli Stati membri di raggiungere, entro il 31 dicembre 2030, una riduzione del 10 per cento della produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione, e una riduzione del 30 per cento nella distribuzione, ristorazione e nei nuclei domestici,

rispetto al 2020;  
valutato quindi che il disegno di legge n. 972 non presenta elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né con i contenuti della proposta di articolo 9 *bis* della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, di cui al COM(2023) 420, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge n. 972, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, tra gli obiettivi delle misure di riduzione degli sprechi alimentari, anche la lotta alla povertà alimentare, e di prevedere quindi l'obbligo di destinare gli alimenti invenduti agli enti che già si dedicano alla redistribuzione alimentare in favore degli indigenti, pur nel rispetto delle norme in materia di sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con la seguente osservazione: in riferimento agli emendamenti 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19 e 3.0.23, nella parte in cui ripropongono l'equiparazione tra la destinazione degli alimenti invenduti alle persone indigenti rispetto alla destinazione all'alimentazione animale, si rileva che ciò si porrebbe in contrasto con la proposta di articolo 9 *bis* della direttiva 2008/98/CE, di cui alla proposta COM(2023) 420, in cui si stabilisce, al paragrafo 1, lettera c), che gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare la donazione di alimenti invenduti, "dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi".

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315**

La 4ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante misure in materia di giustizia; considerato che l'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 136 del 2024 (modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), emanato in attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 20 del 2019 e nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), quest'ultima per il recepimento della direttiva 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione; ricordata la Relazione sullo Stato di diritto 2024, capitolo relativo all'Italia (SWD(2024) 812 final), la cui sintesi, per quanto riguarda il "sistema giudiziario", conclude nel senso che: *"È entrata in vigore una riforma globale del sistema giudiziario e il Governo ha adottato la normativa di attuazione necessaria affinché entri pienamente in funzione. Il Governo ha presentato al Parlamento un progetto di riforma costituzionale riguardante la separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti e l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare responsabile dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati ordinari. È stato istituito il Dipartimento della Giustizia Tributaria allo scopo di aumentare il livello di indipendenza delle corti di giustizia tributaria dal Ministero dell'Economia e delle finanze. La giustizia civile è ormai pienamente digitalizzata e presto lo sarà anche la giustizia tributaria. Sono state inoltre prese iniziative per aumentare la digitalizzazione degli organi giurisdizionali penali e delle procure, anche se sussistono problemi nell'attuazione. La durata dei procedimenti giudiziari continua a evolvere positivamente, ma costituisce tuttora un grave problema. Sono stati ottenuti miglioramenti significativi nell'assunzione di nuovi magistrati e personale amministrativo e nella riduzione del numero di procedimenti pendenti"*; richiamate le "raccomandazioni" per quanto riguarda il "sistema giudiziario", rivolte all'Italia nella citata Relazione sullo Stato di diritto 2024, che, oltre a ricordare gli impegni assunti nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, invitano l'Italia a *"proseguire gli sforzi volti a migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione nelle sedi penali e nelle procure"*; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione: si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 8 con le procedure elencate all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, che non risultano specificamente richiamate, e segnatamente i

piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1319**

La 4a Commissione,  
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024;  
considerato che l'Accordo è finalizzato a realizzare un più efficace coordinamento fra le legislazioni di settore dei due Stati, con l'obiettivo di migliorare la condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che si spostano per motivi di lavoro fra i due Paesi;  
valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1294**

La 4a Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la legge quadro in materia di ricostruzione *post-calamità*;  
considerato che l'obiettivo è quello di definire un modello unico, volto a garantire certezza, stabilità e velocità nei processi di ricostruzione, evitando che, ad ogni evento calamitoso di rilievo nazionale, vengano adottate discipline *ad hoc*, spesso non omogenee, che hanno portato a un quadro giuridico nazionale poco organico, frammentario, stratificato nel tempo e differenziato per territori;  
rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento sono subordinate al rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, compresa la normativa europea in materia ambientale;  
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 877 E 1029 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4a Commissione permanente,  
esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali e, in particolare, il disegno di legge n. 877, adottato dalla Commissione di merito l'11 novembre 2024 come testo base per il prosieguo dell'esame, e gli emendamenti ad esso riferiti;  
considerato, in particolare, che l'articolo 2 esclude i manufatti e le macchine da pesca in oggetto, dalla procedura di selezione tra i candidati potenziali, prevista dall'articolo 12 della direttiva servizi 2006/123/CE, applicandosi invece il regime derogatorio, previsto dal paragrafo 3 dello stesso articolo 12, per i casi in cui sussistano motivi imperativi d'interesse generale quale è, in questo caso, la necessità di "tutela, salvaguardia e conservazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale che si è sedimentato nel tempo come patrimonio immateriale della popolazione in limitati e determinanti contesti, indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali";  
considerato, inoltre, che lo stesso articolo 2 specifica al comma 1, lettera c), che la concessione costituisce titolo per richiedere l'autorizzazione a svolgere ogni attività sociale, culturale, turistica ed economica;  
ricordato che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, i motivi imperativi di interesse generale individuati possono legittimare le normative nazionali che, pur applicandosi indistintamente a tutti coloro che esercitano una determinata attività, di fatto danno luogo a una discriminazione indiretta, con restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi

per gli operatori economici provenienti da altri Stati membri, e che deve comunque essere rispettato il principio di proporzionalità, secondo cui le misure adottate si limitano a quanto strettamente necessario per il conseguimento dello scopo perseguito,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge n. 877, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 2 del disegno di legge n. 877, valutati la Commissione di merito la possibile incidenza dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (decreto "salva infrazioni"), e parere non ostativo sugli emendamenti a esso riferiti.



---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso è ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge è stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.